PALLI

·BIBLIOTECA·
·LVCCHESI·PALLI·

Grande Sala O.S.
13 - V - 3

Digitized by Google

III 13 V 3

Digitized by Google

Digitized by Google

20533

AMMINISTRAZIONE MILITARE.

DETTAGLI

SULLE COMPETENZE IN DANARO

PRECEDUTI DA NOZIONI SULLO STATO ORGANICO, ED ECONOMICO DELL'ESERCITO,
E CORREDATI DI ANNOTAZIONI

SULLE COMPETENZE IN GENERE

DI

Giuseppe Durelli

COMMISSARIO DI GUERRA.

NAPOLI,
DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA
1838.

Digitized by Google

Digitized by Google

S. R. M.

Signore,

Al pari di ogni altra umana condizione lo stato militare à i suoi mali, ed i suoi vantaggi.

Sta il sommo dell' arte amministrativa nello scemare gli uni, nell' accrescere gli altri.

Ed a tanto V. M. è pervenuta dal perchè volle fin dal primo momento approfondire l' Amministrazione militare soprattutto in quei dettagli, che più la rendono complicata, e difficile. Difatti V. M. è oggi eminentemente in grado di conoscere e valutare quali sieno i positivi bisogni del soldato, quali gli abusi da doversi all' occorrenza prevenire

Digitized by Google

o reprimere, quali i provvedimenti atti a migliorare vieppiù la sorte di coloro, che al nobile e generoso mestiere delle armi si addicono.

Egli è in questi sensi appunto, che trovansi dettate le Leggi, i Decreti e i Regolamenti, che la M. V. nel suo alto, e sagace accorgimento tutti i giorni emana, o sanziona.

Il far quindi rilevare con ordine e metodo semplice e preciso le varie competenze, che per effetto di tali provvide determinazioni vanno attribuite a' Militari nelle diverse posizioni, in cui possono trovarsi, e vieppiù imprimere ne' loro animi que' sensi di gratitudine, che ad un tanto Monarca si debbono, è quanto io ebbi precipuamente in mira nel compilare il lavoro, che oso appena di umiliare a V. M. nella lusinghiera speranza che la M. V. non isdegni di accoglierne benignamente l' omaggio.

Col più profondo e devoto rispetto sono

di Vostra Maestà

Napoli 21 giugno 1838.

Umilissimo e fedelissimo suddito
Giuseppe Durelli.

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONE MILITARE.

DETTAGLI SULLE COMPETENZE IN DANARO.

Plus l'Administration Militaire est
compliquée, plus il est nécessaire
d'en connaitre les détails.
CHENNEVIÈRES-Détails Militaires.

Introduzione.

L'individuo, che di sua libera e piena volontà si dedica al nobile mestiere delle Armi, o che dalla sorte vi vien chiamato per effetto di una Legge, contrae l'obbligo sacro di servire, e difendere il Sovrano e lo Stato con fedeltà, onore ed attaccamento.

Dall'altra parte, nell'atto istesso che S. M. il Re, Signor Nostro, non lascia senza particolare compenso il positivo merito, ed i distinti servizi di chi percorrendo la carriera militare da quei principî non si apparta, il Governo si assume la cura di far provvedere a tutt' i suoi bisogni in qualunque posizione possa trovarsi, ed esige in pari tempo, che i fondi

Digitized by Google

assegnati in ogni anno per farvi fronte siano scrupolosamente impiegati con ordine, e con ogni ben intesa economia.

È questo lo scopo dell'Amministrazione Militare (1).

Essa comprende soldo, indennità accessorie ed estraordinarie; viveri, foraggi, e loro approvvisionamenti; vestiario, rimonta, e bardatura; servizio sanitario; alloggio, casermaggio, riscaldo, ed illuminazione; trasporti di ogni natura, etc. Comprende in fine il materiale di Artiglieria, che riguarda l'acquisto di munizioni da guerra, costruzione, e riparazioni d'armi da fuoco e da taglio; projettili, etc., non che il materiale del Genio, che abbraccia il ramo delle fortificazioni, ed il mantenimento degli edifizi militari.

Considerata sotto questi differenti rapporti l'Amministrazione Militare non può non essere che assai vasta ed interessante.

In ispecialità lo è in quanto essa si riferisce al trattamento in danaro spettante alle Truppe, essendo questo un articolo, che nell'atto interessa più particolarmente i Militari tutti, assorbisce la maggior parte delle somme, che S. M. mette a disposizione del Dipartimento della Guerra.

Quindi importa, che su questo ramo dell'Amministrazione Militare si fissi in preferenza ogni studio, ogni particolare attenzione.

---

(1) L'administration est, dans la constitution physique des armées, ce qu'est la discipline dans leur constitution morale. L'une doit les préserver des besoins, et l'autre y maintenir l'ordre et la subordination.

L'idée de l'Administration renferme celle de l'ordre, de l'économie, de l'abondance et de la célérité des mouvemens. Avec une administration vicieuse, les armées marchent à leur dissolution; sans administration, on ne conçoit pas la possibilité de former et d'entretenir des armées. (Morin, *Essai sur la théorie de l'Administration Militaire*).

Digitized by Google

E poichè da' *dettagli* (1) si formano gli elementi di ogni Amministrazione in generale, ed in ispecie dell'Amministrazione Militare, che pur troppo di dettagli è complicata nella parte, di cui quì s'imprende principalmente a trattare, ne siegue, che senza una perfetta cognizione di essi un Amministratore qualunque, per quanto avesse la immaginazione feconda di mezzi, e per quanto fosse dotato di discernimento, può incorrere in errore, che leggiero che fosse, potrebbe riuscire pregiudizievole al ben essere dell'individuo, o oneroso agli interessi del Real Governo: ciò soprattutto allorquando una costante ed invariabile regola di condotta si rendesse difficile per delle tante e parziali innovazioni, che nel sistema amministrativo si fossero introdotte, e succedute nel corso di più anni, e che all'occorrenza non si trovassero punto coordinate insieme.

Da ciò la necessità di un lavoro, che particolarmente trattasse del Contenzioso del soldo, e sue indennità accessorie, ed

---

(1) Si sarebbe forse desiderato, che l'Opera fosse stata altrimenti intitolata, ma siccome qualunque altro titolo, che vi si fosse apposto, non avrebbe espresso quanto si racchiude nella parola *Détails* messa in fronte a moltissimi libri della specie che oggi giorno si pubblicano in Francia, così non si è creduto di apportare in ciò cambiamento di sorta alcuna.

D'altronde il termine *Dettaglio* è di già riconosciuto, visto che nel Dizionario Universale Italiano, che or ora va per intero ad esser pubblicato, trovasi detto « *Dettaglio, pretto francesismo che l'uso ha cominciato a stabilire, ed anche introdurre negli scritti di persone colte* ».

Quindi il compilatore del presente semplicissimo lavoro, senza arrogarsi punto una qualità che non gli appartiene, prega i suoi leggitori ad essere indulgenti se à usato spesso de' vocaboli espressivi, e da' militari riconosciuti, dovendo ciascuno persuadersi, che trattandosi di un opera diretta a chiarire, e semplificare la esecuzione di quanto trovasi nelle Ordinanze militari prescritto, impossibile cosa diveniva il riformare il tecnicismo generalmente nella milizia introdotto, e dalle medesime Ordinanze Reali consegrato.

Digitized by Google

estraordinarie, e che nell'atto racchiudesse con un ordine metodico e semplice tutte le vigenti disposizioni legislative, e regolamentarie, contenesse que' dettagli di esecuzione, che più o meno potessero avervi rapporto (1).

Così essendo, il presente lavoro potrebbe riuscire di qualche utilità riguardo a questo interessante ramo dell'Amministrazione Militare, tal che diviene agevole il rilevare a colpo d'occhio:

1.° Quali sieno le diverse specie di competenze in danaro;
2.° Su quali basi il diritto alle stesse vada regolato;
3.° Quali sieno gli elementi di regolarizzazione.

Si avrebbe avuto pensiero di compilare uguale lavoro pei diversi servizi, che costituiscono la parte materiale-economica dell'Esercito, e per tutto ciò che all'Amministrazione interna de' Corpi si riferisce; ma l'impresa essendo troppo ardua e lunga, si è stato nella necessità di limitarsi a dello *semplici e sommarie annotazioni ove meglio è caduto in acconcio*, perchè ciascun Militare potesse avere ancora, se non estesa, almeno succinta idea e delle diverse competenze in genere, che indipendentemente da quelle in danaro gli possono essere dovute a seconda delle circostanze, e del modo col quale i Consigli di Amministrazione, alle di cui immediate cure son affidati gl'interessi del soldato, debbono giustificare l'impiego delle somme, che dalla Real Tesoreria riscuotono per assicurare appunto il suo ben essere nel miglior modo possibile.

Inoltre questo lavoro in cosiffatta guisa compilato è pre-

(1) Egli è ben inteso ad esclusione di tutte quelle disposizioni, che potessero tenere a delle circostanze particolari ed individuali, o che fossero state emanate in linea transitoria.

Digitized by Google

ceduto da alquante nozioni sull' attuale Organico dell'Esercito e su' diversi rami, che costituiscono lo Stato militare; è corredato di analoghe definizioni per meglio intendere la materia di che si tratta; infine è seguito da breve appendice intorno alla tenuta delle scritture, ed al rendimento de' conti, quali elementi, donde si può in ultimo giudicare a ragion veduta se siasi ben, o male amministrato.

Il giudizio dato intorno alla presente opera da persone, che in materia di Amministrazione Militare godono di una opinione stabilita, ed a cui il piano ne fu fatto ostensivo fin da che venne intrapreso per proprio uso; le aggiunzioni posteriormente appostevi, ed a misura che delle novelle disposizioni di massima sononsi verificate; le modificazioni apportatevi per tutto ciò che successivamente è stato abrogato, sono circostanze tutte da dar luogo a lusinghiera speranza, che questo lavoro, nella compilazione del quale vi à abbisognato non acume d' ingegno, ma soltanto moltissima accuratezza, possa essere ben accolto non solo da' Militari in generale, che per proprio conto sono interessati a conoscere ciò che loro rispettivamente riviene, ma ancora da quegl' in particolare, che per dovere di carica sono chiamati ad eseguire nel loro pretto senso le Leggi, i Decreti e Regolamenti, che S. M. il Nostro Augusto Sovrano emana o sanziona per migliorare sempreppiù la sorte del soldato.

A tal effetto, la presente opera verrà in ultimo corredata di una tavola alfabetica sinottica per facilitare la ricerca degli articoli che per materia vi si contengono, e che all'occorrenza si sarebbe nel caso di riscontrare; e ciò in conformità d'invito

Digitized by Google

superiormente avuto (1). Ed egli è in questa tavola che l'Amministrazione Militare trovasi compendiata in tutte le sue parti.

---

(1) Commissione incaricata dell'esame delle Opere de' Militari da stampassi.

Seduta del 28 Settembre 1837.

Lettosi il rapporto del signor Presidente Generale Ruffo così concepito:

« Avendo percorso ed esaminato l'Opera intitolata « *Amministrazione Militare — Dettagli sulle Competenze in danaro ec.* » prodotta dal Commissario di Guerra » D. Giuseppe Durelli, ò ritrovato, ch'essa sia di somma utilità per tutti i Militari, » che debbono amministrare i Regi interessi per ogni ramo.

» In tal travaglio l'Autore ha classificate ed illustrate con sue osservazioni tutte » le diverse prescrizioni dell'attuale Ordinanza Amministrativa Militare, riassumendo » le materie, ed aggiugnendovi l'utile massimo di unire a ciascuna prescrizione le » indicazioni di que' Reali Decreti, Rescritti, o Ministeriali, che sono abrogative, » modificative, o di aggiungimento alle Leggi, che trovansi riunite ora nella sud- » detta Ordinanza; talmente che questo travaglio è infinitamente proficuo, tanto ai » Militari, che non sono ancora molto versati nelle nostre pratiche amministrative, » istruendoli, e guidandoli: quanto lo è bensì a quei Militari già consumati nelle » pratiche medesime, facendo ad essi risparmiare il tempo di frugare in voluminosi » incartamenti per ritrovare, o ricordare tutti gli ordini, che alle Leggi generali fanno » eccezione.

» Per tali ragioni io credo, che la suddetta opera non solo meriti di essere stam- » pata, ma che debba puranche essere protetta, e che l'Autore si sia reso degno » di plauso ».

La Commissione à unanimamente deciso, che sia permesso al prefato Commissario di Guerra Signor Durelli di dare alle stampe la suddetta Opera, essendo essa utile all'istruzione de' Militari: à però invitato l'Autore a fornirla di una tavola alfabetica sinottica per vieppiù facilitarne la lettura.

I Componenti la Commissione

Il Brigadiere Presidente — Ruffo.
Il Colonnello Capo dell'Officio Topografico — Visconti.
Il Colonnello di Gendarmeria Reale — Martinez.
Il Colonnello del Genio — Dolce.
Il Colonnello di Artiglieria — Mori.
Il Colonnello Tenente di Re — Chateauneuf.
Il Maggiore del Reggimento Cacciatori della Guardia, Segretario — Pocchiulton.

Digitized by Google

NOZIONI PRELIMINARI.

PRIMA PARTE

Sull'attuale Stato Organico dell'Esercito.

Il Reale Esercito sul piede di pace si compone:
Di uno Stato Maggiore-Personale di S. M. (D. G.);
Di uno Stato Maggiore Generale;
Di Corpi di Truppa in Fanteria, e Cavalleria.

Composizione generale dell'Esercito.

PRIMO.

STATO MAGGIORE-PERSONALE DI S. M.

Lo Stato Maggiore Personale di S. M. comprende degli Uffiziali Generali Ajutanti Generali del Re, degli Ajutanti Reali, degli Uffiziali alla immediazione della M. S., e degli Uffiziali di Ordinanza.

Uffiziali Generali, ed altri componenti lo Stato Maggiore Personale di S. M.

Digitized by Google

Quei tra gli Uffiziali, cui è dato l'onore di far parte dello Stato Maggiore-Personale di S. M., e che appartengono a Corpi di Truppa, non cessano di conservare in proprietà il loro rispettivo posto nei Corpi istessi. *(Dec. del 10 Dicembre 1830).*

SECONDO.

STATO MAGGIORE GENERALE.

Uffiziali Generali attivi, e sedentanei.

Lo Stato Maggiore Generale comprende de' Tenenti Generali, dei Marescialli di Campo, e de' Brigadieri.

Sono considerati come Uffiziali Generali *attivi* que' solamente, che ànno comando, o commissione di piena attività.

All'opposto sono Uffiziali Generali *sedentanei* quelli che ànno comando Territoriale, o che si trovano impiegati negli Stabilimenti Militari, Corti, Giunte etc. *(Dec. del 13 Aprile 1828).*

Ajutanti di Campo.

Ciascun Uffiziale Generale attivo à dritto di avere presso di se un Ajutante di Campo. Un Tenente Generale può avere per Ajutante di Campo un Capitano. Ogni altro Uffiziale Generale deve far cadere la sua scelta tra Uffiziali subalterni. *(Dec. del 4 Novembre 1816).*

Gli Ajutanti di Campo non possono esser figli, nè parenti de' rispettivi Generali, nè possono rimanere nella enunciata qualità oltre due anni. *(Ord. del giorno del 5 Settembre 1826, Dec. del 10 Dic. 1830).*

Durante la loro temporanea commissione, gli Ajutanti di Campo non cessano di essere proprietarî del loro rispettivo impiego nei Corpi, ai quali appartengono. *(Dec. idem).*

TERZO.

CORPI DI TRUPPA.

Loro distinzione.

I Corpi di Truppa vanno parimenti distinti in Truppe *attive*, ed in Truppe *sedentanee*.

Digitized by Google

Truppe Attive.

Sono Corpi di Truppa attiva quei sempre pronti a marciare. *(Ord. Amm. Art. 82).* Quali esse sono.

Tali sono i Corpi di Fanteria, e Cavalleria della Guardia Reale, quei di Fanteria, e Cavalleria di Linea Nazionale, ed i Corpi Facoltativi, vale a dire, quei di Artiglieria a piedi, ed a cavallo, Artefici, Treno, Zappatori-Minatori, e Pionieri. Fanteria e cavalleria della Guardia; fanteria e cavalleria di linea: Corpi facoltativi.

A norma del Decreto del 21 Giugno 1833, e di altri susseguenti Sovrani Rescritti, come da Ministeriali del 3 e 5 Agosto, e 14 Novembre 1837; la composizione di ciascuno de' summentovati Corpi di Truppa rilevasi dal seguente:

Digitized by Google

	GRADI.	GUARDIA REALE. Fanteria.	GUARDIA REALE. Cavalleria.	LINEA. Fanteria.	LINEA. Cacciatori.	LINEA. Cavalleria.	CORPI FACOLTATIVI. Artiglieria A piedi.	CORPI FACOLTATIVI. Artiglieria A cavallo.	CORPI FACOLTATIVI. Artefici.	CORPI FACOLTATIVI. Treno.	CORPI FACOLTATIVI. Zappatori Minatori.	CORPI FACOLTATIVI. Pionieri.
STATO MAGGIORE	Colonnello	1	»	1	»	1	1	»	»	»	1	»
	Tenente Colonnello	1	1	1	1	1	1	»	»	1	1	1
	Maggiori	2	2	2		2	4	1				
	Ajutante Maggiore	1	1	1	1	1	1	»	»	1	1	»
	Capitan Tenenti	»	»	»	»	»	14	»	»	1	»	»
	Quartier Mastro	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1
	Uffiziale di dettaglio	»	1	»	»	1	1	»	1	1	1	1
	Alunni Alfieri	»	»	»	»	»	8	»	»	»	»	»
	Cappellani	2	1	2	1	1	1	»	1	1	1	1
	1.° 2.° o 3.° Chirurgi	2	2	2	1	2	2	»	1	1	1	1
	TOTALE	10	10	10	5	10	34	»	5	6	6	6
STATO MINORE	Ajutanti Sotto-Uffiziali	2	2	2	1	2	»	1	»	»	»	1
	Porta Bandiere	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1
	Porta Stendardi	»	4	»	»	4	1	»	»	»	»	»
	Ajutante domatore	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	»
	Veterinario	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	»
	Maniscalco Maggiore	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
	Capo Sellajo	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»
	1.ª Sergenti Forieri	2	2	2	1	2	1	»	»	1	1	1
	1.° Sergente domatore	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
	Tamburo Maggiore	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	1.° Sergente Prolosso	1	1	1	1	1	1	»	»	»	1	1
	Sergente Foriere	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»
	Sergente Trombetta	»	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»
	Caporali de' Tamburi	2	»	2	»	»	1	»	»	1	1	1
	Caporale Trombetta	»	1	1	1	1	»	»	»	1	»	»
	Caporale de' Guastatori	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»
	Capo Banda	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»
	Musicanti	11	»	11	»	»	1	»	»	»	»	1
	Gran Cassa	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Cassa rullante	1	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»
	Piattini	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»
	Maestro Sartore	1	»	1	1	1	1	»	1	1	1	1
	Maestro Calzolajo	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1
	Maestro Sellajo	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Maestro Armiere	2	1	2	1	1	1	»	»	1	1	1
	TOTALE	31	17	31	9	17	6	»	3	9	6	6

OSSERVAZIONI.

Fanteria della Guardia.

Oltre dello Stato Maggiore e dello Stato minore, ogni Reggimento si compone di 2 Battaglioni ciascuno di sei compagnie.

Cavalleria della Guardia.

Ogni Reggimento si compone di quattro Squadroni oltre dello Stato Maggiore e Minore.

Ad eccezione de' Chirurgi ogni altro Uffiziale deve montarsi di proprio conto. I sotto Uffiziali ànno cavalli di regio conto ad esclusione de' Veterinari, Domatori, 1.ª sergenti profossi, forieri, maniscalchi, ed operai i quali per organico debbono rimanere smontati, come altresì lo debbono essere 20 soldati per squadrone.

Fanteria di Linea.

Ogni Reggimento, oltre dello Stato maggiore, e dello Stato minore, componesi di 2 Battaglioni, ciascuno di sei compagnie, e di cui due sono scelte, cioè una di Granatieri, di Cacciatori l' altra. Questa ultima oltre della cornetta stabilita dall'organico deve dare ancora due soldati da esser vestiti, armati come le cornette, e servire come tali.

La fanteria leggiera componesi di battaglioni di Cacciatori, ciascun de' quali si forma dello Stato maggiore e minore e di sei compagnie.

Digitized by Google

GRADI.	GUARDIA REALE. Fanteria.	GUARDIA REALE. Cavalleria.	LINEA. Fanteria.	LINEA. Cacciatori.	LINEA. Cavalleria.	CORPI FACOLTATIVI. Artiglieria A piedi.	CORPI FACOLTATIVI. Artiglieria A cavallo.	CORPI FACOLTATIVI. Artefici.	CORPI FACOLTATIVI. Treno.	CORPI FACOLTATIVI. Zappatori Minatori.	CORPI FACOLTATIVI. Pionieri.
COMPAGNIA O SQUADRONE.											
UFFIZIALI.											
Capitan Comandante	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»
Capitano	1	1	1	1	1	»	»	»	1	1	1
Capitan Tenente	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
Primo Tenente	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Secondo Tenente	1	1	1	1	1	»	»	»	1	1	1
Alliere	1	2	1	1	2	»	2	»	»	1	1
Totale	4	5	4	4	5	2	6	3	3	4	4
TRUPPA.											
Ajutanti	»	»	»	»	»	1	2	1	1	1	»
Primo sergento	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1
Secondi sergenti	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4
Foriere	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Caporali	8	12	8	8	12	4	6	4	6	8	8
Tamburi	2	»	2	»	»	2	»	1	»	2	2
Trombette piffari o cornette	1	2	1	3	2	»	3	»	2	1	1
Apprendisti di musica	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»
Guastatore	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Maniscalchi	»	1	»	»	1	»	2	»	2	»	»
Sellai	»	1	»	»	1	»	2	»	2	»	»
Fuochisti	»	»	»	»	»	4	6	»	»	»	»
Capi maestri	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»
Soldati 1.ª Classe	20	30	»	»	»	20	»	»	»	24	24
Soldati 2.ª Classe	61	95	»	»	»	20	»	»	»	30	30
Soldati 3.ª Classe	»	»	»	»	»	60	»	»	»	46	46
Soldati Classe unica	»	»	81	81	125	»	»	»	200 per la prima e seconda comp. 60 per la terza e quarta comp. 40 per la quinta comp. 60 per la sesta comp.	»	»
Artiglieri servienti 1.ª Classe	»	»	»	»	»	»	20	»		»	»
Artiglieri servienti 2.ª Classe	»	»	»	»	»	»	36	»		»	»
Artiglieri servienti 3.ª Classe	»	»	»	»	»	»	40	»		»	»
Artiglieri conduttori 1.ª Classe	»	»	»	»	»	»	16	»		»	»
Artiglieri conduttori 2.ª Classe	»	»	»	»	»	»	20	»		»	»
Artiglieri conduttori 3.ª Classe	»	»	»	»	»	»	20	»		»	»
Artefici 1.ª Classe	»	»	»	»	»	»	»	12		»	»
Artefici 2.ª Classe	»	»	»	»	»	»	»	24		»	»
Artefici 3.ª Classe	»	»	»	»	»	»	»	48		»	»
Artefici in legno e in ferro	»	»	»	»	»	»	4	»		»	»
Totale	100	148	100	100	148	117	186	100	»	118	118

OSSERVAZIONI.

Cavalleria di Linea.

Quanto trovasi detto per i Corpi di Cavalleria della Guardia Reale è applicabile per quei di Cavalleria di Linea, essendo perfettamente uniforme l'organico.

Corpi Facoltativi.

Ogni Regg.° di Artiglieria a piedi componesi di 4 Brigate, ciascuna di 4 comp.° oltre 2 di Deposito — Otto comp.° sono pel servizio delle Batterie di campagna: le altre per quello di Piazza, ed il n.° degli Artiglieri è minore, cioè, 4 di 1.ª classe, 4 di 2.ª classe, 32 di 3.ª classe, totale = 40.

L'Artiglieria a cavallo è destinata a servire una Batteria di campagna di otto bocche a fuoco, e non deve avere che 110 cavalli da sella e 90 da tiro.

Ogni Brigata di Artefici si compone di 4 comp.°, di cui 2 di Armieri, 1 di Artefici, e l'ultima di Pontonieri.

Il Battag.° del Treno si compone di 6 comp.° di cui le 2 prime ànno ciascuna 23 cavalli da sella, e 150 da tiro pel servizio delle Batterie da campagna; la 3.ª, e 4.ª pel servizio de' trasporti, e dell'Artig.° di montagna ànno per ognuna 21 cavalli, e 112 muli; la 5.ª deve avere 13 cavalli da sella e 66 muli; la 6.ª è di deposito, e gli Uffiz.ⁱ sotto-Uffiz.ⁱ e soldati sono tutti smontati.

Ciascun Batt.° di Zappatori Minatori, e di Pionieri si compone, oltre dello Stato Magg.° e min.°, di 6 compag.° Questi Corpi sono addetti al Genio pei lavori dell' Arma.

Digitized by Google

Reali Guardie del Corpo.

La Compagnia delle Reali Guardie del Corpo fa parimenti parte delle Truppe attive. Avuto riguardo al servizio di sua speciale istituzione, ed alle cariche, onde si compone, à un organico tutto particolare. *(Dec. del 21 Giugno 1833).*

Gendarmeria Reale.

Del pari la Gendarmeria Reale: Questo Corpo à un'organizzazione tutta propria, e corrispondente allo scopo, pel quale trovasi specialmente istituito. À uno Stato Maggiore, ed uno Stato Minore, e si compone di Fanteria, e Cavalleria. La prima va ripartita in Battaglioni, e questi van divisi in Compagnie, di cui due scelte; la seconda si ripartisce in Squadroni, di cui due parimenti Scelti. *(Dec. del 30 Agosto 1827, del 31 Ottob. 1832, del 21 Giugno 1833, e del 14 Ottobre 1837).*

Truppe Svizzere.

In quanto alle Truppe Svizzere, e che pure fanno parte integrante dell'Esercito attivo, esse sono organizzate giusta le rispettive Capitolazioni Militari.

Infine all'Esercito attivo appartengono a'sensi del Real Decreto del 21 Giugno 1833,

Personale addetto al Materiale di Artiglieria.

1.° Gli Uffiziali del Real Corpo di Artiglieria addetti al materiale dell'Arma: ramo di servizio, che si divide in Direzioni locali, ed in Direzioni di diversi Stabilimenti, cioè: Arsenale di Napoli; Fonderia, e Barena; Fabbrica d'Armi; Montatura di esse; infine lo Stabilimento esistente in Mongiana, e che ben può dirsi specioso per le miniere di ferro, di piombo, e di grafite, che vi si trovano aggregate.

Ciascuna Direzione va diretta da un Tenente Colonnello.

I Capitan-Tenenti, ed i Capitani a vita, classe che va ad estinguersi, sono addetti al servizio delle diverse Direzioni, le quali vanno distinte in Circondarî, e Residenze.

Attaccata al servizio di questa Dipendenza vi à una classe d'Impiegati sotto il nome di *Corpo Politico di Artiglieria*, e questo si compone di un Guardia principale, e di un determinato numero di Guardie di 1.ª 2.ª e 3.ª Classe, di Fonditori e di Ajutanti Fonditori, Costruttori, Disegnatori, Controllori, Revisori d'Armi, etc.

Personale addetto al Materiale del Genio.

2.° Gli Uffiziali del Real Corpo del Genio addetti al materiale dell'Arma: servizio, che va parimenti diviso in Direzioni affidate a dei Tenenti Colonnelli, o Maggiori; esse si suddividono in Circondarî co-

Digitized by Google

mandati da Capitani, avendo sotto i loro ordini degli Uffiziali subalterni incaricati del dettaglio.

Inoltre trovasi a questo ramo di servizio addetto un determinato numero di Guardie di 1.ª 2.ª e 3.ª classe per la debita ed immediata sorveglianza nella esecuzione de' lavori.

3.° In fine gli Uffiziali addetti al Reale Officio Topografico: Stabilimento, che sotto gli ordini di un Uffiziale Superiore va diviso in quattro sezioni, di cui la prima è dedicata a' lavori interni dello Stabilimento istesso, tanto in disegni, che in incisione; la seconda si forma dal Deposito della Guerra instituito per riunire, elaborare, e conservare i piani, le memorie, le opere, i progetti, in somma tutti i materiali relativi alla parte sublime della Guerra, andando a questa sezione annesse le Officine di Tipografia, di Calcografia, e di Litografia; la terza è destinata in Palermo pe' dettagli affidati qui in Napoli alla 1.ª e 2.ª sezione: la quarta infine è impiegata a tutti i lavori di Campagna effettivi, ed a tutto altro, che possa riferirsi ad operazioni geodetiche. Personale addetto all' Officio Topografico.

Questo Reale Stabilimento è pur anco provveduto di ampia e scelta Biblioteca per uso de' Militari.

Evvi per capo di ciascuna sezione un Capitano: più vi si trovano adibiti degli Uffiziali subalterni, e degli alunni Allieri.

Inoltre vi sono due Uffiziali non appartenenti per altro a Corpi di truppa attiva; l'uno per Bibliotecario, per sotto-Bibliotecario l'altro, un Professore di Astronomia, e Geodesia, un Astronomo corrispondente, e degl' Ingegneri, Disegnatori Topografi, Disegnatori Litografi, e degl' Incisori, divisi tutti quest' impiegati in 1.ª 2.ª e 3.ª Classe. (*Dec. del 21 Giugno 1833*).

Truppe Sedentanee.

A' termini del Real Decreto del 13 Aprile 1828, non che dell' altro susseguente Decreto del 21 Giugno 1833, le truppe sedentanee si compongono dello Stato Maggiore Territoriale, e de' seguenti Corpi, cioè: Invalidi, Veterani, Compagnie di Dotazione, Artiglieri Littorali. Quali esse sono

Digitized by Google

Lo Stato Maggiore Territoriale comprende:

Comando d' armi.

1.° Il Comando delle Armi nelle Provincie, e Valli (1) affidato a degli Uffiziali Generali, o a degli Uffiziali Superiori, competendo ai primi un Ajutante di Campo, ed a' secondi un Uffiziale alla immediazione, da prescegliersi tra gli Uffiziali subalterni parimenti Sedentanei. *(Sov. Res. del 15 Settembre 1829).*

Stato Maggiore delle Piazze.

2.° Lo Stato Maggiore delle Piazze d'Armi, Isole, e Forti, che relativamente a Comando in quattro classi va diviso, cioè:

1.ª Classe — Uffiziali Generali;
2.ª idem — Colonnelli;
3.ª idem — Uffiziali Superiori;
4.ª idem — Capitani.

Tra le Piazze di 1.ª Classe vi vanno comprese talune, che formano Governo Militare, come quelle di Gaeta, e di Capua.

In Napoli, ed in Palermo solamente va conservata la carica di Tenente di Re, e tanto in queste due Piazze, che nelle altre vi si trovano addetti, secondo la rispettiva classe, e giusta l' organico stabilito dal Decreto del 17 Febbrajo 1834

Uno, o più Maggiori di Piazza (Uffiziali Superiori),
Uno, o più Ajutanti Maggiori (Capitani),
Uno, o più Ajutanti di Piazza (Uffiziali Subalterni),
Uno, o più Segretarî (idem),
Uno, o più Capitani di Chiavi (Sotto-Uffiziali),
Uno, o più Custodi di Quartieri, e di Edifizî militari (idem).

Invalidi.

La Real Casa degli Invalidi è destinata ad accogliere tutti i Sotto-Uffiziali, e Soldati, che dopo venti anni di servizio effettivo, senza interruzione, ed avendo tenuto lodevole condotta venissero dichiarati, e riconosciuti del tutto inutili, dispensandosi la circostanza in quanto agli anni di servizio a favore di que' soli individui, che venissero ad inutilizzarsi, non per discolezza, ma per cause dipendenti dal servizio

---

(1) La circoscrizione de' Reali Domini al di là del Faro è in Valli, come di questi al di quà lo è in Provincie. *(Dec. del 1.° Maggio 1816, e degli 11 Ottobre 1817).*

Digitized by Google

istesso, come ferite, fratture, o cecità assoluta. *(Sov. Res. e Min. del 1.° Luglio 1833, e del 20 Nov. 1837).*

Il Reggimento Reali Veterani è un Corpo istituito per quei Sotto-Uffiziali e Soldati, che dopo dodici anni di servizio nei Corpi attivi fossero *del tutto* divenuti inutili a continuare a servire attivamente; ben inteso, che sedentaneo si reputa ancora il servizio, che si presta dagli individui appartenenti alle Sezioni de' Gendarmi-Veterani, e da que' che fanno parte delle Compagnie di Deposito de' Reggimenti di Artiglieria. *(Dec. del 21 Giugno 1833. Ord. del giorno 22 Maggio 1835).* Veterani.

Le Compagnie di Dotazione sono destinate esclusivamente a prestare servizio in talune Isole. *(Dec. del 21 Giugno 1833).* Compagnie di Dotazione.

Gli Artiglieri Littorali infine formano un Corpo, che sotto il comando degli Uffiziali dell'Arma di Artiglieria esistenti sopraluogo, componesi d'individui pagani per istituzione chiamati in casi straordinarî, e di urgenza, a prestare servizio nelle batterie, forti e castelli, e piazze marittime in supplemento, ed in deficienza di Artiglieri di Linea. *(Dec. del 26 Gennaro 1831).* Artiglieri Littorali.

Inoltre fanno parte delle Truppe sedentanee gli Uffiziali, che non appartenendo ad alcun Corpo, trovansi impiegati in disimpegno di commissioni locali, non che que' che sono in attenzione di destinazione, o alla riforma. Uffiziali in commissioni locali, o in inattività di servizio.

Istituti di Educazione Militare.

Perchè i Corpi Facoltativi in particolare fossero provveduti di ottimi Uffiziali, e perchè l'Esercito in generale venisse fornito d'istruiti Sotto-Uffiziali, due Istituti di Educazione Militare trovansi installati, l'uno il Real Collegio Militare, l'altro la Scuola Militare. *(Dec. del 17 Aprile 1832).* Real Collegio e Scuola militare.

Ciascuno di questi Istituti è sotto il comando di un Uffiziale Superiore, che invigila esclusivamente per la disciplina, e col concorso di un Consiglio d'istruzione per ciò, che ad insegnamento si riferisce. Organico, comando, disciplina, ed insegnamento.

Ogni Istituto è diviso in Compagnie; a ciascuna delle quali trovansi addetti un Capitano, e due Uffiziali subalterni: inoltre vi è destinato un Ajutante Maggiore per ciò, che si rapportasse ad istruzione nelle teoriche militari.

Digitized by Google

Disposizioni particolari per gli Alunni del Real Collegio Militare.

Nel Real Collegio vi si dà per otto anni un corso completo di studio letterario, e scientifico da Professori, e Maestri, e vi s'insegna non meno la Cavallerizza, la scherma, ed ogni altra arte cavalleresca.

Il numero degli Alunni trovasi fissato a cento, dei quali cinquanta a piazza franca in ragione di ducati 15 al mese per ciascuno di essi. *(Dec. del 17 Aprile 1832).*

In ogni anno ed all'epoca stabilita, gli Alunni, che ànno compito il corso degli studî, debbono tutti esaminarsi per servire nell'Arma di Artiglieria, Genio, ovvero nell'Officio Topografico. Quelli, che non riescono idonei passano da Sotto-Uffiziali nei Corpi di Fanteria; di quelli, che riescono idonei, i migliori sono destinati a' Corpi Facoltativi a misura delle vacanze, e gli altri passano a servire nella Fanteria di Linea, come Alfieri. *(Sov. Res. del 31 Marzo 1833. Min. del 2 Aprile detto).*

Disposizioni particolari per gli Alunni della Scuola Militare.

Nella Scuola Militare il numero degli Alunni è maggiore: esso ascende a centosessanta, tutti a peso del ramo di Guerra in ragion di ducati otto per ognuno: a' medesimi non si manca di far parimenti insegnare da Maestri, ed in egual periodo di tempo, quanto allo scibile si appartiene.

Questi Alunni contraggono l'obbligo di servire per anni dieci. *(Dec. e Reg. del 19 Marzo 1834).*

Reclutamento.

In quanti modi la reclutazione può aver luogo.

I Corpi di truppa sono reclutati, e mantenuti al completo:

1.° Cogli arrolamenti volontarî;
2.° Colla leva;
3.° Coll'ammissione dei figli di truppa;
4.° Col prolungamento di servizio.

Volontari — Durata dell'impegno.

L'uomo, che volontariamente si arruola al servizio militare, deve impegnarsi per anni otto di attività, con che non dev'essere tenuto ad alcun ulteriore servizio di riserva. *(Dec. del 19 Marzo 1834).*

Età che si richiede.

L'età dev'esser quella di 18 anni compiti a 30 non oltrepassati, potendo essere ammessi sino all'età di anni 35 terminati i soli individui, che avessero altra volta servito, e si trovassero non essere stati congedati per reprensibile condotta. *(Dec. del 28 Febbrajo 1823).*

Digitized by Google

La statura dev' essere di 5 piedi, e 3 pollici in sopra pei Granatieri della Guardia Reale, e di 5 piedi, e 1 pollice per ogni altro Corpo. Statura, che devono avere i volontari.

L' individuo dev' essere celibe, o vedovo senza figli, non deve essere inquisito nè criminalmente, nè per furto correzionalmente, deve professare non altra Religione, che quella Cattolica Apostolica Romana; in fine deve godere valida salute. *(Dec. del 28 Febbrajo 1823).* Altri requisiti necessarî.

È nella facoltà dei Capi dei Corpi di ammettere de' volontarî, quando non si è al completo dell' effettivo organico, salvo Superiore approvazione in quanto alla regolarità de' titoli esibiti dall' individuo per essere ammesso. *(Ord. del giorno del 15 Maggio 1830).* Facoltà accordata a' Capi de' Corpi per la loro ammissione.

La leva comprende tutti i giovani dell' età di anni 18 ed un giorno a 25 anni compiti. Individui di leva -- Età.

La durata del servizio è di anni cinque di attività, e di altri anni cinque di riserva in propria casa, pronto però l' individuo a dover ritornare alle Bandiere, allorquando il bisogno lo esigesse. Durata del servizio.

Nella Gendarmeria Reale, e nei Corpi di Artiglieria, e di Cavalleria la durata del servizio militare è di anni otto, e gli individui non restano soggetti alla riserva; del pari che ne rimangono esenti quelle reclute, che destinate ad altri Corpi dell' Esercito, dichiarino voler servire per anni otto consecutivi.

La statura deve non essere minore di 5 piedi, l'uomo misurato scalzo. Statura.

In ogni Capoluogo di Provincia evvi un Consiglio di Leva incaricato di tutte le operazioni relative al reclutamento dell' Esercito, e che si compone dall' Intendente, dal Comandante delle Armi, da un Consigliere d' Intendenza, e dal Comandante, o altro Uffiziale di Gendarmeria: più vi esiste un Deposito di ricezione affidato ad idoneo Uffiziale. Consigli di Leva -- Depositi di ricezione.

I casi di esenzione per eccezioni, e di esclusione per reati, e per incapacità trovansi indicati dal più volte citato Real Decreto del 19 Marzo 1834. Motivi di esenzione, e di esclusione.

In esso vi si trovano specificate ancora le malattie, ed i vizî di conformazione che escludono un individuo dal servizio militare.

Riconosciuti idonei al mestiere delle armi, ed ammessi dal Consiglio di Leva della rispettiva Provincia, gl' individui sono spediti al Deposito in Napoli, e quivi venendo separati in ragione di statura, di robustezza, e di mestiere, a norma delle disposizioni, che il Ministro Spedizione, e destinazione delle reclute.

Digitized by Google

della Guerra avrà potuto dare, sono destinati a' diversi Corpi dell'Esercito: ciò nel caso ove il Ministro istesso non si trovasse aver disposto farsene direttamente la spedizione a Corpi da lui designati. *(Dec. del 19 Marzo 1834).*

Refrattari.

Quelli, che chiamati dal sorteggio a marciare, non si presentassero nel tempo stabilito, o evadessero prima di essere stati ammessi dal Consiglio di Leva, o che disertassero nella marcia dal Capoluogo della Provincia al Deposito di Napoli, o al Corpo, sono dichiarati *refrattari*, ed arrestati che sono, debbono servire dieci anni consecutivi. *(Dec. idem).*

Reclute, che per fatto proprio si rendono inabili per non marciare.

Le reclute di leva, che per fatto proprio si mutilano per non marciare, son punite col *minimum* del 3.° grado di prigionia correzionale, ciò non escludendo che debbono quindi andare a servire nell'Isola di Capri tra gl' individui, che quivi per correzione sono spediti. *(Dec. del 9 Settembre 1823. Sov. Res. del 13 Maggio, e del 19 Giugno 1837).*

Cambi - Condizioni necessarie.

Ogni individuo sorteggiato può esentarsi dal marciare mediante cambio da prendersi fra i Soldati dell' Esercito pervenuto al penultimo anno di suo servizio, previa regolare domanda al Ministero di Guerra, colla indicazione del Nome, e Cognome del Soldato, che intende rimpiazzarlo, non che del Corpo, cui questi appartiene. *(Dec. del 19 Marzo 1834 e Min. del 22 Novembre detto).*

Il cambio nell' impegnarsi a supplire una recluta sorteggiata contrae l'obbligazione di servire attivamente otto anni continui dopo i cinque di suo conto; così egli rimane esente da ogni servizio di riserva *(idem).*

Bisogna che il cambio non abbia oltrepassata l'età di anni 32, sia celibe, o vedovo senza prole, e che nel corso del suo precedente servizio abbia costantemente dato pruove d'irreprensibile condotta. *(Dec. del 22 Ottobre 1828).*

Reclute provvenienti da Ospizi Civili.

I vuoti, che in ogni anno possono presentare i Corpi, vengono ripianati ancora dal passaggio, che vi fanno que' tra gli allievi del Reale Albergo de' Poveri, e de' diversi Orfanotrofi, e fossero riconosciuti, e giudicati idonei alla milizia.

La durata del di costoro impegno non può essere minore di anni dieci. *(Dec. del 19 Marzo 1834).*

Figli di Truppa.

In ultimo questi vuoti sono ripianati ancora a misura che de' figli di truppa divengono soldati.

Digitized by Google

Sul conto di questa classe d'individui, cui provvide il Real Rescritto del 14 Aprile 1829, occorre far qui rilevare, che giusta la susseguente Sovrana decisione del 21 Maggio 1832 non si può ammettere per ora che un solo figlio di truppa per ogni Compagnia, o Squadrone *pari* al dippiù della rispettiva forza organica. *(Sov. Res. del 25 Luglio 1833. Min. del 22 Marzo 1834).*

Particolari disposizioni per l'ammissione e piazzamento de' figli di truppa.

L'ammissione de' figli di truppa à luogo dagli anni dodici a diciotto pe' figli di Uffiziali, e dagli anni dieci a diciotto per que' dei Sotto-Uffiziali, e soldati.

Età per essere ammessi.

Giunti a quest'età i figli di truppa divengono di fatto soldati, e sono indistintamente obbligati a servire per anni otto. *(Sov. Res. del 14 Aprile 1829).*

Durata del servizio divenuti che sono soldati.

Intanto per le cure de' rispettivi Corpi i figli di truppa debbono essere fatti istruire da' proprî Cappellani nella parte religiosa, e da idoneo Sotto-Uffiziale per leggere, scrivere, ed altre discipline necessarie ad ogni buon soldato. *(Sov. Res. del 17 Marzo 1837).*

Loro istruzione.

Ciascun individuo da Caporale inclusivamente in sotto, qualunque sia la rispettiva provvenienza, scorso un dato periodo di servizio, può sempre che il voglia, ringaggiarsi a servire per quel tempo e durata, che potrà stabilirsi a concatenare dall'epoca che l'impegno precedente sarà compiuto; egli è ben inteso, tutte le volte che si abbia l'età, e la salute in istato di servire tuttavia in attività. *(Sov. Res. del 23 Febbrajo 1827. Ord. del giorno del 9 Giugno 1829. Dec. e Reg. del 19 Marzo 1834).*

Individui che si ringaggiano al servizio militare.

Digitized by Google

SECONDA PARTE

Dell'Alta Amministrazione della Guerra, e sue Dipendenze.

Del Ministro Segretario di Stato della Guerra.

La superiore direzione ed amministrazione di quanto può risguardare ed interessare il ramo militare è affidata al Ministro Segretario di Stato della Guerra (1). *(Dec. del 17 Dicembre 1830).*

Sue attribuzioni.

Del pari che i Ministri delle altre Reali Segreterie di Stato, il Ministro della Guerra à l'alta esecuzione delle Leggi, Decreti, e Sovrani Rescritti, che al suo Dipartimento avessero rapporto (2). *(Legge de' 24 Marzo 1817. Dec. del 4 Giugno 1822).*

E perchè le Sovrane risoluzioni, comunque espresse, venissero eseguite secondo i principî, i motivi, ed il vero spirito, onde ne á potuto essere dettato l'oggetto, il Ministro della Guerra emana tutti gli ordini necessarî, ed ove la circostanza lo esiga, è nelle sue Ministeriali attribuzioni il compilare, e far sanzionare da S. M. le convenienti istruzioni e regolamenti di dettaglio.

Del personale addetto al Ministero e Segreteria di Stato della Guerra.

Il personale del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra componesi di Uffiziali di Ripartimento, di Uffiziali di Carico, e di Uffiziali di 1.ª 2.ª e 3.ª classe: ad eccezione degli Uffiziali di Ripartimento, tutti gli altri impiegati vanno divisi, secondo la rispettiva classe,

---

(1) In caso di vacanza vi à un Uffiziale Generale nella qualità di Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra. *(Dec. del 9 Nov. 1836).*

(2) È *Legge* quella determinazione, che S. M. si degna di emettere per un oggetto qualunque generale, e che nelle debite forme riceve la più estesa pubblicazione.

È *Decreto* ogni Sovrana disposizione avente per oggetto il modo di esecuzione delle Leggi, l'applicazione e lo sviluppo de' principî fissati nelle medesime, la nomina degli Uffiziali, e de' Funzionari, pe' quali la scelta ne è riserbata alla M. S., la concessione delle grazie, in fine l'autorizzazione di dati pagamenti.

Ogni altra Sovrana decisione, e che non appartenga alla classe delle Leggi o de' Decreti assume il titolo *di Reale Rescritto*, il che importa doversi annunziarne l'oggetto nel Real Nome. *(Legge del 24 Marzo 1817).*

Digitized by Google

in primo, e secondo rango: vi à inoltre un determinato numero di Uffiziali soprannumerarî.

Stato Militare: Rami onde si constituisce.

Sotto la immediata dipendenza del Ministro della Guerra tutto lo Stato Militare trovasi costituito in quattro distinti Rami; cioè,

Comando;
Ispezione;
Giurisdizione penale;
Intendenza generale.
(Dec. del 17 Dic. 1830).

PRIMO.

COMANDO.

De' Comandanti Generali d'Armi – Loro facoltà, ed attribuzioni.

Tutto ciò, ch'è relativo a servizio, movimento, istruzione, disciplina, governo e polizia militare, è devoluto all'autorità di due Comandanti Generali d'Armi, l'uno per le truppe di guarnigione ne' Dominî al di quà, l'altro per quelle stanziate ne' Dominî al di là del Fàro. *(Ord. di Piazza Tit. 1.° Cap. 1.° Sov. Res. del 23 Settembre 1835. Min. del 27 Ottobre detto).*

Del Capitano delle Reali Guardie del Corpo, e del Colonnello Generale dei Corpi della Guardia.

Eccezione si presenta per ciò che possa aver rapporto al servizio delle Reali Guardie del Corpo, il di cui Capitano dipende direttamente da S. M., come altresì per le truppe della Guardia Reale, venendo esse comandate da un Colonnello Generale, ed a cui trovansi attribuite tutte le facoltà accordate a' Comandanti Generali d'Armi. *(Ord. di Piazza Art. 6).*

Stato Maggiore dell' Esercito – Sua instituzione ed organico.

Per la trasmissione degli ordini di ciascun Comandante Generale d'Armi, e per la vigilanza sulla loro esatta esecuzione, trovasi istituito un Corpo di Uffiziali formante lo Stato Maggiore dell'Esercito, senza che i medesimi cessar dovessero dall'appartenere in proprietà a' diversi Corpi di truppa attiva, di cui essi fanno parte. *(Ord. di Piazza, Titolo 2.°, Cap. 1.° Dec. del 21 Giugno 1833).*

Lo Stato Maggiore dell'Esercito si compone per organico di un Colonnello Capo, di un Uffiziale Superiore Sotto-Capo, e di dodici Capitani: più di altrettanti Uffiziali subalterni aggiunti: classe per altro da organizzarsi.

Digitized by Google

Ripartizione di servizio.

Essi vanno ripartiti, cioè, il Capo dello Stato Maggiore con otto Capitani, ed otto Uffiziali aggiunti presso il Comando Generale delle Armi ne' Dominî al di quà del Faro, ed il Sotto-Capo con quattro Capitani, e quattro Uffiziali aggiunti presso il Comando Generale delle Armi ne' Dominî al di là del Faro.

Cancelleria presso ciascun Comando Generale d'Armi.

Ciascuno de' suddetti due Comandi Generali à una Cancelleria sotto la Direzione del rispettivo Capo, o Sotto-Capo di Stato Maggiore: adibito alla stessa trovasi un determinato numero di Uffiziali subalterni sedentanei. *(Dec. del 17 Febbrajo 1834).*

SECONDO.

ISPEZIONE.

Degl'Ispettori d'Arma — Loro attribuzioni.

La manutenzione e l'amministrazione de' Corpi di truppa, e del Materiale dell'Esercito, lo stato civile de' Militari; la tenuta de' libri di vita e costumi, e delle matricole (1), non che quanto altro può riferirsi ad arrolamenti volontarî, ammissione de' figli di truppa, autorizzazione di cambî, proposte di ascensi, ritiri, congedi, etc. sono attribuzioni tutte degl'Ispettori d'Arma. *(Ord. di Piazza Tit. 1.° Cap. 2.° Sov. Res. del 23 Settembre 1835. Min. del 27 Ottobre detto).*

Ispezioni distinte per Arma.

Gl'Ispettori d'Arma sono;

Uno pe' Corpi della Guardia Reale, ch'è il Colonnello Generale della stessa » ben inteso che nel caso questi fosse un Principe della Famiglia Reale, vi à altro Uffiziale Generale incaricato del Dettaglio;

Uno pel Corpo della Gendarmeria Reale, riunendone anche il Comando, ed avendo sotto i suoi ordini un Colonnello pel servizio di Dettaglio;

Uno per la Fanteria di Linea;
Uno per la Cavalleria idem;
Uno per le Truppe sedentanee;
} Avendo ciascun di essi un Capitano della classe de' sedentanei pel servizio di dettaglio.

(1) Le Matricole sono de' Registri, ne' quali si iscrivono tutte le circostanze personali di ogni Sotto-Uffiziale e Soldato, come a dire, l'epoca dell'entrata al servizio, i rispettivi connotati, servigi, onorificenze, e punizioni. Le matricole sono due per ciascun Corpo di truppa, da rimanere l'una presso l'Ispezione dell'Arma, l'altra presso il Corpo istesso.

Digitized by Google

In quanto alle Truppe Svizzere avvi ancora un Uffiziale Generale incaricato della loro ispezione. *(Dec. del 21 Giugno 1833).*

Per le Reali Guardie del Corpo il Capitano della Compagnia à nello stesso tempo l'Ispettore della medesima. *(Ord. Amm. Art. 559).*

I Corpi Reali di Artiglieria e Genio, Officio Topografico, ed Istituti di Educazione Militare sono infine sotto la dipendenza di un Uffiziale Generale avente il titolo di Direttore Generale de' Corpi Facoltativi. Egli ne à superiormente il comando, e la ispezione, esercitando la sua autorità tanto per la parte-personale, quanto per la parte-materiale per mezzo di quattro Uffiziali Generali Ispettori, di cui

Due sono pel materiale dell'Artiglieria, e del Genio, uno pe' Dominî al di quà, l'altro per que' al di là del Faro.

Uno per gl'Istituti di Educazione Militare, ed Officio Topografico.

Uno in fine pe' Corpi Militari.

Inoltre per ciascuna parte de' Reali Dominî vi à un Colonnello di Artiglieria, ed un altro del Genio; ed ambedue nella qualità di Sotto-Ispettori sono incaricati, ciascuno pel ramo rispettivo, del disimpegno di commissioni, e verifiche estraordinarie, tutte le volte che la circostanza, l'urgenza, o l'importanza del servizio lo esiga.

Pel servizio di Dettaglio vi à presso la Direzione Generale un Uffiziale Superiore, del pari che vi à un Capitan Tenente presso ciascuna Ispezione. *(Dec. del 2 Settembre 1832, e del 21 Giugno 1833).*

In ultimo vi à un Uffiziale Generale Ispettore degli Ospedali Militari. Il Personale dipendente da questa Ispezione si compone d'Impiegati amministrativi, cioè, di Controllori, e di Commessi, gli uni e gli altri di 1.ª 2.ª e 3.ª classe; di Cappellani, non che d'Impiegati Sanitarî, cioè, di Medici, Chirurgi, e Farmacisti di varie classi.

Tutte le volte che à luogo organizzazione, riduzione, o licenziamento di qualche Corpo di truppa, i Generali Ispettori d'Arma sono specialmente incaricati di quante operazioni l'Ordinanza Amministrativa prescrive doversi nella circostanza adempire. *(Ord. Amm. Art. 212).*

Gl'Ispettori sono specialmente incaricati dell'organizzazione, riduzione, o licenziamento de' Corpi di Truppa.

Ogni eccedenza di spesa, o inversione de' fondi, per meglio favorire la sorte del soldato, produce un danno all'Erario, o una infrazione alle Leggi, e Regolamenti amministrativi, nell'atto istesso che ogni economia non ben applicata può divenire lesiva agl'interessi dell'individuo.

Essi dirigono l'amministrazione interna de' Corpi: in che essa consiste.

Digitized by Google

Quindi è che sotto la direzione de' proprî Ispettori, i Corpi sono responsabili verso il Governo dell'esatto impiego de'fondi ch'essi ricevono pel mantenimento delle Truppe a seconda dell'uso, cui essi fondi sono destinati.

È in ciò che consiste l'amministrazione interna de' Corpi.

Consigli di Amministrazione

Essa è affidata per ciascun Corpo ad un Consiglio di Amministrazione, che componesi dal Comandante qual Presidente, e dagli Uffiziali più graduati, o più antichi quali Uffiziali Membri; Ben inteso, che il di costoro numero è di quattro, o di due, in ragione della rispettiva forma organica di ciascun Corpo. Segretario n'è l'Uffiziale Quartier-Mastro, il quale è nello stesso tempo l'Agente del Consiglio in quanto alla esecuzione de' pagamenti, alla tenuta della scrittura, ed alla liquidazione delle spese; del pari che pe' diversi articoli riferibili al materiale, altri Uffiziali della classe de' subalterni ne sono incaricati quali Uffiziali di Dettaglio; tutti conservando però il loro posto nella Compagnia o Squadrone rispettivo. *(Ord. Amm. Art. 560 e 561. Dec. del 10 Dicembre 1830).*

Annuali periodiche riviste d'Ispezione

Indipendentemente da ogni altra rivista straordinaria, o inopinata, che S. M. può espressamente ordinare, ciascun Generale Ispettore deve in ogni anno passare pe' Corpi di sua Ispezione una rivista ordinaria avente per oggetto di assicurarsi dell'effettivo della loro forza in corrispondenza della rispettiva pianta organica; della loro buona tenuta, non che della loro istruzione specialmente in ciò, che riguardar potesse l'arma, cui il Corpo appartiene: in pari tempo ciascun Ispettore deve esaminare gli uomini, che meritassero il passaggio a' Corpi sedentanei, alla riforma, o al ritiro, non meno che que' che come inutili o per impegno finito o come incorreggibili dovessero esser congedati. *(Ord. Amm. Art. 697, 701, 707).*

Gl'Ispettori sono essenzialmente i tutori degl'interessi de' Soldati; quindi importa, che in atto delle loro annuali riviste d'Ispezione procurino di penetrare in tutti i dettagli, onde assicurarsi del loro ben essere, ed accertarsi mercè l'intima convinzione de' loro bisogni, e delle loro personali circostanze, se taluno di essi avesse de' reclami ad elevare, e nell'affermativa poter pronunciare in merito con positiva conoscenza di causa. *(Idem Art. 558, 700, 714).*

L'Ispettore di un'arma di Cavalleria deve pur anco esaminare lo stato de' cavalli, e muli, ove si trattasse del Treno, riformandone quelli,

Digitized by Google

che venissero riconosciuti inutili a continuare il servizio per vecchiaja, debolezza, cecità, zoppicamento abituale, bolsaggine eccessiva, infine per rogna inveterata, e facendo abbattere quelli, ch' essendo ammorbati, non debbono esser venduti. *(Ord. Amm. Art. 704 e 705).*

In ultimo gl' Ispettori debbono, dopo aver verificato l' occorrente circa i generi di vestiario, cuojame, bardatura, ed armamento, procedere all' esame, e chiusura de' conti tanto in danaro, che in materia rigettando o riducendo a carico de' componenti il rispettivo Consiglio di Amministrazione, ed in proporzione di soldo, le spese che non si trovassero debitamente giustificate, o fossero riconosciute suscettibili di riduzioni. *(Idem Art. 572, 711, 712, 715, 717, 719).* Annuale chiusura di Contabilità.

Il risultamento di siffatte annuali riviste d' Ispezione dev' esser consacrato in analogo processo verbale. *(idem 722, 724).*

TERZO.

GIURISDIZIONE PENALE.

La punizione de' soli delitti, chè lo Statuto Penale definisce per *reati militari* è commessa a Tribunali Militari (1). Giurisdizione Militare esercitata pe' soli reati militari.

(1) È *reato militare* la violazione di quelle regole e di que' doveri militari, che obbligano soltanto lo stato delle persone militari, non degli altri cittadini, e che interessano soltanto il buon ordine della milizia.

È reato militare ogni delitto commesso in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio in luoghi militari, o in luoghi addetti ad usi militari.

Infine è reato militare ogni delitto o misfatto commesso in qualsivoglia luogo da un militare contro un militare, come ogni delitto o misfatto eseguito da militari nei limiti della propria guarnigione, e per la persecuzione de' quali non si può esercitare l'azione pubblica senza la istanza della parte privata. *(Stat. Pen. Mil. Art. 62).*

I reati commessi però in atto di servizio da' Gendarmi, o da ogni altro militare addetto ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione diverso dal ramo militare: i reati commessi da militari in atto di servizio per oggetti relativi allo stesso servizio quando vi fosse complicità di paganì: ed i reati commessi contro la subordinazione gerarchica militare, qualora vi fosse complicità di paganì, sono di competenza ancora de' Consigli di Guerra ma elevati in Commissioni Militari coll' intervento dell' Uomo di Legge sotto la dipendenza del Ministero di Stato di Grazia e Giustizia. *(Dec. del 29 Marzo, 21 Giugno e 8 Agosto 1826).*

Digitized by Google

Consigli di Guerra: Loro composizione.

Questi Tribunali Militari si compongono di Consigli di Guerra di Corpo, di Guarnigione, e di Divisione secondo il grado o qualità dell'imputato (1). *(Stat. Pen. Art. 3)*.

Ogni Consiglio di Guerra si compone di un Presidente e di sette Giudici del grado voluto dallo Statuto Penale, e che varia in ragion di quello dell'accusato.

Presso ciascun Consiglio di Guerra vi è addetto un Uffiziale qual Commissario del Re, ed un Cancelliere Sotto-Uffiziale. *(Idem Art. 4)*.

Alta Corte Militare: sua principale instituzione, e suoi incarichi accessori.

Un'Alta Corte Militare è inoltre istituita per mantenere l'esatta osservanza delle Leggi, e per richiamare alla loro esecuzione i Consigli di Guerra, che se ne fossero allontanati.

Inoltre essa si occupa benanche di tutti gli affari relativi al Contenzioso dello Stato Civile de' Militari, e della discussione di que', che si riferissero all'anzianità degli Uffiziali.

L'Alta Corte Militare vien composta di un Tenente Generale, Presidente, di otto Giudici ordinarî, e di sei estraordinarî, tutti Uffiziali Generali.

Vi va addetto un Segretario Generale Commissario del Re funzionante da Relatore, e da Pubblico Ministero. *(Dec. del 22 Luglio 1833)*.

L'Alta Corte Militare à una Cancelleria, che si compone di

Un Segretario — Uffiziale Superiore;
Un Capitano;
Quattro Uffiziali subalterni,

prescelti tutti dalla classe degli Uffiziali sedentanei. *(Dec. del 12 Marzo 1833, e 17 Febbrajo 1834)*.

---

(1) I Consigli di Guerra di Corpo debbono procedere contro gli Uffiziali subalterni, Sotto-Uffiziali e Soldati presenti a' Corpi di qualunque Arma per reati commessi ne' luoghi ove si trova di guarnigione, o distaccato il Corpo, Battaglione, Compagnia o Squadrone, a cui appartenessero i colpevoli. *(Stat. Pen. Art. 10)*.

Un Consiglio di Guerra di guarnigione è competente a giudicare i Capitani di qualunque Corpo, ed i correi, e complici di Corpi diversi tanto esistenti, quanto non esistenti nel luogo ove fosse stato commesso il reato. Giudica inoltre qualunque Militare non appartenente a Corpo di truppa. *(Idem Art. 20)*.

Infine i Consigli Divisionarî son chiamati a giudicare gli Uffiziali Superiori, e gli Uffiziali Generali. *(Idem Art. 28)*.

Digitized by Google

QUARTO.

INTENDENZA GENERALE.

Capo dell'Amministrazione Militare è l'Intendente Generale dell'Esercito. *(Dec. del 17 Dic. 1830).* Dell'Intendente Generale dell'Esercito.

De' diversi servizî, che constituiscano l'insieme dell'Amministrazione Militare, l'Intendente Generale ne dirige e ne sorveglia l'andamento per alcuni, e per altri ne verifica, e controlla le operazioni contabili. Sue attribuzioni.

Da ciò l'Intendenza Generale dell'Esercito è la prima delle Dipendenze amministrative-contabili del Ministero di Guerra. Dell'Intendenza Generale dell'Esercito: Suo organico.

Giusta l'organico, il suo personale si compone di Capi di Ripartimento, Capi di Sezione, e di Uffiziali di 1.ª 2.ª e 3.ª classe, quali Impiegati tutti van divisi in 1.° e 2.° rango: più vi è un determinato numero di alunni soprannumerarî. *(Ord. Amm. Art. 5. Dec. del 12 Marzo 1833).*

Per la parte, che specialmente riguarda l'amministrazione de' fondi della Guerra, l'Intendente Generale ne prende più o meno ingerenza secondo la natura delle spese; ed in concorrenza della Tesoreria Generale (1). Amministrazione de' fondi della Guerra.

I fondi necessarî, onde accorrere alle spese, che al Dipartimento della Guerra si riferiscono, vengono annualmente determinati da uno Stato discusso.

---

(1) Componesi la Tesoreria Generale di quattro Capi di Officio; cioè,

Di un Tesoriere Generale, cui è affidata la superiore sorveglianza degl'introiti di Regio conto;

Di uno Scrivano di Razione, cui è commessa la liquidazione degli esiti in generale, e di que'in particolare, che si riferiscono al personale;

Di un Pagatore Generale, cui è dato l'incarico della esecuzione degli esiti istessi;

Di un Controllore Generale, il quale è Sostituto del Ministro delle Finanze in tutto ciò, che risguarda percezione e spesa della rendita pubblica, ed è Fiscale delle sopra enunciate tre officine, perlocchè prende ragione di tutte le operazioni, che vi si eseguono, e per la necessaria loro concordanza egli riceve gli stessi elementi, e tiene le istesse scritture. *(Reg. del 15 Dicembre 1828).*

Questi quattro Capi di Officio sono rappresentati ne' Dominî al di là del Faro da quattro Capi di Officio Sostituti, gli uni in Palermo pe' Valli di Palermo, Trapani, Girgenti, e Caltanissetta; gli altri in Messina pe' Valli di Messina, Catania, e Not°.

Digitized by Google

Stato Discusso, ossia, richiesta ragionata delle somme bisognevoli, che nella fine di ogni anno si sottomette a S. M., e che la M.S. si degna di munire di Sua Sovrana sanzione per le spese dell'anno susseguente. *(Ord. Amm. Art. 18).*

Distinzione delle spese in Classi, e Capitoli.

Le spese contemplate in ciascuno Stato Discusso vanno divise in tre classi, e si suddividono in capitoli, le une da determinarne la specie, secondo la quale si debbono pagare e giustificare, gli altri da additare i particolari oggetti di servizio, pe' quali esse occorrono. *(Idem Art. 19.)*

Spese di 1.ª classe.

La prima classe comprende le spese, che si riferiscono al *Personale*, quelle, cioè che son pagabili con tariffe determinate, e che si calcolano o per giornata o per mese sul numero degli uomini, cavalli, o muli.

Esse sono liquidate dalla Tesoreria Generale, e rivedute dall'Intendenza Generale dell'Esercito. *(Idem Art. 21 e 35).*

Spese di 2.ª classe.

La seconda classe comprende le spese del *Materiale*, vale a dire, quelle che si rapportano a' bisogni delle truppe in generale e che non possono assoggettirsi a tariffe specifiche, ed individuali.

Esse sono liquidate dall'Intendenza Generale dell'Esercito, e dalla stessa vengono tratti i corrispondenti ordinativi sulla Tesoreria Generale, cui incumbe la esecuzione de' pagamenti. *(Idem Art. 22 e 35).*

Spese di 3.ª classe.

La terza classe comprende in fine tutte le spese *imprevedute ed accidentali,* e per le quali, sebbene i corrispondenti ordinativi fossero tratti dall'Intendenza Generale dell'Esercito, purtuttavolta i pagamenti non possono dalla Tesoreria Generale eseguirsi, senza ricevere in appoggio i rapporti originali sottomessi al Re, e su di cui S. M. siasi degnata di apporre i Suoi sacri caratteri. *(Idem Art. 23 e 35.)*

Vice Intendenza Militare.

Pel servizio locale de' Dominî oltre il Faro, l'Intendenza Generale dell'Esercito viene rappresentata, nell'interesse della Guerra, da una Vice-Intendenza Militare in Palermo: le quattro Officine della Tesoreria Generale, nell'interesse della Finanza, lo sono dalle rispettive Officine sostitute. *(Ord. Amm. Art. 2, 3, 8. Dec. del 17 Decembre 1830).*

Commissariato di Guerra: suo organico.

L'Intendente Generale dell'Esercito è il Capo naturale del Commissariato di Guerra. *(Ord. Amm. Art. 6).*

Questo Corpo si compone di sei Ordinatori, di dodici Commissarî

Digitized by Google

di prima classe, e di diciotto Commissarî di seconda classe. *(Decreto del 10 Gennaro 1832).*

Istituzione del Commissariato di Guerra: suo oggetto.

Il Commissariato di Guerra forma parte del Corpo Politico dell'Esercito, ed è istituito per aver cura a che le Leggi ed i Regolamenti Amministrativi Militari siano scrupolosamente osservati, e che la loro esatta applicazione ad ogni caso assicuri gl'interessi della Guerra da una parte, e quelli de' Militari di ogni grado dall'altra. *(Ord. Amm. Art. 10).*

In conseguenza di che,

Doveri de' Commissari di Guerra nella parte relativa all'amministrazione del personale.

Per la parte risguardante l'amministrazione del Personale, i Commissarî di Guerra sono chiamati 1.° ad intervenire tutte le volte che à luogo, formazione, riduzione, o licenziamento di Corpi di truppa, onde assistere il rispettivo Generale Ispettore in tutte le operazioni, che vi ànno rapporto, e di che a nome dello stesso Ufficiale Generale Ispettore ne debbono essi distendere analogo processo verbale *(veggasi pagina 17);* 2.° sono esclusivamente incaricati mese per mese di stabilire e tenere al corrente gli elementi atti a rendere legale e giustificabile il diritto dei Militari alle diverse competenze sì in danaro, che in genere; 3.° sono nel dovere di verificare il mensuale conto di cassa, che si deve dare da ciascun Consiglio di Amministrazione di Corpo, fiscalizzando tutte le spese suscettibili di eccezione in ordine però al solo rito, conteggio, ed alla legalità de' documenti, quali debbono in pari tempo esser bollati, e muniti di loro firma; 4.° infine sono invitati ad intervenire ed assistere il rispettivo Generale Ispettore in occasione dell'annuale rivista d'Ispezione per le operazioni riferibili alla verifica, e chiusura de' conti *(veggasi pagina 19). (Ord. Amm. Art. 12, 62, 212, 213, 624 e 716).*

Doveri de' Commissari di Guerra nella parte relativa all'amministrazione del materiale.

E per la parte relativa all'amministrazione del Materiale, essi funzionarî sono in pari tempo incaricati: 1.° di sorvegliare lo immediato andamento de' diversi servizî, che vi si riferiscono, sia in quanto alle competenze di diritto, sia in quanto a' dettagli di esecuzione; 2.° essi debbono verificare e liquidare le contabilità, che ne emergono; 3.° sui fondi messi a loro *disposizione* per dati servizî essi debbono limitatamente eseguire i corrispondenti pagamenti mediante boni a matrice; 4.° infine è loro commessa la cura di compilare i diversi processi verbali, che la circostanza può imporre di farsi, e ne' sensi e nelle forme prescritte da' regolamenti: soprattutto è essenziale, che nella compilazione

Digitized by Google

di questi atti vi si indichi la data precisa, il motivo, l'ordine, o l'autorizzazione, ciò che ne forma l'oggetto, l'intervento delle persone chiamate di officio, o interessate a concorrervi; infine la esposizione del fatto, o di tutt'altra operazione, che s'intende di contestare. Ed è precisamente quest'ultimo articolo, ch'esige per parte de'funzionarî redattori infinita attenzione, moltissimo discernimento, e la più grande esattezza, mentre un processo verbale può divenire spesso il documento, che condanni o giustifichi un Agente di servizio, un Impiegato, un Contabile. Di più, stante il sistema oggi giorno in vigore specialmente in fatto di perizia, ed in occasione di ricezione di generi, di effetti e di altro, importa, che destinati a fiscalizzare su' tanti oggetti differenti i Commissarî di Guerra siano in istato di parlare ancora il linguaggio di tutte le arti.

Come considerati gli Ordinatori, e Commissari di Guerra non rivestiti di grado militare effettivo.

Gli Ordinatori e Commissarî di Guerra, che non ànno grado militare effettivo sono considerati, cioè; gli Ordinatori come Colonnelli, i Commissarî di Guerra di 1.ª classe come Tenenti Colonnelli, ed i Commissarî di Guerra di 2.ª classe, come Maggiori. *(Ord. di Piazza §. 313).*

Ordinatori: Loro speciali incumbenze.

Gli Ordinatori non ànno commissioni speciali, ma indistintamente sono impiegati in disimpegno di oggetti di maggior importanza affidati alle cure del Commissariato di Guerra. *(Ord. Amm. Art. 11).*

Vice-Intendente militare.

Per Vice-Intendente in Sicilia è destinato, come in Commissione, uno degli Ordinatori. *(Idem Art. 9.).*

Gli Ordinatori, e Commissarî fan parte degli Stati Maggiori Territoriali.

Gli Ordinatori, ed i Commissarî di Guerra addetti alle Provincie, Valli, o Piazze fanno parte degli Stati Maggiori Territoriali. *(Ord. di Piazza §. 304).*

Invio semestrale dei loro Stati di servizio.

Quindi fa d'uopo, che alla fine di ogni semestre rimettino a' rispettivi Comandanti d'Armi gli Stati di servizio che occorrono per la redazione de' libri di vita e costumi, indipendentemente da consimili Stati da far in pari tempo pervenire all' Intendente Generale dell' Esercito loro Superiore diretto. *(Min. de' 24 Gennaro 1832).*

Dipendenza de' Commissari di Guerra verso i Comandanti d'armi.

Ed è in proposito far qui osservare, che sebbene per tutto ciò, che si rapportasse al disimpegno particolare del servizio amministrativo i Commissarî di Guerra dipendessero direttamente ed esclusivamente dall'Intendente Generale dell' Esercito, pur tuttavolta essi debbono ubbidire ai Comandanti della rispettiva Provincia, Valle o Piazza, eseguendo i loro

Digitized by Google

ordini; bene inteso tutte le volte che venissero richiesti a concorrere ad operazioni risguardanti l'Amministrazione Militare, o di eseguire cose che vi avessero rapporto, senza allontanarsi però dal prescritto delle Ordinanze speciali sull'Amministrazione istessa. *(Ord. di Piazza §. 306 e 307).*

Commissarî di guerra rivestiti della qualità di Commissarî del Re presso i diversi consessi.

Nella loro qualità di Fiscali i Commissarî di Guerra intervengono ne' diversi consessi; essi fanno ancora parte de' Consigli di leva come Commissarî del Re *(veggasi pagina 11)*; il loro posto è sempre dirimpetto a quello del Presidente: la loro firma deve apporsi isolatamente alla sinistra su ciascun foglio di deliberazione. *(Min. del 23 Settembre 1834. Ord. del giorno del 1.° Ottobre detto).*

Turno di servizio.

La ripartizione di servizio tra i Commissarî di Guerra è triennale. *(Dec. de' 10 Gennaro 1832).*

Verbalizzazione di consegna.

Importa, che un processo verbale a firma del Commissario di Guerra, che entra in esercizio, e dell'altro che ne esce, comprovi la consegna dell'Archivio distinto per esercizio, e per servizio. *(Cir. dell'Int. Gen. del 4 Ottobre 1817).*

Esame per concorso.

Niuno può essere Commissario di Guerra di seconda classe, che in seguito di esame. *(Ord. Amm. Art. 15).*

A norma del programma del 4 Febbrajo 1819, questo esame deve aggirarsi su tesi generali riguardanti l'Amministrazione militare, e su tesi parziali per ciascun ramo di servizio. Ogni concorso dev' essere chiuso con degli esperimenti di pratica, e del risultato se ne deve redigere analogo processo verbale dalla Commissione all' uopo destinata (1).

Concorrer possono all'esame i Capitani dell'Esercito, gli Uffiziali di 1.ª classe del Ministero di Guerra, i Capi Sezione dell'Intendenza Generale, ed i Controllori di 1.ª e 2.ª classe degli Ospedali Militari. *(Ord. Amm. Art. 15).*

---

(1) Indipendentemente dalle cognizioni Amministrative teorico-pratiche, le seguenti qualità dovrebbero concorrere in un Amministratore Militare: immaginazione feconda di mezzi; discernimento, che bene dimostri fra questi quali all'occorrenza debbono preferirsi; attività che non perda di vista gl' istanti, e sappia cogliere il più opportuno; somma avvedutezza, e previdenza.

Digitized by Google

Modo di avanzamento.

L'ascenso de' Commissarî di 2.ª classe alla 1.ª, come di que' di 1.ª ad Ordinatori, siegue l'ordine di anzianità. *(Ord. Amm. Art. 15).*

In occasione di vacanza di piazze d'Ordinatori possono concorrere, ed in preferenza, gli Uffiziali Capi di Ripartimento del Ministero di Guerra. *(Idem Art. 16.).*

Autorità militari, o civili chiamate a funzionare da Commissarî di guerra.

Nelle Piazze d'Armi, ove per pianta fissa deve rimanere di residenza un Commissario di Guerra, in caso di assenza, ne sono esercitate le funzioni dal Comandante Militare; bene inteso, che laddove una tale circostanza si verificasse in una Piazza comandata da un Uffiziale Generale, in questo caso l'Uffiziale Superiore, che in grado lo siegue, ne deve assumere le veci. *(Idem Art. 13).*

Nelle Piazze dipendenti pel servizio amministrativo da titolari Commissarî di Guerra residenti in altre Provincie o Valli sono chiamati a supplire alle loro veci gli Uffiziali di Piazza di grado il più elevato, e non mai gli Uffiziali di Truppa, perchè in allora questi sarebbero i fiscali delle proprie operazioni. *(Min. del 10 Febbrajo e del 15 Maggio 1834).*

In un Comune di non residenza di Commissario di Guerra titolare, nè essendo Piazza d'Armi, il Sindaco deve assumerne all'occorrenza le funzioni. *(Ord. Amm. Art. 13).*

Dato il caso che nel mentre un Comandante d'Armi si trovasse funzionando da Commissario di Guerra, dovesse concorrere nella sua qualità titolare alla redazione di un processo verbale, o di qualunque altro atto amministrativo, allora deve l'Autorità Comunale essere invitata a supplirvi pel momento: se fosse altrimenti quegli v'interverrebbe con duplice carattere. *(Cir. dell'Int. Gen. del 12 Febbrajo 1825).*

Un Comandante di Piazza eventuale non deve in verun caso esercitare le funzioni di Commissario di Guerra, essendo provvisorio il comando, di cui egli è rivestito. *(Min. del 23 Novembre 1832).*

Rapporto di corrispondenza, e di responsabilità tra Commissarî di guerra titolari, e le Autorità chiamate a supplire alle loro veci.

Il Commissario di Guerra incaricato del servizio amministrativo di una Provincia o Valle deve riconcentrare presso di se tutti gli elementi contestanti le operazioni eseguite da' Comandanti d'Armi, e da' Sindaci, come funzionanti da Commissarî di Guerra nel perimetro della Provincia, o Valle rispettiva, verificandone la regolarità, dopo di che egli deve apporvi debita vidimazione per ciò che è di risultamento.

Digitized by Google

Quindi ne siegue, che un Commissario di Guerra diviene mallevadore di tutte le operazioni attenenti al servizio amministrativo militare della rispettiva Provincia, o Valle, il che importa dover direttamente rispondere presso il Real Governo di ogni disguido potesse aver luogo, *(Min. del 9 e 27 Maggio 1829. Cir. dell' Int. Gen. del 4 Giugno 1832)*.

Dall' altra parte divien essenziale, che i Commissarî di Guerra funzionanti stiano strettamente alle disposizioni, che per mezzo de' Commissarî di Guerra titolari possono essere nel caso di ricevere in fatto di amministrazione militare. *(Min. del 4 Luglio 1829. Cir. dell' Int. Gen. degli 11 detto)*.

Altre Dipendenze Amministrative Militari.

Oltre dell' Intendenza Generale dell' Esercito, Vice-Intendenza Militare, Commissariato di Guerra, altre Dipendenze Amministrative prendono ingerenza, ciascuna nel rispettivo ramo, in ciò che allo stato economico dell' Esercito si riferisce, e queste sono:

Giunta Generale dei Contratti Militari.

1.° La Giunta Generale de' Contratti Militari incaricata specialmente dell' acquisto per via di pubblici incanti, e colle leggi delle Subaste, di qualunque oggetto, che possa occorrere all' Esercito, o di farne la vendita: più del contenzioso, che ne possa risultare (1). *(Ord. Amm. Art. 40)*.

---

(1) *Liturgie da seguirsi negli atti di Subasta.*

Dovendosi procedere ad un Contratto, o ad un Appalto per mezzo dell' Asta pubblica, stabilito il foglio di condizioni, e dopochè se ne sarà dato debito avviso al pubblico, tanto nel giornale officiale, quanto per mezzo di affissi, delle offerte, che potranno essere state presentate nel termine annunciato, dev' esser prescelta quella, che offra maggior garentia agl' interessi del Governo, ed utilità al bene del servizio.

Su tale offerta accompagnata da analoga e valida cauzione in ragione dell' importanza dell' appalto deve aver luogo la licitazione cinque giorni dopo che con nuovi manifesti se ne sarà dato corrispondente avviso al pubblico.

Eseguitasi questa prima aggiudicazione, essa deve intendersi di pieno diritto compiuta, quante volte nell' elasso de' cinque giorni susseguenti non venisse presen-

Digitized by Google

Questa Giunta si compone dall'Intendente Generale dell'Esercito, Presidente, dallo Scrivano di Razione, e da tre Ordinatori, Membri; dal Procuratore Generale, o da uno degli Avvocati Generali della Gran Corte de' Conti, Fiscale, e da un Capo Sezione dell'Intendenza Generale dell'Esercito, Segretario. *(Ord. Amm. Art. 18).*

Pe' bisogni che possono verificarsi nelle Provincie o Valli, ed a cui si deve provvedere con contratti, la suddetta Giunta Generale vien supplita dalle rispettive Giunte locali. *(Ord. Amm. Art. 49).*

Direzione Generale degli Ospedali Militari.

2.° La Direzione Generale degli Ospedali Militari istituita per dirigere e sorvegliare il servizio di tutti gli Stabilimenti Ospedalieri, inclusi i Magazzini Generali de' Medicamenti, e degli effetti di mobiglia, non che la Biblioteca Fisico-Medica. *(Ord. Amm. Art. 300).*

Questa Direzione Generale componesi attualmente dall'Uffiziale Ge-

---

tata offerta di decima, il che importa dover il nuovo concorrente aumentare o diminuire di un decimo l'equivalente dell'aggiudicazione istessa, secondo trattasi di appalto ad aumento, o pure a ribasso.

Allora insegoito di altri avvisi, e scorsi tre giorni dalla loro pubblicazione, deve aprirsi nuovo incanto.

Dopo che questa seconda aggiudicazione à avuto luogo, e senza far trascorrere il periodo di cinque giorni, offerta di sesta si può ancora ricevere; ciò che importa l'aumento o la minorazione di un sesto sulla somma totale della eseguita seconda aggiudicazione.

Quindi su di essa offerta di sesta, pubblicati nuovi avvisi, si deve aprire un ultimo incanto, inseguito di che l'appalto rimane definitivamente aggiudicato, salvo Ministeriale approvazione, quante volte una tala clausola si fosse annunciata ne' manifesti.

Quando l'urgenza del servizio lo esigesse, e vi fosse Superiore autorizzazione, questi termini possono essere, secondo la circostanza, allungati o abbreviati, come altresì può aver luogo una sola aggiudicazione detta *candela a tutta passata. (Ord. Am. Art. 53, 54, 55. Dec. del 3 Marzo 1828).*

Dato il caso, che colui al quale fosse rimasta l'aggiudicazione, mancasse di adempiere a quanto di suo obbligo, trovasi prescritto con Decreto del 27 Giugno 1830 doversi procedere senza alcuna formalità giudiziaria ad appalto in danno, e ciò dietro semplice protesta a nome del Capo della Dipendenza rispettiva, intimata soltanto al domicilio dell'Appaltatore inadempiente per organo di un pubblico Notajo.

Digitized by Google

nerale Ispettore, da un Colonnello Sotto-Direttore, da un Ordinatore qual Commissario del Re, e da un Uffiziale di Salute Consulente. Un Capo Sezione dell'Intendenza Generale dell'Esercito vi funziona da Segretario. *(Ord. Amm. Art. 301, 302, 303, 304).*

Dippiù trovasi istituito, sotto la presidenza dello stesso Uffiziale Generale Ispettore, un Consiglio Centrale di Sanità Militare, che si compone, oltre del Sotto Direttore, e Professore Consulente, degli Uffiziali di Salute Capi di servizio presso gli Ospedali Militari della Capitale, e di altri a scelta del suddetto Generale Ispettore. *(Sov. Res. e Min. del 7 Maggio 1832).*

Commissione di Vestiario, Casermaggio, e Bardatura.

3.° La Commissione di Vestiario, cui è dato l'incarico, dopo aver ricevuto dal Comando Generale delle Armi lo stato de' generi da somministrarsi a' diversi Corpi dell'Esercito, colla indicazione de' rispettivi Fornitori, e delle epoche delle consegne de' generi stessi, di riconoscere la qualità, grezzi o costruiti che siano, a norma de' campioni e modelli superiormente approvati; dopo di che gli effetti vengono spediti a' rispettivi Corpi. *(Ord. Amm. Art. 248. Sov. Res. del 13 Marzo 1828, 28 Ottobre 1832, e 2 Giugno 1833).*

Questa Commissione, che è in pari tempo incaricata di quanto possa estraordinariamente occorrere per oggetti di bardatura, di casermaggio, e di accampamento, si compone di un Colonnello, Presidente, e di otto Uffiziali, Membri, di cui una Sezione è distaccata in Sicilia nel bisogno. *(Dec. del 17 Febbrajo 1834).*

Qual Commissario del Re, trovasi d'altronde destinato presso la suddetta Commissione, un Commissario di Guerra, il quale è specialmente incaricato per invigilare sulla esatta esecuzione de' regolamenti; legalizzare, e verbalizzare tutti gli atti relativi alle operazioni della Commissione istessa ec.

Giunta di rimonta.

4.° La Giunta di rimonta stabilita per comprare i cavalli e muli bisognevoli all'Esercito, non che per vendere in beneficio dell'Erario quelli, che si riformano dal servizio Militare. *(Ord. Amm. Art. 509).*

Questa Giunta si compone di un Uffiziale Superiore Presidente, e di cinque Uffiziali Membri, de' quali uno Segretario, e due per l'assistenza a' polledri: più vi è addetto un Veterinario. *(Sov. Res. del 14 Decembre 1833. Dec. del 17 Febbrajo 1834).*

Digitized by Google

Commissione dell'Orfanotrofio Militare.

5.° In fine la Commissione dell'Orfanotrofio militare istituita per l'Amministrazione esclusiva di questo ramo, ed a cui carico ceder deve il pagamento di maritaggi, e di sussidi ad un determinato numero di orfane di Uffiziali di ogni grado; il mantenimento degli Alunni della Scuola Militare, e di quelli a piazza franca nel Real Collegio Militare: più il pagamento de' soldi ed indennità agli Uffiziali, Professori, e Maestri ec. addetti a questi due Istituti di Educazione Militare. *(Dec. del 30 Novembre 1832, e del 28 Marzo 1833).*

Questa Commissione trovasi attualmente composta da un Uffiziale Generale Presidente; da un Uffiziale Superiore, Vice-Presidente; da due Amministratori, di cui uno non militare; da un Segretario, da un Razionale, da un Controllore di Razionalia, e da un Archivario. *(Dec. del 22 Aprile 1822, e del 19 Ottobre 1832).*

Digitized by Google

AMMINISTRAZIONE MILITARE.

DETTAGLI

SULLE COMPETENZE IN DANARO.

Idee generali.

Secondo lo stile adottato in Amministrazione Militare s'intende per *Competenza in danaro* qualsivoglia specie di trattamento pecuniario, indennità, o assegno, che di dritto può spettare a' Militari in conformità delle Tariffe, Sovrani Decreti, e Regolamenti in vigore. Che s' intende per competenza in danaro.

Le competenze in danaro vanno distinte Competenze in danaro distinte in più specie.

1.° In *Competenze Ordinarie.*

2.° In *Competenze Individuali.*

3.° In *Competenze Straordinarie.*

Il dritto a queste diverse specie di competenze va regolato; Diritto alle Competenze in danaro: su quali basi va regolato.

1.° In ragion del *grado,* di cui si è rivestito.

2.° In ragion del *servizio,* che si presta.

3.° In ragion della *posizione,* in cui il Militare può trovarsi.

Gli elementi, onde il dritto si costituisce, si giustifica, e si liquida sono: Elementi di regolarizzazione.

1.° I *Ruoli,* su' quali importa prendere esatta, e periodica ragione di tutte le mutazioni e movimenti, che nel corso dell'anno possono giorno per giorno avvenire sul conto di ciascun Individuo, e che apportano variazione in più o in meno nel diritto alle competenze. Ruoli annuali.

Per parte della Guerra la tenuta de' Ruoli de' Militari in generale è affidata a' Commessarî di Guerra: per parte de' Corpi quest'incarico è dato a' Tenenti Colonnelli, ed in mancanza agli Uffiziali più elevati in rango dopo il Comandante.

2.° *Le Riviste:* incarico di esclusiva attribuzione devoluta al Commissariato di Guerra, e che à per iscopo il legalizzare la presenza o Riviste mensuali.

Digitized by Google

assenza de' Militari al primo di ciascun mese, in pari tempo che si viene a riconoscere la regolarità delle mutazioni e movimenti avvenuti nel corso del mese precedente, e che colla esibizione de' documenti necessarî importa che siano giustificati: ciò chiamasi *confronto*.

Aggiusti di liquidazione.

3.° Gli *Aggiusti*, mediante lo stabilimento de' quali si viene ad applicare il diritto alle circostanze, che per ciascun Militare possono emergere da' fogli di Rivista: operazione, che si esegue dalla Scrivania di Razione in concorrenza della Controlloria Generale, e quindi si verifica e si liquida dall' Intendenza Generale dell' Esercito, tanto nell' interesse del Real Governo, quanto nell' interesse dell' individuo.

Premesse queste idee generali, e che simultaneamente racchiudono il piano dell' opera, si entra in materia.

Digitized by Google

TITOLO PRIMO.

DELLE DIVERSE SPECIE DI COMPETENZE IN DANARO.

CAPITOLO I.

DELLE COMPETENZE ORDINARIE.

Sono Competenze *Ordinarie* gli emolumenti, che a' Militari di ogni grado vengono attribuiti da tariffe generali Sovranamente sanzionate, e che ne' casi preveduti dalla Ordinanza Amministrativa sono loro corrisposti ad epoche determinate e periodiche, mediante le forme stabilite da Regolamenti.

Quali sono le competenze ordinarie, e quali gli emolumenti che sotto questa denominazione sono attribuiti a' Militari in generale.

Questi emolumenti sono

per gli Uffiziali ed Impiegati Militari

il soldo;

il soprassoldo;

e le indennità di
- alloggio e mobilia;
- foraggi;
- rappresentanza;
- spese di officio.

E pe' Sotto-Uffiziali e Soldati

il prest;

e gli assegni di
- vestiario;
- massetta;
- mantenimento.

Salvo eccezioni per que' Corpi di Truppa, i di cui emolumenti trovansi determinati da speciali Tariffe, e pe' quali bisogna stare alle regole stabilite ne' loro particolari Statuti. *(Ord. Amm. Art. 95).*

SEZIONE 1.ª

DEL SOLDO, SOPRASSOLDO, ED INDENNITÀ ACCESSORIE.

Gli emolumenti, che competono agli Uffiziali ed Impiegati Militari trovansi fissati dalle Tariffe Generali in data del 29 Giugno 1824. Essi van regolati nelle proporzioni che si anderà successivamente a far rilevare ne' §§. seguenti:

Su quali basi, ed in quali proporzioni van regolate le competenze qui contro.

Digitized by Google

§. 1.°

Del Soldo.

Definizione della parola soldo: Tariffa generale, e complessiva.

S' intende per *Soldo* il trattamento pecuniario della Truppa in generale, o la semplice paga, che al primo di ciascun mese pel mese precedente si corrisponde a ciascun Uffiziale ed Impiegato Militare in particolare, giusta la distinta qui appresso.

GRADI.	Per mese.
STATO MAGGIORE GENER.	Duc.
Tenente Generale	200
Marcsc.° di Campo	135
Brigadiere	120
CORPI DI TRUPPA.	
Colonnello	95
Tenente Colonnello	70
Maggiore	60
Capitano	40
Capitan Tenente	30
Primo Tenente	24
Secondo Tenente	20
Alfiere	18
Cappellano	18
1.° Chirurgo	34
2.° Chirurgo	24
3.° Chirurgo	16
AMMINISTRAZIONE MILIT.	
Intendente Generale dell'Esercito	300
Commis.° Ordinatore	95
Commis.° di Guerra di 1.ª Classe	70
Commis.° di Guerra di 2.ª Classe	40

GRADI.	Per mese.
MINISTERO E SEGRET. DI STATO DELLA GUERRA	Duc.
Uffiziale di Ripartim.°	120
Uffiziale di carico 1.° rango	90
Uffiziale di carico 2.° rango	80
Uffiz.° di 1.ª Classe 1.° rango	50
Uffiz.° di 1.ª Classe 2.° rango	45
Uffiz.° di 2.ª Classe 1.° rango	40
Uffiz.° di 2.ª Classe 2.° rango	35
Uffiz.° di 3.ª Classe 1.° rango	25
Uffiz.° di 3.ª Classe 2.° rango	20
Uffiziale soprannumero	15
Usciere Maggiore	30
Usciere	15
Barandiere	9
ISTENDENZA GENERALE DELL' ESERCITO.	
Capo di Ripartim.° 1.° rango	90
Capo di Ripartim.° 2.° rango	80
Capo di sezione 1.° rango	50
Capo di sezione 2.° rango	45
Uffiz.° di 1.ª Classe 1.° rango	40
Uffiz.° di 1.ª Classe 2.° rango	35
Uffiz.° di 2.ª Classe 1.° rango	30
Uffiz.° di 2.ª Classe 2.° rango	25
Uffiz.° di 3.ª Classe 1.° rango	20
Uffiz.° di 3.ª Classe 2.° rango	15
Alunno soprannumero	10
Usciere Maggiore	15
Usciere	9

GRADI.	Per mese.
CORPO POLITICO DI ARTIGLIERIA.	Duc.
Guardia principale	42
Guardia di 1.ª Classe	34
Guardia di 2.ª Classe	28
Guardia di 3.ª Classe	20
Cappellano	12
Guardiano	12
Fonditore principale	40
Ajutante Fonditore	30
Allievo di Fonderia	15
Costruttore	30
Disegnatore	24
Controllore d'Armi di 1.ª Classe	45
Controllore d'Armi di 2.ª Classe	34
Revisore	28
Ajutante Segretario	18
Amanuense	12
Capo Artefice Veter.°	26
Sotto Capo Artefice Veterano	20
Artefice Veterano	10
Guardabosco Capo	13
Guardabosco	7
CORPO REALE DEL GENIO.	
Guardia di 1.ª Classe	24
Guardia di 2.ª Classe	20
Guardia di 3.ª Classe	16

GRADI.	Per mese.
OFFICIO TOPOGRAFICO.	Duc.
Professore di Geodesia ed Astronomia	50
Astronomo corrispondente	20
Ingegniere 1.ª Classe	40
Ingegniere 2.ª Classe	30
Ingegniere 3.ª Classe	20
Disegnatore 1.ª Classe	40
Disegnatore 2.ª Classe	30
Disegnatore 3.ª Classe	20
Incisore 1.ª Classe	40
Incisore 2.ª Classe	30
Incisore 3.ª Classe	20
ISTITUTI DI EDUCAZIONE MILITARE.	
Rettore	24
Cappellano	18
Primo Chirurgo	36
Medico	20
Professore	30
Maestro di Classe	20
Maestro di Calligrafia	16
Maestro di Scherma	16
Maestro di Assalto	12
Maestro di Ballo	16
Macchinista	20

GRADI.	Per mese.
OFFIZIALI MILITARI.	O. G.
Medico o Chirurgo Consulente	60
Primo Controllore	53
Secondo Controllore	43
Terzo Controllore	36
Primo Commesso	32
Secondo Commesso	26
Terzo Commesso	21
Cappellano	18
Primo Medico	36
Secondo Medico	27
Primo Chirurgo	36
Secondo Chirurgo	27
Terzo Chirurgo	15
Primo Farmacista	36
Secondo Farmacista	27
Terzo Farmacista	15
Bibliotecario	20
Maestro Costruttore, di strumenti cerusici	12
ORFANOTROFIO MILITARE	
Amministraf.° pagano	81 66
Segretario	48
Razionale	48
Contr. di razionalia	70
Archivario	38 40
Controllore	31 25
Uffiziale 1.ª Classe	30
Uffiziale 2.ª Classe	24
Uffiziale 3.ª Classe	18 66
Sorvegliante	17 33
Alunno	13 50
Soprannumero	7 50
Usciere	13 50

Digitized by Google

§. 2.°

Del Soprassoldo.

Il *Soprassoldo* è un supplemento di paga inerente ad una designata specie di servizio. Che s' intende per soprassoldo.

Esso compete a' soli Uffiziali, e va loro attribuito giusta la seguente dimostrazione. Tariffa distinta per Arma.

GRADI.	Stato Maggiore Generale.	Stato Maggiore Territoriale.	Fanteria della Guardia.	Cavalleria della Guardia.	Fanteria della Linea.	Cavalleria della Linea.	Artiglieria a piedi.	Artiglieria a cavallo.	Artefici.	Treno.	Corpo Reale del Genio.	Zappatori Minatori.	Pionieri.
	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.
Tenente Generale	50 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maresciallo di Campo	40 »	40 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brigadiere	30 »	30 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Colonnello	»	20 »	35 »	45 »	10 »	20 »	20 »	»	»	»	20 »	»	»
Tenente Colonnello	»	8 »	15 »	26 »	8 »	14 »	10 »	»	10 »	14 »	10 »	»	»
Maggiore	»	6 »	12 »	26 »	6 »	12 »	8 »	»	»	»	8 »	8 »	8 »
Capitano	»	5 »	12 »	24 »	5 »	12 »	12 »	20 »	12 »	12 »	12 »	12 »	12 »
Capitan Tenente	»	»	»	»	»	»	10 »	16 »	10 »	»	10 »	10 »	10 »
Primo Tenente	»	4 »	9 »	17 »	4 »	9 »	7 »	12 »	7 »	9 »	7 »	7 »	7 »
Secondo Tenente	»	3 »	8 »	13 »	3 »	8 »	6 »	»	»	8 »	6 »	6 »	6 »
Alfiere	»	2	7 »	9 »	2 »	6 »	2 »	8 »	»	»	2 »	2 »	2 »
Cappellano	»	»	8 »	8 »	3 »	3 »	3 »	»	3 »	3 »	»	3 »	3 »
Primo Chirurgo	»	»	12 »	12 »	5 »	5 »	5 »	»	»	5 »	»	»	»
Secondo Chirurgo	»	»	12 »	12 »	»	»	4 »	»	4 »	»	»	»	»
Terzo Chirurgo	»	»	»	»	2 »	2 »	»	»	»	»	»	2 »	2

Digitized by Google

§. 3.°

Della Indennità di Alloggio, e Mobilia.

Tariffa distinta per gradi.

Questa indennità va divisa in due parti uguali, come qui appresso:

GRADI.	INDENNITÀ DI ALLOGGIO.		INDENNITÀ DI MOBILIO.		TOTALE.	
	D.	G.	D.	G.	D.	G.
UFFIZIALI GENERALI						
Tenente Generale	20	»	20	»	40	»
Maresciallo di Campo	12	»	12	»	24	»
Brigadiere	10	»	10	»	20	»
UFFIZIALI DI TRUPPA.						
Colonnello	6	»	6	»	12	»
Tenente Colonnello	5	»	5	»	10	»
Maggiore	4	50	4	50	9	»
Capitano	2	50	2	50	5	»
Capitan Tenente	2	»	2	»	4	»
Primo Tenente	1	50	1	50	3	»
Secondo Tenente	1	50	1	50	3	»
Alfiere	1	50	1	50	3	»
Cappellano	2	»	2	»	4	»
Primo Chirurgo	2	»	2	»	4	»
Secondo Chirurgo	1	50	1	50	3	»
Terzo Chirurgo	1	»	1	»	2	»
COMMISSARI DI GUERRA						
Commissario Ordinatore	6	»	6	»	12	»
Commis.° di Guerra di 1.ª classe	5	»	5	»	10	»
Commis.° di Guerra di 2.ª classe	3	»	3	»	6	»

GRADI.	INDENNITÀ DI ALLOGGIO.		INDENNITÀ DI MOBILIO.		TOTALE.	
	D.	G.	D.	G.	D.	G.
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E SANITARJ DEGLI OSPEDALI MILITARI.						
Chirurgo, o Medico consulente	2	»	2	»	4	»
1.° Controllore	2	»	2	»	4	»
2.° Controllore	2	»	2	»	4	»
3.° Controllore	1	50	1	50	3	»
1.° Commesso	1	50	1	50	3	»
2.° Commesso	1	»	1	1	2	»
3.° Commesso	1	»	1	»	2	»
Cappellano	1	50	1	50	3	»
1.° Medico	2	»	2	»	4	»
2.° Medico	1	50	1	50	3	»
1.° Chirurgo	2	»	2	»	4	»
2.° Chirurgo	1	50	1	50	3	»
3.° Chirurgo	1	»	1	»	2	»
1.° Farmacista	2	»	2	»	4	»
2.° Farmacista	1	50	1	50	3	»
3.° Farmacista	1	»	1	»	2	»

Digitized by Google

La controscritta indennità à per oggetto di compensare, dietro analogo attestato del Commissario di Guerra, quegli Uffiziali ed altri, che non dovendo essere alloggiati, e provveduti di mobilia per le cure ed a peso del Governo (1), debbono accorrervi a proprie spese; ovvero ricevendo il solo alloggio in Edifizî Militari dovessero co' proprî mezzi supplire alla mancanza di effetti, nel qual caso loro compete la metà della indennità.

Oggetto della indennità di alloggio e mobilio.

(1) La spettanza degli Alloggi, e de' generi di Mobilia è la seguente:

GRADI.	Competenze in Locali			COMPETENZE IN MOBILI																								
	Camere per Uffiziali.	Stanze per domestici.	Cucina.	Lettiere con materassi di lana.	Pagliaioli.	Materassi di lana.	Guanciali di lana.	Coperte di lana fina.	Coperte di cotone.	Lenzuola.	Fodere di guanciali.	Tovaglioli.	Tavole grandi da scrivere.	Sedie.	Comò.	Armadi per carte e libri.	Cappellinaje.	Vasi per acqua.	Vasi per acqua.	Bastoni con perle.	Accovamaschi.	Seggetta con vaso.	Orinale.	Candeliere per ceri.	Candeliere per olio.	Bottiglie Tonche per acqua.	Barbieri grandi per acqua.	Posti di basso per domestici.
Tenente Generale	6	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maresciallo di Campo	6	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brigadiere	5	»	1	»	»	»	»	»	»	4	4	6	»	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	4	12	6
Colonnello	4	1	1	6	»	»	»	»	»	4	4	4	»	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	4
Tenente Colonnello	3	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	4	»	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	4
Maggiore	3	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	4	»	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	4
Capitano	»	»	2	»	»	»	»	»	»	4	4	»	2	10	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»
Capitan Tenente	»	1	2	»	»	»	»	»	»	4	4	»	2	10	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»
Primo Tenente	»	2	2	»	»	»	»	»	»	4	4	»	2	8	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2
Secondo Tenente	»	2	2	»	»	»	»	»	»	4	4	»	2	8	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2
Alfiere	»	2	2	»	»	»	»	»	»	4	4	»	2	8	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2
Cappellano	»	»	2	»	»	»	»	»	»	4	4	»	2	12	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»
Primo Chirurgo	»	»	2	»	»	»	»	»	»	4	4	»	2	12	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»
Secondo Chirurgo	»	2	2	»	»	»	»	»	»	4	4	»	2	8	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2
Terzo Chirurgo	»	2	2	»	»	»	»	»	»	4	4	»	2	8	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2

Posti per vettura non competono, che a' soli Uffiziali Generali: quelli per cavalli spettano a' soli Uffiziali, che debbono essere montati, e secondo il rispettivo numero delle razioni di foraggi.

Degli utensilj da cucina, ed oggetti di biancheria, terraglia e cristallo per uso di tavola sono ancora dovuti, salvo qualche eccezione per gli Uffiziali che debbono mangiare alla mensa del proprio Corpo.

Il servizio in parola dipende per la parte *Polizia* da' rispettivi Comandanti Militari, e per la parte *Amministrazione* da' Commissari di Guerra, i quali sono incaricati della distribuzione degli alloggi, e della tenuta de' corrispondenti Ruoli. *(Dec. del 24 Settembre 1835).*

Digitized by Google

§. 4.

Della Indennità di Foraggi.

A qual uso è destinata la indennità di foraggi.

Mediante una tale indennità rappresentativa si deve provvedere al mantenimento de' proprî cavalli da quegli Uffiziali senza truppa, ed altri, che non appartenendo ai Corpi di Cavalleria, Artiglieria a cavallo, e Treno, sono nell' obbligo di essere montati (1).

Come va calcolata la razione, ed in qual proporzione vien essa corrisposta.

Ogni razione di foraggi in danaro, giusta l'articolo 166 dell'Ordinanza Amministrativa, va calcolata a grana 25, ed il numero delle razioni, che per ciascun di essi Uffiziali vien attribuito, è quello che qui appresso rilevasi.

GRADI.	NUMERO DI RAZIONI PER GIORNO.	AMMONTARE IN DANARO PER MESE.	
		Ducati	*Grana.*
Tenente Generale	6	45	»
Maresciallo di Campo	5	37	50
Brigadiere	4	30	»
Colonnello	2	15	»
Tenente Colonnello	2	15	»
Maggiore	2	15	»
Commissario Ordinatore	3	22	50
Commissario di Guerra di 1.ª Classe	2	15	»
Commissario di Guerra di 2.ª Classe	1	7	50

(1) Pei cavalli degli Uffiziali de' Corpi di Cavalleria, Artiglieria a cavallo, e Treno, i foraggi debbono somministrarsi in genere, ed il numero delle razioni spettanti è quello, che si ravvisa dal seguente stato.

GRADI.	NUMERO di Razioni.	OSSERVAZIONI.
Colonnello	4	La composizione di ogni razione di foraggio per cavalli da sella di Uffiziali e indistintamente per i sopra designati Corpi di Cavalleria la seguente.
Tenente Colonnello	3	
Maggiore	3	Orzo misure 5 centes. 97 ovvero in sostituzione.
Capitano	3	Avena misure 3 centesimi 20.
Capitan Tenente	2	Paglia rotola 8 centesimi 50 ovvero in sostituzione
Primo Tenente	2	Fieno rotola 5.
Secondo Tenente	2	Paglia rotola 1 e centesimi 50 per lettiera.
Alfiere	2	N. B. Pel Treno, al Comandante razioni 2, agli Uffiziali 1.

Digitized by Google

§. 5.°

Della Indennità di Rappresentanza.

La *Rappresentanza* è una indennità assolutamente devoluta alla dignità inerente ad un Comando il più elevato nell' Esercito.

Che s' intende per rappresentanza.

Quindi è che a giustissimo titolo, e senza distinzione di grado essa vien attribuita solamente, e nella proporzione di D. 200 al mese, a ciascuno de' due Comandanti Generali d' Armi, l'uno pe' Dominî al di quà; e l'altro pe' Dominî al di là del Faro. *(Dec. del 30 Dicembre 1830).*

A quale autorità ed in qual proporzione corrisposta.

§. 6.°

Della Indennità di Spese d' Officio.

Co' mezzi, che rispettivamente offre la indennità, di cui qui si tratta, devesi far fronte a delle spese di scrittojo, che occorrono farsi da quei tra gli Uffiziali ed Impiegati Militari, i quali per la natura de' loro comandi, impieghi o commissioni rispettive, sono nell' obbligo di tenere un officio.

La indennità per gasti di scrittojo attribuita solo a' Militari che debbono tenere officio.

Simile indennità va corrisposta giusta le seguenti proporzioni.

Tariffa distinta per cariche.

		AL MESE.
Dipendenze del Ministero di Guerra.	Intendenza Gener.e dell'Esercito D.	180
	Vice-Intendenza Militare	50
	Giunta de' Contratti Militari . .	30
	Alta Corte Militare	50
	Direzione Generale degli Ospedali	50
Cancelleria del Comando Gener. delle Armi.	Al di quà del Faro	200
	Al di là del Faro	150
Cancelleria del Colonnello Gener. della Guardia		60
Comando di Divisione		60
Comando di Brigata di Cavalleria, o Fanteria		30
Comando di Provincia, o Valle.		40
Governo Militare di Capua		40
Governo Militare di Gaeta		40
Comando della Piazza di Napoli.		70
Comando della Piazza di Palermo.		70
Commiss.i di Guerra.	Ordinatore	55
	Commessario di 1.a o 2.a Classe .	30

		AL MESE.
Comando di Piazze.	Di 1.a Classe . . . . . D.	25
	Di 2.a Classe	10
	Di 3.a Classe	5
	Di 4.a Classe	4
Direzione Generale de' Corpi Facoltativi . .		150
Ispezione	Della Gendarmeria Reale . . .	100
	Della Fanteria di Linea . . .	80
	Della Cavalleria di Linea . . .	60
	Delle Truppe Sedentanee . . .	60
	Delle Truppe Svizzere.	60
	De' Corpi Facoltativi (Materiale)	60
	Dell'Officio Topogra.o ed Istituti	40
	De' Corpi Facoltativi (Personale)	40
Sotto Ispezione de' Corpi Facoltativi		25
Direzione di Artiglieria o Genio		20
Comando circondariale del Genio		10
Commissariato del Re de' Consigli di Guerra .		4

Digitized by Google

Cumulate insieme o in parte le diverse competenze prendono la denominazione di averi.

Il complesso delle diverse competenze attribuite agli Uffiziali ed Impiegati Militari, o la cumulazione del semplice soldo con una delle indennità accessorie prende la denominazione di *Averi*.

In qual modo gli averi si calcolano.

Gli averi si calcolano per giornate, e per mesi ragguagliati di trenta giorni. *(Ord. Amm. Art. 77. 156, 165)*.

Pagamento degli averi agli uffiziali de' Corpi di Truppa.

Essi vengono pagati agli Uffiziali appartenenti a Corpi di Truppa pospostamente ed al momento che il Consiglio di Amministrazione ne riceve l'ammontare dalla Tesoreria. *(Idem Art. 592)*.

Giustificazione di siffatto esito.

Siffatto pagamento vien giustificato coll'analogo foglio nominale a firma delle rispettive parti prendenti in margine, e con delle quietanze parziali per quei che nell'atto della sottoscrizione si trovassero legalmente assenti. *(Idem Art. 593)*.

Pagamento degli averi agli Uffiziali isolati: Appoderazioni.

Gli averi de' Militari isolati sono pagati con liberanze spedite direttamente in favor loro. Quegl'impiegati in Napoli, e che appartengono a talune Corporazioni, e Dipendenze lo sono per mezzo di Appoderati nominati dal Ministro. *(Sov. Res. del 3 Ottobre 1826)*.

Non sono ammessi sequestri, nè delegazioni, e si vieta ogni anticipazione di soldi da Banche particolari e Società commerciali.

Presso le Casse Regie sono insequestrabili i soldi, soprassoldi, ed ogni altro emolumento spettante a Militari (1), come altresì sono vietati assegnamenti volontarî e delegazioni: possono soltanto aver luogo de' disconti in vigore di disposizione economica ne' termini delle Ordinanze Militari e per l'organo del Ministro della Guerra alla Tesoreria. Trovasi in pari tempo stabilito in conseguenza non esser permesso alle diverse Banche, Società ec. di anticipare soldi a Militari. *(Dec. del 9 Febbrajo 1824. Sov. Res. del 15 Febbrajo 1834)*.

---

(1) La Real Ordinanza di Piazza, articolo 1190, impone l'obbligo a' Capi dei Corpi d'aver somma cura, perchè gli Uffiziali non facciano spese superiori a' loro rispettivi mezzi, onde non esser forzati a contrarre debiti. In caso di malattie dispendiose, o quando dovesse un Uffiziale equipaggiarsi o montarsi, il Comandante può permettere che il medesimo contragga debito moderato da scontare in ragion del terzo del solo soldo, e mai in una proporzione maggiore.

Allora siffatti disconti rimangono presso il Quartier-Mastro, il quale ne deve rimborsare chi di diritto, registrando sul libretto di paga dell'Uffiziale interessato le somme che all'oggetto ritiene, e quelle, che gli paga in contante. *(Ord. Amm. Art. 594)*.

Digitized by Google

SEZIONE 2.ª

DEL PREST, E DEGLI ASSEGNI.

S'intende per *Prest* la paga, mediante la quale i Sotto-Uffiziali e Soldati debbono provvedere al proprio vitto, deduzione fatta di una porzione della paga istessa da rilasciarsi a ciascun di essi come danaro di saccoccia (1). *(Ord. Amm. Art. 93)*. Che s'intende per Prest.

Per *Assegno* s'intende una competenza di somma fissa per ciascun Sotto-Uffiziale, e Soldato, e specificatamente per un dato oggetto. Che vuol dire Assegno.

Il Prest si calcola, e si conteggia per giornata: gli assegni per mese. *(Ord. Amm. Art. 169 e 170)*. Come van calcolate queste competenze.

In quali proporzioni queste competenze vanno attribuite rilevasi da' §§. seguenti: In quali proporzioni attribuite.

---

(1) È all'Ispettore dell'Arma il fissare la tangente del prest destinata pel rancio. Ove non fosse sopra luogo, e sopravvenisse variazione ne' prezzi de' commestibili, i Capi de' Corpi sono facoltati ad apportarvi la modificazione, che più convenga all'interesse, ed alla nutrizione de' soldati, i quali possono comprare i generi ove loro torna miglior conto.

Indipendentemente dal prest, compete ad ogni Sotto-Uffiziale, e Soldato una giornaliera razione di pane del peso di once 24 freddo o ben cotto, di grano duro, o di grano tenero, dopo essersi estratto da quest'ultima qualità di grano rotola 6 di crusca per ogni cantajo. — La distribuzione del pane si esegue in ogni due giorni, cosicchè ogni pane, dopo 24 ore uscito dal forno, deve pesare once 48, e deve essere di eccellente colore, la crosta non deve distaccarsi dalla mollica, o questa non dev'essere compatta, nè umida; l'odore dev'esser grato del pari che il sapore: sopratutto non devo contenere particelle arenose, o materie eterogenee, capo-morto, ec. — Ogni mancanza di peso riconosciuta mediante la pesata di 25 pani presi alla rinfusa, del pari che ogni difetto, sia o pur nò intrinseco nella qualità, è un motivo di rimpiazzo, o di rifiuto a carico del Fornitore, e previa regolare verbalizzazione.

Inoltre ciascun Sotto-Uffiziale, o Soldato di Cavalleria deve ricevere i foraggi pel suo rispettivo Cavallo, ed ogni razione si compone come quella pe' Cavalli degli Uffiziali (1), come dalla nota apposta a pagina 38. Non ostante importa, che i generi siano separatamente distribuiti, e riposti in recipienti diversi. — La distribuzione de' foraggi à luogo in ogni 4 giorni, e la loro qualità è buona, quantevolte i granelli dell'avena, o dell'orzo non si trovassero bagnati, battuti, o vuoti, la paglia di colore non nericcio, o bagnata, il fieno non sottile ec. — La sostituzione di un genere all'altro non può aver luogo, che previa Superiore autorizzazione.

---

(1) *La razione di foraggi pei muli e cavalli da tiro è ben differente; essa si compone, cioè:*

	Orzo ovvero	Avena	—	Paglia ovvero	Fieno	
Artiglieria a cavallo	mis. 3. 95.	mis. 4. 94.		rot. 8.	rot. 4. 64. 2/7.	più rot. 1. 50. paglia per lettiera.
Treno di linea	3. 16.	3. 95.		8.	4. 64. 2/7.	

Digitized by Google

	GRADI.	Fanteria della Guardia.	Cavalleria della Guardia.	Fanteria di Linea.	Cavalleria di Linea.	Artiglieria a piedi.	Artiglieria a cavallo.	Artefici.	Treno.	Zappatori Minatori.	Pionieri.
		D. C.	D. C.	D. C.	D. C.	O. C.	O. C.	O. C.	D. C.	O. C.	O. C.
INDIVIDUI DI STATO MINORE.	Ajutante	60	70	54	60	»	»	»	»	»	»
	Porta Bandiera	50	»	40	»	»	»	»	»	»	1
	Porta Stendardo	»	60	»	50	»	»	»	»	»	»
	Ajutante Domatore	»	60	»	50	»	»	»	»	»	»
	Maniscalco Maggiore	»	»	»	»	»	»	»	37	»	»
	Capo Sellajo	»	»	1	»	»	»	»	37	»	»
	Primo Sergente Foriere	37	47	30	37	37	»	1	37	37	37
	Veterinario	»	72	»	72	»	»	»	72	»	»
	Sergente Domatore	»	»	»	»	»	»	»	23	»	»
	Tamburo Maggiore	37	»	30	»	»	»	»	»	»	»
	Primo Sergente Professo	37	47	30	37	37	»	»	»	37	37
	Sergente Foriere	»	»	1	»	»	1	27	»	»	»
	Sergente Trombetta	»	30	»	24	»	»	»	»	»	»
	Caporale de' Tamburi	20	»	16	»	20	»	»	»	20	20
	Caporal Trombetta	»	25	12	20	»	»	»	20	»	»
	Caporale dei Guastatori	20	»	16	»	»	1	»	»	»	»
	Capo Banda	24	»	20	»	»	»	»	»	»	»
	Musicanti	18	»	15	»	»	»	»	»	»	»
	Gran Cassa	15	»	12	»	»	»	»	»	»	»
	Cassa rullante	1[illegible]	»	12	»	»	»	»	»	»	»
	Piattini	15	1	12	»	»	»	»	»	»	»
	Maestro Sartore	13	12	10	11	10	»	10	16	10	14
	Maestro Calzolajo	13	12	10	11	10	»	10	16	10	14
	Maestro Sellajo	»	22	»	18	»	»	»	»	»	»
	Maestro Armiere	13	22	10	18	10	»	»	10	10	10

Il Prest si corrisponde giorno per giorno a' Sotto-Ufficiali e Soldati, nell'atto che dal giorni, tenendosi conto nell'ultima cinquina del 31mo giorno, quante volte il mese di 31 droni à luogo sulla esibizione di analogo Stato, altrimenti detto *Foglio di Prest* (1), mutazioni avvenute nell'intervallo da una cinquina all'altra, da servire di norma nel il mese, ogni provvisorio conteggio, mediante stati di distribuzione totale colla distinta

(1) Tanto pel pane, quanto pe' foraggi ciascun Comandante di Compagnia o Squadrone deve fare i ziali, e ne forma uno complessivo, che dev' essere munito del *Mi Costa* dell' Ufficiale incaricato dei Al principio di ciascun mese, le quantità risultanti da' suddetti boni complessivi, e cogli stessi a favore del fornitore, quali boni totali sottoscritti che sono dal rispettivo Consiglio di Amministra

Digitized by Google

DISTINTO PER ARMA.

	GRADI.	Fanteria della Guardia.	Cavalleria della Guardia.	Fanteria di Linea.	Cavalleria di Linea.	Artiglieria a piedi.	Artiglieria a cavallo.	Artefici.	Treno.	Zappatori Minatori.	Pionieri.
		D. C.	D. C.	D. C.	D. C.	D. C.	D. C.	D. C.	D. C.	D. C.	D. C.
INDIVIDUI DI COMPAGNIA O SQUADRONE.	Ajutante	»	»	»	»	60	64	66	60	60	60
	Primo Sergente	37	47	29	37	37	41	43	37	37	37
	Secondo Sergente	24	29	20	23	24	27	27	23	24	24
	Foriere	24	29	20	23	24	27	27	23	24	24
	Caporale	18	19	13	15	17	18	21	15	17	17
	Tamburo	15	»	12	»	14	»	14	»	14	14
	Trombetta, Piffero, o Cornetta	15	20	13	18	»	18	»	18	14	14
	Apprendista Trombetta	»	11	10	11	»	»	»	»	»	»
	Apprendista di Musica	11	»	10	»	»	»	»	»	»	»
	Guastatore	13	»	11	»	»	»	»	»	»	»
	Maniscalco	»	18	»	16	»	16	»	16	»	»
	Sellajo	»	11	»	11	»	11	»	18	»	»
	Fuochista	»	»	»	»	15	16	»	»	»	»
	Capo Maestro	»	»	»	»	»	»	20	»	»	»
	Soldato. . . 1.ª Classe	12	12	»	»	14	»	»	»	14	14
	Soldato. . . 2.ª Classe	11	11	»	»	12	»	»	»	12	12
	Soldato. . . 3.ª Classe	»	»	»	»	10	»	»	»	10	10
	Soldato. . . Classe unica	»	»	10	11	»	»	»	11	»	»
	Artigliere inserviente. 1.ª Classe	»	»	»	»	Non vi si comprese il prest spettante agl'individui della Compagnia di Deposito.	15	»	»	»	»
	Artigliere inserviente. 2.ª Classe	»	»	»	»		13	»	»	»	»
	Artigliere inserviente. 3.ª Classe	»	»	»	»		11	»	»	»	»
	Artigliere conduttore. 1.ª Classe	»	»	»	»		15	»	»	»	»
	Artigliere conduttore. 2.ª Classe	»	»	»	»		13	»	»	»	»
	Artigliere conduttore. 3.ª Classe	»	»	»	»		11	»	»	»	»
	Artefice. . . 1.ª Classe	»	»	»	»		»	18	»	»	»
	Artefice. . . 2.ª Classe	»	»	»	»		»	15	»	»	»
	Artefice. . . 3.ª Classe	»	»	»	»		»	13	»	»	»
	Artefice in legno o in ferro	»	»	»	»	»	18	»	»	»	»

Quartier-Mastro vien pagato a' Comandanti di Compagnie, o di Squadroni in ogni cinque giorni ricade. Il pagamento del prest a' rispettivi Comandanti di Compagnie o di Squa- e contenente sommariamente il numero degli uomini per gradi, e con dettaglio delle calcolo delle somme dovute in aumento o da dedursi, salvo a regolarizzarsi, terminato delle mutazioni rispettivamente occorse. *(Ord. Amm. Art. 595, e 597).*

corrispondenti boni secondo la forza rispettiva: Il Quartier-Mastro ritiene presso di se questi boni par- Ruoli, col *Visto buono* del Comandante del Corpo, e col *visto per la firma* del Commissario di guerra, elementi, onde si viene a regolarizzare ogni esito per articolo prest, vengono riunite in boni totali zione debbon essere vidimati dal Commissario di Guerra per ogni buona regola amministrativa.

Digitized by Google

§. 2.°

Assegno di Vestiario.

Norme generali onde si provvede al Vestiario delle Truppe.

Per l'acquisto degli effetti di Vestiario, gl'Ispettori d'Arma stabiliscono gli analoghi Contratti, e questi muniti di corrispondente visto sono trasmessi alla Commissione incaricata di questo ramo per l'organo del Comando Generale. *(Sov. Res. e Reg. del 2 Giugno 1833).*

Eseguitasi presso la Commissione di Vestiario la confezione di questi effetti, il loro espertizzo, e completo versamento per l'epoca stabilita, i fornitori sono direttamente pagati dalla Tesoreria dell'ammontare del loro credito, in vista di processo verbale contestante da una parte la consegna fattasene a rispettivi Uffiziali Delegati, e dall'altra il corrispondente importo della somministrazione decontato dall'Intendente Generale dell'Esercito; quale pagamento à luogo su' fondi dovuti a' Corpi per asseguo di Vestiario, e di cui la tangente varia come qui appresso:

Tariffa dell' Assegno.

DESIGNAZIONE DEI CORPI.	TANGENTE PER MESE.	
	Ducati	Grana
Fanteria della Guardia Reale	»	86
Cavalleria . . idem	1	10
Fanteria della Linea	»	80
Cavalleria . . . idem.	1	10
Artiglieria a piedi, escluse le Compagnie di Deposito.	»	86
Artiglieria a cavallo	1	10
Artefici	»	86
Treno	1	10
Zappatori Minatori	»	80
Pionieri	»	80

Oggetto particolare dell' Assegno.

Mediante adunque le risorse che può presentare questo assegno si deve provvedere all'acquisto degli effetti che necessitano a' Corpi, tanto per la vestizione delle reclute (1), quanto pel rimpiazzo di questi istessi

(1) A titolo di prima messa ciascun individuo deve ricevere un solo cappotto, una sola giamberga, una sola giubba ec.: d'altronde sono dovuti due pantaloni di cotone bianco con stivaletti, se a' Corpi della Guardia l'uomo appartiene, o due pantaloni di cotone bigio con stivaletti, se ad ogn'altro Corpo fa parte, due camice, due sottocalzoni, non che due paja di scarpe, o di coturni con sproni secondo l'arma di Fanteria, cioè, o di Cavalleria. *(Dec. del 2 Giugno 1833).*

Digitized by Google

effetti, a misura ch' escono di durata (1), e nelle quantità semestralmente determinate da' rispettivi Ispettori d' Armi. *(Reg. del 2 Giugno 1833).*

(1) Gli effetti componenti il vestiario e loro durata rilevansi dalla seguente tabella:

DESIGNAZIONE DEGLI EFFETTI, E NUMERO SPETTANTE A CIASCUN INDIVIDUO.		PERIODO DI DURATA PER ANNI DURANTE IL CORSO DEL QUALE SCADE LA RISPETTIVA EPOCA DI RIMPIAZZO.									
		FANTERIA.					CAVALLERIA.				
		Guardie Reale.	Artiglieria a piedi ed Artefici.	Zappatori Minatori e Pontieri.	Reggimenti di Linea.	Battaglioni Cacciatori di Linea.	Cavalleggieri della Guardia.	Dragoni.	Lancieri.	Artiglieria.	Treno.
Cappotto di panno bigio	1	anni 4	»	»	anni 4	anni 4	»	»	»	»	anni 4
Cappotto di panno bleu	1	»	anni 6	anni 6	»	»	»	»	»	anni 6	»
Cappotto di panno bianco	1	»	»	»	»	»	anni 5	anni 5	anni 5	»	»
Giamberga o giacca di panno di colore secondo l'arma rispettiva	1	anni 3	anni 5	anni 5	anni 3	anni 3	anni 5	anni 5	anni 6	anni 3	anni 5
Mantelletta	1	»	»	»	»	»	anni	»	»	»	»
Pantalone di panno bleu	1	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	»	anni 3	»	»	anni 2	anni 3
Pantalone di panno rubbio	1	»	»	»	»	»	»	anni 5	anni 3	»	»
Pantalone di panno bigio	1	»	»	»	»	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2
Giubba giornaliera di panno bleu	1	»	mesi 30	mesi 30	»	»	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2
Berretta idem	1	anni 6	anni 5	anni 6	anni 6	anni 6	anni 6	anni 6	anni 6	anni 5	anni 5
Stivaletti di panno nero paja	1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	»	»	»	»	»
Carro completo	1	anni 4	anni 4	anni 4	anni 4	anni 4	anni 4	»	»	anni 4	anni 6
Elmo completo	1	»	»	»	»	»	»	anni 6	»	»	»
Schapkas completo	1	»	»	»	»	»	»	»	anni 5	»	»
Giubba di cotone bigio	1	anni 2	mesi 18	mesi 18	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2
Pantalone idem con stivaletti	1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	»	»	»	»	»
Pantalone idem senza stivaletti	1	»	»	»	»	»	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1
Idem di cotone bianco con stivaletti	1	anni 2	anni 3	anni 3	anni 3	anni 3	»	»	»	»	»
Idem idem senza stivaletti	1	»	»	»	»	»	anni 3	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2
Camicia	1	mesi 6	mesi 6	mesi 5	mesi 6	mesi 6	mesi 6	mesi 5	mesi 6	mesi 6	mesi 6
Sotto-calzone	1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1	anno 1
Guanti di pelle paja	1	»	»	»	»	»	anni 5	anni 5	anni 5	anni 3	anni 3
Cravattino di cuojo, o di sole	1	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2	anni 2
Scarpe paja	1	mesi 6	mesi 6	mesi 5	mesi 6	mesi 6	»	»	»	»	»
Coturni con sproni paja	1	»	»	»	»	»	mesi 9	mesi 5	mesi 5	mesi 6	mesi 9
Solature per scarpe paja	1	mesi 6	mesi 6	mesi 5	mesi 5	mesi 6	»	»	»	»	»
Solature per coturni paja	1	»	»	»	»	»	mesi 9	mesi 6	mesi 6	mesi 5	mesi 6
Sciabbiettasse	1	»	»	»	»	»	anni 10	»	»	»	»

Egli è ben inteso trovarsi stabilito un prolungamento di durata di diritto su tutti i generi di vestiario, o di cui il minimum devo essere stabilmente il 10 per 100.

I pantaloni di cotone bianco debbono somministrarsi dal 1.° Maggio a tutto Ottobre, dovendo percorrere la durata dal dì della somministrazione individuale. Lo stesso pe' pantaloni d' inverno che debbono somministrarsi dal 1.° Novembre a tutto Aprile.

Gli effetti fuori durata debbono vendersi in seguito di licitazioni, coll' intervento di un Ordinatore, o Commissario di Guerra, e salvo l' approvazione dell' Ispettore dell' Arma.

Digitized by Google

§. 3.°

Dell' Assegno di Massetta.

A quali Corpi compete la Massetta; ed oggetto dell'assegno.

Questo assegno compete a' soli Corpi di Cavalleria, escluso il Treno, e serve per la ferratura e pel governo de' Cavalli. *(Ord. Amm. Art. 612).*

Tangente per mese.

Senza distinzione di grado, nè di Corpo, questo assegno è uguale per tutti i Sotto-Uffiziali e Soldati, vale a dire in grana 40 al mese, ad eccezione de' Soldati conduttori dell' Artiglieria a cavallo, la di cui tangente elevasi a grana 50.

Modo, onde questo cespite si amministra per individuo.

Mediante questo assegno, ciascun individuo deve formarsi il suo fondo di massetta, che per tutti indistintamente consister deve nella somma di un ducato, e grana venti: D' altronde importa tenere costantemente al completo, ed in buono stato il proprio trasto (1).

Quindi è, che di sua natura questo assegno è di proprietà dell' individuo, e come tale dev' essere individualmente amministrato dai rispettivi Comandanti di Squadroni, i quali debbono prender nota e de' generi che venissero somministrati volta per volta a ciascun Sotto-Uffiziale e Soldato colla indicazione del rispettivo importo, e delle somme, che a Sotto-Uffiziali e Soldati istessi venissero pagate, perchè eccedenti il rispettivo fondo.

Egli è alla fine di ogni semestre, che si procede alla verifica, ed al bilancio del suddetto fondo individuale; salvo a verificarsi in occasione dell' annuale rivista d' ispezione dal Generale Ispettore, se gli sconti abbiano avuto luogo all' epoche prescritte; se la somma eccedente sia stata regolarmente pagata all' individuo; se con effetto si tengano i generi al completo, ed in buono stato; infine se l' assegno fosse stato gravato di qualche spesa non prescritta da' regolamenti. *(Ord. Amm. Art. 713).*

---

(1) I generi di trasto sono i seguenti — 1 Sacchina di Olona con coreggia di cuojo — 1 Corda a foraggio — 1 Sacco di Olona per la biada — 1 Appannatojo — 1 Morsetta con coreggia di cuojo — 1 Brusca — 1 Striglia — 1 Forbice da Cavallo — 1 Pettine idem, e spugna — 1 Scatoletta per grasso — 4 Ferri per Cavallo.

Digitized by Google

§. 4.°

Dell'Assegno di Mantenimento.

L'assegno di *Mantenimento* à per oggetto il provvedere a tutte quelle tali spese, che sono inerenti specialmente alla proprietà, ed alla buona tenuta del Soldato. Oggetto dell'assegno di mantenimento.

La tangente di questo assegno non è l'istessa per tutti i Corpi di un'istessa Arma: è però eguale per individui, meno per gli Artiglieri a cavallo, come rilevasi dalla seguente distinta. Tangente per mese, e per individuo.

DESIGNAZIONE DEI CORPI.	TANGENTE per MESE.	
	Ducati	Grana
Fanteria della Guardia Reale	»	40
Cavalleria . . idem	»	66
Fanteria della Linea	»	40
Cavalleria idem	»	66
Artiglieria a piedi, escluse le Compagnie di Deposito	»	40
Artiglieria a cavallo { Artiglieri Servienti, ed altri	»	66
Artiglieria a cavallo { Artiglieri Conduttori	1	20
Artefici	»	40
Treno	1	60
Zappatori-Minatori	»	40
Pionieri	»	40

In conseguenza del principio, che più sopra si è premesso, devesi colle risorse di questo cespite far fronte: Spese, che gravitano sul fondo di questo assegno.

1.° A' lustri delle Compagnie o Squadroni, consistenti in cera, nero fumo, bianchetto, mercede al barbiere, lavatura di effetti di piccolo equipaggio, acquisto di utensilî necessarî alla nettezza delle Caserme, Scuderie, etc. al che si deve provvedere per le cure de' rispettivi Comandanti di Compagnia, o Squadrone colla tangente mensuale, che dall'assegno si deve prelevare ragguagliata per ogni Uomo, che fa parte dell'effettivo, cioè, a grana 15 per quelli de' Corpi della Guardia, ed a grana 14 per quelli della linea, salvo a giustificarsi la spesa mensuale mediante Carpetta firmata da essi Comandanti di Compagnia o di Squadrone. Lustri delle Compagnie, o Squadroni.

Digitized by Google

Spese di Officio al Comandante del Corpo, Uffiziali de' ruoli, e Quartier-Mastro.

2.° Alle spese di officio del Comandante del Corpo rispettivo, dell' Uffiziale incaricato della tenuta delle matricole e dei ruoli, non che dell' Uffiziale Quartier-Mastro, giusta la seguente distinta approvata da S. M. con varî Sovrani Rescritti.

DESIGNAZIONE DEI CORPI	Ai COMANDANTI.		AGLI UFFIZIALI de' Ruoli e Matricole.		Ai QUARTIER-MASTRI.	
	D.	G.	D.	G.	D.	G.
Fanteria della Guardia Reale	12	»	5	»	12	»
Cavalleria . . idem	12	»	5	»	12	»
Fanteria di Linea	9	»	4	50	10	50
Cacciatori idem	9	»	3	50	10	»
Cavalleria idem	12	»	5	»	12	»
Artiglieria a piedi	18	»	6	»	14	»
Artiglieria a cavallo	8	»	1	»	»	50
Artefici	9	»	4	»	10	»
Treno	15	»	4	50	12	»
Zappatori Minatori	25	»	3	50	12	»
Pionieri	15	»	3	50	12	»

Idem agli Uffiziali di Dettaglio.

3.° Alle spese di officio degli Uffiziali di Dettaglio secondo l'assegnazione fissata dal Generale Ispettore dell' Arma.

Alta paga a' Musicanti.

4.° All' alta paga di Musicanti, Sergenti Trombetti, e Caporali Trombetti, giusta il convenuto nelle rispettive capitolazioni approvate dal Generale Ispettore, non che alla compra delle carte di musica.

Riparazioni e rimpiazzi de' generi di Dotazione.

5.° Alle riparazioni, ed a' rimpiazzi de' generi di Dotazione, che si somministrano una sol volta di Real conto a' Corpi di nuova formazione (1).

(1) Sono generi di prima dotazione le bandiere, gli stendardi, le banderuole di manovra, uniformi di gala de' Tamburi Maggiori, e per la Banda, non che i loro rispettivi accessori; trombe, gran cassa, cassa rullante, casse di rame pe' Tamburi, piattini, guanti di dante pel Tamburo Maggiore, e Guastatori, etc. casse ferrate pel Consiglio di Amministrazione; marmitte, gamelle, reti per pane, sacchi a distribuzione, accette grandi, e piccole, morsette, etc. posate di ottone a due pezzi, forbici, spilafoconi, etc. non che in fine tutti gli utensili necessari pe' Veterinari, pei Maniscalchi, e per la scuola de' polledri. *(Ord. Amm. Tab. n.° 19).*

L' acquisto di questi generi di prima dotazione vien eseguito per le cure della Giunta Generale de' Coetratti Militari, e la spesa gravitar deve su' fondi della 2.ª Classe dello Stato Discusso.

Divenuti inutili questi diversi generi, ed eseguitasene la vendita nelle volute formalità, del prodotto se ne deve fare l'uso che dal Ministro della Guerra vien additato. *(Ord. Amm. Art. 526).*

Digitized by Google

6.° Alle grandi, e piccole riparazioni de' generi di Vestiario (1). Accomodi di Vestiario.
7.° Idem pe' generi di cuojame (2). Idem di Cuojame.

---

(1) Alla fine di ogni anno ciascun Comandante di Compagnia, o di Squadrone deve formare uno Stato delle grandi riparazioni bisognevoli agli effetti di Vestiario, e questo Stato dev' essere postillato, o approvato dal Capo del Corpo, in seguito di essersi assicurato della realtà degli esposti bisogni.

Riuniti i diversi Stati, il Consiglio di Amministrazione ne forma uno complessivo per lo intero Corpo, ed in esso in conformità delle dilucidazioni avute dall' Uffiziale di dettaglio di questo ramo vi si debbono indicare le quantità di panno nuovo, ed altro occorrente, come ancora l' ammontare della spesa: d' altronde bisogna indicare in pari tempo quali e quanti effetti tra que' dichiarati insuscettibili di ulteriore durata ed esistenti in Magazzino possono essere all' uopo utilizzati.

Modificati, o sanzionati che sono questi Stati complessivi dal Generale Ispettore dell' Arma, le riparazioni possono eseguirsi col concorso dell' opera del Maestro Sartore.

Le minute riparazioni debbono farsi nell' interno delle Compagnie, o Squadroni dagli operai a ciò designati dal Capitano, e colle norme, che potrà indicare il Capo del Corpo: d' altronde i Soldati debbono essere avvezzati a manotenersi da per loro gli effetti rispettivi, rimanendo a cura, ed a responsabilità de' Sotto-Uffiziali il badare, che i medesimi eseguissero volta per volta gli accomodi di piccolo momento. *(Ord. Amm. Art. 607).*

(2) I generi di Cuojame dovuti per prima messa a' Corpi di nuova formazione, non che que' di rimpiazzo all' epoca della scadenza delle rispettive durate, (spesa gravitabile sulla seconda classe dello Stato Discusso) sono quelli, che qui appresso vengono indicati:

Giberne, porta giberne, porta fucili, porta carabine ec. cinturoni, grembiali per guastatori, porta seghe: porta scure ec. *(durata anni 16).*

Mucciglie, porta cappotti, tracolle pe' tamburi, pifferi, e gran-casse, borse per piattini, ec. *(durata anni 10).*

Guarda cosce per tamburi, gran cassa, e cassa rullante *(durata anni 6).*

In quanto alle riparazioni abbisognevoli sono applicabili le norme più sopra indicate pe' generi di vestiario.

Terminata la loro rispettiva durata, e riconosciuti i generi insuscettibili di rimanere ulteriormente in servizio, essi debbono, dopo l' arrivo di quei di rimpiazzo, essere venduti secondo le norme stabilite *(veggasi la nota a pagina 45)*, salvo a farsi del prodotto della vendita l' uso, che il Ministro della Guerra potrà indicare. *(Ord. Amm. Art. 526 e 711).*

Digitized by Google

Accomodi di Bardatura.
Idem di armamento.

8.° Alle grandi, e piccole riparazioni degli oggetti di bardatura (1).
9.° Al riatto dell'armamento, ed alla compra delle pietre focaje (2).

---

(1) I generi di bardatura (spesa di seconda classe) non competono, che ai Corpi di Cavalleria, e la durata, che debbono rispettivamente percorrere, è la seguente:

Sella completa, sopraceigna, falsetta, bridoncino con redini, cavezza di gala, briglia completa, e bridone *(anni 20)*.

Mantiglia di panno, e valigia *(anni 10)*.

Ronzale di fune con catena di ferro *(anni sei)*.

Tanto pe' rimpiazzi, e riparazioni bisognevoli, quanto per la vendita di quei generi divenuti inservibili affatto, è d'uopo seguire il metodo indicato pe' generi di cuojame; ben inteso, ch'esso non è punto applicabile pel Treno, che deve provvedere da se a rimpiazzi della bardatura; a qual effetto il Corpo suddetto per ciascun individuo riscuote per assegno di mantenimento una tangente maggiore, nel tempo istesso, che ritiene presso di se il prodotto della vendita de' generi usciti di durata e riconosciuti inutili. *(Ord. Amm. Art. 601)*.

(2) Le Armi portatili di prima dote, tanto da fuoco, che da taglio sono somministrate dalle Sale d'Armi inseguito di esclusivo ordine del Ministro della Guerra, e consistono, secondo i diversi corpi, in fucili, o moschettoni con bajonette, e foderi, carabine, e pistole, non che in sciable di fanteria, o cavalleria, e ricevuto che si è il completo dell'armamento, non si possono domandare armi, che a misura di aumento di forza: viceversa in caso di riduzione se ne dev'eseguire debita restituzione.

Dalle Sale d'Armi si somministrano ancora le armi in rimpiazzo di quelle, che nelle annuali riviste da' rispettivi Generali Ispettori, accompagnati da un Uffiziale di Artiglieria, fossero riconosciute essere divenute inutili e che alle Sale istesse debbono rimandarsi, non che di quelle asportate via, o trafugate da individui del Corpo, e di cui la perdita ne' casi contemplati dall'Ord. Amm. Art. 670 non deve cedere a carico del corpo istesso.

In quanto alle riparazioni delle armi per comprovati deterioramenti avvenuti in servizio, o in seguito di consumo ordinario, esse ànno luogo presso i rispettivi Corpi a misura del bisogno; ben inteso, che quelle, che provvengono da negligenza del soldato sono a suo conto. I pezzi bisognevoli debbono prendersi direttamente dalle Reali Manifatture, e non altrove, o previo pagamento a seconda del rispettivo prezzo di tariffa. *(Ord. Amm. Art. 660 a 619)*.

In ordine alle munizioni da guerra, esse sono somministrate a' Corpi da' Magazzini di Artiglieria, computandosi 60 cartocci a palla per ogni uomo di Fanteria, e 30 per ogni uomo di Cavalleria.

La polvere per consumo delle cariche, e scariche degl'individui di guardia si

Digitized by Google

10.° Alla gratificazione in favore degl' individui, che meglio colpiscono il bersaglio, e di que' che ne' Corpi di Cavalleria meglio governano i loro animali. Gratificazioni diverse.

11.° Alla compra de' registri e stampe diverse; meno per quelle occorrenti per le Compagnie o Squadroni, e di cui la spesa ceder deve a carico de' rispettivi Capitani sulla tangente loro assegnata per lustro. Spese di stampe, e registri.

12.° All' acquisto de' medicamenti per la sala reggimentale del Corpo, e per gli animali, che si curano nelle scuderie. Spese di medicinali.

13.° Al trasporto de' generi di vestiario, che i Corpi spediscono ai loro distaccamenti stanziati negli stessi Domini. Trasporto di vestiario.

14.° All' acquisto de' fanali, e lanterne prescritto dall' art. 1006 dell' Ordinanza di Piazza. Acquisto di fanali, e lanterne.

15.° Alla compra in fine dell' olio bisognevole per l'illuminazione interna delle Caserme, giusta il numero delle lampade certificato dal Altre spese diverse.

---

somministra per quatrimestre alla ragione di un' oncia Napolitana per ciascun uomo effettivo presente al 1. Gennaro, al 1. Maggio, ed al 1. Settembre di ogn' anno, e ciò inseguito di analoghi Stati di richiesta stabiliti da' rispettivi Consigli di Amministrazione, e vistati dal Commissario di Guerra per la presenza degli uomini (1).

Le munizioni per gli esercizî in dettaglio vengono distribuite a' soli Corpi attivi, alla ragione di 12 oncie di polvere, e venti di piombo per ciascun individuo presente in Rivista al 1. Maggio di ciascun anno.

In fine pel numero de' tiri a salva nelle grandi manovre a fuoco, la polvere vien somministrata sull' effettivo presente al 1. Aprile in ragione di tre cartocci fucilieri a salva, e per uomo, escluse le cariche che non fanno fuoco.

Non si deve tener conto nell'anno seguente delle munizioni, che non si fossero ricevute nell' anno precedente.

A misura, che delle somministrazioni ànno luogo, se ne deve prendere nota nel rispettivo libretto di munizioni esistente presso il Corpo.

In Gennaro di ogni anno da ciascun Corpo si deve trasmettere all' Ispettore dell' Arma uno stato generale delle munizioni ricevute, e render conto sommario del consumo. *(Ord. Amm. Art. 680, e seg.)*.

In ultimo la somministrazione delle pietre focaje da' Magazzini di Artiglieria si esegue in ragione di un ventesimo del numero de' cartocci. *(Idem Art. 690)*.

---

(1) Pe' Corpi di Artiglieria è dovuta per calo di carica e scarica la somministrazione della polvere in ragione del terzo degli uomini presenti in ciascuna delle tre mandrate epoche.

Digitized by Google

Comandante del Corpo; della legna per l'ordinario; degli utensili inservienti alla polizia de' locali, alla distribuzione de' foraggi, per attingere l'acqua etc. in una parola, ad ogni altra spesa, per la quale non vi fosse un fondo particolare, e tassativamente assegnato.

Modo di amministrazione del fondo di mantenimento.

Egli è in massa, che l'assegno di mantenimento, e di cui il fondo, viene aumentato da altri introiti estraordinarî, dev' essere amministrato da' rispettivi Consigli di Amministrazione sotto la diretta, ed immediata sorveglianza del rispettivo Ispettore d'Arma, cosicchè verun' esito, oltre le spese contemplate dall'Ordinanza Amministrativa, vi può gravitare senza sua previa autorizzazione.

Introiti straordinarî da versarsi al fondo di mantenimento.

Questi introiti estraordinarî sono cioè: il prodotto della vendita dei generi di Dotazione, e di Vestiario usciti di durata e resi inutili; la metà del compenso, che ritraggono i Sotto-Uffiziali e Soldati destinati all' esazione delle imposte, per le solennità di Chiesa, e per ogni altra funzione pubblica; in fine il prodotto della vendita del letame, del cuojo de' Cavalli, e de' muli morti etc. (1). *(Ord. Amm. Art. 559).*

SEZIONE 3.ª

DELLE COMPETENZE DI ECCEZIONE.

Quali sono le competenze di eccezione.

Si considerano quali Competenze di *eccezione* quelle, che speciali tariffe assegnano a' Corpi di Truppa, che avuto riguardo alle cariche, onde si compongono, ed alla loro rispettiva istituzione, ànno un organico del tutto particolare, come qui appresso si va a far partitamente rilevare per ciascuno di essi.

---

(1) Disposizioni particolari pel Treno prescrivono, che si debba versare al fondo di mantenimento anche il prodotto della vendita de' ferri inservibili, non che de' generi di bardatura usciti di durata, ed inservibili: dall' altra parte si deve provvedere a' ferri nuovi, ed alle tramutature, a' rimpiazzi della bardatura, al lavatorio della bocca dei cavalli e de' muli, all' untapiede de' medesimi, al grasso ed alle funi de' carri, infine alle piccole riparazioni, che occorrono in viaggio a' carri, e forgoni, mentre le grandi riparazioni si debbono eseguire dagli Arsenali per conto del Governo.

Digitized by Google

§. 1.

Reali Guardie del Corpo.

Al Capitano della Compagnia delle Reali Guardie del Corpo, qual Uffiziale Generale effettivo, competono gli averi dalle tariffe attribuiti al suo grado; più ducati 40 per spese di officio. Averi attribuiti al Capitano della Compagnia.

Al Primo Tenente, ed al Secondo Tenente, quali Uffiziali Generali onorarî, competono ugualmente gli averi fissati dalle tariffe in ragione del loro rispettivo grado; ben inteso, che quest' ultimo, laddove avesse l' onorificenza di Colonnello, gli si debbono corrispondere gli averi dalle tariffe istesse assegnati a' Colonnelli di Cavalleria della Guardia Reale. *(Dec. del 21 Giugno 1833).* Idem al Primo e Secondo Tenente.

Agli Esenti competono i seguenti averi, cioè: Idem agli Esenti.

	SOLDO.		SOPRASOLDO.		ALLOGGIO e MOBILIA.		FORAGGI.	
	D.	G.	D.	G.	D.	G.	D.	G.
A 1.° Esenti quali Tenenti Colon.i Onorarî	60	»	26	»	10	»	22	50
A 2.° Esenti quali Maggiori Onorarî. .	40	»	24	»	9	»	22	50

Al Cappellano, ed a' Chirurgi, non che a' primi Brigadieri delle Guardie a piedi (Uffiziali Subalterni) competono gli averi stabiliti dalle tariffe per la Fanteria della Guardia Reale in corrispondenza del rispettivo grado. Idem al Cappellano, e Chirurgi, ed ai primi Brigadieri delle Guardie a piedi.

Digitized by Google

Averi attribuiti alle Guardie del Corpo a cavallo, ed a piedi.

Le competenze in fine per le Guardie sono le seguenti:

		AVERI PER MESE.					ASSEGNI PER MESE.	
		Soldo.	Soprassoldo.	Alloggio.	Mobilia.	Prest giornaliero.	Vestiario.	Mantenimento
		D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.	D. G.
Guardie a cavallo.	Brigadiere (Capit.° Onorario)	40 »	5 »	2 50	2 50	»	»	»
	Sotto Brig.° (1.° Ten. idem)	22 »	15 »	»	»	»	»	»
	Guardia (Alfiere idem)	14 »	6 55	»	»	»	»	1 85
Guardie a piedi.	Brigadiere (Ajutante) . . .	»	»	»	»	» 50	2 10	» 25
	Sotto Brigad.° (1.° Sergente)	»	»	»	»	» 30	2 10	» 25
	Guardia (2.° Sergente) . .	»	»	»	»	» 25	2 10	» 25
	Tamburo	»	»	»	»	» 20	2 10	» 25
Individui addetti alle guardie a cavallo.	Veterinario	22 »	»	»	»	»	»	»
	Maniscalco.	9 »	»	»	»	»	»	»
	Armiere.	9 »	»	»	»	»	»	»
	Trombetta.	9 »	»	»	»	»	»	»
	Mozzo. (1)	6 »	»	»	»	»	»	»
	Sellajo	8 10	»	»	»	»	»	»

Spese di ufficio pel Quartier Mastro.

È sul fondo di mantenimento, che deve gravitare il pagamento di ducati 8 assegnati per spese di ufficio all'Uffiziale Quartier-Mastro.

Guardie a Cavallo Soprannumerarie.

Verun emolumento compete alle Guardie a cavallo soprannumerarie.

1.° messa che compete ad ogni Guardia a Cavallo proprietaria. Spese che vi gravitano.

Ogni Guardia a cavallo proprietaria riceve nell'atto della sua ammissione, ed a titolo di prima messa, ducati 120, e con questa somma deve provvedersi tanto del vestiario giornaliero compreso il cappotto, che di quello di gala, escluso l'elmo, che va considerato come genere di dote,

(1) Ai Mozzi addetti al servizio della guardia di palazzo compete per ciascun di essi grana venti giornaliere a titolo di mercede.

Digitized by Google

ed in conseguenza la rinnovazione del vestiario ceder deve a carico di ogni Guardia da farvi fronte col rispettivo soprassoldo, e quella dell'elmo sul fondo di mantenimento, cespite sul del quale deve benanche gravitare il rimpiazzo degli oggetti di cuojame, e di bardatura (1).

Il vestiario di gala de' Trombetti è parimenti a carico dell'assegno di mantenimento; quello giornaliero lo è a carico de' Trombetti stessi. Vestiario pe' trombetti.

Sul fondo de' ducati 2. 10 competenti alle guardie a piedi si deve provvedere al loro vestiario, tanto di gala, che giornaliero; beninteso, che, in quanto agli effetti di biancheria, e calzatura, ciascun individuo vi deve supplirlo col prest rispettivo. Guardie a piedi: loro vestiario, e cuojame.

I generi di cuojame dovuti alle suddette Guardie a piedi sono forniti, e rimpiazzati di Real conto a misura, che escono di durata.

Infine la somma di ducati 10 compete ad ogni Guardia a piedi a titolo di prima messa di casermaggio (2). *(Dec. del 26 Agosto 1835).* 1.ª messa di Casermaggio.

Nota. — Quantevolte S. M. o altri della Real Famiglia si rechi nelle Provincie, o Valli, delle Guardie di Onore fanno il servizio delle Reali Guardie del Corpo a Cavallo. *(Dec. del 30 Maggio 1833).*

Nel caso che qualche Squadrone si muovesse per uscire dal confine della rispettiva Provincia, agli individui di esso Squadrone competono gli averi, che le tariffe generali fissano pe' Cavalleggieri della Guardia Reale.

Le Guardie d'Onore debbono vestirsi e montarsi a proprie spese.

I soli trombetti sono vestiti, montati, e pagati a spese delle Provincie col prest dalle tariffe fissato per l'anzidetto Corpo di Cavalleria.

---

(1) I Sotto Brigadieri, e Guardie a Cavallo debbono alloggiare in Padiglione. Gli oggetti di Casermaggio sono somministrati dal Governo, ma la loro manutenzione e rimpiazzo è a carico degl'individui, i quali son tenuti a conservarli, ed a restituirli nell'uscire dal Corpo sempre in buono stato di servizio.

La razione di foraggi per tutti i cavalli delle Guardie del Corpo proprietarie, e per soli 20 Cavalli delle Guardie Soprannumerarie, componesi cioè:

Orzo misure 3 $\frac{20}{100}$, ovvero, Avena misure 4. — Paglia Rotola 8 $\frac{50}{100}$, ovvero, Fieno Rotola 5, più Paglia Rotola 1 $\frac{50}{100}$ per lettiera.

(2) Alle sole Guardie a piedi, cioè, Brigadieri, Sotto-Brigadieri, Guardie, e Tamburi compete il pane in natura.

Ciascuna guardia a piedi deve ancora alloggiare in caserma. Il letto essendo di sua proprietà, ne siegue, che a propria cura e spese deve cedere la conservazione de' corrispondenti effetti.

Digitized by Google

§. 2.°

Gendarmeria Reale.

Averi degli Uffiziali.

Agli Uffiziali del Real Corpo di Gendarmeria, giusta il principio stabilito in massima, compete il soldo secondo il grado rispettivo.

Non a carico del ramo di Guerra, ma su' fondi provinciali l'indennità di alloggio, e mobilia loro compete a norma della tariffa, quantevolte dalle Comuni non venisse loro corrisposto l'alloggio col corrispondente mobilio in natura. *(Dec. e Reg. del 24 Settembre 1835. Art. 9).*

Eccezione si presenta pe' soli Uffiziali dello Stato Maggiore dell'Arma: ad essi compete l'indennità di alloggio e mobilia a carico della Guerra, nel solo caso in cui non occupassero locali appartenenti al suddetto ramo di Guerra, o alle Comuni. *(Nota N.° 2 in margine della tariffa annessa al Dec. del 30 Agosto 1827).*

In quanto al soprassoldo, ed all'indennità rappresentativa di foraggi, le competenze rispettivamente attribuite sono quelle, che qui appresso si ravvisano:

GRADI.		Soprassoldo.		FORAGGI. Numero di razioni per giorno.	FORAGGI. Ammontare dell'indennità calcolata la razione a D. 7 50 al mese.	
		D.	G.		D.	G.
Colonnello incaricato del Dettaglio		20	»	4	30	»
Tenente Colonnello		14	»	3	22	50
Maggiore		12	»	3	22	50
Cappellano		8	»	»	»	»
Secondo Chirurgo		4	»	»	»	»
Fanteria	Capitano	21	»	2	15	»
	Primo Tenente	8	»	»	7	50
	Secondo Tenente	7	»	»	7	50
	Alfiere	5	»	1	7	50
Cavalleria	Capitan Comandante	15	»	2	15	»
	Capitan Tenente	13	»	2	15	»
	Primo Tenente	10	»	2	15	»
	Secondo Tenente	9	»	2	15	»
	Alfiere	7	»	2	15	»

Digitized by Google

Qualunque individuo non militare, e che voglia essere ammesso, ed è ammesso nella Cavalleria dell' Arma, deve vestirsi, montarsi, e bardare il suo cavallo a proprie spese (1). *(Dec. del 30 Agosto 1827)*.

Competenze attribuite ai Gendarmi nell' atto della loro ammissione.

Solamente per coloro, che si ammettono nella Fanteria, vanno corrisposti ducati 8 per prima messa. *(Idem)*.

Ai Sotto-Uffiziali, e Gendarmi, ammessi che sono, competono i seguenti averi mensuali, giusta la tariffa del 13 Maggio 1833.

Tariffa degli averi de' Sotto-Uffiziali, e Gendarmi.

	GRADI.	PREST.		AUMENTO agli scelti.		FORAGGI.		MASSA.		TOTALE.	
		D.	G.	D.	G.	D.	G.	D.	G.	D.	G.
Fanteria.	Ajutante	18	»	»	»	7	50	4	»	29	50
	1.° Sergente scelto	13	80	1	60	»	»	1	50	15	90
	1.° Sergente	13	80	»	»	»	»	1	50	15	30
	2.° Sergente scelto	10	80	»	60	»	»	»	50	12	90
	2.° Sergente	10	80	1	»	»	»	1	50	12	30
	Caporal Foriere scelto	9	60	»	60	»	»	1	50	11	70
	Caporal foriere	9	60	1	»	»	»	1	50	11	10
	Caporale scelto	8	40	»	60	»	»	1	50	10	50
	Caporale	8	40	1	»	»	»	1	50	9	90
	Di 1.° Classe — Gendarme scelto	6	60	»	60	1	»	1	20	8	40
	Di 1.° Classe — Gendarme	6	60	»	»	»	1	1	20	7	80
	Di 2.° Classe — Gendarme scelto	5	10	»	60	1	»	1	20	6	90
	Di 2.° Classe — Gendarme	5	10	»	»	»	»	1	20	6	30
Cavalleria.	1.° Sergente scelto	15	90	»	60	7	50	3	30	27	30
	1.° Sergente	15	90	»	1	7	50	3	30	26	70
	2.° Sergente scelto	13	50	»	60	7	50	3	30	24	90
	2.° Sergente	13	50	»	»	7	50	3	30	24	30
	Caporal Foriere scelto	12	»	»	60	7	50	3	30	23	40
	Caporal Foriere	12	1	»	»	7	50	3	30	22	80
	Caporale scelto	9	60	»	60	7	50	3	30	21	»
	Caporale	9	60	»	1	7	50	3	30	20	40
	Di 1.° Classe — Gendarme scelto	8	40	»	60	7	50	3	30	19	80
	Di 1.° Classe — Gendarme	8	40	»	1	7	50	3	30	19	20
	Di 2.° Classe — Gendarme scelto	7	20	»	60	7	50	3	30	18	60
	Di 2.° Classe — Gendarme	7	20	»	»	7	50	3	30	18	1
	Veterani — Sergente	9	60	1	»	»	»	»	10	10	70
	Veterani — Caporale	6	90	»	»	»	»	»	10	8	»
	Veterani — Gendarme	4	35	»	»	»	»	»	90	5	25

(1) Il minimum della taglia de' cavalli dev' essere quello di palmi 5, ed once 9. Nessun individuo può vendere, o cambiare il suo cavallo senza il permesso del Generale Ispettore.

Digitized by Google

Col loro prest gl'individui di Gendarmeria provveggono al proprio vitto.

Mediante il prest ciascun Sotto Uffiziale, e Gendarme deve provvedere al proprio vitto, sia isolatamente, sia in comunanza mercè dell'ordinario (1).

Coll' assegno di foraggi si deve far fronte alla sussistenza de' cavalli.

Co' mezzi, che offre la indennità di foraggi, la Gendarmeria deve ricorrere alla sussistenza de' proprî cavalli per mezzo di convenzioni particolari, e tali da renderne il loro mantenimento il più che sia possibile economico nell' interesse del Gendarme, e niente affatto imbarazzante nell' interesse del servizio.

Oggetto della massa.

In fine la massa è destinata alla vestizione, ed alla compra del cuojame (2), come pure all'acquisto, e rimpiazzo de' cavalli, ed alle spese di bardatura per quei che appartengono alla Cavalleria dell'Arma.

Come si amministra la massa: suo completo.

Essa costituisce un fondo di assoluta proprietà dell' Individuo, e conseguentemente vien per individuo amministrata: inoltre è al completo, quando è arrivata pe' Sotto-Uffiziali e Gendarmi a cavallo a ducati 80, pe' Sotto-Uffiziali a piedi a ducati 40, e pe' Gendarmi a piedi, e pe' Gendarmi Veterani a ducati 30 (3).

Bilancio semestrale.

In ogni semestre à luogo il bilancio delle somme introitate, e di quelle esitate sul rispettivo fondo come dal libretto di massa, che ciascun individuo deve ricevere nel momento della di lui ammissione al Corpo, e che deve costantemente presso di se conservare.

In esso importa, che con scrupolosa esattezza si trasciva da una parte il prodotto della massa, e dall' altra l' esito ch' è il valore de' generi ricevuti, e specificati uno per uno coll' indicazione de' rispettivi prezzi parziali.

Fondo de' soccorsi straordinari.

Non è che nell' interna amministrazione dell' Arma, che si stabilisce un altro fondo, ed è quello così detto de' *soccorsi straordinarî*.

Da quali cespiti questo fondo si stabilisce.

Questo cespite si forma specialmente dalla metà de' prodotti di coazioni, spettando l' altra metà agl' Individui, che vi sono addetti; dalla

---

(1) In verun caso la Gendarmeria percepisce pane in natura.

(2) L' armamento vien somministrato dalla Sala d' Armi, come la munizione da guerra, giusta le norme generali.

(3) La Gendarmeria deve avere delle Casermo in tutte le sue stazioni, e quella a Cavallo con scuderie aderenti. Tanto' i locali, quanto i generi di casermaggio a cure ed a carico delle rispettive Provincie o Valli.

Digitized by Google

metà del prodotto, che i Gendarmi possono ricevere nell'assistere alle solennità di Chiese, ed altre funzioni pubbliche, o a' Teatri, l'altra metà essendo ad essi devoluta; dal prodotto della vendita del letame, e del cuojo de' cavalli morti, etc.

Modo di amministrazione del fondo, soccorsi straordinari, e spese che vi gravitano.

Il fondo suddetto viene amministrato in massa, e serve per provvedere specialmente alle spese di officio de' rispettivi Consigli di Amministrazione, alle gratificazioni per meriti particolari, ad indennizzazione di perdite sofferte senza colpa degl' individui nell' adempimento de' proprî doveri, alla compra di utensilî necessarî nell' interno de' quartieri, e delle stalle, alle spese di illuminazione, etc.

In caso di perdita del cavallo in azione, indennità che compete a' Gendarmi.

Ogni individuo della Gendarmeria, il di cui cavallo sarà stato ucciso, o divenuto inutile per ferite riportate in azione, à dritto ad una indennità di ducati 60 dal Regio Erario, comprovata nelle debite forme la causa della uccisione, o dell' inutilizzamento del cavallo.

§. 3.°

Truppe Svizzere.

Averi giusta le Capitolazioni militari.

Gli averi in danaro, che a questi Corpi di Truppa competono, trovansi determinati dalle rispettive Capitolazioni Militari (1).

---

(1) A' Sotto-Uffiziali e Soldati de' Corpi Svizzeri compete il pane in natura, come ad ogni altro Corpo Nazionale.

In ordine al numero, e specie degli effetti componenti il vestiario, loro durata e rimpiazzo, come ancora pe' generi di Casermaggio, bisogna stare a quanto trovasi particolarmente stabilito per questi Corpi.

In fine la razione di foraggio per i cavalli dell' Artiglieria Svizzera si compone, cioè:

Avena misure 3. 75 centesimi, ovvero
Orzo » 4. 69 idem
Paglia rotola 8, ovvero
Fieno rotola 4. 64 $\frac{2}{7}$: più
Paglia per lettiera — rotolo 1. 50.

Digitized by Google

§. 4.°

Invalidi.

Averi degli Uffiziali.

Le competenze attribuite agli Uffiziali, al Medico, e Farmacista addetti alle due Compagnie attualmente formanti la Real Casa degl' Invalidi sono quelle indicate dalle tariffe generali, e secondo i rispettivi gradi, cioè, soldo, ed indennità di alloggio, e mobilia.

Idem de' Sotto-Uffiziali.

A ciascun Ajutante competono ducati 20 a titolo di soldo mensuale, come all' istesso titolo competono ducati 12 al Primo Sergente Foriere senz' altra competenza di sorta alcuna.

Idem degl' Invalidi.

In quanto agl' Invalidi, qualunque sia il grado, che essi avessero avuto prima di essere ammessi alla Real Casa, e di cui per semplice onorificenza possono portare i distintivi, compete loro la somma giornaliera di grana 22 $\frac{1}{2}$ da ripartirsi in cinque assegni, cioè:

Per sussistenza (1).	grana	15	
Per danaro di saccoccia da darsi intangibilmente all' individuo. . .	»	2	
Per vestiario (2)	»	3	
Per casermaggio (3)	»	1	1/2
Per spese generali, giusta l'annuale Superiore approvazione (4) . . .	»	1	
	grana	22	1/2

(1) Gl' Invalidi non prendono pane di munizione, provvedendovi l' istessa Real Casa co' propri mezzi sul cespite assegnato per sussistenza. Nell' assegno vi va inoltre compreso il fuoco per cuocere l' ordinario.

(2) Il vestiario si compone de' seguenti effetti, cioè, cappotto di panno bigio, giamberga di panno blo, pantalone idem, giacca idem, berretta idem, cappello di feltro, pantaloni di cotone bigio con stivaletti numero 2, pantalone di cotone bianco con stivaletti, camice numero 2, sotto calzoni numero 2, calze paja numero 2, cravattino di cuojo flessibile, scarpe paja numero 2, solature, e mucciglia di Olona.

(3) Coll' assegno di Casermaggio si debbono provvedere, e riparare i generi, cambiare la paglia all' epoche determinate, e lavare gli oggetti di biancheria.

(4) Sul cespite, spese generali, vi gravita specialmente il pagamento delle spese di officio al Comandante della Real Casa, ed al Quartier Mastro, nonchè la tangente stabilita per ciascun Capitano per carta, stampe, e registri bisognevoli alla rispettiva Compagnia.

Digitized by Google

§. 5.

Reali Veterani.

Agli Uffiziali non vengono attribuiti altri emolumenti che il soldo, e la indennità di alloggio e mobilio. Averi degli Uffiziali.

Il prest pe' Sotto-Uffiziali e Soldati va regolato come qui appresso: Tariffa del prest pei Sotto-Uffiziali e Soldati.

Ajutante	grana 50
Primo Sergente Foriere	» 28
Profosso	» 28
Caporal tamburo	» 14
Armiere	» 10
Sartore	» 10
Calzolajo	» 10
Primo Sergente	» 28
Secondo Sergente	» 18
Foriere	» 18
Caporale	» 13
Tamburo	» 11
Soldato	» 9

Per assegno di Vestiario (1) compete al Corpo grana 80 al mese per individuo; più grana 35 per assegno di mantenimento, cespite, sul quale gravita, oltre le spese comuni a tutti i Corpi dell'Esercito, la seguente tangente per spese di Officio, cioè, al Comandante ducati 20, all'Uffiziale Superiore incaricato della tenuta della matricola e ruoli ducati 6, ed all'Uffiziale Quartier Mastro ducati 20. Assegni.

---

(1) Il Vestiario si compone di un cappotto bigio da rimpiazzarsi in ogni 4 anni — di una giamberga di panno blo in ogni 3 anni — di un pantalone idem in ogni 2 anni — di una berretta idem in ogni 6 anni — di un pajo di stivaletti di panno nero in ogni anno — di casco completo in ogni 4 anni — di una giubba di cotone bigio in ogni 2 anni — di due pantaloni idem con stivaletti, e di cui uno in ogni anno — di due camicie, di cui una in ogni 6 mesi — di due sottocalzoni, di cui uno in ogni anno — di un cravattino di sola in ogni 2 anni — di due paja di scarpe, e di solature da rimpiazzarsi uno in ogni 6 mesi.

Digitized by Google

§. 6.°

Compagnie di Deposito di Artiglieria.

Averi degli Uffiziali.

Gli Uffiziali secondo il loro rispettivo grado ricevono gli stessi averi che competono agli Uffiziali delle Compagnie Attive, meno il soprassoldo.

Prest pe' Sotto-Uffiziali ed Artiglieri.

I Sotto-Uffiziali e Soldati riscuotono per prest giornaliero, cioè;

Ajutante	grana 55
Primo Sergente	» 37
Secondo Sergente	» 28
Caporal Foriere	» 28
Caporale	» 22
Tamburo	» 19
Artigliere	» 18

Nel prest vi va compreso il pane in danaro.

Assegni.

Da quest' istesso prest vengono prelevate, ed assegnate per vestiario grana tre per giorno, e per uomo; d'altronde sono accordate grana cinque al mese, e per individuo a titolo di assegno di mantenimento per spese di lustro, riparazioni del cuojame, riatto dell'armamento, compra delle pietre focaje, ec. *(Sov. Res. del 29 Agosto 1831. Dec. del 21 Giugno 1833).*

§. 7.°

Artiglieri Littorali.

In quali casi agli Artiglieri Littorali si accorda una competenza giornaliera.

In casi straordinarî, e di urgenza gli Artiglieri Littorali possono esser chiamati a prestar servizio, e debbono eseguirlo per 24 ore senza paga (1).

Se dovessero servire più di 24 ore, ed alloraquando venissero regolarmente attivati giusta il prescritto dall' Ordinanza Amministrativa, (art. 207) in questi casi loro indistintamente competono grana 25 al giorno per ognuno. *(Dec. del 26 Gennaro 1831).*

---

(1) Gli Artiglieri littorali possono vestire di uniforme, ed armarsi di sciabla, purchè lo facciano a loro spese. — Ne' casi di attivazione straordinaria possono essere armati con fucili dalle Reali Sale d' Armi.

Digitized by Google

§. 8.°

Compagnie di Dotazione.

Agli Uffiziali di queste Compagnie non compete, che il soldo corrispondente al loro rispettivo grado: più l'indennità di alloggio, e mobilia. Averi degli Uffiziali.

Il Prest giornaliero de' Sotto-Uffiziali, e Soldati è il seguente (1): Prest pe' Sotto-Uffiziali e Soldati.

Primo Sergente	grana 32
Secondo Sergente	» 23
Caporale	» 18
Tamburo	» 14
Soldato	» 13

Per assegni competono per uomo, e per mese, cioè grana 70 per vestiario (2), e grana 5 per mantenimento: più grana 3 a titolo d'indennità per spese di officio, e rialto d'armi. Assegni.

---

(1) Agl'individui delle Compagnie di Dotazione non è punto dovuto pane in natura essendo compreso nel prest.

(2) Dalla seguente tabella si rileva quali sieno gli effetti di Vestiario, il quantitativo spettante a ciascun individuo, e la rispettiva epoca di rimpiazzo, cioè:

Cappotto di panno bigio — Uno in ogni 5 anni.
Giamberga di panno blo — Una in ogni 5 anni.
Pantalone idem — Uno in ogni 30 mesi.
Berretta idem — Una in ogni 6 anni.
Stivaletti di panno nero pajo uno in ogni 18 mesi.
Casco completo — Uno in ogni 5 anni.
Giubba di cotone bigio — Una in ogni 2 anni.
Pantalone idem con stivaletti — Uno in ogni anno.
Pantalone di cotone bianco con stivaletti — Uno in ogni 3 anni.
Camicia — Una in ogni 6 mesi.
Sotto calzone — Uno in ogni anno.
Cravattino di sola — Uno in ogni 2 anni.
Scarpe paja — Uno in ogni 9 mesi.
Solature paja — Uno in ogni 9 mesi.

Digitized by Google

§. 9.°

Reclute.

Competenze attribuite a' Volontari nell'atto della loro ammissione.

L'uomo, che volontariamente si arruola al servizio Militare, riscuote dal dì istesso, ch'è stato ammesso sotto le bandiere dal Comandante del Corpo, il prest, e tutt'altro, che compete a' Soldati del Corpo istesso. *(Reg. del 28 Febbrajo 1823 art. 8, 9, e 10).*

Lo stesso valer debba per tutti coloro, che s'ingaggiano mediante premio.

Premio d'ingaggio.

Questo premio consiste in un ducato l'anno per quanti anni durar deve l'impegno che si assume. *(Sov. Res. del 31 Maggio 1834. Circ. dell' Int. Gen. del 28 Giugno detto).*

Coloro, che vi rinunciano, sono tenuti in particolare considerazione per gli ascensi a Sotto-Uffiziale. *(Dec. del 28 Febbrajo 1823).*

Il Corpo della Gendarmeria Reale non ammette uomini, che s'ingaggiano mediante premio. *(Dec. Org. dell' Arma).*

Delle filiazioni.

L'atto, che deve comprovare l'ammissione di un Individuo, chiamasi *Filiazione.*

Questo documento dev'essere firmato dal Capitano della Compagnia, o Squadrone, cui l'Individuo è stato incardinato, dal Chirurgo del Corpo, che attesta la validità della salute, e dal Comandante del Corpo istesso per gli altri requisiti, che vi debbono concorrere. *(Dec. del 28 Febbrajo 1823).*

Se la Recluta avesse un'arte, o mestiere, bisogna farne cenno nella filiazione. *(Circ. dell'Int. Gen. del 5 Nov. 1831).*

Il Commissario di Guerra incaricato della tenuta de' ruoli del Corpo ne deve prender ragione con apporvi la sua firma per la data dell'ammissione, che a tutte lettere dev'essere scritta, ed in pari tempo deve introdurre in forza la Recluta ammessa pel prest, e per tutt'altro, che al Corpo compete. *(Circ. dell' Int. Gen. del 10 Giugno, e del 26 Settembre 1835).*

Ogni filiazione diviene per altro valida, quando l'Ispettore dell'Arma, esaminati gli analoghi documenti, e tenendo presente ogni altra circostanza, vi abbia emessa la sua sansione.

Digitized by Google

È allora solamente, che in presenza del Commissario di Guerra si deve corrispondere all'Individuo l'ammontare del premio d'ingaggio, quantevolte non si trovasse di avervi rinunciato.

Modo di pagamento del premio d'ingaggio.

In caso di rifiuto per parte dell'Ispettore tutti gli atti precedenti si reputano come annullati, e la recluta rimane esclusa; beninteso, che ciò che avrà potuto percepire pendente la superiore deffinitiva approvazione ceder deve a carico del Chirurgo, o del Comandante del Corpo secondo i motivi della esclusione. *(Dec. del 28 Febbrajo 1823).*

A carico di chi il mantenimento di un Volontario, quando l'Ispettore non ne approva l'ammissione.

Per l'ammissione de' Volontarî ne' Corpi di Truppa non di guarnigione in Napoli, e che gli Ispettori d'Armi possono quivi autorizzare, sia con premio, o senza, la data sulla filiazione vi dev'essere apposta dal Commissario di Guerra incaricato della frazione del Corpo, cui l'Individuo è destinato (1), e la data, che quel Funzionario pone della *presa ragione*, dev'essere pel Commissario di Guerra incaricato della tenuta de' ruoli del Corpo istesso quella, dalla quale il volontario ammesso deve contare all'effettivo della forza, ed incominciare a riscuotere le sue competenze. *(Min. del 9 Maggio 1833. Circ. dell'Int. Gen. del 15 detto).*

Data da apporsi sulle filiazioni de' Volontarî ammessi dagl' Ispettori, e destinati a Corpi non stanziati in Napoli.

L'istessa disposizione è applicabile per le reclute volontarie di Gendarmeria Reale, che venissero ammesse in Napoli, e fossero destinate a' Battaglioni dell'Arma nelle Provincie, o Valli. *(Min. del 20 Luglio 1835. Circ. dell'Int. Gen. del 25 detto).*

Idem per le reclute volontarie assegnate a' Battaglioni di Gendarmeria nelle Provincie o Valli.

Egli è beninteso, che quantevolte per effetto d'Ordine Sovrano i Corpi di Truppa si trovassero ad avere degli Individui al seguito, perchè superanti al rispettivo organico, è inibita ogni ammissione di Volontarî. *(Sov. Res. del 13 Maggio 1833. Min. del 18 detto).*

Inibizione di ammettersi de' volontarî nell'atto che vi fossero degl' individui al seguito.

È parimenti inibito di ammettersi de' Musicanti, o Apprendisti di musica, oltre la pianta organica de' Corpi, nè un Musicante può essere ammesso, senza che l'analogo foglio di capitolazione fosse munito dell'approvazione dell'Ispettore dell'Arma. *(Min. del 3 Luglio 1833. Circ. dell'Int. Gen. del 5 detto).*

Casi ne' quali non si possono ammettere de' Musicanti, o Apprendisti di musica.

---

(1) In Napoli deve costantemente rimanervi una piccola partita d'uomini per ogni Corpo altrove stanziato sotto gli ordini del proprio Uffiziale Delegato per gli affari riguardanti il Corpo stesso.

Digitized by Google

In quanto all' ammissione degli Allievi degli Ospizi Civili.

Qualunque inibizione, onde ammettersi de' volontari, non deve per altro colpire gli Allievi de' diversi Ospizi Civili. *(Min. del 21 Agosto 1833).*

Prestazione, che compete agl' individui di leva dal giorno ch'escono dal proprio Comune fin a quello della loro ricezione nel Deposito della Provincia.

In quanto al trattamento, che compete agli individui provvenienti da' Depositi di Leva, trovasi stabilito doversi loro corrispondere, appena che escono dal proprio Comune per essere condotti al Deposito del Capo luogo della rispettiva Provincia, una indennità di grana 15 al giorno a carico del Comune istesso.

Questa prestazione dev' essere loro continuata fino al momento che sono ricevuti dal Consiglio di Leva. *(Dec. del 19 Marzo 1834 Art. 54).*

Indennità per coloro, che accompagnano le quote presso i Consigli di leva della Provincia rispettiva.

A' Sindaci, o a quelli che in loro vece accompagnano le quote al Deposito compete una indennità da accordarsi loro dall' Intendente della Provincia, secondo le circostanze locali, non potendosi eccedere il massimo fissato a carlini otto il giorno, compresevi le spese di viaggio. *(Idem Art. 55).*

Spedizione delle reclute dal Deposito di Provincia al Deposito di Napoli, o direttamente a' Corpi.

Ammessi che sono dal Consiglio di Leva gl' Individui divengono di fatto Militari: passano al Deposito di ricezione, e quindi sono spediti al Deposito di Leva in Napoli per avere la rispettiva destinazione.

Fogli nominativi di condotta per ciascun convoglio di reclute.

Ciascun convoglio di reclute dev' essere accompagnato da un doppio foglio di condotta, indicante tutte le circostanze personali di esse, vale a dire, i loro nomi, e cognomi, e quelli de' loro genitori, patria, età, statura, professione o mestiere, stato celibe, o conjugale, non che ogni altro connotato (1).

Un doppio di essi fogli da respingersi dal Deposito di Napoli a quello della Provincia, donde le reclute provvengono.

Eseguitasi in Napoli la ripartizione delle reclute tra i diversi Corpi di truppa, importa, che un esemplare de' suddetti fogli nominativi di condotta sia respinto al Deposito della rispettiva Provincia colla indicazione del Corpo, cui ciascuna di esse è stata assegnata, e del giorno preciso, in cui la consegna n' è stata eseguita all' Uffiziale Delegato.

Filiazioni delle reclute destinate ai Corpi stanziati fuori Napoli.

E perchè la spedizione delle reclute destinate a' Corpi non di guarnigione nella Capitale seguisse senza minimo ritardo, importa non meno

---

(1) Le reclute di Leva, che da' Depositi si spediscono in Napoli, o direttamente a' Corpi, debbono essere alloggiati nei luoghi di transito a carico de' rispettivi Comuni. *(Ord. Amm. Art. 293. Min. del 15 Novembre 1826).*

Digitized by Google

nel caso in appoggio de' fogli di condotta mancasse qualcuna delle filiazioni, che i rispettivi Consigli di leva debbono formare nell' atto dell' ammissione delle reclute, che si dovesse a tale mancanza supplire con estrarsi provvisoriamente degli stessi fogli di accompagnamento le rispettive filiazioni a firma dell' Uffiziale addetto al Deposito di Napoli, e col visto di uno de' componenti questo primo Consiglio di Leva.

Sopratutto è essenziale, che con precisione vi si faccia menzione della data dell'ammissione al Deposito della Provincia, d' onde l'individuo provviene, e del giorno dell' arrivo. Il Commissario di Guerra addetto al servizio del Deposito di Leva in Napoli deve per la sua parte apporvi anche la dicitura *per estratto conforme*, ed indicare il giorno preciso, in cui l' individuo è stato consegnato all' Uffiziale Delegato. *(Cir. dell' Int. Gen. del 20 Febbrajo 1833, e del 26 Luglio 1834).*

Visita delle reclute al loro arrivo al Corpo: processo verbale in caso di rifiuto: loro controvisita.

Ne' tre giorni immediati all' arrivo, ed in presenza del Comandante del Corpo, le reclute debbono essere visitate dal Chirurgo del Corpo medesimo; e quante volte e l'uno e l'altro riconoscessero, che qualche Individuo non fosse proprio al servizio militare, e che la infermità o i difetti di conformazione fisica esistevano precedentemente al di lui invio al Capoluogo della Provincia, si deve redigere analogo processo verbale col dettaglio delle ragioni, che obbligano al rifiuto della recluta; quindi l'uomo rifiutato viene controvvisitato quì in Napoli da due Professori Sanitarî aventi questo speciale incarico (1). *(Sov. Res. e Min. del 9 Dicembre 1837).*

Ulteriore sorte dell' individuo in seguito della controvvisita subita.

Dopochè i Professori suddetti àn giudicato, se la recluta fu ben ammessa dal rispettivo Consiglio di Leva, o ben rifiutata dal Corpo, il Ministro della Guerra dispone l' occorrente, perchè nel primo caso l' uomo ritorni al Corpo, nel secondo che si rimandi al Consiglio di Leva della Provincia, d' onde fu spedito, affinchè ne sia subito fornito il rimpiazzo da quel Comune, della di cui quota l' uomo rifiutato faceva parte. *(Dec. del 19 Marzo 1834).*

(1) Le reclute destinate a far parte de' Corpi stanziali ne' Dominî al di là del Faro debbono essere controvvisitate dagli Uffiziali di salute Capi di servizio dell' Ospedale Militare del luogo, o di altro il più prossimo, nè debbono essere rinviate in Napoli, che nel caso essi Uffiziali di salute Capi di servizio avessero confermato i motivi addotti dal Chirurgo del Corpo, perchè l' uomo dovesse essere rifiutato. *(Min. del 18 Settembre 1834).*

Digitized by Google

Trattamento delle reclute dal dì della loro ammissione al Deposito della Provincia fin a quello della loro consegna a' Corpi.

La somma di grana 13, compresi in essa grani 3 per pane in danaro, compete a ciascuna recluta dal dì inclusivo della sua ammissione al Deposito della Provincia, cui appartiene, e durante il viaggio dal Capoluogo di essa al Deposito di Leva in Napoli, o direttamente a' Corpi, quantevolte il Ministro della Guerra lo avesse ordinato. *(Dec. del 19 Marzo 1834. Art. 82, e 83).*

Idem pe' volontari che i Depositi di leva possono ammettere.

Eguale trattamento compete a de' volontarî, che i Depositi di Leva nelle Provincie sono, o possono essere autorizzati ad ammettere senza loro dare destinazione di Corpo, non meno, che a coloro, i quali si arruolano per la Gendarmeria fino che non siano alla stessa consegnati in Napoli. *(Min. del 20 Ottobre 1830, del 18 Maggio 1831, e del 5 Luglio 1834).*

Da chi devesi anticipare il danaro pel trattamento che alle reclute compete.

Il pagamento delle suddette grana 13 deve essere giorno per giorno anticipato dalla Gendarmeria Reale, incominciando dal dì inclusivo dell' ammissione delle reclute al Deposito di ricezione della Provincia rispettiva. *(Dec. del 19 Marzo 1834. Art. 82).*

In qual modo à luogo il rimborso di tali anticipazioni fatte

In quanto al rimborso di siffatte anticipazioni trovasi stabilito quanto siegue:

1.° Alle reclute, che prima di essere destinate a Corpo di truppa venissero rimpiazzate da cambi;

Ogni recluta, che dopo di essere stata deffinitivamente ammessa dal Consiglio di Leva della Provincia, ottenga di farsi rimpiazzare da un cambio, prima di essere destinata ad un Corpo, deve rimborsare di proprio danaro alla Gendarmeria, e per organo del Deposito locale, l' importo delle grana 13 al giorno, che dalla medesima avesse ricevuto dal dì della sua ammissione fino a quello in cui sarà stato licenziata.

2.° Alle reclute, che dopo di essere state ammesse da' Consigli di leva, e prima di ricevere destinazione di Corpo, venissero ad evadersi, morire, o divenissero inutili;

Per le reclute poi che ammesse da' Consigli di Leva venissero, prima di ricevere destinazione di Corpo, ad evadersi, morire, o divenissero, non per fatto proprio, inutili al Real servizio, sia stando nel Deposito locale, sia in marcia, l' ammontare delle grana 13 fino allora riscosse rimane a carico del ramo di Guerra, salvo regolarizzazione in ordine di semplice forma di scrittura. *(Min. del 18 Novembre 1834. Circ. dell' Int. Gen. del 29 detto).*

3.° Alle reclute infine che giunte in Napoli fossero destinate ai diversi Corpi di truppa.

Infine per le reclute, che giunte in Napoli ànno ricevuto destinazione di Corpo, importa, che il rimborso delle somme per sussistenza loro anticipato dalla Gendarmeria abbia luogo mediante fogli di carico certificati dal Consiglio di Leva della Provincia, alla quale le reclute ap-

Digitized by Google

partengono, e di cui il numero delle giornate di trattamento deve perfettamente corrispondere con quello risultante dal doppio foglio nominativo di condotta respinto dal Deposito di Napoli.

Dal momento, in cui la ripartizione e consegna delle reclute à avuto luogo, esse divengono soldati *effettivi* dei Corpi, cui si trovano rispettivamente essere state assegnate.

Nuove competenze attribuite alle reclute appena divenute Soldati.

Da ciò ne siegue, che da quel momento deve cessare la somministrazione delle giornaliere grana 13, ed invece deve l'individuo incominciare a riscuotere il corrispondente prest, ed il pane in natura: contemporaneamente competono al Corpo i diversi assegni.

Veruna competenza a titolo di prima messa per piccoli generi di vestiario può esser attribuita alle reclute di nuova ammissione, dovendo i Corpi pensare a provvedervi dal fondo di vestiario (1).

Non compete veruna prima messa per piccoli generi di vestiario.

Pe' soli individui che vengono ammessi ne' Corpi di Truppa a Ca-

1.ª messa di marsetta.

---

(1) In arrivando l'individuo al Corpo importa, che sia fornito de' generi di vestiario, cuojame, e di tutt'altro dovuto per prima dote, giusta le distinte, che si ravvisano dalle note apposte alle pagine 44, 49, e 50, e ciò previo analogo stato nominativo, che ciascun Comandanto di Compagnia, o Squadrone deve fare per l'Ufficiale incaricato del dettaglio del materiale, e che dal Comandante del Corpo deve essere approvato, o postillato secondo le risorse, che può presentare la situazione del magazzino.

In pari tempo è di essenziale dovere, che l'uomo sia provveduto di una così detta *libretta* da rimanere costantemente conservata presso di lui, ed ove bisogna trascrivere ogni distribuzione di generi al momento, che à luogo, ed altrettanto praticarsi sul *Conto Aperto*, ossia registro d'introito ed esito, e ciò sotto la più stretta responsabilità non solo dei Capi de' Corpi, ma ancora de' Comandanti di Compagnie, o Squadroni. *(Ord. Amm. Art. 645 e 646. Min. del 16 Ottobre 1837).*

A tale effetto l'Ordinanza di Piazza (articoli 1219, 1220 e 1496) prescrive quanto sull'assunto devesi da' medesimi disimpegnare nella rispettiva sfera di attribuzioni e di doveri.

D'altronde il Generale Ispettore nell'atto dell'annuale rivista d'ispezione deve esaminare le mucciglie del soldato, e la sua libretta per assicurarsi della esistenza e qualità de' generi, paragonandola col registro di dettaglio delle Compagnie o degli Squadroni, ossia co' rispettivi conti aperti, ed ove rilevasse degli errori li deve fare rettificare, facendone particolare cenno nel suo verbale. *(Ord. Amm. Art. 712).*

Digitized by Google

vallo, escluso il Treno, si deve corrispondere la somma di ducati 2. 40 a titolo di prima messa di massetta (1).

Del ringaggiarsi al Servizio militare.

Terminato il rispettivo impegno ogn' individuo può prendersi il suo congedo, o continuare a servire.

Premio di ringaggio.

Il ringaggiarsi con premio non è permesso, che a soli Caporali e Soldati dopo il quarto anno di servizio, ed è loro inibito dopo il periodo di 20 anni. *(Dec. del 28 Febbrajo 1823. Sov. Res. del 17 Dicembre 1835. Cir. dell' Int. Gen. del 16 Gennaro 1836).*

Il premio di ringaggio consiste in un ducato per ogni anno pel quale un individuo si obbliga di servire in continuazione del primitivo impegno. *(Sov. Res. del 23 Febbrajo 1827. Min. del 14 Marzo detto).*

Formalità, onde debbono essere adempiti gli stati degl' individui che si ringaggiano con premio.

All' oggetto ogni Capitano di Compagnia, o di Squadrone deve formare uno stato nominativo degli uomini che intendono di ringaggiarsi, ed in siffatto stato fa d' uopo designare il rispettivo numero di matricola, e di ruolo, gli anni di servizio effettivo prestato, calcolando come decorso quello corrente, quanti altri anni restano rispettivamente a farsi per termine dell' impegno precedente a contare dall' anno seguente, non che gli anni di ringaggio che si domandano: in fine l' importo del premio. *(Dec. del 28 Febbrajo 1823).*

In questi stati debbono esser compresi anche coloro, che vi rinunciano: considerazione per quei provvenienti dalla leva, e che si ringaggiano senza premio per altri 5 anni.

Coloro, che rinunciano al premio di ringaggio, debbono anche essere compresi in questi stati, ma nella colonna di osservazione si deve far rilevare la circostanza di siffatta rinuncia; beninteso che se si trattasse d' individui provvenienti dalla leva, o che terminato il loro primo impegno si contentano di proseguire il servizio militare, debbono essi essere considerati, e tenuti come soldati volontari, qualora il nuovo

---

(1) Con il danaro attribuito a titolo di prima messa di massetta, ciascun uomo appena giunto al Corpo di Cavalleria, cui è destinato, dev' essere provveduto dei generi di trasto, di che si tiene parola alla nota apposta alla pagina 46, e che si acquistono mediante le cure de' rispettivi Consigli di Amministrazione con convenzioni particolari, o altrimenti, quando tornasse miglior conto all' interesse del soldato, essendo questo un fondo suo individuale. Quindi è necessario, che contemporaneamente nella sua libretta si trascriva colla massima esattezza la eseguita somministrazione ed il corrispondente importo in danaro. *(Ord. Amm. Art. 613 a 617).*

Digitized by Google

loro impegno non fosse minore di altri anni cinque. *(Min. del 21 Maggio 1835. Cir. dell' Int. Gen. del 3 Giugno detto).*

Gli stati anzidetti debbono essere vidimati dall' Ufficiale Superiore incaricato della tenuta delle matricole, e dal Comandante del Corpo: quindi debbono essere muniti di approvazione per parte dell' Ispettore dell' Arma.

Il pagamento del premio in parola deve farsi avanti al Commissario di Guerra, e coll' assistenza del Capo del Corpo. Come si esegue il pagamento del premio di ringaggio.

§. 10.

Figli di Truppa.

A ciascun figlio di Truppa ammesso ch' è per autorizzazione del Generale Ispettore dell' Arma rispettiva competono dal dì della seguita ammissione, ed a titolo di prest, grana cinque al giorno, senza distinzione di Arma, o di Corpo, e senza assegno, o altro emolumento di qualsivoglia denominazione (1). *(Sov. Res. del 21 Maggio 1832. Cir. dell' Int. Gen. del 6 Giugno detto).* Competenze attribuite ai figli di truppa.

Pe' Corpi, nel di cui prest va compreso il pane in danaro si debbono corrispondere a' rispettivi figli di truppa grana tre al giorno, oltre le grana cinque per prest. *(Min. del 3 Settembre 1832. Cir. dell' Int. Gen. del 12 detto).*

I figli di Truppa non possono rimanere presso le loro famiglie in mancanza di parenti ne' Corpi, cui si trovassero essere stati destinati, come per lo innanzi veniva stabilito: invece debbono subito raggiungere i Corpi rispettivi. *(Sov. Res. del 17 Marzo 1837. Min. degl' 11 Maggio detto).* Essi debbono immantinente raggiungere i Corpi rispettivi.

I soli figli di Truppa dell' Arma di Gendarmeria debbono, finchè non giungono all' età voluta, figurare presenti a' rispettivi Battaglioni, Eccezione per quei appartenenti all' Arma di Gendarmeria.

(1) I figli di truppa anno dritto ad una razione di pane, come ogni altro individuo di truppa.

In quanto al vestiario, essi debbono essere abbigliati per le cure particolari dei Corpi con effetti usciti di dusato. *(Reg. del 2 Giugno 1813).*

Digitized by Google

permettendosi loro di poter rimanere presso li rispettivi genitori, salvo sempre la cura a prenderne li Consigli di Amministrazione per la loro istruzione. *(Sov. Res. del 24 Settembre 1837. Min. del 30 detto).*

Epoca dalla quale decorre il prest pei figli di Truppa destinati a Corpi non di guarnigione in Napoli.

Dato il caso, che nell' atto dell' ammissione, il Corpo, cui il figlio di Truppa si trovasse esser stato destinato, fosse non di guarnigione in Napoli, decorre a favore dello stesso il prest dal dì che il Commissario di Guerra quivi incaricato della rispettiva frazione, ne avrà preso ragione; e ciò in applicazione di quanto trovasi disposto pe' volontarî, che gl' Ispettori d' Arma ammettono in questa Capitale, e son destinati a servire ne' Corpi di Truppa altrove stanziati (veggasi a pag. 65). *(Min. del 6 Aprile 1833).*

Condizione de' figli di truppa fino a che non divengono Soldati effettivi.

I figli di Truppa fin a che non avranno 18 anni non potendo essere considerati, come soldati effettivi, non debbono prima d' allora entrare in godimento delle competenze attribuite a' rispettivi Corpi. *(Min. del 20 Luglio 1835).*

Intanto essi debbono andare soggetti a tutte le leggi Amministrative per quella parte non distrutta da particolari regolamenti riguardanti la loro classe. *(Min. degli 8 Luglio 1835. Cir. dell' Int. Gen. degli 11. detto).*

CAPITOLO 2.°

DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI.

Quali sono le competenze individuali.

Sono competenze *individuali* quelle concessioni, che per meriti estraordinarî, per differenza di tariffe, per anzianità di servizio, o per tutt' altra causa particolare vengono accordate dalla Sovrana Munificenza.

Per gli Uffiziali ed Impiegati Militari esse costituiscono un *soprappiù di averi;* pe' Sotto-Uffiziali, e soldati un *soprappiù di prest. (Ord. Amm. Art. 89 e 101).*

Degli assienti.

E siccome per le competenze ordinarie si seguono le tariffe generali, e per quelle di eccezione le rispettive tariffe speciali, così per le competenze individuali altri elementi vi abbisognano.

Questi elementi chiamansi *Assienti,* vale a dire, stati nominativi, e circostanziati, da far rilevare per via di dimostrazione basata su titoli

Digitized by Google

legali ed autentici quanto in applicazione delle norme stabilite, e secondo i casi particolari debbasi a titolo di competenza individuale corrispondere al militare. *(Ord. Amm. Art. 216. Istr. del 30 Aprile 1816).*

Per gli Uffiziali senza truppa, e per gl'Impiegati militari gli assienti sono stabiliti dal Commissario di Guerra.

Formalità da osservarsi in ordine agli assienti.

Per gl'individui appartenenti a Corpi di Truppa essi sono formati da' rispettivi Consigli di Amministrazione. Il Commissario deve non meno concorrervi nella sua parte fiscale onde verificarne la regolarità, apporvi il suo visto, e prenderne ragione.

Ciascuno stato di assiento dev'essere approvato dal Ministro della Guerra. *(Istruz. del 30 Aprile 1816).*

Le competenze individuali si calcolano, si ragguagliano, e si corrispondono agli Uffiziali del pari che gli averi, val quanto dire, per giornata, e per mese di trenta giorni. *(Ord. Amm. Art. 165).*

In qual modo vanno calcolate, e corrisposte le competenze individuali.

Quelle pe' Sotto-Uffiziali e Soldati si calcolano, e si conteggiano del pari che il prest, cioè, per giornata e per mese secondo il numero dei giorni, che in ogni mese ricade, e di unita al prest debbono essere corrisposte agl'individui. *(Idem Art. 169).*

SEZIONE 1.ª

DEL SOPRAPPIÙ DI AVERI.

Sotto questa rubrica va specialmente compresa la differenza, che passa tra il soldo, ed il soprassoldo, che un Uffiziale gode secondo le tariffe oggi giorno in vigore, e fra il soldo, che poteva godere stando in Sicilia prima del 20 Maggio 1815, deduzione fatta da questo soldo della così detta offerta di guerra, ed escluse tutte quelle indennità, che all'epoca surriferita l'Uffiziale istesso poteva riscuotere, e di che verun conto si deve avere nello stabilirsene la liquidazione. *(Dec. degli 8 Aprile 1821. Ord. Amm. Art. 89, e 101).*

Soprassoldo detto di Sicilia.

La differenza in meno tra il solo soldo attribuito dalle tariffe in vigore a tutto Giugno 1824, e quello assegnato dalle attuali costituisce ancora un soprappiù di averi. *(Sov. Res. del 30 Novembre 1824. Cir. dell'Int. Gen. del 1.° Gennaro 1825).*

Soprappiù di averi per differenza di Tariffa.

Digitized by Google

Soprappiù d'averi per gratificazioni fisse.

In fine è un soprappiù di averi ogni altra specie di gratificazione *fissa*, e che S. M. avesse accordata sullo Stato discusso della Guerra, esclusa ben vero ogni pensione per Ordini Cavallereschi (1).

SEZIONE 2.ª

DEL SOPRAPPIÙ DI PREST.

Prest detto di Sicilia.

La differenza di prest, che un Sotto-Uffiziale, o Soldato poteva godere in Sicilia al 20 Maggio 1815, fatto paragone col prest rispettivamente attribuito dalle attuali tariffe, costituisce ancora una competenza individuale. *(Ord. Amm. Art. 101)*.

Differenza di prest per effetto di nuove tariffe.

A questo stesso titolo va corrisposta ogni altra differenza di prest quante volte venisse ciò Sovranamente specificato. *(Dec. del 21 Giugno 1833)*.

Gratificazioni diverse.

Del pari è una competenza individuale qualunque gratificazione per

---

(1) Il ramo degli Ordini Cavallereschi appartiene alla Real Segreteria, e Ministero di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri. *(Dec. del 9 Settembre 1832)*.

Quindi è a carico di questo Dipartimento il pagamento di ogni pensione annessa all' Ordine, di cui un militare può trovarsi insignito.

Ciò premesso, gli Uffiziali decorati del Real Ordine Militare di S. Giorgio della Riunione (1) con godimento di pensione, debbono in ogni semestre far pervenire al Ministero suddetto, e per mezzo della Reale Magistrale Deputazione dell'Ordine, i rispettivi certificati da contestare non solo la loro esistenza in vita, ma ancora la esistenza in servizio militare, indicandosi in essi certificati il corpo di truppa, al quale si appartiene, o il destino del momento.

Siffatti certificati debbono rilasciarsi dall' Intendente Generale dell' Esercito pei Generali, e Commissari di Guerra, e dal Capo dello Stato Maggiore pe' Militari da lui dipendenti, non che da' Comandanti delle Piazze per quelli addetti alle Piazze, o Commissioni sedentanee, e da' Consigli di Amministrazione de' Corpi pe' militari che ad essi Corpi appartengono di qualunque Arma essi siano; ben inteso che i certificati da rilasciarsi e da' Comandanti di Piazze, e da' Consigli di Amministrazione debbono essere vidimati ancora da' Commissari di Guerra. *(Istr. del 18 Dic. 1821)*.

---

(1) Quest' Ordine venne instituito con legge del dì primo di Gennaro 1819, ed è particolarmente destinato a premiare il valore, il merito, ed i servizi militari.

Digitized by Google

medaglia, eccezione fatta per quella del Real Ordine di S. Giorgio della Riunione, che non va a carico del Dipartimento della Guerra (1).

In fine è una competenza di sua natura del tutto individuale il compenso devoluto all'anzianità di servizio. *(Ord. Amm. Art. 100)*. Compenso per anzianità di servizio.

Questo compenso è regolato per ogni Sotto-Uffiziale da 1.° Sergente inclusivamente in giù, e per ogni Tamburo, Piffero, Trombetta, Artefice, e Soldato, e che senza interruzione alcuna abbia prestato servizio effettivo consecutivo, ed attivo sotto le bandiere nel seguente modo: Come esso va regolato in ragion di servizio e di tempo.

1.° periodo — dopo dieci anni, ed un giorno — grano 1

2.° periodo — dopo quindici anni, ed un giorno — grano 1 $\frac{1}{2}$ (2)

3.° periodo — dopo venti anni ed un giorno — grana 2.

Dopo venticinque anni di servizio non interrotto, e senza macchia, ciascun Sotto-Uffiziale, e Soldato diviene meritevole di una medaglia di onore, ed a cui va annesso il compenso di un grano al giorno al Medaglia d'onore, e compenso annessovi.

---

(1) Dal Ministero e Real Segreteria della Presidenza debbono del pari che gli Uffiziali essere semestralmente pagati i Sotto Uffiziali e Soldati decorati della medaglia del Real Ordine Militare di S. Giorgio della Riunione di quanto loro compete per la pensione, che vi è annessa, previo certificato di esistenza, e mediante semplice ricevo munito del visto per la firma dal Comandante del Corpo, della Piazza, o della Provincia, o Valle, cui l'individuo appartiene; ben inteso, che per coloro i quali ànno la medaglia d'oro deve rimanere in deposito l'ammontare di due semestri di pensione, onde soddisfarne l'interessato in caso di congedo, o de' suoi eredi in caso di morte quando sarà restituita la medaglia, ovvero per compensare col detto deposito, qualora non avesse luogo tale restituzione, l'importo della medaglia istessa. *(Min. del 27 Gennaro 1827)*.

(2) Egli è ben inteso che nel calcolo di questi periodi non debbano esser punto considerate le concessioni di aumento di servizio per ferite, o campagne.

Ciascun periodo di anzianità vien indicato da un distintivo di lana, o cotone da portarsi sul braccio sinistro a forma di angolo acuto al di sopra del gomito.

La larghezza della trena dev' essere di un pollice, la lunghezza secondo la grandezza della manica.

Il colore de' distintivi dev' esser rosso sopra tutti gli uniformi, meno su quei di color rosso, su de' quali si debbono portare di lana gialla o di cotone bianco secondo gli alamari, o le rispettive allacciature.

Così fatti distintivi si debbono portare ancora su i cappotti, meno pei Corpi di Cavalleria, Gendarmeria a cavallo, ed Artiglieria a cavallo.

Digitized by Google

di più delle grana due fissato pel terzo periodo (1). *(Reg. annesso al Dec. del 23 Dicembre 1834).*

Da qual epoca cominciano i periodi di anzianità.

Cominciano i periodi di anzianità di servizio dal giorno in cui si trovano registrati nella matricola del Corpo. *(Idem).*

Non si deve tener conto del tempo in cui si è rimasto come allievo in un Istituto Militare.

Nella liquidazione di questi periodi non si deve tener conto del tempo in cui un individuo essendo di minore età fosse rimasto come Allievo in un Istituto di Educazione Militare, dappoichè il servizio militare, sotto il rapporto di cui qui si tratta, deve contare dall'età nella quale per le regole generali di leva, o per ammissione volontaria l'individuo può attivamente servire. *(Min. del 22 Agosto 1835. Cir. dell' Int. Gen. del 29 detto).*

Modo di calcolarsi il tempo di servizio prestato da un individuo come cambio.

Il tempo del servizio, che si presta ne'Corpi del Real Esercito, come cambio di recluta, dev'essere escluso, senza per altro produrre interruzione, potendosi cumulare gli anni antecedenti, che si è prestato servizio per proprio conto, sia per impegno di leva, sia per ingaggiamento volontario, con quello che si continua a prestare dopo terminato il servizio come cambio. *(Reg. annesso al Dec. del 23 Dicembre 1834).*

Egli è beninteso, che quegli individui che avessero acquistato periodo di anzianità, e rimanessero quindi a servire come cambî, debbono continuare a godere del compenso di cui avessero potuto trovarsi in possesso in atto di questo loro nuovo impegno. *(Idem).*

Ne'casi di punizioni per contravvenzioni commesse.

Tutte le volte, che delle contravvenzioni (2) venissero commesse da individui decorati de' distintivi di anzianità, essi vanno del pari che

---

(1) La Medaglia dev'essere di bronzo, avendo sul diritto il busto di S. M. in mezzo a trofei militari, e sul rovescio la leggenda *lodevole servizio di 25 anni.*

Questo onorevole distintivo si deve portare attaccato al lato sinistro del petto con un nastro di color arancio forte, largo un pollice e mezzo, ed in concorrenza de' precedenti distintivi al braccio. *(Dec. del 23 Dicembre 1834. Min. del 31 Ottobre 1835).*

(2) S' intende per *contravvenzione* la violazione di quei doveri inerenti alla disciplina militare. *(Stat. pen. milit. Art. 353).*

A differenza de' reati militari, che sono puniti con *pene* militari in seguito di giudizio e condanna, le contravvenzioni lo sono con *castighi* militari da infliggersi da' Superiori per semplice misura di disciplina interna. *(Idem Art. 355 e 356).*

Digitized by Google

gli altri, soggetti a de' castighi per misura di disciplina interna (1), senza per altro perdere il loro diritto a' corrispondenti periodi ed al compenso annessovi; sono esenti però da punizioni afflittive dovendo essere convenientemente commutate. *(Dec. del 23 Dic. 1834 Cap. 3. §. 8)*.

Motivi di esclusione per la Medaglia di Onore.

Ogni motivo, che esclude ad ottenere i tre primi periodi, esclude anche a conseguire la medaglia di onore, dovendosi scrutinare soltanto il tempo passato dall' aver ottenuto l' ultimo periodo a quello di ottenere la medaglia. *(Min. del 5 Aprile 1836. Cir. dell' Int. Gen. del 7 detto)*.

Elementi constitutivi del diritto a' periodi di anzianità, ed al corrispondente compenso.

Ogni Capitano di Compagnia, o di Squadrone al momento che uno, o più individui ànno compiuti gli anni dieci, quindici, o venti di servizio attivo senza interruzione di sorta alcuna, ne stabilisce in tre esemplari il corrispondente stato nominativo colla indicazione del numero di matricola, del grado, e del giorno di entrata al servizio. In piè di siffatto stato il Comandante della Compagnia, o Squadrone deve dichiarare di avere l'individuo servito gli anni voluti. L'Uffiziale Superiore incaricato della tenuta della matricola vi deve apporre il suo *visto, e verificato*, dopo di che fattosene invio all' Ispettore d' Arma, e questi assicuratosi con gli elementi esistenti presso la Ispezione, che il compenso per anzianità di servizio sia effettivamente dovuto, munisce di sua approvazione tutti e tre gli esemplari, di cui uno viene respinto al Corpo, un altro va trasmesso al Commissario di Guerra, e l' ultimo rimane nell' Archivio della Ispezione. *(Dec. del 23 Dicembre 1834)*.

Epoca dalla quale esso compenso si deve corrispondere.

Il compenso dovuto a' periodi di anzianità compete all' individuo dall' epoca che trovasi aver egli terminati i suoi 10, 15, o 20 anni di servizio. *(Ord. Amm. Art. 100)*.

Eccezione per quello annesso alla Medaglia d' Onore.

All' opposto in quanto alla medaglia di onore, e per la quale vi necessita un Sovrano Rescritto, il compenso, che vi va corrisposto, compete a' Sotto-Uffiziali e Soldati, che ne sono insigniti, dal giorno della Real concessione, e non già da quello, in cui si trovassero di aver compiuti gli anni 25 di servizio. *(Sov. Res. del 1.° Ottobre 1836. Min. del 19 detto)*.

---

(1) I castighi per misura disciplinare consistono nella sospensione di grado, negli arresti in quartiere, in sala di disciplina, ed in calabozzo, nelle bastonate sul sedere, ne' servizi ignobili in Caserma ec. *(Stat. pen. Art. 388 a 394)*.

Digitized by Google

CAPITOLO 3.°

DELLE COMPETENZE ESTRAORDINARIE.

Quali sono le competenze estraordinarie.

Sono competenze estraordinarie quelle gratificazioni, indennità e compensi, che per cause accidentali, nè prevedute dall' Ordinanza Amministrativa, e per disimpegno di particolari commissioni di Real servizio, possono spettare a' militari, e da essere corrisposte loro volta per volta, e mediante apposite forme di liquidazione, e di pagamento.

In effetti quali competenze estraordinarie, si considerano in ispecialità

Le indennità di viaggio

Il trattamento di tavola a bordo (1)

Le diarie alle truppe in colonna mobile

Le spese di posta.

SEZIONE 1.ª

INDENNITÀ DI VIAGGIO.

Indennità di viaggio per gli Uffiziali Generali.

Veruna positiva competenza trovasi a questo titolo fissata per gli Uffiziali Generali, riserbandosi S. M. di emettere volta per volta analoga determinazione.

Idem per ogni altro uffiziale, ed Impiegato Militare.

Per gli Uffiziali, non che per gl' Impiegati Militari, l' indennità, di cui è qui parola, viene a ciascun di essi attribuita solamente, e nella proporzione seguente:

Da 51 miglia a 100 il terzo del rispettivo soldo.

Da 101 miglia in sopra la metà.

Indennità di simil natura non può essere gravitabile che sulla terza classe dello stato discusso. *(Ord. Amm. Art. 108 e 111).*

---

(1) Indipendentemente dalle sopra enunciate competenze estraordinarie avvene delle altre, che gravitano su' fondi del Materiale dell' Esercito, e di che si terrà parola ove meglio tornerà a proposito.

Digitized by Google

SEZIONE 2.ª

TRATTAMENTO DI TAVOLA A BORDO.

Tutte le volte che de' Militari vengano imbarcati sui Reali Legni da Guerra, o in Convoglio co' medesimi, per ciascun Uffiziale imbarcato compete su' fondi di terza classe dello stato discusso, ed a titolo di trattamento di tavola, la seguente giornaliera indennità, cioè: Tariffa distinta per gradi.

Per un Tenente Generale	D. 4 80
Per un Maresciallo di Campo	» 3 60
Per un Brigadiere	» 2 40
Per un Colonnello, Tenente Colonnello, Maggiore e classi assimilate	» 1 20
Per un Capitano, Capitan Tenente, 1.° Tenente, 2.° Tenente, Alfiere, Cappellano, Chirurgo, e classi assimilate	» » 60

SEZIONE 3.ª

DIARIE ALLE TRUPPE IN COLONNA MOBILE.

A ciascun Militare, che fa parte di una truppa in colonna mobile, eccezion fatta per l' Uffiziale Generale che ne possa avere il comando, ed a cui volta per volta S. M. dispone ciò che devesi corrispondere, compete unitamente a' rispettivi averi e prest la seguente diaria: Competenze attribuite per individuo, e per giorno.

Ad un Uffiziale Superiore, che in vece dell' Uffiziale Generale comandasse la colonna mobile	D. 1 »
Ad ogni altro Uffiziale Superiore, e classi assimilate	» » 60
Ad un Capitano, Capitan Tenente, e classi assimilate	» » 30
Ad ogni Uffiziale Subalterno, Chirurgo e classi assimilate. . .	» » 20
A ciascun Ajutante, Porta Bandiera, o Porta Stendardo . . .	» » 10
Ad ogni Sotto Uffiziale e soldato.	» » 03

(Sov. Res. del 22 Ottobre 1828, del 14 Gennaro 1832, e del 23 Marzo 1833).

Digitized by Google

SEZIONE 4.ª

SPESE DI POSTA.

Tariffa distinta per gradi.

La indennità per spese di posta e che su' fondi di terza classe dello stato discusso è gravitabile, varia in ragion di grado in quanto al numero de' cavalli da attaccarsi, ed è ragguagliata in danaro per ogni posta a D. 1 20 per cavallo come quì appresso (1).

	NUMERO di cavalli per POSTA.	INDENNITÀ corrispondente.	
		D.	G.
Per un Tenente Generale	6	7	20
Per un Maresciallo di Campo, o Brigadiere	4	4	80
Per ogni Uffiziale Superiore, Ordinatore, Commissario di Guerra e per ogni altro Uffiziale, e classi assimilate	2	2	40

Abbono ne' casi di aumento di cavalli.

La tariffa delle Regie Poste regola il numero delle corse e de' cavalli di aumento, che si debbono attaccare ne' luoghi montuosi.

La Posta così detta *Reale* nell' uscire e nell' entrare in Napoli si considera come una posta e mezza, e così compensata.

Viaggiandosi in posta per strade traverse, gli Uffiziali debbono farsi rilasciare da' Maestri di posta rispettivi analogo certificato, onde si attesti il loro passaggio per queste strade, e così aver abbonato il maggior numero di cavalli al di là della competenza.

Poste straniere.

Le poste straniere sono pagate colle stesse proporzioni che quelle di Regno, ragguagliandole colle distanze delle poste napolitane.

(1) Nell' indennità di ducato 1 e grana 20 per ogni cavallo sono comprese le mance a' postiglioni ed agli stallieri, e le spese di affitto, o di riparazione delle vetture ec. *(Tariffe Gen. N.° 45)*.

Digitized by Google

TITOLO SECONDO.

DEL DIRITTO ALLE COMPETENZE IN DANARO.

CAPITOLO I.

COMPETENZE IN RAPPORTO AL GRADO.

La *effettività del grado* regola dapprima il *positivo diritto* alle diverse competenze in danaro, escluse le indennità di rappresentanza, e spese di officio, perchè dovute alle funzioni. *(Ord. Amm. Art. 79 e 224).* Diritto positivo.

Da ciò ne siegue, che le competenze istesse, sotto il rapporto di cui quì si tratta, vanno soggette a *variazioni* ne' casi di nuova nomina, promozione, sospension di grado, destituzione, o degradazione. Variazioni.

SEZIONE 1.ª

DEL DIRITTO POSITIVO RAPPORTATO ALLA EFFETTIVITÀ DEL GRADO.

Sotto la denominazione generica di Uffiziali Generali vanno compresi i Tenenti Generali, i Marescialli di Campo, ed i Brigadieri; sotto quella di Uffiziali Superiori i Colonnelli, i Tenenti Colonnelli, ed i Maggiori; quindi siegue la classe de' Capitani, e de' Capitan Tenenti; in ultimo quella degli Uffiziali subalterni, cioè, primi Tenenti, secondi Tenenti, ed Alfieri. Uffiziali: loro diversi gradi per ordine gerarchico.

Ciascun di essi Uffiziali à diritto agli averi rispettivamente attribuiti dalle tariffe generali, o speciali all' effettivo suo grado. *(Ord. Amm. Art. 79).* Competenze loro dovute in ragion di grado.

Nell' attuale organico dell' Esercito non viene punto riconosciuto come per lo innanzi il grado di Colonnello in secondo. I pochi Uffiziali Superiori, che si trovano attualmente servendo con una tale caratteristica, ànno diritto agli stessi emolumenti, che le tariffe attribuiscono alla classe de' Tenenti Colonnelli. *(Sov. Res. del 1 Luglio 1831).* Colonnelli in 2.°

Nell' Arma di Artiglieria trovasi parimenti abolita la classe de' Capitani a vita di residenza fissa: non ostante essa deve continuare a rimanere fino a che esisteranno gli Uffiziali, che al presente ne fanno parte. Capitani a vita.

Digitized by Google

Questi Capitani a vita ànno diritto a D. 40 di soldo, a D. 5 di soprassoldo, ed a D. 4 per indennità di alloggio e mobilia. *(Cir. dell' Int. Gen. del 23 Aprile 1825).*

Uffiziali graduati.

La graduazione militare s' intende accordata per semplice onorificenza, di tal che non può stabilire alcun diritto riguardo ad emolumenti. *(Ord. Amm. Art. 81).*

Assimilazioni

Non è regola costante, che per gl' Impiegati non insigniti di distintivi militari, la loro assimilazione a' gradi corrispondenti nell' Esercito possa loro dar diritto a competenze dalle tariffe attribuite a' gradi stessi.

Uffiziali onorari.

Il semplice onore dell' uniforme non costituisce diritto a competenza di sorta alcuna.

Sotto-Uffiziali: gradi diversi.

Sotto la denominazione generica di Sotto-Uffiziali vanno compresi:

Gli Ajutanti, i Porta-Bandiere, i Porta-Stendardi, gli Ajutanti Domatori, i veterinarî, i maniscalchi maggiori, i primi Sergenti, i primi Sergenti Forieri, i primi Sergenti Domatori, i Profossi, i Tamburi maggiori, i Capi-Banda, i Capi Sellaî, i Sergenti Domatori, i secondi Sergenti, ed i Sergenti Trombetti.

Caporali, e caporali forieri.

I Caporali, ed i Caporal-Forieri debbono considerarsi come una sola e medesima classe, il passaggio a Caporal-Foriere dovendosi riguardare come una semplice commissione. *(Min. del 25 Febbrajo 1837).*

Maestri operai.

Gli Armieri del pari che i maestri Sellaî, sartori, e calzolaî degli Stati minori de' Corpi di cavalleria, e fanteria ànno l' onorificenza di secondi Sergenti (1). *(Sov. Res. del 14 Settembre 1831, e del 9 Febbrajo 1838).*

Individui di truppa in generale: loro diritto agli averi in ragion di grado.

In applicazione del principio stabilito in massima, gl' individui di Truppa non possono avere diritto a' loro averi (2), che in ragion del proprio grado giusta le rispettive tariffe generali, o speciali.

---

(1) I maestri artisti debbono obbligarsi per un periodo di anni di servizio come tutti gli altri individui del Corpo, cui essi rispettivamente appartengono. *(Sov. Res. del 9 Febbrajo 1838).*

(2) A' sensi di una decisione di massima emessa fin dal 20 Febbrajo 1819 il pane fa parte degli averi.

Digitized by Google

SEZIONE 2.ª

DELLE VARIAZIONI CUI LE COMPETENZE RAPPORTATE AL GRADO VANNO SOGGETTE.

§. 1.

Competenze dovute in ragione di nomina.

Tutti i Generali, e gli Uffiziali di qualunque grado nominati che sono da S. M. debbono esser muniti di Real Patente, e la formalità dell' *adempiasi* è devoluta al Comandante Generale delle Armi, o all' Uffiziale Generale più elevato in dignità a scelta della M. S. *(Dec. del 30 Luglio 1822).* Reali Patenti.

Ogni Uffiziale, ed Impiegato Militare di nuova nomina e provveniente dalla classe de' pagani, deve al più presto possibile presentarsi a' rispettivi Superiori, ed Autorità competenti, laddove si trattasse di rimanere nella istessa stanzione. Uffiziali di nuova nomina: termine assegnato per rendersi al loro posto.

In caso contrario, dopo di essersi provveduto di analogo foglio di passo, che il Comandante Militare del luogo di partenza deve rilasciare, e che il Commessario di Guerra deve munire del suo *visto a partire,* egli è nell'obbligo di rendersi al posto assegnatogli tra due mesi a contare dal primo del mese susseguente a quello in cui il corrispondente Decreto è stato trasmesso, ed è pervenuto alla conoscenza dell'Autorità rispettiva.

Veruna indennità di viaggio compete agli Uffiziali ed Impiegati di nuova nomina nel trasferirsi alla loro prima destinazione (1). *(Min. del 16 Ottobre 1824. Circ. dell' Inten. Gen. del 23 detto).* Indennità di viaggio non dovuta a que' che debbono altrove trasferirsi.

---

(1) Nei luoghi di transito si à dritto all' alloggio secondo la rispettiva competenza (veggasi pagina 37) per conto de' Comuni, senza che questi potessero pretendere ad indennizzamento alcuno, per parte dell' Amministrazione della Guerra. *(Ord. Amm. Art. 291 e 292. Dec. del 24 Settembre 1835).*

L' Uffiziale o Impiegato di nuova nomina dovendo oltrepassare il Faro per rendersi al suo posto à pure dritto, solamente ed unicamente per se, ai mezzi d'imbarco, e ciò mediante analogo contratto di noleggio da passarsi dal Commissario di Guerra

Digitized by Google

Non giungendo nel tempo prefisso al proprio posto: Uffiziali di nuova nomina cancellati dai ruoli.

Ove però si fosse fatto scorrere il prefisso termine, e l'Uffiziale o Impiegato Militare novellamente nominato non si fosse trovato giunto al suo posto, egli deve di fatto esser cancellato da' ruoli. *(Min. del 25 Settembre 1834).*

Doveri imposti all'Uffiziale di nuova nomina nel presentarsi, o in arrivando al proprio posto.

Ma da parte una tale ipotesi, ed ammesso che questo Uffiziale o Impiegato di nuova nomina a tempo debito giungesse al suo posto, egli deve cominciare per presentarsi all'Autorità Militare del luogo di arrivo, e far vidimare il suo foglio di passo; dopo di che deve altrettanto adempire verso il Commissario di guerra, presso di cui il titolo suddetto per l'uso di sua attribuzione deve rimanere dopo avervi apposta la data dell'arrivo. *(Ord. di Piazza Art. 833. Ord. Amm. Articolo 160. Min. del 5 Agosto 1830).*

Giuramento.

Quindi deve prestare solenne giuramento di fedeltà a S. M. (D. G.).

La formola del giuramento è la seguente;

Io

prometto e giuro fedeltà ed ubbidienza al Re Ferdinando II. e pronta ed esatta ubbidienza a' Suoi ordini.

Prometto e giuro, che disimpegnerò col massimo zelo, con probità, ed onore le funzioni a me affidate.

Prometto e giuro di osservare, e di far osservare le Leggi, le Ordinanze, i Decreti, ed i Regolamenti, che per ordine del Re sono attualmente in vigore, o che S. M. pubblicherà in appresso.

Prometto e giuro di non voler appartenere ora nè mai a ve-

---

incaricato del servizio de' trasporti militari, in vista di officio dell' Autorità militare del luogo donde l' Uffiziale deve partire, e quante volte mancassero altri mezzi d'imbarco di conto della Real Marina; a qual oggetto la competente Autorità di questo Dipartimento deve essere nella circostanza interloquita (1).

Ne' casi di urgenza, ed in mancanza di pronti mezzi di trasporto di conto della Real Marina, i Commissari di Guerra sono autorizzati a rilasciare de' certificati negativi, onde gli Uffiziali possano esser compensati della spesa, cui di proprio danaro ànno dovuto supplire.

In questi certificati importa, che s' indichi la somma, che in ragion della competenza di grado si suole ordinariamente pagare per la traversata. *(Min. del 23 Ottobre 1824. Cir. dell' Int. Gen. del 26 Maggio 1830).*

(1) Nel foglio di passo si deve far cenno de' mezzi d' imbarco accordati al militare.

Digitized by Google

runa associazione segreta di qualsivoglia titolo; oggetto, e denominazione. Così Dio mi ajuti.

Questo atto dev'essere inserito in un Processo Verbale che all'uopo si à da redigere dall'Autorità presso di cui si è prestato il giuramento, cioè per gli Uffiziali isolati presso i rispettivi Comandanti di Piazze, e per gli Uffiziali di Corpi nelle mani de' rispettivi Comandanti, e coll'assistenza sempre del Commissario di Guerra per la legalizzazione della firma.

Processo verbale contestante il giuramento prestato dall'Uffiziale di nuova nomina: formalità di cui dev'essere adempito prima di trasmettersi al Ministero di Guerra.

Ogni altro militare deve dare il suo giuramento nelle mani dell'Autorità superiore, da cui dipende. *(Dec. del 16 Agosto 1830. Min. del 31 Dicembre detto. Circ. dell' Int. Gen. de' 12 Gennaro 1831).*

Il processo verbale dev' essere disteso in semplice originale ed in carta da bollo di grana 12, e quindi sottoposto alla formalità del registro a spese di colui, che à prestato il giuramento. *(Dec. idem).*

Così fatto processo verbale deve essere trasmesso al Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra a cura dell'Autorità, nelle cui mani si è prestato il giuramento, ed a cui incumbe il dovere estrarne nel numero bisognevole le copie necessarie; e queste debbono essere in carta da bollo di grana 6.

Dopo di che, e non prima il novello Uffiziale, o Impiegato Militare può prendere materiale possesso del suo grado o impiego. *(Ord. Amm. Art. 157. Sov. Res. del 29 Dicembre 1833).*

Possesso dopo essersi prestato il giuramento.

L'atto di possesso si contesta o venendo riconosciuto nel modo prescritto dall'Ordinanza di Piazza, o mediante partecipazione del Superiore immediato. *(Ord. Amm. Art. 159).*

Come si contesta l'atto di possesso.

È dalla data del possesso materiale, che il novello Uffiziale, o Impiegato Militare incomincia a vantare diritto alle diverse competenze, che dalle tariffe gli sono attribuite, da realizzarsi però nel fatto questo diritto in quanto al solo soldo, al soprassoldo, ed all'indennità di alloggio e mobilia dopo sei mesi, ogni altra competenza non andando soggetta a remora alcuna. *(Dec. del 5 Dicembre 1825. Sov. Res. del 10 Luglio 1826. Cir. dell' Int. Gen. del 31 Dicembre 1831).*

Dalla data del possesso decorre il diritto alle competenze: remora del semestre.

I soli candidati, che sono nominati terzi Chirurgi Militari, durante la enunciata remora di sei mesi, godono di una gratificazione mensuale corrispondente al soldo del mese, e questa gratificazione ceder deve sulla

Gratificazione accordata a soli Terzi Chirurgi di nuova nomina durante i sei mesi di remora.

Digitized by Google

terza classe dello stato discusso. *(Sov. Res. del 4 Novembre e 17 Dicembre 1836).*

Uffiziali, che provvenissero dalla classe degli alunni a piazza franca del Collegio Militare: loro sussidio durante la remora del semestre.

Nè dalla remora sono esenti quelli che fossero nominati Uffiziali, e che uscissero dal Real Collegio Militare: solamente coloro provvenienti dalla classe degli Alunni a piazza franca debbono percepire, durante la enunciata remora, D. 15. al mese a carico dell'Orfanotrofio Militare, e questa somma si deve loro corrispondere dalla data della nomina, e non dal giorno, in cui avessero potuto raggiungere il Corpo rispettivo. *(Dec. del 5 Dicembre 1825. Min. del 31 Dicembre 1832. Cir. dell' Int. Gen. del 9 Gennaro 1833).*

Averi, cui ànno diritto gli alunni a piazza franca che prima di esser nominati Uffiziali dovessero servire da soldati.

Ammesso però il caso, che qualche Alunno dell' istesso Istituto, pria di aver la nomina di Uffiziale, dovesse per qualche tempo servire da semplice soldato, appunto perchè potesse perfezionarsi nelle teorie pratiche, allora dall' istessa Amministrazione dell' Orfanotrofio, quando provvenisse dalla classe degli Alunni a piazza franca, non deve percepire durante il tempo che presterà servizio da soldato che sole grana 25 al giorno, salvo a prelevarsi da questa somma l' importo del pane, e del rancio a favore del Corpo. *(Sov. Res. e Min. del 13 Novembre 1834. Ord. del Com. Gen. del 31 Dicembre 1836).*

Idem per gli alunni provvenienti dalla classe di quelli a pagamento.

Ogni altro Alunno in pari circostanza, e che in contrario potesse provvenire da quelli a pagamento, riscuote le suddette grana 25 dall'Istituto, cui la famiglia non deve cessare dal corrispondere il mensuale assegnamento, come se tuttavia in esso esistesse. *(Idem).*

Guardie del Corpo a Cavallo di nuova nomina: non escluse dalla remora del semestre.

Quei che sono nominati Guardie del Corpo a cavallo sieno o pur no provvenienti da quelle Soprannumerarie vanno parimenti soggetti alla remora di sei mesi per incominciare a riscuotere il loro soldo.

Impiegati amministrativi e sanitari requisiti: loro gratificazione mensuale.

Nelle occorrenze d' impreveduta urgenza, o per cagione di sviluppi epidemici, o per l' apertura di ospedali temporanei possono ammettersi, nella qualità di *requisiti,* degl' impiegati amministrativi, e sanitarî, non che de' Cappellani, da cessare dal loro servizio terminata l' urgenza del momento.

Costoro non sono tenuti a dare il giuramento prescritto, il loro incarico essendo temporaneo.

Durante il tempo della loro requisizione si deve corrispondere a titolo di gratificazione, cioè, ai Cappellani ducati 15, ed ai Chirurgi e

Digitized by Google

Commessi l'ammontare del solo e semplice soldo attribuito alla classe, cui temporaneamente essi appartengono, e ciò non dall'epoca in cui fosse stata impartita la Ministeriale approvazione, ma dal giorno in cui si sono messi con effetto in esercizio delle loro rispettive funzioni. *(Dec. del 9 Gennaro 1829. Min. del 13 Settembre 1837).*

Se nel frattempo essi divenissero titolari, ciascuno nel rispettivo impiego, prestato il debito giuramento, essi debbono continuare, durante i sei mesi di remora, a percepire l'istesso soldo a titolo di gratificazione. *(Off. della Tesor. del 22 Luglio 1832).*

A' requisiti nominati titolari quali competenze dovute durante la remora del semestre.

Ogni Alunno, che dagli Istituti di Educazione Militare venisse nominato ed ammesso in uno de' Corpi del Real Esercito, come Sotto-Uffiziale, non è tenuto a dare il prescritto giuramento, nè va soggetto a remora per la percezione de' suoi averi, giacchè trattasi di prest, ed assegni e non di soldo. *(Dec. del 5 Dicembre 1825).*

Sotto-Uffiziali di nuova nomina: non giuramento; non remora di semestre.

I soli individui di Gendarmeria Reale sono obbligati di prestare in iscritto, ed a voce il giuramento, secondo le forme stabilite, alla presenza del proprio Capitano ed in mano dell'Uffiziale Superiore Comandante il Battaglione, e Squadrone. *(Dec. org. dell'Arma Art. 33).*

Eccezione per gli Individui di Gendarmeria in quanto al giuramento.

Una tale eccezione per la Gendarmeria Reale è motivata sull'importante scopo di sua istituzione, e sul geloso disimpegno dei doveri che vi sono annessi.

§. 2.°

Delle competenze dovute in ragion di promozione.

Senza un Decreto Sovrano veruno Uffiziale, o Impiegato Militare può ascendere di grado, o d'impiego. *(Ord. Amm. Art. 194).*

Promozioni per gli Uffiziali in seguito di Sovrani Decreti.

L'Uffiziale o Impiegato Militare, che viene promosso senza cambiare di Corpo, o di residenza, deve dare, giusta le norme indicate per quei di nuova nomina, ed in conformità dell'articolo 155 dell'Ordinanza Amministrativa, il giuramento prescritto; ed in pari tempo deve essere riconosciuto nel novello grado, giusta l'articolo 35 Capitolo 3. dell'Ordinanza di Piazza.

Giuramento a prestarsi da ciascun Uffiziale, o Impiegato Militare promosso nell'istesso Corpo, e residenza.

Digitized by Google

Giuramento a darsi ne' casi di passaggio da un grado di assimilazione minore ad uno maggiore.

All' atto di giuramento si deve ancora adempiere da qualunque altro, che passasse da un grado di assimilazione minore ad uno maggiore. *(Off. della Tes. del 17 Marzo 1832).*

Remora del semestre, cui vanno soggetti i militari nei casi di promozione.

Preso quindi possesso, è da quest' epoca, che decorre la remora dei sei mesi, durante il quale periodo di tempo l'Uffiziale o Impiegato militare promosso deve continuare a percepire le competenze, che riscuoteva nel precedente grado o impiego. Può soltanto incominciare ad esser pagato della indennità di foraggi, laddove gli fosse dovuta pel suo novello grado, non che della indennità di spese di officio quantevolte fosse parimenti dovuta alle sue novelle funzioni (1). *(Dec. del 5 Dicembre 1825. Sov. Res. del 10 Luglio 1826. Ord. Amm. Art. 157 e 159).*

Uffiziali promossi dalla classe de' Sotto-Uffiziali: loro dritto in quanto alle competenze durante il periodo de' sei mesi di remora.

Il nuovo Uffiziale, ove provvenisse dalla classe de' Sotto-Uffiziali, nè anche può incominciare a riscuotere le competenze attribuite al suo novello grado, che dopo lo stesso periodo di mesi sei, meno per la indennità di alloggio e mobilia. *(Sov. Res. del 12 Ottobre 1830, Cir. dell' Int. Gen. del 20 detto).*

Intanto all' individuo si debbono continuare a corrispondere gli assegni di vestiario, o di mantenimento, e se egli appartenesse a Corpi di Cavalleria, anche l' assegno di massetta: più il pane in danaro. *(Min. del 29 Novembre 1826. Sov. Res. del 9 Gennaro 1829).*

Guardie del Corpo promosse ad Uffiziali effettivi: loro averi durante il semestre.

Le Guardie del Corpo a cavallo, che sono promosse ad Uffiziali effettivi nel Real Esercito, debbono non meno continuare a percepire durante i sei mesi di remora le competenze che per lo innanzi godevano, nè loro è dovuta alcuna indennità di alloggio e mobilia. *(Off. della Tes. del 5 Gennaro 1833).*

Sotto Brigadieri a Cavallo promossi a Brigadieri: loro indennità di alloggio e mobilio durante la remora.

I soli Sotto-Brigadieri a cavallo promossi a Brigadieri godono, durante la remora, oltre il soldo attribuito alla precedente carica, l'indennità di alloggio e mobilia corrispondente al grado di primo Tenente. *(Sov. Res. del 9 Ottobre 1835. Min. del 10 detto).*

Prima messa di equipaggio a Brigadieri promossi ad Esenti.

In fine ogni Brigadiere, che vien promosso alla carica di Esente, à

---

(1) Laddove l' Uffiziale promosso dovesse ricevere l'alloggio in genere, in questo caso la competenza dev' essere secondo il nuovo grado ottenuto. *(Min. del 23 Aprile 1832. Circ. dell' Int. Gen. del 5 Maggio detto).*

Digitized by Google

diritto ad una gratificazione di 1.ª messa di equipaggio in ducati 240. *(Sov. Res. degli 8 Giugno 1832).*

Gratificazione a quei che son promossi ad Uffiziali.

Del pari trovasi stabilito, che ogni altro individuo nominato, o promosso ad Uffiziale, senza distinzione di Corpo di Truppa, ricever debba a titolo di gratificazione, e per una sola volta D. 24. sulla terza classe dello Stato Discusso. *(Ord. Amm. Art. 161).*

Indennità di viaggio non dovuta a quei, che concorrono ad un esame per esser promossi.

Gli Uffiziali che concorrono ad un esame onde ottenere un ascenso, e debbono a questo fine condursi ove il concorso si tiene, non ànno dritto ad alcuna indennità di viaggio. *(Sov. Res. del 10 Agosto 1824. Min. del 16 Novembre detto).*

Fasi cui vanno soggette le competenze individuali ne' casi di promozione.

Ne' casi di promozione il soprappiù di averi viene a diminuirsi, o a perdersi in proporzione del soldo, e soprassoldo, che si va a percepire, fatto ragguaglio col soldo, soprassoldo, e soprappiù di averi, che si lascia. *(Ord. Amm. Art. 91).*

Dal Sotto-Uffiziale promosso ad Uffiziale si perde il dritto ad ogni soprappiù di prest, dal dì che spirata la remora di sei mesi comincia a riscuotere gli emolumenti dovuti al suo novello grado. *(Idem).*

Ajutanti, portabandiera ec: promossi.

Le promozioni a' gradi di Ajutante, di Porta-Bandiera, e Porta-Stendardo, come di Ajutante Domatore, e di Veterinario sono negli attributi dell' Ispettore dell' Arma. *(Ord. Amm. Art. 194)* (1).

Loro nuovi averi, e perdita del soprappiù di prest per compenso di anzianità.

In conseguenza l' individuo promosso ad uno dei gradi, di cui qui sopra è parola, incomincia a percepire gli averi corrispondenti dalla data dell' ordine dell' Ispettore, compresavi la mensuale tangente dei diversi assegni in danaro: dall' altra parte egli perde ogni diritto alla riscossione del soprappiù di prest in ciò che sia compenso per anzianità di servizio, ove se ne trovasse in godimento. *(Ord. Amm. Art. 103 e 163. Reg. del 2 Giugno 1833. Dec. del 23 Dicembre 1834. Min. del 9 Gennaro 1837)* (2).

---

(1) Non è dovuto imbarco franco a' Sotto-Uffiziali, che dalla Sicilia si rendono in Napoli per subire l' esame di Porta-Bandiera, o Porta-Stendardo. *(Min. del 4 Settembre 1830).*

(2) Si può però continuare a portare il distintivo della Medaglia d' Onore, e ciò anche quando si venisse promosso ad Uffiziale. *(Dec. del 23 Dicembre 1834).*

Digitized by Google

Prima messa di vestiario agl' individui promossi ad Ajutanti, Porta bandiera, Porta stendardo ec.

Gli Ajutanti, i Porta-Bandiere, o Porta-Stendardi, non che gli Ajutanti Domatori, ed i Veterinarî, ànno dritto, promossi che sono ad uno degli enunciati gradi, ad una prima messa di vestiario, dietro analogo attestato da rilasciarsi da' Corpi rispettivi, e certificato dall'Ispettore dell'Arma.

Con questo attestato si deve dichiarare di non essersi somministrato agl' individui promossi ad uno dei suindicati gradi il vestiario in natura a carico dell' assegno nè direttamente dal Corpo, nè dalla Commissione di Vestiario.

Da tale beneficio sono esclusi gli Ajutanti graduati, quei dei Veterani, e tutti gli altri, che fossero al seguito in attenzione di destino o di riforma.

Dippiù, accordata una volta questa prima messa, che è indistintamente fissata a D. 30 a carico dell' assegno di vestiario, qualunque fosse il Corpo, cui l' individuo promosso appartenesse, più non si deve aver dritto in caso di passaggio da Porta-Bandiera o Porta-Stendardo ad Ajutante. *(Sov. Res. del 30 Marzo e 27 Giugno 1830: Reg. annesso al Dec. del 2 Giugno 1833).*

Promozioni nella linea delle facoltà accordate a' Capi dei Corpi.

Ciascun Capo di Corpo può promuovere degl'individui fino al grado di primo sergente inclusivamente coll' approvazione del Comandante della Brigata, quando fosse presente nel luogo istesso ove si trova stanziato il Corpo, nel quale deve verificarsi la promozione. *(Ord. Amm. Art. 194. Sov. Res. del 7 Dicembre 1834. Ord. del giorno 29 detto)* (1).

In riguardo di simili promozioni trovasi inculcato a' Capi de' Corpi perchè abbiano luogo, per quanto sia possibile, al primo di ciascun mese.

Competenze dovute agl'individui di truppa promossi che sono: compenso di anzianità di servizio.

Il Sotto-Uffiziale promosso fino al grado di primo sergente inclusivamente à diritto a' nuovi averi dal dì che la sua promozione trovasi essere stata annunciata all' ordine del giorno del Corpo, poichè siffatte promozioni non vanno soggette a remora alcuna, trattandosi di prest a prest, non da prest a soldo. In pari tempo conservasi il compenso per anzianità di servizio, ove l'individuo se ne trovasse in godimento. *(Ord. Amm. Art. 163. Dec. del 5 Dicembre 1825. Sov. Res. del 10 Luglio 1826. Dec. del 23 Dicembre 1834).*

---

(1) La Gendarmeria Reale à le sue norme particolari in quanto riguarda articolo avanzamento. *(Dec. Org. dell' Arma).*

Digitized by Google

In quanto al soprappiù di prest per differenza di tariffa, esso si perde tutte le volte che l'individuo promosso fino al grado di Ajutante inclusivamente venga a percepire per prest una somma maggiore, o uguale a quella, che all'istesso titolo, e per soprappiù di prest, riscuoteva avanti di ascendere al novello grado. *(Ord. Amm. Art. 103).*

Soprappiù di prest per differenza di tariffa ne' casi di promozione.

Egli è ben inteso, che le sanatorie, che a delle interruzioni di servizio venissero accordate, non possono essere mai valide per gli ascensi. *(Sov. Res. del 22 Ottobre 1828, e del 14 Aprile 1829. Min. del 19 Gennaro 1836).*

Sanatorie non valide per gli ascensi.

§. 3.

Competenze dovute ne' casi di sospensione di grado, o d' impiego.

Perchè un Uffiziale, o Impiegato Militare possa per misura economica essere sospeso di grado, o d'impiego, vi fa d'uopo di un Decreto Sovrano. *(Ord. Amm. Art. 194).*

Sospensioni di gradi per gli Uffiziali ed Impiegati decretate da S. M.

Durante lo stato di sospensione non si à diritto che al terzo del soldo rispettivo a' sensi di una Ministeriale del 28 Novembre 1831, sebbene a' termini dell' articolo 90 dell' Ordinanza Amministrativa si dovesse continuare a riscuotere dall' Uffiziale sospeso il soprappiù di averi, ove egli se ne trovasse in godimento.

Averi loro spettanti.

Le istesse Autorità facoltate a promuovere i Sotto-Uffiziali e Caporali possono ancora in linea di misura disciplinare sospenderli di grado.

Individui di truppa sospesi di grado.

In questo caso si à diritto dirimpetto alla Tesoreria agli stessi averi come se l'individuo non fosse affatto in istato di punizione, ma ciò non importa, che il medesimo non debba risentire gli effetti del meritato castigo, mediante ritenuta sul prest.

Ritenuta sul prest: Uso a farsene del prodotto.

Quindi trovasi disposto, che il Sotto-Uffiziale sospeso debba ricevere gli averi di semplice soldato, e che la differenza si aggiunga alla somma giornalmente destinata per l'ordinario della compagnia, cui il medesimo appartiene. *(Stat. Pen. Mil. Art. 390).*

Ove si trattasse d'individuo di Gendarmeria, il prodotto della differenza del prest di un Sotto-Uffiziale e Gendarme di prima classe sospeso da primo Sergente in sotto a Gendarme di seconda classe deve

Eccezione per gl'individui di Gendarmeria.

Digitized by Google

versarsi al fondo de' soccorsi straordinarî di che parlasi alla pagina 58. *(Dec. Org. dell' Arma Art. 160).*

Quale parte di soprappiù di prest si perde o si conserva ne' casi di sospensione.

D' altronde, sia qualunque l' Arma, l' individuo sospeso di grado non deve temporaneamente godere di alcun soprappiù di prest, ove se ne trovasse in godimento, ad eccezione del compenso di anzianità, che si conserva. *(Dec. del 23 Dicembre 1834).*

§. 4.°

Competenze dovute ne' casi di destituzione o di degradazione.

Destituzioni per gli Uffiziali ed Impiegati Militari decretate da S. M.

Un Uffiziale o Impiegato Militare non può esser destituito per disposizione economica, che in seguito di Real Decreto. *(Ord. Amm. Art. 194).*

Fin a qual epoca son dovuti gli averi di attività.

In una tale circostanza l' Uffiziale o Impiegato Militare à diritto ai suoi rispettivi averi fin al giorno in cui sarà rimasto in esercizio delle sue funzioni: circostanza, che per rapporto alla data deve coincidere con quella in cui il Comandante del Corpo, o della Provincia o Valle avrà partecipato all' interessato il Decreto di sua destituzione: partecipazione da non differirsi per altro, o tutt' al più da non dover oltrepassare il mese a contare dalla data del Decreto. *(Ord. Amm. Art. 162).*

Concessione di un soldo nei casi di destituzione.

Inoltre qual tratto di Sovrana Munificenza devesi considerare il Real Rescritto emesso in data del 16 Giugno 1833, col quale S. M. si è degnata prescrivere in massima, che ad ogni Uffiziale o Impiegato Militare, benchè destituito, venisse corrisposto un mese di soldo semplice del suo proprio grado.

Individui di truppa degradati fin a qual giorno son dovuti gli averi del grado perduto.

Il sotto Uffiziale, o Caporale, che per misura di disciplina venisse degradato, passando alla classe di soldato, ne deve cominciare a percepire gli averi corrispondenti dal dì che la perdita del grado trovasi annunciata all' ordine del Corpo. *(Ord. Amm. Art. 163).*

Soprappiù di prest ne' casi di degradazione: perdita di periodi di anzianità, e compenso annessovi.

In pari tempo il Sotto-Uffiziale degradato viene a perdere ogni soprappiù di prest, compresovi il compenso per anzianità di servizio; ben inteso ancora, che all' individuo istesso non dev' esser contato il tempo anteriore, che dava diritto a' corrispondenti periodi sin al giorno inclusivo della degradazione. *(Idem Art. 103. Dec. del 23 Dicembre 1834).*

Digitized by Google

CAPITOLO II.

COMPETENZE IN RAPPORTO AL SERVIZIO.

Ciascun Militare dev' essere pagato secondo il suo grado effettivo non solo, ma ancora in ragion del servizio che presta, avuto riguardo all'Arma, in cui si serve, o alla Commissione che si disimpegna. Diritto positivo.

È questo un principio stabilito in massima e consacrato dagli articoli 82 e 104 dell' Ordinanza Amministrativa.

Or se nel precedente Capitolo si è considerato il diritto positivo alle competenze in danaro sotto il rapporto della effettività del grado, importa che nel presente Capitolo questo istesso diritto sia esaminato sotto quello della *specie del servizio* soprattutto in ciò che si riferisce alle indennità di rappresentanza e spese di officio, quali competenze devolute esclusivamente alla carica.

Dopo di che si parlerà delle *variazioni*, cui va soggetto questo istesso diritto nei casi di passaggio da una destinazione all' altra. Variazioni.

SEZIONE 1.ª

DEL DIRITTO POSITIVO RAPPORTATO ALLA SPECIE DEL SERVIZIO.

In quanto al diritto, ed alla percezione di loro averi gli Uffiziali ed Impiegati Militari vanno divisi in quattro classi: Uffiziali ed impiegati militari divisi per classi.

1.ª Classe — Servizio Attivo — interi averi.

2.ª Classe — Servizio Sedentaneo — idem, meno il soprassoldo.

3.ª Classe — Attenzione di destino — metà del soldo.

4.ª Classe — Riforma — terzo del soldo.

L'esercitare delle funzioni al di sopra del proprio grado o impiego non istabilisce diritto a competenze maggiori. *(Ord. Amm. Art. 79).* Funzioni al di sopra del grado: non competenze maggiori

I soli Capitani che si trovassero interinamente a comandare de' Battaglioni distaccati da' proprî Corpi debbono percepire per indennità di alloggio e mobilia ducati 7 invece di ducati 5 attribuiti al loro grado. *(Sov. Res. del 9 Gennaro 1829).* Eccezioni.

Trovasi ugualmente sul proposito stabilito, che i Tenenti Colonnelli, ed i Maggiori Comandanti di Battaglioni isolati di Fanteria, o di Bri- Ne' casi di Comandi isolati.

Digitized by Google

gate isolate di Artiglieria, non che i Comandanti de' Battaglioni, e Squadroni di Gendarmeria debbono all'istesso titolo riscuotere ducati 11 invece della tangente rispettivamente assegnata dalla tariffa. *(Dec. del 27 Giugno 1827. Sov. Res. del 9 Gennaro, e del 30 Giugno 1829).*

Indennità di foraggi a Capitani Ajutanti Maggiori dei Corpi di truppe attive.

Egli è ancora, che in considerazione delle loro cariche rispettive, i Capitani Ajutanti Maggiori de' Corpi di Truppe Attive di Fanteria, non che i Quartier-Mastri, e gli Uffiziali di dettaglio di tutti i Corpi debbono percepire:

I primi D. 7. 50 al mese corrispondenti all'indennità di una sola razione di foraggi.

Aumento sull'indennità di alloggio e mobilio a favore dei Quartier-Mastri ed Uffiziali di dettaglio.

I secondi, qualunque fosse il loro grado di Uffiziali Subalterni, ducati 4 per indennità di alloggio e mobilia, invece della tangente loro attribuita dalla tariffa.

Spese di Officio: possono solo cumularsi.

Laddove un Uffiziale venisse a disimpegnare simultaneamente due o più commissioni à diritto a cumulare *solamente* le diverse indennità di spese di officio che a ciascuna di esse si possono trovare annesse. *(Ord. Amm. Art. 80, 82, e 104).*

Circostanza nella quale n'è inibita la cumulazione.

Quante volte però l'Uffiziale non si trovasse rivestito con definitive nomine dell'esercizio di più cariche, ma che momentaneamente, e pendente la definitiva nomina durante l'assenza del proprietario, esercitasse la propria carica, e le provvisorie funzioni dell'altra, egli deve riscuotere una sola delle correlative indennità di spese di officio, e propriamente la maggiore. *(Sov. Res. del 10 Sett. 1837. Min. del 14 Ottobre detto).*

Spese di Officio nei casi di funzioni interine.

Ed è in ordine a questa competenza, che importa infine osservare che se un Uffiziale, o Impiegato Militare si trovasse ad esercitare interinamente delle funzioni, cui attribuita venisse una indennità per spese di officio, non ostante che di diritto gli fosse dovuta giusta la massima, purtuttavolta è indispensabile che dall'Autorità, per di cui ordine siasi assunto, o vada ad assumersi lo interinato, se ne dia analoga conoscenza al Ministro della Guerra, onde questi, nell'impartirvi la sua sanzione, disponga che l'indennità in parola fosse con effetto corrisposta al Funzionario interino. *(Min. del 27 Settembre 1825 e del 28 Novembre 1827, e del 19 Aprile 1831).*

Digitized by Google

Dalle premesse generali disposizioni di massima si può rilevare il diritto alle competenze, che ciascun Uffiziale ed Impiegato militare può avere in ragion della classe, cui rispettivamente appartiene.

Non pertanto, ad evitare tutte le difficoltà che potrebbero presentarsi nella loro applicazione, ed essendovi molte eccezioni indispensabili a conoscersi, si va successivamente ad indicare ciò, che a ciascun Militare di diritto è dovuto secondo la particolare specie di servizio, che presta.

§. 1.°

Uffiziali ed Impiegati Militari alla prima classe.

Uffiziali dei Corpi di truppe attive: loro dritto agli averi di prima classe.

Alla 1.ª Classe appartengono gli Uffiziali, che fanno parte de' seguenti Corpi di Truppa Attiva, cioè, Compagnia delle Reali Guardie del Corpo — Fanteria, e Cavalleria della Guardia Reale — Gendarmeria Reale — Artiglieria a piedi, escluse le Compagnie di Deposito — Artiglieria a cavallo — Treno — Zappatori Minatori — Pionieri — Fanteria e Cavalleria Nazionale.

Gli Uffiziali di questi diversi Corpi ànno diritto al soldo, al soprassoldo, ed alle indennità corrispondenti al loro rispettivo grado (1).

---

(1) Gli Uffiziali tutti de' Corpi Attivi debbono in preferenza ricevere in genere l'alloggio e la mobilia giusta le rispettive competenze. *(Dec. del 24 Settembre 1835).*

Egli è ben inteso, che ciascun Capitano essendo ammogliato, previo assenso Reale, ed avendo figli, e figlie, o essendo vedovo con figli di ambo i sessi, deve ricevere non una, ma due camere, oltre la stanza pel domestico, e la cucina.

Del pari ogni Uffiziale subalterno in uguale identica circostanza deve ricevere non una, ma due camere, oltre la cucina.

Nelle piazze di guarnigione eventuale i Colonnelli, i Quartier-Mastri, e gli Ajutanti Maggiori de' Corpi di un solo Battaglione ànno dritto ad una stanza al dippiù della rispettiva competenza.

Que' tra gli Uffiziali ammogliati con Reale Licenza debbono ricevere, oltre la spettanza, un letto simile a quello del proprio grado per la moglie. Quelli ch'ànno figli da matrimonio con Real Licenza ànno ancora dritto ad un letto simile a quello del proprio grado per ogni figlio non più però di tre letti, ove il numero de' figli fosse maggiore.

Infine gli uffiziali da Capitano in giù, ed i Chirurgi non ammogliati, o vedovi

Digitized by Google

Alla prima classe appartengono ancora gli Uffiziali, che ànno comando, o disimpegnano commissioni di piena attività, vale a dire.

Stato Maggiore personale di S. M.

Gli Uffiziali Generali Ajutanti Generali del Re, gli Ajutanti Reali, gli Uffiziali alla immediazione di S. M. e gli Uffiziali di Ordinanza.

Averi, cui si à dritto dagli Uffiziali Generali ed altri che ne fanno parte.

I medesimi ànno diritto, in corrispondenza del loro grado rispettivo, a tutti gli averi; ben inteso, che quei tra gli Uffiziali, che ànno l'onore di far parte dello Stato-Maggiore Personale di S. M., e che appartenessero a Corpi di Truppa, debbono percepire gli averi competenti al loro grado ne' Corpi istessi: più i foraggi in danaro nel numero di razioni corrispondenti al loro grado nell'Arma di Cavalleria.

Uffiziali Generali alla prima classe.

I due Comandanti Generali d'Armi, l'uno pe' Dominî al di qua, l'altro pe' Dominî al di là del Faro — Il Colonnello Generale della Guardia, non che l'Uffiziale Generale incaricato del Dettaglio della stessa — Il Generale Comandante la Gendarmeria Reale — Il Direttore Generale de' Corpi Facoltativi — Gl'Ispettori delle diverse Armi.

Loro dritto agli averi di piena attività.

Questi Uffiziali Generali ànno parimenti diritto a tutte le competenze corrispondenti al loro rispettivo grado, non che alle indennità attribuite alla commissione, che da ciascun di essi rispettivamente si disimpegna. *(Ord. Amm. Art. 83).*

Spese di Officio pei Comandanti di Brigate.

Ciascun Uffiziale Generale di Brigata à non meno diritto agl'interi averi di altività (1); ben inteso, che in quanto alla indennità di spese di Officio essa non è dovuta, che nel solo caso si avessero de' particolari

---

senza figli debbono mangiare alla mensa del proprio Corpo. Quindi è che nella Tariffa annessa al suddetto Real Decreto trovasi specificato il numero e la specie degli utensili da cucina, e generi di biancheria spettanti per ciascun Uffiziale, che essendo Uffiziale Superiore o avendo famiglia, è esente dal desinare con altri Uffiziali.

Ove nelle riconsegne, gli alloggi o i generi di mobiglia fossero rinvenuti degradati, o in difetto di specie di qualità, o di numero, il Commissario di Guerra invitato dal Provveditore generale, dopo essersi assicurato della realtà della cosa, ne deve compilare analogo processo verbale per ciascun Uffiziale, onde poterseno fare le corrispondenti imputazioni.

(1) È detto nel Decreto del 24 Settembre 1835 che i Brigadieri addetti alle Brigate eventuali debbono ricevere in genere l'alloggio, e la mobiglia giusta la competenza (veggasi pagina 37).

Digitized by Google

incarichi, o si avesse il comando di Brigate d'Istruzioni, per cui siasi tenuto a mantenere un Officio. *(Dec. del 30 Dicembre 1830).*

Gli Ajutanti di Campo de' Generali, tanto se siano addetti a Corpi della Guardia Reale, quanto se lo siano a Corpi di Linea, debbono percepire, oltre il rispettivo soldo, ed indennità di alloggio e mobilia, il soprassoldo, e le razioni di foraggi del loro grado nella Cavalleria di Linea. *(Sov. Res. del 28 Febbrajo, e del 1 Aprile 1837).*

Competenze dovute agli Ajutanti di Campo e agli Uffiziali Generali attivi.

L'Ajutante di Campo presso il Direttore Generale de' Corpi Facoltativi riscuote le competenze del Corpo, cui appartiene, e giusta il suo grado; più le razioni di foraggi corrispondenti al suo grado istesso nella Cavalleria di Linea. *(Tar. Gen. N.° 4).*

L'Ajutante di Campo infine presso il Generale Ispettore della Gendarmeria Reale à diritto alle competenze dovute al suo grado nella Cavalleria dell'Arma. *(Tar. annessa al Decreto del 30 Agosto 1827).*

Gli Ajutanti di Campo cessano *di fatto* dal percepire gli emolumenti annessi ad una tale commissione, laddove nel corso del biennio il rispettivo Generale venisse a morire, o ad avere altra destinazione da non dovere ritenere presso di se un Uffiziale colla caratteristica, di cui è qui parola. *(Ord. Amm. Art. 174).*

Il Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito, ove non fosse un Uffiziale Generale, ed il Sotto-Capo percepiscono gli emolumenti assegnati al loro rispettivo grado, ed all'Arma cui possono appartenere, meno per la indennità di foraggi, dovendo essere considerati in ordine a tale competenza, come effettivi Uffiziali di Cavalleria. *(Dec. del 3 Gennaro 1831).*

Idem agli Uffiziali dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Così ancora pe' Capitani addetti allo Stato Maggiore istesso: indipendentemente dal soldo, dal soprassoldo, e dall'indennità di alloggio e mobilia giusta il loro grado, ed'Arma rispettiva, essi debbono percepire tre razioni di foraggi in danaro: più ànno diritto ad una gratificazione di ducati 7 al mese cumulativamente al soldo. *(Dec. del 1 Gennaro 1831. Sov. Res. del 5 Giugno 1832).*

A' Comandanti Militari nelle Provincie e Valli sono dovuti in ragione del loro rispettivo grado gli averi di piena attività, non che la corrispondente indennità di spese di officio. Egli è beninteso, che ricevendo in genere l'alloggio e la mobilia dalla Provincia, o Valle di

Idem a' Comandanti d'Armi.

Digitized by Google

loro comando a' termini del Decreto del 24 Settembre 1835 non compete loro la correlativa indennità. Inoltre trovasi stabilito, che a' Comandanti Militari non Uffiziali Generali, qualunque fosse il loro grado di Uffiziale Superiore, son dovute tre razioni di foraggi in danaro invece di due. *(Tar. Gen. N.° 42)*.

Competenze dovute agli Ajutanti di Campo de' Generali Comandanti d'Armi.

Gli Ajutanti di Campo de' Generali Comandanti le Armi nelle Province, o Valli, benchè provvenissero dalla classe degli Uffiziali di Truppe non Attive, ànno le istesse competenze che quelle attribuite agli Ajutanti di Campo de' Generali di Linea. *(Tar. Gen. N.° 4)*.

Idem agli Uffiziali all'immediazione dei Comandanti Militari non Uffiziali Generali

Non così per gli Uffiziali, i quali trovansi alla immediazione de' Comandanti d'Armi nelle Province, o Valli non Uffiziali Generali: essi debbono godere degli averi di attività attribuiti secondo il loro rispettivo grado agli Uffiziali di Fanteria di Linea, ma non ànno diritto ad alcuna indennità di foraggi. *(Min. del 4 Giugno 1830)*.

Idem a' Comandanti Militari di Distretto

Laddove un Uffiziale non appartenente a verun Corpo di Truppa si trovasse ad avere il comando eventuale di un Distretto, gli averi che gli son dovuti sono quelli parimenti attribuiti dalle tariffe nella Fanteria di Linea al grado rispettivo. *(Dec. degli 8 Ottobre 1832)*.

Idem agli Uffiziali addetti al Materiale dell' Artiglieria.

Gli Uffiziali addetti al Materiale di Artiglieria (1) percepir debbono

---

(1) Il Materiale di Artiglieria consiste nella costruzione, e buona tenuta delle bocche a fuoco tanto in bronzo, che in ferro, degli affusti, giuochi d'armi, projettili; nella fabbrica, e riatto delle armi da taglio, e da fuoco; nelle riserve e depositi di polvere da sparo; nella confezione de' cartocci da cannone, e da fucile ec.

Un Consiglio generale di Artiglieria sotto la presidenza del Direttore Generale de' Corpi Facoltativi è esclusivamente incaricato della parte scientifica del mestiere. Esso discute, ed esamina tutti i progetti generali, o particolari, e che possono riguardare il sistema di armamento per la difesa delle frontiere di terra e di mare, e delle diverse Piazze del Regno, non che i mezzi di nuove costruzioni e riattamenti, salvo sempre approvazione da impartirsi dal Ministro della Guerra.

In quanto al servizio in dettaglio; gli Uffiziali di Artiglieria, ciascuno nella sfera delle rispettive attribuzioni, debbono periodicamente, ed estraordinariamente ispezionare, dirigere, e sorvegliare le costruzioni, e riparazioni delle armi, e macchine da guerra; l'andamento secondo il quale progrediscono i lavori; l'ordine e la disciplina, che si osserva negli Arsenali, e nelle Manifatture; assicurarsi infine dello stato, condizione, e quantità de' generi di qualunque specie esistenti ne' diversi Magazzini e Depositi giusta gli annuali inventari.

Digitized by Google

secondo il loro rispettivo grado, gli averi di attività loro assegnati dalle tariffe: più le spese di officio annesse alla rispettiva commissione, benin-

---

Per ogni Direzione vi à un Consiglio di Amministrazione, e che si compone dal Direttore, da due Uffiziali i più graduati, o più antichi, e da un guardia come Pagatore, e come Segretario.

Ad esso è affidata la parte economica del servizio, e che si divide in contabilità Finanza, ed in contabilità Materia.

In quanto alla contabilità *finanza*, le spese che ne formano gli elementi, vanno distinte cioè:

1.ª Classe — Spese determinate.

2.ª Classe — Spese variabili.

S'intendono per *spese determinate*:

1.° Le giornate di mercede agli Artefici militari ed esterni pe' lavori in economia, e che dal Direttore Generale si stabiliscono giusta il bisogno.

2.° I lavori ad estaglio eseguiti dagli Artefici militari, ed esterni giusta i prezzi stabiliti nelle tariffe, o secondo i contratti.

3.° Le spese minute giusta l'annuale tangente fissata dal Ministro.

4.° La manutenzione delle armi giusta il premio di conservazione accordato dal Ministro in favore de' rispettivi Guardie di Artiglieria, ed a cui incumbe l'obbligo di pagare le giornate agli artefici impiegati a quest'uso, e tutt'altro occorrente come a dire, olio, smeriglio, stracci ec. per lo pulimento.

5.° La costruzione delle fornaci, e delle forge, e di tutto altro lavoro interno, e di particolare cognizione dell'Arma giusta gli stati estimativi postillati dagl'Ispettori e dal Direttore Generale, ed approvati dal Ministro della Guerra.

6.° In fine le spese di trasporto per terra o per mare da uno Stabilimento all'altro, o da una batteria all'altra eseguiti in mancanza del Treno, o di legni della Real Marina, in virtù di regolari contratti.

S'intendono per *spese variabili*:

1.° Gli affitti di locali, o terreni da pagarsi in vigore di ordine del Ministro della Guerra e secondo i contratti, nella compilazione de' quali di diritto deve intervenire un Uffiziale dell'Arma di Artiglieria.

2.° Gli acquisti de' legnami di costruzione, combustibili, ed altri generi di approvvisionamento giusta i rispettivi contratti o cottimi.

3.° In fine le spese imprevedute.

In ordine alla contabilità *materia* gli elementi, che ne formano il cardine, sono le immissioni, lo impiego, consumo, sfrido regolare, ed estrazioni de' generi esistenti ne' Depositi, Magazzini, e Riserve giusta gl'inventari.

Il Commissario di Guerra interviene ne' Consigli di Amministrazione della Dire-

Digitized by Google

teso che al Direttore dello Stabilimento della Mongiana invece di ducati 20 sono a questo titolo dovuti ducati 30 (1).

Competenze dovute agli Uffiziali addetti al Materiale del Genio.

Gli Uffiziali addetti al Materiale del Genio (2) ànno pure diritto agli

---

zione rispettiva per ciò che sia di suo istituto, e per convalidare il diritto degli Artefici alla giornaliera mercede; e per assistere alle diverse pruove, ricezione, e consegna di armi da fuoco ec. ec. non che per verbalizzare infine ogni operazione che possa apportare variazioni negli stati d'inventari in quanto alla esistenza, condizione e quantità degli attrezzi, generi di approvvisionamento ec.

I fondi necessarî sonn tratti sulla 2.ª classe dello Stato Discusso della Guerra dall'Intendenza Generale dell'Esercito a *favore* de' Consigli di Amministrazione per le spese determinate ed a *disposizione* per quelle variabili.

È all'Intendenza istessa il rettificare i conteggi. *(Ord. Amm. Art. 429 a 440).*

(1) Il servizio dello Stabilimento della Mongiana è molto più complicato, ed esteso. Egli è per questa ragione come pure in considerazione delle circostanze locali, che gli Uffiziali dell'Arma che vi son addetti, ricevono una mensuale gratificazione su' fondi dello Stabilimento istesso.

(2) Il Servizio del Real Corpo del Genio per la parte materiale consiste nel progettare, eseguire, e dar conto de' lavori di fortificazioni, e degli Edifizi militari.

Ogni progetto di nuove opere, o di perfezionamento delle esistenti deve ordinariamente farsi da Capi Circondari o dagli Uffiziali di dettaglio, e deve contenere la esposizione semplice, e chiara dell'opera, e del suo scopo, accompagnato da disegno, se fia d'uopo, non che da analogo *stato estimativo*, ossia calcolo prudenziale della spesa occorrente. *(Min. del 14 Aprile 1829).*

Dopochè il Direttore locale avrà verificato, e munito di suo parere cosiffatto progetto, e dopo essersene eseguito invio per mezzo del Generale Ispettore del materiale dell'arma al Direttore Generale de' Corpi facoltativi, esso progetto vien esaminato, e discusso da un Consiglio Generale di fortificazioni sotto la presidenza di esso Direttore Generale. *(Ord. Amm. Art. idem).*

In fine importa che il progettato lavoro sia sottoposto all'approvazione del Ministro della Guerra perchè possa avere la sua esecuzione. *(Idem).*

I lavori possono eseguirsi in tre modi, meno quelli straordinarî, e pe' quali il Ministro avesse disposto di farsi mediante appositi appalti all'asta.

1.° Per via di *partiti quadriennali* che la Giunta Generale de' Contratti stabilisce con delle persone, che all'idoneità del mestiere legalmente contestata accoppiassero riconosciuta probità e possidenza, e che nelle licitazioni a ribasso su' prezzi delle tariffe del Genio offrissero maggiore utile e garentia nell'interesse del Governo, e del servizio. *(Sov. Res. del 19 Agosto 1831).*

Digitized by Google

averi di attività secondo il rispettivo grado; più alle spese di officio in corrispondenza della commissione che si à, ben inteso che a questo ti-

---

2.° Per via di *Cottimi annuali* ossiano convenì parziali, che fin a ducati 500 possono stabilirsi, col mezzo delle licitazioni a tutta passata, dal Commissario di Guerra, o col concorso del Direttore locale, e Capo circondario, salvo Ministeriale approvazione, dalla di cui data deve cominciare la loro durata, o salvo a darsi cauzione corrispondente al terzo dell'ammontare de' lavori, da essere esaminata ed accettata dalla Gran Corte de' Conti: intanto esigersi provvisoria malleveria sotto la responsabilità de' Commissari di Guerra. *(Sov. Res. del 27 Dicembre 1827. Min. del 16 Settembre 1832).*

Egli è ben inteso, che ne' casi di urgenza, vale a dire, quando trattasi d'imperiosa necessità di lavori il ritardo de' quali apportasse danni gravi ed inevitabile bisogno: (circostanza da comprovarsi dal Commissario di Guerra in concorrenza del Comandante della Piazza, e dall'Ufficiale del Genio), essi possonsi cominciare dal Partitario, o dal Cottimista, non ostante che i processi verbali di urgenza e stati estimativi non si trovassero ancora approvati dal Ministro; ben vero, che ove il lavoro urgente importasse oltre i ducati 500, e si dovesse eseguire per via di cottimo, allora rimane autorizzata la compilazione di più stati estimativi da non oltrepassare ciascuno la somma di ducati 500. *(Sov. Res. del 27 Dicembre 1827, e 13 Dicembre 1829).*

3.° Mediante infine il sistema ad *economia*: sistema riconosciuto per altro non sempre adottabile. *(Ord. Amm. Art. 402).*

Secondo questo metodo i lavori verrebbero eseguiti per le cure di apposite Giunte locali composte dal Direttore del Genio, da un Maggiore di Piazza, dall'Ufficiale Capo circondario, e da un Guardia del genio, Segretario (1), più dal Commissario di Guerra nella qualità di fiscale. *(Dec. de' 27 Novembre 1827).*

Gli acquisti di materiali necessari pe' lavori da eseguirsi in economia dovrebbero farsi per ducati 50 in sotto in linea economica, quelli fin a ducati 300 con doppio originale, quelli da 300 a 500 con accenzione di candela a tutta passata, gli acquisti infine oltrepassanti i ducati 500, colle formalità dello subasto approvate. *(Dec. idem. Min. del 4 Gennaro 1831, e del 28 Aprile 1834).*

Laddove in questa specie di lavori venissero addetti degl' individui de' Zappatori Minatori, o de' Pionieri la loro mercede giornaliera è la seguente:

Uo carlino a' maestri, rilasciandosi da' medesimi grana 2 o 4 al giorno secondo

---

(1) I Guardia del Genio impiegati pei lavori ad economia ricevono una gratificazione di D. 7 50 al mese. *(Sov. Res. del 27 Dicembre 1827 e del 17 Agosto 1832).*

Digitized by Google

tolo veruna indennità spetta ad un Capo Circondario quando si trovasse nella stessa residenza del Direttore. *(Min. del 27 Maggio 1829).*

---

la maggiore, o minor abilità, da servire un grano solo per manutenzione, e rimpiazzo d'istrumenti, ed il rimanente per far fronte al consumo del vestiario.

Un carlino a' manipoli; rilasciandosi grana 4 al giorno per l'uso suindicato.

Grana 5 a' terrazzieri, idem grana 2 idem

Grana 3 per ogni altro soldato di fanteria adibito in questa specie di lavori. *(Sov. Res. del 13 Aprile 1828. Dec. del 24 Febbrajo 1834).*

Quantevolte venissero impiegati de' travagliatori paesani, la mercede a corrispondersi, secondo le diverse specie di arti, è quella corrente nel Comune a certificato del Sindaco. *(Dec. del 27 Dicembre 1827).*

In fine nel caso, che i lavori ad economia si eseguissero colla mano d'opera dei servi di pena, dev'essere loro corrisposta la mercede nella proporzione del quinto di quella corrente in piazza. *(Sov. Res. del 13 Aprile 1828).*

I lavori, durante la loro esecuzione, nell'atto istesso che debbono essere diretti sorvegliati ed ispezionati dagli Uffiziali dell'Arma nella linea delle rispettive attribuzioni, in quanto alla loro bontà, e progressione, debbono essere scandagliati da 20 giorni in 20 giorni dall'Uffiziale di dettaglio.

Alle formazioni di questi *scandagli* debbono servire di elemento le *appuntazioni*, che giornalmente debbono trascriversi in linea di controllo su' libretti cifrati dal Commissario di Guerra, e da conservarsi l'uno dal partitario, o dal Cottimista, l'altro dal guardia assistente.

Terminati che sono i lavori, debbono redigersi le *misure finali* con tutti i dettagli possibili. *(Min. del 14 Aprile 1829).*

In ordine a' lavori di *mantenimento*, essi debbono eseguirsi sulla semplice domanda del Comandante Militare, e dopo verifica dell'Uffiziale del Genio, e del Commissario di Guerra in concorrenza.

L'importo dev' esser giustificato da misure trimestrali od anche mensuali da essere munite di firma per parte del Comandante della Piazza, e del Commissario di Guerra per comprovare così che con effetto il lavoro proposto à avuto la sua intera esecuzione. *(Cir. dell' Int. del 3 Agosto 1826. Min. del 7 Febbrajo 1831).*

Per la parte contabile, e per la esecuzione de' pagamenti, in ogni Direzione esiste un Consiglio di amministrazione composto ordinariamente dal Direttore, da due Uffiziali dell' Arma i più anziani, e da un Guardia Segretario. Il Commissario di Guerra è chiamato ad esercitarvi la sola parte propria del suo instituto in quanto alla legalità degli atti. *(Ord. Amm. Art. 410).*

Egli è per mezzo di ciascun Consiglio che ànno luogo i pagamenti risultanti da

Digitized by Google

Non altri emolumenti che quegli assegnati al proprio grado, ed al Corpo cui si appartiene, spettano tanto all' Uffiziale Superiore incaricato del Dettaglio presso la Direzione Generale de' Corpi Facoltativi, quanto a' Capitan Tenenti presso le diverse Ispezioni di quest' istessi Corpi. Competenze dovute agli Uffiziali de' Corpi Facoltativi incaricati del Dettaglio.

Ciò è applicabile ancora ad ogni altro Uffiziale appartenente a' Corpi di Truppa, e che nell' atto fosse titolare d' impiego, dovesse essere considerato come in *commissione*. Idem agli Uffiziali in commissione, Uffiziali Delegati, ec.

In questa categoria vanno specialmente compresi gli Uffiziali Delegati.

Gli Uffiziali dell' Officio Topografico venendo tratti dal Real Corpo del Genio, giusta il Real Decreto del 21 Giugno 1833 non debbono riscuotere secondo il rispettivo grado, che uguali averi (1). Idem agli Uffiziali addetti all' Officio Topografico.

L' Intendente Generale dell' Esercito non à dritto che al semplice soldo annesso alla carica, anche quando fosse un Uffiziale Generale Attivo a' sensi del Real Decreto del 13 Aprile 1828. Idem all' Intendente Generale dell' Esercito.

Gli Ordinatori e Commissarî di Guerra sono considerati appartenere alla 1.ª classe a' sensi dell' articolo 82 dell' Ordinanza Amministrativa, Idem agli Ordinatori e Commissari di guerra.

---

misure relative a' lavori di mantenimento, gli abbuonconti, che sugli scandagli debbono regolarsi e su' quali importa di chiamarsi i compimenti delle somme precedentemente liberate, infine i saldi risultanti dalla differenza della totalità delle somme pagate per via di scandagli approvati dal Direttore Generale, e dall' importo totale delle misure definitive dette *bilanci*; e ciò previa sempre autorizzazione di esso Direttore Generale. *(Ord. Amm. Art. 410)*.

È all' Intendenza Generale dell' Esercito il trarre su' fondi della seconda Classe dello stato discusso i corrispondenti ordinativi di pagamento a *disposizione* de' rispettivi Consigli di amministrazione, ed in seguito di autorizzazione del Ministro della Guerra, meno per le somme periodicamente ed approssimativamente abbisognevoli pe' lavori di mantenimento. *(Idem 411 e 413)*.

In ultimo è all' Intendenza Generale istessa devoluta la verifica de' conteggi. *(Idem Art. 397)*.

(1) Sull' assegno annuale dello Stabilimento il Capo dell' Officio Topografico riscuote ducati 20 al mese per spese di officio, del pari che su' fondi della Cassa particolare dello Stabilimento suddetto il Quartier-Mastro percepisce una mensuale gratificazione di ducati 10. Egli è su quest' ultimo cespite che gl' Impiegati di scrittura riscuotono ancora il loro rispettivo soldo. *(Off. dell' Int. Gen. del 3 Agosto 1831, del 10 Settembre 1834, e del 23 Settembre 1835)*.

Digitized by Google

sebbene, giusta la tariffa de' loro averi, essi avessero diritto all' indennità di foraggi, e non ad alcun soprassoldo.

Allorquando gli Ordinatori non ànno incarico da dover tenere *difatto* un officio, non debbono riscuotere la corrispondente indennità di gasti di scrittojo. *(Dec. del 30 Dicembre 1830. Sov. Res. del 2 Marzo 1837).*

Del pari i Commissarî di Guerra *disponibili* e senza alcuna commissione di servizio non ànno diritto che a $\frac{2}{3}$ del loro rispettivo soldo, nè loro può essere dovuta alcuna altra indennità. *(Tar. Gen. Tab. N.° 9).*

Competenze dovute al Direttor Generale, Sotto Direttore, ed Impiegati Amministrativi, e Sanitari degli Ospedali Militari.

Giusta l' annotazione apposta in piè della tariffa risguardante gli averi degli Uffiziali addetti al ramo degli Ospedali Militari, il Direttore Generale riscuoter deve gli averi del suo grado di Generale, ed il Sotto-Direttore à non meno diritto al soldo, al soprassoldo, ed alle indennità diverse in corrispondenza del suo grado nella Fanteria di Linea.

Lo stesso valer deve per gli Uffiziali Comandanti di Ospedali; beninteso che que', che si trovassero essere Uffiziali Superiori, non debbono punto percepire indennità di foraggi.

Degli Uffiziali di Salute, il solo Chirurgo, o Medico Consulente presso la Direzione Generale à diritto, oltre il soldo, e l' indennità di alloggio e mobilia, ad un soprassoldo in ducati 10 al mese.

Benchè il soldo fissato pe' Cappellani degli Ospedali Militari fosse lo stesso che quello stabilito per i Cappellani de' Corpi di Truppa, purtuttavia l' indennità di alloggio e mobilia differisce, mentre a' primi viene essa dovuta nella proporzione di ducati 3, a' secondi nella proporzione di ducati 4.

Tanto gl' Impiegati Amministrativi degli Ospedali Militari, quanto gli Uffiziali Sanitarî degli Stabilimenti stessi appartengono ancora alla prima classe a' sensi di Ministeriale contenuta nella Circolare dell' Intendenza Generale del 18 Settembre 1824, sebbene gli uni, e gli altri non avessero diritto che al soldo, ed all' indennità di alloggio e mobilia.

Il solo Controllore addetto al Magazzino Generale della mobilia ospedaliera per effetto di particolare Rescritto, riscuote a titolo di spese di officio una indennità di ducati 6 al mese.

Nel caso, che dei Chirurgi d' Ospedali prestassero servizio presso i Corpi.

Avvenendo il caso che de' Chirurgi addetti al ramo degli Ospedali Militari si trovassero provvisoriamente prestando servizio presso qualche Corpo di Truppa in mancanza di Uffiziali di Salute proprietarî, essi

Digitized by Google

debbono ricevere durante il tempo di questa loro commissione gli averi come se fossero Chirurgi titolari del Corpo. *(Sov. Res. del 24 Gennaro 1832).*

Gli Uffiziali impiegati presso gl'Istituti di Educazione Militare, sebbene fossero a considerarsi ancora quali Uffiziali non attivi, purtuttavolta ànno diritto, oltre il soldo, e l'indennità di alloggio e mobilia, al soprassoldo stabilito per la Fanteria di Linea. A veruno di essi, sia anche Uffiziale Superiore, è dovuta però la indennità di foraggi. Competenze dovute agli Uffiziali, ed altri addetti presso gli Istituti di Educazione Militare.

Durante i primi dieci anni di servizio i professori ànno diritto al soldo attribuito loro dalla tariffa in ducati 30.

Ne' secondi dieci anni questo loro soldo vien aumentato di ducati 10.

Infine dopo 20 anni di servizio prestato nella indicata qualità di professore, si a diritto al soldo in ducati 45 al mese. *(Tar. Gen. N.° 13).*

Quantevolte questo Professore si trovasse ad un tempo stesso essere un Uffiziale dell'Esercito, egli à diritto agli averi corrispondenti al suo grado ed Arma, purchè maggiori del soldo di professore; in contrario deve percepire quest' ultimo: così da nota apposta alla suddetta Tariffa N.° 13.

Tanto il Rettore e Cappellano, quanto il Medico, Professori, e Maestri di ciascun Istituto di Educazione Militare non debbono percepire alcuna somma per indennità di alloggio e mobilia, oltre il soldo rispettivamente fissato dalla tariffa. *(Tar. Gen. Tab. N.° 13 e 41).*

In fine gli Uffiziali addetti alla Giunta di Rimonta (1) debbono ri- Idem agli Uffiziali addetti alla Giunta di Rimonta.

---

(1) Un Uffiziale Generale di Cavalleria è addetto per Ispettore della Giunta di Rimonta. Spetta a lui esclusivamente di ammettere, o di riformare definitivamente i cavalli, ed i muli, che dalla Giunta istessa si acquistano.

Le sommarie qualità, che debbono avere gli animali, onde essere utili pel servizio militare, sono le seguenti:

Età — da quattro anni cominciati a sei compiti.

Altezza — secondo la taglia stabilita dagli organici de' rispettivi corpi, p. e. pei Cavalleggieri pal. 5 e 8 — pe' Lancieri p. 5 e 9 — pe' Dragoni da p. 5 e 9 in sopra ec.

Conformazione — Buone unghie, netti di difetti nelle gambe, larghi e dritti di schiena, lunghi di vita, sani di corpo con occhi liberi; senza *lacerto*, non mancini, nè bovini, ed esenti da difetti redibitori. In conseguenza l'esser *spastorati*, l'aver l'unghie *vitriole*, o facili a *scatozzarsi*, infornellate o piene, l'esser bassi di quarto, il collo non dritto, le orecchie *panne*, i soprossi alle gambe, o le *jorde*,

Digitized by Google

cevere, non ostante che non appartenessero al Personale Attivo dell'Esercito, gli averi secondo il rispettivo grado, quali effettivi Uffiziali di Cavalleria di Linea. *(Sov. Res. del 21 Maggio 1832).*

---

le vessiche, l'esser tiratori di calci o *remoloni*, l'andatura di portante, l'aver le *gallette passanti*, lo scolo vizioso dalle narici, le glandole, il verme ec. la *bolsia* o soprafiato, la tosse o altro male interno da verificarsi dal veterinario facendo rimanere almeno per una notte in osservazione nella stalla l'animale: sono tutti difetti, o vizi da far giudicare i cavalli o muli non perfettamente conformati.

Bisogna, che l'animale acquistato sia dal venditore consegnato alla Giunta con cavezza e ronzale, e ferrato in quattro, ove se ne fosse fatta prevenzione prima o nel momento della contrattazione.

In quanto al prezzo il Ministro della Guerra prefigge anno per anno il massimo del costo, che la Giunta può pagare per ogni cavallo o mulo, secondo le particolari nozioni all'uopo procuratesi.

L'acquisto di ciascun cavallo, o mulo dev'esser contestato da analoga *rassegna* in quattro esemplari, e da esser firmata, oltre dal Veterinario, 1.° dalla Giunta di Rimonta in quanto al prezzo, ed alle qualità dell'animale. 2.° Dal venditore, che contesta di aver ricevuto il prezzo convenuto. 3.° Dall'Ispettore della Giunta di Rimonta, che ne convalida l'ammissione. 4.° Dall'Uffiziale delegato dal Corpo per la consegna. 5.° E dal Commissario di guerra per la data: ben inteso che nel consegnare gli animali a'Corpi la Giunta vi deve far apporre un suo marchio particolare.

I fondi necessarî sono liberati dall'Intendenza Generale a *favore* della Giunta di Rimonta mediante ordinativi sulla seconda Classe dello Stato Discusso. *(Ord. Amm. Art. 512 a 521).*

In quanto agli animali, che si riformano da' Corpi, e che per le cure della Giunta di Rimonta debbonsi vendere, bisogna che l'atto della vendita sia contestato ancora da analoga rassegna in quattro esemplari, e da esser firmata; 1.° Dal Veterinario del Corpo, che dichiara la cagione della riforma. 2.° Dal Capitano della compagnia o squadrone col *Visto buono* del Comandante del Corpo. 3.° Dall'Ispettore dell'Arma, che convalida l'atto della riforma. 4.° Dal compratore, che dichiara di aver pagato in moneta di argento il costo dell'animale vendutogli. 5.° Dalla Giunta di Rimonta, o dal di lei delegato, quando gli animali si vendono in luoghi lontani. 6.° E dal Commissario di guerra per la giornata in cui si vende.

La vendita de' cavalli, o muli deve aver luogo all'Asta Pubblica, e dopochè dalla Giunta vi si è fatta imprimere una marca diversa da quella dell'acquisto.

Il prodotto della vendita deve introitarsi dalla Giunta, la quale in ogni mese deve presentare all'Intendenza Generale dell'Esercito la sua situazione di cassa, ed alla fine dell'anno il conto documentato col dettaglio di tutti gl'introiti ed esiti. *(Ord. Amm. Art. 522 a 525).*

Digitized by Google

Gli Uffiziali, ed Impiegati Militari *al Seguito* ànno parimenti diritto a tutti gli averi, come quell' in proprietà. *(Ord. Amm. Art. 84)*. Competenze dovute agli Uffiziali al seguito.

Indipendentemente dagli averi rispettivi, gli Uffiziali, ed Impiegati Militari alla prima classe, sia qualuoque il Corpo, o l'Arma, cui si appartiene, o la Commissione di servizio, che si disimpegna, ànno tutti diritto, non esclusi quelli al Seguito, a soprappiù di averi, laddove si trovassero iscritti negli Assienti rispettivi. *(Idem Art. 90)*. Soprappiù d'averi.

§. 2.°

Uffiziali ed Impiegati Militari alla seconda classe.

Alla seconda classe appartengono gli Uffiziali, che fanno parte dei Corpi di Truppe Sedentanee, cioè — Invalidi — Reali Veterani — Compagnie di Deposito di Artiglieria — Compagnie di Dotazione. *(Ord. Amm. Art. 82)*. Corpi di Truppa appartenenti alla seconda Classe.

Gli Uffiziali di questi Corpi non ànno diritto che al semplice soldo, ed all' indennità di alloggio e mobilia in ragion del loro rispettivo grado (1). *(Ord. Amm. Art. 83)*. Competenze dovute agli Uffiziali.

Appartengono pure alla seconda classe Uffiziali in commissioni sedentanee, o locali.

Gli Uffiziali Generali, ed altri addetti all'Alta Corte Militare;

I Governatori, i Comandanti, e tutti gli altri Uffiziali addetti al servizio delle Piazze;

Gli Uffiziali Membri de' Consigli di Guerra di guarnigione;

Gli Uffiziali addetti alla Commissione di Vestiario e Bardatura;

Que' che fanno parte della Giunta incaricata dell' Amministrazione dell' Orfanotrofio Militare (2);

---

(1) Giusta il Real Decreto del 24 Settembre 1835 gli Uffiziali Sedentanei non possono ricevere in genere nè alloggio nè mobilia, dovendo riscuotere per l'una, e per l'altro la correlativa indennità in danaro.

(2) Gl' Impiegati addetti all' Amministrazione dell' Orfanotrofio Militare e sue Dipendenze, come a dire, l' Amministratore pagano, il Segretario, e Razionale, Controllore, Archivario, ed Uffiziali, ossiano Commessi di scrittura, sono pagati del loro rispettivo soldo su' fondi dell' Orfanotrofio istesso. *(Dec. del 22 Aprile 1822)*.

Digitized by Google

Gli Uffiziali impiegati nelle Cancellerie de' due Comandi Generali d'Armi, del pari che quei che lo sono presso le tre Ispezioni d'Armi, cioè di Fanteria di Linea, Cavalleria di Linea, e Truppe Sedentanee;

I due Uffiziali presso l'Officio Topografico, l'uno nella qualità di Bibliotecario, l'altro come Sotto-Bibliotecario;

Infine gli Uffiziali addetti a' Depositi di Leva.

Competenze dovute agli Uffiziali in Commissioni Sedentanee, o locali.

Tutti questi Uffiziali ànno parimenti diritto al solo soldo, ed alle indennità di alloggio e mobilia in corrispondenza del loro rispettivo grado, non dovendo nè l'uno nè l'altra ricevere in genere, più alle spese di officio devolute alla Commissione, che ciascun di essi può trovarsi nel caso di disimpegnare. *(Ord. Amm. Art. 83)* (1).

Razione per gli Ajutanti Maggiori ed Ajutanti di talune Piazze.

I soli Capitani Ajutanti Maggiori, e gli Uffiziali Ajutanti delle Piazze di Napoli, Palermo, e Messina ànno diritto i primi a due razioni di foraggi in danaro, ed i secondi ad una solamente, e ciò in considerazione del servizio che per la loro carica sono chiamati a prestare. *(Tar. Gen. Tab. N.° 42. Sov. Res. del 9 Luglio 1833).*

Competenze dovute a' Cappellani delle Piazze e Forti.

I Cappellani addetti al servizio delle Piazze, e Forti debbono percepire ducati 12 per soldo, invece di ducati 18 assegnati a' Cappellani di Truppe, ed a que' degli Ospedali Militari (2). Inoltre i suddetti Cap-

---

(1) Sebbene l'Art. 1.° del Decreto del 24 Settembre 1835 stabilisse il principio che gli Uffiziali de' Corpi di Truppe attive dovessero avere in genere l'alloggio e la mobiglia, ciò non deve menare alla conseguenza, che ogni altro Uffiziale senza truppa o Impiegato Militare, sia alla prima o alla seconda classe, non dovesse essere alloggiato in Padiglioni militari ne' luoghi dove non vi fossero truppe di guarnigione, o essendovene, i locali presentassero esuberanza, salvo ad uscirne nel primo caso quante volte sopraggiugnesse truppa destinata a tenervi guarnigione, nel secondo caso laddove aumentasse il numero degli Uffiziali da esser alloggiati di diritto per l'arrivo di nuova Truppa. *(Sov. Res. del 20 Ottobre 1836. Min. degli 8 Aprile 1837).*

Ed è sul proposito necessario il far qui rilevare una disposizione di massima applicabile a tutti gli Uffiziali indistintamente, cioè, che quando per delle ragioni riconosciute non plausibili si ricusi l'alloggio rispettivamente assegnato nella distribuzione non si à diritto alla corrispondente indennità. *(Tar. Gen. N.° 41).*

(2) Per mantenimento e restauro degli Arredi Sacri vanno dovuti ducati 3 al mese a ciascun Parroco, o Cappellano di Chiese Militari titolari, ed in mancanza a chi ne supplisce le veci. *(Sov. Res. del 15 Settembre 1830).*

Digitized by Google

pellani di Piazze e Forti, meno che quelli impiegati in Napoli, Palermo, e Messina, debbono riscuotere per indennità di alloggio e mobilia ducato 1 50 e non ducati 3 attribuiti dalla tariffa.

Gl' Impiegati addetti alle diverse Dipendenze di Artiglieria, e le Guardie del Genio ànno diritto al solo e semplice soldo corrispondente al loro impiego, e classe. L'indennità di alloggio e mobilia non è dovuta, che soltanto a quei che si trovassero graduati da Uffiziali, ed in corrispondenza della loro rispettiva graduazione; ciò formando eccezione a quanto trovasi stabilito in massima alla pagina 82.

Competenze dovute agl' Impiegati delle Dipendenze di Artiglieria ed alle Guardie del Genio.

In fine gli Uffiziali, che momentaneamente possono trovarsi senz'alcuna espressa commissione di servizio, debbono essere considerati in quanto a' loro averi come Uffiziali alla seconda classe, ed in conseguenza non possono percepire altro che il semplice soldo, e l' indennità di alloggio e mobilia. *(Tar. Gen. N.° 38).*

Idem agli Uffiziali, che non avendo avuto assegnata alcuna Commissione debbono figurare alla seconda Classe.

Costoro possono fissare il loro domicilio nell' interno del Regno ove loro meglio convenga previa Ministeriale adesione, senza di che potrebbe rimaner paralizzata la riscossione de' loro averi. *(Min. del 23 Aprile 1829. Circ. dell' Int. Gen. del 25 detto).*

In ordine al loro domicilio.

Gli Uffiziali al seguito de' Corpi Sedentanei ànno diritto alle stesse competenze che quei in proprietà. *(Circ. del 27 Novembre 1824).*

Competenze dovute agli Uffiziali al Seguito.

Non così per gli Uffiziali al seguito delle Piazze. Essi non ànno diritto che a $\frac{1}{2}$ del semplice e solo soldo attribuito al loro rispettivo grado. *(Tar. Gen. Tab. N.° 39).*

In ogni modo spetta a tutti indistintamente il soprappiù di averi giusta le competenze risultanti da' rispettivi Assienti. *(Sov. Res. del 28 Dicembre 1824, e del 31 Maggio 1826).*

Soprappiù d' averi.

§. 3.°

Uffiziali ed Impiegati Militari alla terza classe.

La terza classe comprende gli Uffiziali ed Impiegati Militari in attenzione di destino sia di piena attività, sia di attività sedentanea. *(Ord. Amm. Art. 82).*

Competenze dovute a' Militari alla terza Classe.

Costoro debbono indistintamente percepire la metà del semplice soldo attribuito al rispettivo grado ed impiego. *(Idem Art. 83).*

Digitized by Google

In quali casi è dovuto il soprappiù di averi in favor de' Militari alla 3.ª Classe.

Gli Uffiziali i quali per licenziamento di Truppe, o per effetto di nuovi sistemi di organizzazione trovansi provvisoriamente alla terza classe debbono conservare il loro soprappiù di averi se per lo innanzi ne erano in godimento. *(Ord. Amm. Art. 92).*

Domicilio.

In quanto al loro domicilio è applicabile quanto trovasi detto per gli Uffiziali alla seconda classe senza commissione di sorta alcuna.

§. 4.°

Uffiziali ed Impiegati Militari alla quarta classe.

Competenze dovute a' Militari alla quarta Classe.

La quarta classe in fine comprende gli Uffiziali e gl' Impiegati Militari, che si riformano dall' attività: *(Ord. Amm. Art. 82).*

Questi ànno diritto al terzo del rispettivo loro soldo semplice, nè possono temporaneamente godere di alcuno soprappiù di averi. *(Idem Art. 83, 90).*

Domicilio.

In ordine al loro domicilio devesi stare al prescritto per quelli alla terza classe. *(Idem Art. 85).*

Competenze dovute agl' Individui di Truppa.

In quanto a' Sotto-Uffiziali e soldati, essi non possono essere altrimenti pagati che a seconda della tariffa degli averi assegnati all'Arma, ed al Corpo cui essi rispettivamente appartengono.

Sotto-Uffiziali dei Veterani addetti a Commissioni diverse, presso la Real Casa degl' Invalidi, Dipendenze, e Stabilimenti Militari, ec.

I Sotto-Uffiziali impiegati da Capitani di chiavi, custodi di prigioni militari, custodi di Edifizî Militari, ec. debbono appartenere tutti al Reggimento Reali Veterani, e ricevere i loro averi secondo i rispettivi gradi nel corpo suddetto. *(Min. degli 11 Febbrajo 1835. Circolare dell' Int. Gen. del 28 detto).*

Del pari i Sotto-Uffiziali, soldati, e tamburi de' Veterani addetti a prestar servizio presso la Real Casa degl'Invalidi non debbono percepire altri averi che quelli del proprio corpo. *(Tav. Gen. Tab. N.° 34).*

In fine i Sotto-Uffiziali e soldati impiegati presso le Cancellerie dei Comandi Generali d' Armi, presso gl' Istituti di Educazione Militare, agli Ospedali Militari, ed alle altre Dipendenze e Stabilimenti del Ramo di Guerra, debbono percepire gli averi attribuiti a' gradi rispettivi, indipen-

Digitized by Google

dentemente da quelle gratificazioni che possono essere annesse a' loro particolari incarichi, ed a peso delle Dipendenze, e Stabilimenti stessi. *(Min. degli 11 Febbrajo 1835).*

Sotto-Uffiziali, e Soldati al Seguito.

Il solo Reggimento Reali Veterani può avere un seguito indeterminato, ma ammesso che per Ordine Sovrano vi fosse per gli altri Corpi un seguito di soldati, gl' individui esuberanti al completo della rispettiva forza organica, e formanti questo seguito, debbono essere ripartiti in egual numero tra le diverse compagnie del corpo.

Il di costoro diritto agli averi è lo stesso che quello di ogni altro individuo del Corpo stesso. *(Min. del 4 Marzo, e degli 8 Aprile 1831. Cir. dell' Int. Gen. del 9 Marzo, e del 16 Aprile detto anno).*

SEZIONE 2.ª

DELLE VARIAZIONI, CUI LE COMPETENZE RAPPORTATE ALLA SPECIE DEL SERVIZIO VANNO SOGGETTE NE' CASI DI PASSAGGIO DA UNA DESTINAZIONE ALL'ALTRA.

Cambiamenti di destinazione d' Ordine Sovrano.

Qualunque destinazione, ossia qualunque passaggio da un'arma o da una commissione di servizio all' altra, deve essere autorizzata da S. M. quante volte apporti aumento o diminuzione di averi. *(Ord. Amm. Art. 88).*

Quindi vi vuole un Decreto Sovrano perchè gli Uffiziali siano destinati da Corpi di truppe attive a Corpi di truppe sedentanee, o da una Commissione di piena attività ad una Commissione sedentanea, e molto meno si può passare dalla linea a' Corpi della Guardia Reale, o ad ogni altra Arma, e così viceversa. *(Idem Art. 194).*

E non ostante gli averi fossero gli stessi, un Uffiziale non può dal seguito essere destinato in proprietà, nè dalle compagnie del centro passare alle compagnie scelte, o viceversa senza un Real Decreto.

Idem d'Ordine Ministeriale.

All'opposto basta un Ordine Ministeriale quando trattasi di semplice passaggio di Uffiziale da un Corpo all'altro della istessa arma o di semplice traslocazione da una residenza all' altra. *(Idem).*

Idem d'Ordine dell'Ispettore dell'Arma.

Perchè un Uffiziale possa passare da una compagnia del centro all'altra, o da uno squadrone all' altro dello stesso corpo, vi vuole l'autorizzazione dell' Ispettore dell' Arma rispettiva. *(Idem).*

Digitized by Google

Promiscuità tra Chirurgi Militari in ordine alla loro destinazione.

In quanto a' Chirurgi Militari sia di prima o seconda classe, sia di terza, essi possono essere *promiscuamente* destinati dal Ministro della Guerra. *(Dec. del 29 Giugno e del 23 Novembre 1834).*

Passaggio dalla riforma all' Attività.

Un Uffiziale, che trovasi alla riforma, non può essere destinato all' attività se prima non passi alla terza classe. *(Ord. Amm. Art. 87).*

Fin a qual epoca un Uffiziale che cambia di destinazione deve riscuotere le competenze attribuite al Corpo, o posto, che lascia.

L' Uffiziale, o Impiegato Militare che cambia di destinazione, deve essere pagato al Corpo o posto che lascia fino al dì della partenza esclusivamente, o tutto al più sino alla fine del mese in cui è pervenuto l' ordine o la partecipazione officiale della novella destinazione.

Ciò è in ispecialità di sommo rigore per quei Uffiziali, che dalla prima classe venissero destinati alla seconda o alla terza o alla quarta classe, mentre per tutti costoro trovasi espressamente detto doversi loro corrispondere le rispettive competenze fino al giorno in cui il Capo del Corpo, o il Comandante delle armi pe' militari isolati, avrà fatto conoscere con suo attestato di aver partecipato agl' Interessati il Decreto di loro rispettiva novella destinazione; il che per altro devesi eseguire senza che si oltrepassi il mese a contare dalla data del decreto istesso. *(Ord. Amm. Art. 162).*

Cessazione di paga.

Per gli Uffiziali appartenenti a' Corpi di truppa è d' uopo che ciascuno di essi nel cambiare di destinazione ritiri dal Consiglio di Amministrazione analogo attestato dell'ultimo pagamento conseguito, altrimenti detto *cessazione di paga*, ed un siffatto documento dev'essere vidimato dal rispettivo Commissario di Guerra incaricato della tenuta de' ruoli. *(Min. del 6 Agosto 1825, e del 28 Dicembre 1831).*

Per gli Uffiziali non appartenenti a' Corpi di truppa, e per gl'Impiegati Militari ove dovessero recarsi ad una destinazione al di là del Faro, o viceversa, si à di bisogno di uguale attestato di pagamento da rilasciarsi dalle rispettive Officine di Tesoreria. *(Min. del 18 Maggio 1830).*

Fogli di passo.

Dopo di che provveduto del necessario foglio di passo l' Uffiziale o Impiegato Militare deve procurare di essere al suo novello posto nel più breve termine possibile.

Termine stabilito per trovarsi giunto al proprio posto.

L' Articolo 160 dell' Ordinanza Amministrativa fissa questo termine a due mesi da decorrere dalla data della Ministeriale partecipazione all' Intendenza Generale dell' Esercito giusta il Sovrano Rescritto degli 8 Agosto 1826, e Circolare del 5 Maggio 1830.

Digitized by Google

Interpretazione a darsi all'articolo 160 dell'Ordinanza relativo al perentorio nei casi di nuova destinazione.

Ciò peraltro non importa, che i movimenti in ispecialità de' militari isolati non si dovessero eseguire in più breve spazio di tempo, visto che il suindicato articolo 160 riguarda la regolarizzazione degli averi e non del servizio. *(Min. del 21 Agosto 1826. Cir. dell' Int. Gen. del 5 Maggio 1830. Ord. del giorno del 21 Ottobre detto).*

Inibizione di far rimanere all'antico posto un Uffiziale oltre il tempo regolare.

Nè alcuna Autorità può far rimanere nell'antico posto, e per qualche tempo oltre il regolare, un Uffiziale, cui si fosse assegnata altra destinazione, e molto meno quando si trattasse di dover questo Uffiziale andare incontro per effetto della destinazione istessa ad averi minori: caso preveduto alla pagina 112. *(Circ. dell' Int. Gen. del 30 Agosto 1826).*

In quanto alle nuove competenze dovute a' militari, che cambiano di destinazione, il diritto alle stesse varia in ragione delle circostanze, che particolarmente possono concorrere in ciascun di essi.

Competenze dovute agli Uffiziali che raggiungono il novello Corpo, prima della fine del mese pel quale si trovassero esser stati pagati.

1.° Se l'Uffiziale, o Impiegato Militare si presentasse al suo novello posto prima che fosse spirato il mese sino alla fine del quale si trovasse essere stato pagato, giusta quanto trovasi detto alla pagina precedente, in allora è tenuto a prestare nuovo atto di giuramento, se per effetto della destinazione avuta egli venisse ad aumentare di averi, o cambiare funzioni, e preso quindi possesso, deve ricevere pe'rimanenti giorni del mese la differenza degli antichi a nuovi averi. *(Min. del 9 Giugno 1836. Ord. del giorno del 24 detto. Ord. Amm. Art. 160).*

In caso contrario, vale a dire, non aumentando di averi, nè cambiando funzioni, deve prendere semplicemente possesso.

Per possesso qui s' intende giusta l'articolo 158 dell'Ordinanza Amministrativa il presentarsi, in arrivando, al Commissario di Guerra, ed esibendo allo stesso il foglio di passo in forza di che si è viaggiato, e su di cui il funzionario suddetto deve scrivere a tutte lettere il giorno dell' arrivo: e tutto ciò indipendentemente da quant' altro sul proposito vien prescritto dall' Ordinanza di Piazza Articolo 35, Capitolo 3.

Disposizione particolare pe'Capitan Tenenti di Artiglieria, e Genio ne' casi di passaggio ad altra Arma.

Ed è qui a proposito il rammentare una particolare disposizione Sovrana, relativa a che se qualcuno de' Capitan Tenenti di Artiglieria, e del Genio, che colle precedenti tariffe godevano ducati 40 di soldo, e ducati 5 di soprassoldo, e che dopo la emanazione delle attuali riscuotono a titolo di soldo ducati 30, e ducati 10 a titolo di soprassoldo, venisse destinato ad altra Arma, preso solamente possesso, egli deve

Digitized by Google

percepire, senz' andar soggetto a remora alcuna, ducati 40 per soldo, e per soprassoldo la somma che dalla tariffa può trovarsi assegnata al nuovo Corpo. *(Sov. Res. del 28 Marzo 1831. Circ. dell' Int. Gen. del 6 Aprile detto).*

Competenze dovute agli Uffiziali che raggiungono il nuovo Corpo infra i due mesi.

2.° Se l'Uffiziale, o impiegato militare giungesse al rispettivo posto dopo scorso il mese per lo quale si trovasse essere stato aggiustato, e prima che spirasse il prescritto termine di mesi due, in allora l'Uffiziale, o impiegato suddetto à diritto pel tempo precedente al di lui arrivo, e dopo che à prestato il giuramento, o preso semplicemente possesso secondo le circostanze che concorrono, ad essere richiamato degli averi, che percepiva all'antico posto, o Corpo, giusta la cessazione di paga, di cui si fa cenno alla pagina 112, quindi dalla data del possesso incomincia a decorrere il suo diritto alla percezione delle competenze, che nel nuovo Corpo, o posto gli possono rivenire. *(Ord. Amm. Art. 160).*

Nel caso ove per effetto della destinazione si andasse incontro ad averi minori.

3.° Se si trattasse di Uffiziali, ed impiegati militari, cui si fosse assegnata una destinazione portante diminuzione di averi, essi arrivando a tempo debito al posto rispettivo, e preso semplicemente possesso, debbono ricevere le nuove, e non le antiche competenze risultanti dalle loro cessazioni di paga. *(Min. degli 11 Agosto 1831. Circ. dell' Int. Gen. del 20 detto).*

Competenze dovute nel caso di nuova destinazione in seguito di promozione ottenuta.

4.° Laddove il cambiamento di destinazione avesse luogo per effetto di promozione, e l'Uffiziale giugnesse al suo posto infra i due mesi, prestato il debito giuramento, e preso materiale possesso, è allora, che nell'atto vien pagato de' suoi averi, giusta la corrispondente cessazione di paga, incomincia a decorrere la remora di mesi sei, meno per quelle competenze, che ne sono escluse, e ciò in conformità di quanto trovasi detto alla pagina 85. Egli è ben inteso, che se per avventura un Uffiziale, o Impiegato Militare, quantunque ascendesse di grado, incontrasse per effetto di destinazione averi minori, la percezione di questi averi deve godersi dal giorno del possesso senza darsi luogo alla remora dei mesi sei. *(Min. delle Finanze del 25 Agosto 1830).*

Nel caso ove per effetto di malattia non si potesse raggiungere il Corpo nel termine prescritto.

5.° Ammesso il caso, che infra i due mesi accordati onde recarsi al proprio posto, l'Uffiziale, o Impiegato Militare si ammalasse, di tal che allo spirare di tal termine non potesse con effetto esservi giunto,

Digitized by Google

egli non può farsi altrove curare che in un Ospedale Militare, o Ospizio Civile. *(Min. dei 28 Novembre 1826. Sov. Res. del 2 Maggio 1830. Ord. del giorno del 17 detto).*

Nè in caso di trasgressione sono ammissibili gli attestati di Professori, o di Autorità Civili. *(Min. del 28 Dicembre 1826).*

Allora dal giorno dell'entrata all'Ospedale, l'Uffiziale o Impiegato Militare deve figurare di appartenere di già al nuovo Corpo, o al novello posto in quanto agli averi, mentre pel tempo anteriore dev'esser sempre considerato per le sue competenze secondo lo era per lo innanzi. *(Min. degli 11 Agosto 1831).*

Nel caso ove dovendo passare il Faro non si potesse raggiungere il novello Corpo per la contrarietà di tempi, o per mancanza di pronti mezzi d'imbarco.

6.° Se l'Uffiziale, o Impiegato Militare dovesse raggiungere il suo novello Corpo, o recarsi a nuova residenza ne'Dominî al di là del Faro, o viceversa, in caso di ritardo, e la causa ne fosse la contrarietà de' tempi, ovvero la mancanza di pronti mezzi d'imbarco, allora per tutta giustificazione bisogna esibire, o far pervenire a tempo gli analoghi certificati delle competenti Autorità marittime. *(Circ. dell'Int. Gen. del 22 Maggio 1830).*

Giustificata in tal modo la causa del ritardo non si à bisogno di Ministeriale autorizzazione per l'abbono delle corrispondenti competenze. *(Min. del 18 Novembre 1835. Circ. dell'Int. Gen. del 25 Gennaro 1836).*

Giungendo al nuovo posto, scorso il perentorio di due mesi.

7.° Nel caso infine si facesse scorrere il prescritto termine di mesi due senza essersi recato alla nuova destinazione, nè legittimandosi la causa del ritardo per motivo di salute, nè per mancanza di mezzi d'imbarco, l'Uffiziale, o Impiegato Militare, giunto che sarà al suo posto, non può prestare alcuna specie di servizio, nè potrà aver diritto al richiamo di alcuna competenza; e per esser riammesso nel grado, e nel godimento degli averi, evvi bisogno di un Decreto Sovrano da additarsi in esso il giorno preciso in cui ripigliar deve il servizio, ed i suoi emolumenti. *(Ord. Amm. Art. 160).*

Diritto all'indennità di alloggio e mobilia pel tempo impiegato nel viaggio.

Pel tempo che si è impiegato nel trasferirsi da una residenza all'altra è dovuta la indennità di alloggio, e mobilia, benchè ne'luoghi di transito si fosse ricevuto in genere, e l'uno e l'altra per conto dei Comuni, pei quali si è transitato. *(Min. de'6 Agosto 1825. Circ. del 9 Febbrajo 1833. Dec. e Reg. del 24 Settembre 1835. Art. 6).*

Digitized by Google

Spese di Officio dovute solo a Commissari di guerra ne' casi di cambiamento di residenza

Non così per le spese di officio; questa indennità non cessa di esser dovuta che a soli Commissari di Guerra ne' casi di traslocazione da una Provincia, o Piazza all'altra. *(Sov. Res. del 30 Giugno 1831. Min. degli 11 Agosto detto).*

Diritto alla gratificazione di viaggio

Gli Uffiziali ed Impiegati Militari che cambiano di destinazione, sia dalla piena attività ad un servizio sedentaneo, sia viceversa, ànno diritto alla gratificazione di viaggio, di cui parlasi al titolo primo, capitolo terzo, sezione prima, nella proporzione del rispettivo soldo, e della distanza. *(Ord. Amm. Art. 111).*

Questa gratificazione non è però dovuta a quegli Uffiziali, ed Impiegati Militari, che avessero cambiato di destinazione a loro richiesta, o per effetto di promozione, di passaggio da una classe inferiore ad una classe superiore, ovvero in seguito di punizione. *(Min. del 10 Agosto e 16 Ottobre 1824. Ord. del Com. Gen. del 1. Dicembre 1830)* (1).

Soprappiù di averi ne' casi di passaggio da una destinazione all' altra.

In quanto al soprappiù di averi esso si perde interamente o in parte dall'Uffiziale che da Corpo di Truppa, o Commissione sedentanea venga destinato ad un servizio di piena attività, tutte le volte che il soldo, e soprassoldo formassero una somma uguale, o maggiore di quella che per soldo e soprappiù di averi si godevano a momento del passaggio.

Il Militare, il quale dall'attività di servizio è destinato alla terza clas-

---

(1) Senza eccezione è dovuto imbarco franco a tutti gli Uffiziali, ed Impiegati Militari che sono destinati in Sicilia, o viceversa, non che pe'loro cavalli (1) quantevolte l'Uffiziale o pel suo grado, o per l'Arma, in cui serve, è autorizzato a condurne seco, meno nel caso p. e. un Capitano promosso a Maggiore di Fanteria di Linea da Napoli si recasse in Sicilia per raggiungere il suo Corpo, poichè in questo caso egli non si trova aver preso possesso materiale del suo novello grado circostanza, che impone l'obbligo di essere montato, e quindi costituisce il suo diritto all'indennità di foraggi. *(Min. del 16 Ottobre 1824. Circ. dell'Int. Gen. del 27 Novembre 1833).*

(1) Indipendentemente da quanto pel servizio de' trasporti per mare trovasi detto alle pagine 83, e 84, importa che il Commissario di Guerra del luogo d'imbarco dichiari con suo certificato di aver veduto imbarcare i Cavalli precisandone il numero, non che il manto, l'altezza ec: e che il Commissario di Guerra del luogo di sbarco attesti in piè del certificato istesso di aver veduto sbarcare i cavalli, pel trasporto de' quali si pretende il rimborso corrispondente: e ciò a sensi della suddetta circolare dell' Intendente Generale del 27 Novembre 1833.

Digitized by Google

se per tutt'altra ragione che quella contemplata alla pagina 110; o a sua richiesta, deve rimanere decaduto dal diritto ad ogni soprappiù di averi. *(Sov. Res. del 31 Maggio 1826. Min. del 19 Giugno detto).*

Ne' casi di destinazione a cariche civili: competenze dovute.

In quanto agli Uffiziali destinati ad occupare cariche civili, essi non possono essere a peso del Ramo di Guerra che fino al dì che ànno prestato servizio effettivo.

Eccezione per gli Uffiziali destinati ad occupare impieghi di Casa Reale.

Que' solamente chiamati ad impieghi di Casa Reale possono conservare il grado, ed il soldo dal suddetto Ramo di Guerra, e godere del dippiù dal Ramo di Casa Reale, qualora all'impiego, che in essa si fosse chiamato ad esercitare, si trovasse annesso un soldo maggiore. *(Dec. degli 8 Novembre 1832)* (1).

Passaggi o cambiamenti di destinazione per gl'individui di truppa: Ordini Ministeriali.

I Sotto-Uffiziali e Soldati non possono essere destinati nè dagl'Istituti di Educazione Militare, nè da Corpi Sedentanei a' diversi Corpi attivi, o viceversa, senza ordine Ministeriale, del che si à d'uopo ancora quando trattasi di semplice passaggio da un Corpo all'altro. *(Ord. Amm. Art. 194).*

Passaggio di compagnia o squadrone: facoltà data a' Capi de' Corpi.

È al Comandante del Corpo l'autorizzare il passaggio de' Sotto-Uffiziali e Soldati da una Compagnia all'altra, o da uno Squadrone all'altro nello stesso Corpo. *(Idem).*

Del pari è nelle facoltà del Capo del Corpo il destinare gl'individui, che debbono formar parte delle Compagnie scelte, e ne' Reggimenti, ove non vi è una tale distinzione, il prescegliere que' che debbono essere considerati pel prest di una classe superiore.

Competenze dovute ne' casi di passaggio da un Corpo all'altro

Ciascun Sotto-Uffiziale e Soldato passando da un Corpo all'altro di guarnigione nell'istessa Piazza, à diritto alle competenze attribuite al Corpo, che lascia fino al dì dell'effettuito passaggio esclusivamente, e dal dì susseguente a quelle attribuite al novello Corpo.

In caso di guarnigione diversa il Sotto-Uffiziale o Soldato dev'essere aggiustato de' suoi averi dal suo antico Corpo in ragione del numero delle giornate di marcia a percorrere, ed è indispensabile, che lo sia

---

(1) Coll'art. 2 del precitato Decreto si viene a confirmare la massima di non potersi cumulare due impieghi di due diversi rami.

Digitized by Google

per tutto il mese, ove si trattasse in ispecialità di passaggio ne' Dominî al di là del Faro, o viceversa (1). *(Ord. Amm. Art. 164).*

Foglio di passo.

Quindi provveduto l'individuo di analogo foglio di passo, ed in cui importa che vi s'indichi fino a qual'epoca egli è stato aggiustato, deve immantinenti mettersi in viaggio (2).

Richiamo di competenze nel raggiungere il nuovo Corpo, ove dritto vi fosse.

Giunto al nuovo Corpo nel termine espresso nell'itinerario il Sotto-Uffiziale, o Soldato dev'esser presentato al Commissario di Guerra, dopo di che ogli è richiamato di ciò che può ancora rivenirgli dal giorno in cui cessò di esser pagato dall'antico Corpo, e tenendo presente il tempo impiegato nel viaggio da documentarsi col foglio di passo che presso il suddetto Funzionario deve restare, dopo esservisi presa ragione del giorno dell'arrivo (3). *(Min: del 24 Gennaro 1827. Circ. dell' Int. Gen. del 21 Febbrajo detto).*

Nuove competenze dovute.

In pari tempo egli incomincia ad aver diritto alla riscossione delle competenze attribuite al novello Corpo che si è raggiunto. *(Ord. Amm. Art. 157 e 159).*

Non giungendo a tempo debito.

Egli è ben inteso che pel richiamo degli averi a favore dell'individuo, il quale non avrà raggiunto il suo novello Corpo a tempo debito

---

(1) Gl'Individui de' diversi Corpi dell'Esercito, ad eccezione delle Guardie del Corpo a piedi, e Gendarmeria, i quali passano da un Corpo all'altro, e sia anche a quello de' Veterani, debbono lasciare al Corpo, dal quale escono, tutt' i generi di vestiario, di cui sono forniti, ed essere invece vestiti con generi fuori durata, ed in mancanza con que' prossimi ad uscirne. *(Dec. e Reg. del 2 Giugno 1833. Ord. Amm. Art. 648).*

Questa disposizione è applicabile particolarmente agl'individui di Artiglieria, i quali dalle Compagnie di Piazza, o di Campagna passano a quello di Deposito. *(Sov. Res. del 4 Novembre 1833).*

(2) Si à diritto ad imbarco franco, quando trattasi di dover oltrepassare il Faro.

(3) Giunto l'uomo al nuovo Corpo gli effetti di vestiario, che à seco asportati, debbono essere versati nel magazzino tra i generi vecchi, ed in sostituzione deve ricevere i corrispondenti effetti nuovi, giusta lo stato di domanda del Comandante della rispettiva Compagnia o Squadrone, vidimato per l'autorizzazione dal Comandante del Corpo. *(Ord. Amm. Art. 645).*

In quanto agl'individui passati alle Compagnie di Deposito di Artiglieria, essi debbono abbigliarsi con debito sul di loro prest. *(Sov. Res. del 4 Novembre 1833).*

Digitized by Google

senza che la causa del ritardo venisse in alcun modo legittimo giustificata, vi si deve provvedere a seconda delle circostanze.

A' Sotto-Uffiziali e Soldati che cambiano di destinazione non è dovuta alcuna straordinaria competenza in danaro per indennità di viaggio (1).

Indennità di viaggio: non dovuta ai Sotto-Uffiziali e Soldati.

A' soli Sotto-Uffiziali del Reggimento Veterani destinati per Custodi di prigioni militari, Capitani di chiavi, Custodi di Edifizî militari, etc. compete una gratificazione di viaggio nella proporzione del terzo, o della metà del loro prest in ragione della distanza. *(Sov. Res. del 27 Giugno 1827. Circ. dell' Int. Gen. del 28 Luglio detto).*

Eccezione per i Sotto-Uffiziali de' Veterani.

Gl' individui da primo Sergente inclusivamente in sotto e che dai Corpi di Cavalleria dell' Esercito sono destinati a far parte della Gendarmeria a cavallo debbono ricevere di Regio conto ducati 40 per prima messa di vestiario, e ducati 15 passando dalla Fanteria dell'Esercito nella Gendarmeria a piedi. *(Art. 45 del Dec. del 30 Agosto 1827. Min. del 18 Dicembre 1833).*

Prima messa a favore degli individui che da' diversi Corpi passano alla Gendarmeria Reale.

I Sotto-Uffiziali e Soldati della Gendarmeria, i quali dietro autorizzazione dell' Ispettore dell' Arma sono destinati alla Sezione de' Gendarmi Veterani, debbono esser pagati, come tali dal giorno in cui ànno avuto una tale destinazione, ed avvenendo il rarissimo caso, cioè, di esser di bel nuovo destinati agli attivi, allora debbono esser pagati come Gendarmi attivi dal momento che raggiungono la Compagnia o Squadrone rispettivo, riprendendo gli averi attribuiti dalla tariffa. *(Dec. del 21 Giugno 1833. Circ. del 6 Agosto 1834).*

Competenze dovute a' Gendarmi, che passano alle Sezioni veterane, e così viceversa.

Se un Sotto-Uffiziale, o Soldato di Cavalleria cessa di appartenere al Corpo per aver avuto altra destinazione, egli deve ricevere per intero il suo fondo di massetta.

Se poi passa ad altro Corpo dell' istess' Arma, deve ricevere solamente la porzione eccedente il proprio fondo, quale dev' essere rimesso dall' antico al nuovo Corpo. *(Ord. Amm. Art. 619).*

Fasi cui va soggetto l' assegno di massetta ne' casi di passaggio.

In fine le seguenti classi d' individui che da' diversi Corpi dell'Esercito sono destinati a' Veterani, perdendo la di loro caratteristica, di-

(1) Ne' luoghi di transito si à diritto all' alloggio a carico de' Comuni. *(Ord. Amm. Art. 294).*

Digitized by Google

vengono Sotto-Uffiziali, e Soldati dei Veterani, e così debbono esser pagati del loro prest, ed assegni.

Ajutante Domatore — come Ajutante Sotto-Uffiziale

Tamburo Maggiore — Capobanda Capo Sellajo — Sergente Domatore	come 1.ª Sergenti.

Sergente Trombetta — come secondo Sergente.

Caporal Trombetta — Caporale de' Guastatori Capo Maestro Armiere — Fuochista — Maniscalco Musicante	come Caporali.
Trombetta — Sellajo — Guastatore — Gran Cassa Apprendista di musica — Cassa Rullante Piattino — Piffero — Artigliere — Zappatore, o Minatore — Artefice, o Pioniere di 1.ª 2.ª o 3.ª classe Granatiere — Cacciatore Mozzo	come soldati Veterani.

Fasi cui va soggetto il soprappiù di prest di Sicilia passando da una destinazione all' altra.

Il Soprappiù di prest detto di Sicilia si perde definitivamente da que' che ne possono essere in godimento, allorquando passano ad una destinazione, a cui le attuali tariffe assegnino il prest uguale, o maggiore della somma del prest, e del soprappiù di prest goduto nella precedente destinazione. *(Ord. Amm. Art. 103).*

Idem in ordine ai periodi di anzianità di servizio, e corrispondente compenso.

I Sotto-Uffiziali e Soldati, i quali son destinati da un Corpo all' altro col medesimo grado, ed attività, debbono cumulare pe' periodi di anzianità tutti gli anni di servizio passati ne' differenti Corpi.

Lo stesso non è men applicabile a quei, che dopo 12 anni di servizio, e previa Sovrana approvazione, ottengono, in premio di loro buona condotta, il passaggio alla Forza Doganale. *(Sov. Res. del 7 Settembre 1835).*

Coloro che da Corpi attivi sono destinati ai Sedentanei, e che quindi si fanno ritornare all' attività, possono cumulare pei periodi di anzianità il tempo anteriore col posteriore, che avranno attivamente servito.

Infine il compenso in quistione si conserva da ogni individuo, che ne può essere in godimento in atto del passaggio ad un Corpo Sedentaneo, meno da chi è destinato alla Real Casa degl' Invalidi, sebbene si potessero continuare a portare i distintivi. *(Dec. del 23 Dicembre 1834).*

Digitized by Google

CAPITOLO III.

COMPETENZE IN RAPPORTO ALLA POSIZIONE.

La *presenza* al proprio posto stabilisce in ultimo e pienamente il *positivo diritto* alle competenze: diritto poggiato in primo luogo sulla effettività del grado, e secondariamente sulla specie del servizio, come da' due precedenti capitoli si è diffusamente dimostrato. Diritto positivo.

E poichè i Militari non sono, nè possono essere costantemente presenti al loro posto, così il loro diritto alle competenze va soggetto a tali e tante *variazioni* ne' casi di assenza per quante sono le circostanze in cui essi possono trovarsi, or per causa di malattia, or per congedo, per giudizio pendente ec. Variazioni.

Quindi è di somma importanza, che si vada successivamente e distintamente a far rilevare ciò, che a ciascun Militare di diritto può spettare in ragione della rispettiva posizione.

SEZIONE 1.ª

DEL DIRITTO POSITIVO RAPPORTATO ALLA PRESENZA.

Sono *presenti*, o van considerati *come presenti*:

1.° Gl'individui di truppa, che essendo sotto le armi rispondono all'appello del giorno (1), non che i Militari in residenza prestando servizio effettivo. Individui presenti: quali essi sono.

(1) Gl'individui presenti da Ajutante inclusivamente in sotto debbono essere alloggiati in Caserme.

Per quanto la capacità de' locali possa permettere, gli alloggi dovrebbero essere distribuiti, a' sensi della Reale Ordinanza di Piazza, numeri 1040 a 1047; nel seguente modo:

Gli Ajutanti, ed i Portabandiere, o Portastendardi debbono avere ognuno una stanza il più che fosse possibile a portata de' loro Battaglioni.

Il primo Sergente Foriere, il Tamburo Maggiore, il Sergente Trombetta, ed il Capobanda debbono avere ancora una stanza per ognuno, se fosse possibile; altrimenti debbono alloggiare insieme. Lo stesso s'intende pe' Veterinari, e pe' Maniscalchi.

Digitized by Google

2.° I Militari, che viaggiano isolatamente per oggetti di Real servizio, o in missione straordinaria.

I Caporali de' Tamburi, ed il Caporale de' Guastatori, e de' Trombetti debbono alloggiare insieme.

Gli Strumentisti debbono avere ancora una o più stanze in comune, secondo il loro numero.

Al Profosso una stanza a portata della prigione del Corpo.

Gli Artigiani debbono ancora avere una stanza per essi.

I secondi Sergenti debbono alloggiare colle rispettive Sezioni; i Caporali colle Squadre, ed i Tamburi, Pifferi, o Trombetti alla testa de' loro plotoni; il Caporal Foriere colla prima Squadra. Il primo Sergente deve avere infine una stanza separata a portata della Compagnia, o dello Squadrone, e questa stanza servir deve anche da Magazzinetto.

I Sotto-Uffiziali e Soldati ammogliati, e di cui il numero ordinariamente si calcola in ragione di otto per ogni cento individui, debbono infine essere alloggiati, per quanto è possibile, in locali separati.

Per ogni Piazza di guarnigione fissa trovasi determinato il numero de' letti bisognevoli in ragion della forza rispettiva; più altra quantità di forniture nella proporzione di $\frac{1}{4}$ della dotazione, altrimenti detto di *riserva*, da impiegarsi esaurito lo intero numero de' letti di dotazione: e ciò previo analogo processo verbale da redigersi dal Commissario di guerra, e nel quale atto devesi in ispecialità far rilevare la forza del giorno precedente, lo impiego delle forniture di dotazione, l'aumento avvenuto, e che dà luogo all'attivazione della riserva, non che infine il numero de' letti estraordinariamente messi in servizio; come importa non meno, che cessato il bisogno del momento le forniture siano riposte nel magazzino di riserva, e ciò previo altro dettagliato processo verbale.

Gli effetti di Casermaggio componenti ciascun letto ad uno o due posti sono i seguenti:

GENERI	Ad 1 posto per 1 celibe.	A 2 posti per gli ammogliati.	OSSERVAZIONI.
Coperta di lana	1	2	Le coperte debbono lavarsi in ogni anno, e si distribuiscono a 18 Ottobre e si ritirano a 16 Aprile
Traversini	2	2	Debbono lavarsi ne' mesi di Aprile, ed Ottobre
Lenzuola	4	4	Due in servizio, e due per lo ricambio che si dà al 1 o 16 di ogni mese.
Saccone	1	1	Le lavature nei mesi di Aprile ed Ottobre
Scanni di ferro	2	2	Non debbono esser ammessi dalle caserme
Tavole	2	4	

Per ogni traversino ad un posto si somministrano rotola 2 di paglia lunga, e

Digitized by Google

3.° Gl'individui di truppa, che marciano in Corpi interi o distaccamenti.

4.° Quei che fan parte di truppe attivate in colonna mobile.

---

per quelli a due posti rotola 3, come per ogni saccooe ad uo posto rotola 25, e per quei a due posti rotola 33.

In mancanza assoluta di paglia lunga, si deve somministrare la corta coll'aumento di uo quinto di più della spettanza.

Il ricambio della paglia à luogo in ogni 3 mesi; ben inteso, che qualunque sia il giorno che oe sia stata fatta la somministrazioue, quando non sia stata usata per un mese ne' casi de' cambiamenti di guarnigione si deve accettare dalla truppa che arriva, per ricevere il cambio dopo estinto il trimestre di uso.

In mancanza o deficienza de' letti, ed esaurito il numero delle forniture di riserva, si deve dare la paglia a terra nella proporzione di rotola 10 per individuo e da cambiarsi io ogni 15 giorni.

Gli oggetti di Caserme sono quelli qui appresso designati, e vanno dovuti nella proporzioue seguente:

	Tavolini.	Tavole a mangiare.	Banchi per sedere.	Cappellinai.	Rastelliere d'Armi.	Sedie di Paglia.	Osservazioni.
Per ogni Ajut., Portabandiera ec.	1	0	0	1	0	1	Le rastelliere d'Armi, ed i cappellinai non si devono ammovere da' siti dove si sono una volta piazzati.
Per ogni altro Individuo di Stato minore	1	0	0	1	0	1	
Per ogni Primo Sergente . .	1	0	0	0	1	1	
Per ogni Secondo Sergente .	0	0	0	1	0	0	Inoltre fan parte degli oggetti di Caserme i lampioni per la illuminazione delle stesse, quegli o rivetbero, non che le girelle, funi, e enti per attingere l'acqua da' pozzi esistenti nelle Caserme istesse.
Per ogni Fossero.	1	0	0	1	0	1	
Per ogni due Caporali o Soldati	0	0	0	1	0	0	
Per ogni dieci idem idem	0	0	0	0	1	0	
Per ogni venti idem idem	0	1	1	0	0	0	

Tanto gli effetti di Casermaggio, quanto gli oggetti di Caserme debbono essere somministrati dall'Appaltatore di questo ramo di servizio, mediante *boni*, che l'Uffiziale incaricato del Materiale deve fare, e cho muoiti ancora di firma da' Comandanti di Compagnie, o Squadroni, debbooo rilasciarsi da' rispettivi Consigli di Amministrazione, o Comaodanti di Truppe distaccate: iofioo ogni bono dev' esser vidimato dal Commissario di guerra, che risponde della spettanza, la quale dev' essere stabilita sulla forza degli uomini componenti l'effettivo del Corpo, esclusi però quei che trovansi altrove distaccati.

La somministrazione della paglia nuova a misura che à luogo dev' essere notata in apposito *libretto* cifrato dal Commissario di Guerra, ed il trasporto se ne deve

Digitized by Google

5.° Gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali, e Soldati che vengono imbarcati su' Reali legni, o in convoglio co' medesimi.

---

eseguire a spese dell' Appaltatore fino a' Quartieri, come viceversa deve a cura della Truppa trasportarsi la paglia vecchia là dove dev' esser bruciata, presente il Commissario di guerra, ed un Uffiziale di Piazza in concorrenza.

Ogni altro trasporto di effetti da' magazzini del Casermaggio a' Quartieri, come da' Quartieri a' magazzini di Casermaggio, deve eseguirsi dalla Truppa.

Alla fine di ogni trimestre i Commissari di guerra sono in obbligo di passare per Piazza una rivista agli effetti di Casermaggio, ed utensili di Caserme: quella al 1. Ottobre è di rigore.

Tenendo presenti le qualità e dimensioni, che debbono avere gli effetti giusta il Contratto, essi vanno classificati in *buoni*, *da ripararsi*, *fuori servizio*. Giusta le norme superiormente stabilite gli effetti e generi mediocri e che hanno bisogno di riparazioni debbono essere di fatto riparati nel corso del mese, come ancora que' che son riconosciuti *inutili* debbono essere rimpiazzati dall' Appaltatore nel corso di un mese a datare dal giorno, in cui il processo verbale di rivista trovasi chiuso.

Le macchie o *degradazioni* fatte a' generi quando non derivino da un regolare consumo, giusta l'avviso contraddittorio de' Periti, debbono rimanere a carico de' Corpi, e quindi degl' individui, come ancora a loro rispettivo carico debbono cedere le mancanze di effetti, e che giusta la tariffa annessa a ciascun Contratto di Appalto debbono pagarsi al prezzo di effetti nuovi.

La contabilità del Casermaggio si stabilisce per mese da' Commissari di guerra, ed il deconto n' è approvato dall' Intendente generale in ragione del premio annuale convenuto per ciascun letto completo occupato o non occupato di pertinenza della Dotazione, e per quel numero di letti di riserva, che possono essere occupati, e per quel tempo che gli stessi possono rimanere in servizio.

La contabilità per gli oggetti di Caserme si stabilisce in egual modo, ed il deconto vien regolato in ragion del premio annuale fissato dal Contratto.

Gli ordinativi di pagamento sono tratti dall' Intendente generale su' fondi della seconda classe dello Stato Discusso.

Annesso al servizio del Casermaggio va quello de' Corpi di guardia *puramente* militari, e per lo quale occorre far rilevare quanto qui appresso:

I Governatori, o Comandanti d'Armi nelle Provincie Valli o Piazze, col concorso de' Commissari di Guerra, debbono stabilire in Ottobre di ciascun anno gli stati de' Corpi di Guardia *strettamente* necessari, e distinti in tre Classi, cioè,

1.ª Classe da 17 uomini in sopra.
2.ª Classe da 8 a 16 uomini.
3.ª Classe da 3 a 7 uomini.

Digitized by Google

6.° Infine i Militari, che son chiamati da testimonî presso i Consigli di guerra, o presso i Tribunali ordinarî.

Approvati dal Ministro della Guerra cosiffatti Stati di fissazione, le forniture giornaliere in Combustibili vanno regolate come si ravvisa da'due seguenti Stati:

OLIO.

DETTAGLIO	Pei mesi di Gennaio Febbraio Novembre e Dicembre	Pei mesi di Marzo Aprile Settembre e Ottobre	Pei mesi di Maggio, Giugno Luglio e Agosto.	OSSERVAZIONI.
	once.	once	once	Pe' Corpi di guardia di prima classe, se la forza degli uomini fosse al di là di 30, le somministrazioni debbono accrescersi in proporzione.
Ogni corpo di guardia di Prima Classe	8	6	4.	
Ogni corpo di guardia di Seconda Classe	8	6	8	
Ogni corpo di guardia di Terza Classe	6	4. 8	8. 8	
Ogni Fanale di ronda	6	4. 8	8. 8	NOTA. Vanno somministrati ancora i lumicini

CARBONE.

DESIGNAZIONE delle PROVINCIE E VALLI	Classe de' corpi di guardia.	NOVEMBRE. Dal 16 al 30	NOVEMBRE. Dal 1 al 30.	DICEMBRE. Dal 1 al 15.	DICEMBRE. Dal 16 al 31.	DICEMBRE. Dal 1 al 30.	GENNAJO Dal 1 al 31.	FEBBRAJO. Dal 1 al 15.	FEBBRAJO. Dal 16 al 28.	FEBBRAJO. Dal 1 al 28.	MARZO. Dal 1 al 15	MARZO. Dal 16 al 31.	MARZO. Dal 1 al 31.	APRILE. Dal 1 al 15.	APRILE. Dal 1 al 30.
		Rot.	Rot.	Rot.	Rot.	Rot.	Rot.	Rot	Rot.	Rot.	Rot.	Rot.	Rot.	Rot.	Rot.
Napoli, Terra di Lavoro, le Puglie, e la Sicilia eccettuate il Valle di Caltanisetta	1.	10	»	10	15	»	15	8	10	»	10	»	»	»	»
	2.	8	»	8	10	»	10	10	8	»	10	»	»	»	»
	3.	5	»	5	8	»	8	6	5	»	5	»	»	»	»
La Calabria, la Provincia di Basilicata, e quella del Principato Citeriore	1.	10	»	10	15	»	15	»	»	15	15	10	»	10	»
	2.	8	»	8	10	»	10	»	»	11	10	8	»	8	»
	3.	5	»	5	8	»	8	»	»	8	8	5	»	5	»
Gli Abbruzzi, il Principato Ulteriore, Molise, ed il Valle di Caltanisetta in Sicilia	1.	»	10	»	»	15	15	»	»	15	»	»	15	»	10
	2.	»	8	»	»	10	10	»	»	10	»	»	10	»	8
	3.	»	5	»	»	8	8	»	»	8	»	»	8	»	5

Egli è ben inteso 1.° che le camere di Uffiziali vanno ragguagliate in quanto alla somministrazione del carbone, come un Corpo di guardia di terza classe. 2.° Che per ogni Uffiziale di guardia si à diritto alla somministrazione di due candele di sevo

Digitized by Google

§. 1.°

Competenze dovute a' Militari presenti sotto le armi o in residenza.

A' presenti son dovuti tutti gli averi.

Giusta il principio consacrato dall'Articolo 105 dell'Ordinanza Amministrativa, ciascun Militare presente sotto le armi o in residenza à di-

---

del peso di once 3 dal 1.° Marzo al 31 Ottobre, e di tre dal 1. Novembre a tutto Febbrajo. 3.° Che ove non esistono carboni, si deve dare la legna in tripla quantità. 4.° Infine esser facoltati i Comandanti Militari di far principiare, o cessare più presto, o più tardi la somministrazione del combustibile pel riscalde, secondochè la temperatura fosse *estraordinariamente* più e meno rigida, basta che la totalità assegnata per tutto l'anno non venga mecomamente ad alterarsi.

Ad ogni distribuzione vi assisto un Ajutante di Piazza, tanto pel buon ordine, quanto per la esattezza delle somministrazioni giusta gli Stati di fissazione.

Se nel corso dell'anno bisognasse, vista l'urgenza, aumentare la forza di una Guardia, e il numero de' Corpi di Guardia, il Governatore, o Comandante di Piazza può ordinarle, e disporre le corrispondenti somministrazioni, salve rapporto al Ministro della Guerra.

Ciascun Corpo di Guardia dev'esser provveduto a cura dello stesso Appaltatore del Casermaggio, dei seguenti oggetti di mobilio ed utensili:

Letti di Campo di palmi proporzionati al numero della forza rispettiva — rastrelliere idem — banchi per Soldati — banchi per Capoposti — cappellinaj — sedie — sedie poltrone — tabelle di consegna — scope con bastoni — tavolini di pioppo — piedi di bacili — vasi di latta per olio — bacili di rame — foconi di ferro — palette con catene — brocche per acqua — candelieri di ottone — lampioni — smicci e navette — fanali di ronda — pale di ferro — cofani.

In quanto alle cassette ed a' gettoni per uso delle ronde, è la Dipendenza del Genio che deve farne la somministrazione.

Tutti questi oggetti di mobilio, ed utensili vanno consegnati all'Uffiziale della Piazza a ciò destinato, e da chi a' Capiposti rispettivi, i quali debbono rispondere di ogni mancanza, o degradazione non derivante da consumo ordinario.

A questo effetto copia del processo verbale di consegna deve rimanere costantemente affisso in ciascun Corpo di guardia sotto la responsabilità di essi Capiposti.

Quanto si è detto in ordine alle riviste periodiche per gli oggetti di Casermaggio è applicabile per que' de' Corpi di Guardia; ben inteso che nelle verifiche riguardanti questi ultimi è indispensabile l'intervento dell'Uffiziale di Piazza.

La Contabilità riguardante la somministrazione de' combustibili de' Corpi di guardia poggia essenzialmente sugli stati di rivista al 1. di ciascun mese a firma dei

Digitized by Google

ritto a tutti gli averi assegnati dalle tariffe secondo l'effettivo suo grado, ed in ragione dell'Arma, o Commissione rispettiva: in pari tempo è dovuta ogni altra competenza individuale.

In quanto agli assegni essi spettano per tutti i Sotto-Uffiziali, e Soldati presenti al primo di ciascun mese, e per l'intero mese precedente, senza tenersi conto de' giorni dispari per le *alte* o *basse*, o sia per gli aumenti o diminuzioni che avessero potuto avvenire nell'effettivo della forza. *(Ord. Amm. Art. 170)*. Diritto agli assegni.

Gl'interi averi di presenza, compresi gli assegni, sono puranco dovuti:

1.° Agli Uffiziali, che nell'atto appartengono in proprietà ai Corpi di Truppa, si trovassero altrove in *commissione*. Uffiziali in Commissione.

2.° Agli Uffiziali, Sotto-Uffiziali, e Soldati, cui per delle controvenzioni commesse fossero stati inflitti arresti di rigore, o arresti semplici; ben inteso che sul prest de' soli Sotto-Uffiziali e Gendarmi stando in tale posizione va praticata la ritenuta giornaliera, cioè, di grana 15 pe' Sotto-Uffiziali sino a Caporale di prima classe, di grana 13 pe' Caporali di Individui assoggettati a castighi militari.

Commissari di guerra, e dei Comandanti Militari tanto per la esistenza di detti Corpi di guardia, quanto per la esattezza, onde ànno avuto luogo le somministrazioni giusta lo stato di fissazione Ministerialmente approvato, e giusta la competenza stabilita.

In conformità del deconto a norma del prezzo convenuto nel Contratto di Appalto, l'Intendente generale trae i corrispondenti ordinativi di pagamento sulla seconda classe dello Stato Discusso.

In ordine agli utensili, ed oggetti di mobilio de' Corpi di guardia, essi vanno compresi nello stato generale de' generi di Casermaggio, sebbene in ragion del numero de' Corpi di guardia, e delle loro diverse classi, si avesse diritto dall'Appaltatore ad un premio mensuale distinto da quello convenuto per la fornitura, e conservazione del mobilio di Caserme (1).

---

(1) Uguale sistema trovasi prescritto per la fissazione delle lampade necessarie per la illuminazione de' Forti e delle Piazze chiuse, la quale dall'incaricato del Casermaggio dev' eseguirsi nella proporzione seguente, cioè, ne' mesi di Gennaro, Febbrajo, e Dicembre olio once 4 — Nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre, e Novembre once 3 — e nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto once 2 1/2.

L'Appaltatore del Casermaggio deve pur anco provvedere alla somministrazione degli utensili necessari per la polizia di detti Forti e Piazze, come a dire, scope, cofani, cati, pale con manico, e ciò inseguito di domanda diretta al Commissario di Guerra.

Digitized by Google

seconda classe, di grana 10 pe' Gendarmi di prima classe, e di grana 5 per quelli di seconda, salvo a versarsi il prodotto di siffatte ritenute al fondo de' soccorsi straordinarî. *(Dec. Org. dell' Arma)*.

Militari infermi in propria casa, e nelle sale reggimentali.

3.° Agli Uffiziali, ed Impiegati Militari, che s'infermano, e si curano in propria casa, non che ai Sotto-Uffiziali, e Soldati, i quali attaccati da malattie leggiere debbono essere curati nelle rispettive Sale Reggimentali (1):

---

(1) Sono malattie leggiere:

1. Scabbia senza complicazione.
2. Ulceri benigni che svaniscono con trattamento locale.
3. Scoli semplici, ossia blennorree mucose, e catarri uretrali.
4. Reumatalgie leggiere, o dolori semplici articolari.
5. Catarri o flussioni senza febbre.
6. Tosse quando non è sintomo di grave malattia.
7. Eritema, ossia risipola senza febbre.
8. Furuncolo senza diatesi umorale.
9. Durezza, ed ingorghi glandulari semplici, in seguito di assorbimento di umidità, di percossa, e di escoriazione.
10. Panereccio di prima specie.
11. Scottatura semplice.
12. Pedignoni, o geloni.
13. Orecchioni (da non confondersi colle parotidi delle Febbri).
14. Odontalgia senza discrasia.
15. Vene emorroidali ingorgate.
16. Diarrea benigna.
17. Coliche momentanee, flatulente, o saburrali.
18. Contusioni.
19. Ottalgia senza discrasia. *(Ord. Amm. Tab. N.° 4)*.
20. Tarassi, o Ottalmie miti.
21. Ulceri venerei semplici, esclusi al frenulo.
22. Blennorragia senza vizî organici all' uretra.
23. Ferite leggiere. *(Sov. Res. del 24 Gennaro 1832)*.

I letti necessarî nelle Sale Reggimentali debbono prelevarsi dal numero di quelli che si trovano somministrati secondo la forza presente de' Corpi. *(Min. del 21 Febbrajo 1835)*.

Un Uffiziale è incaricato dell' Amministrazione delle infermerie reggimentali. Per provvedere alla vittitazione degl' infermi giusta le prescrizioni del 1.° Chirurgo, egli ri-

Digitized by Google

4.° Agli Uffiziali, Sotto-Uffiziali, e Soldati distaccati in qualunque punto del Regno.

Militari distaccati in servizio.

Eccezion si presenta solamente per gl'individui, che si trovano di guarnigione in talune Isole, come in Ponza ed in Ventotene, ove con difficoltà potendosi alle volte proccurare dal Continente i necessarî generi annonarî, il Governo accorda, onde facilitarne i mezzi, una gratificazione giornaliera, cioè, agli Uffiziali senza distinzion di grado, e senza aver riguardo a remora di semestre per quei di recente promozione, grana 10, agli Ajutanti siano o pur no di residenza fissa grana 8, e ad ogni altro Sotto-Uffiziale, e Soldato grana 2. *(Sov. Res. del 13 Agosto 1822, del 1.° Novembre 1825, e del 26 Settembre 1830).*

Gratificazione giornaliera per quei in Ponza, e Ventotene.

All'opposto nell'Isola di Tremiti, ove il Governo per la istessa ragione qui sopra addotta fa somministrare de' viveri in natura alla Truppa, che vi tien guarnigione, i soli Sotto-Uffiziali e Soldati debbono indistintamente rilasciare sul loro rispettivo prest grana 4 al giorno (1).

Viveri in natura a que' distaccati in Tremiti: ritenuta a carico de' soli individui di truppa.

5.° In fine agl'Individui di Truppa adibiti da travagliatori, ed a cui indipendentemente dagli averi di presenza è dovuta una giornaliera mercede a' sensi del Real Decreto del 24 Febbrajo 1834 a carico di quel ramo, da cui si fa eseguire l'opera. *(Veggasi pagina 102).*

Individui adibiti da travagliatori.

---

ceve dal Quartier Mastro l'ammontare del loro prest, e dalle Compagnie, o Squadroni rispettivi il loro pane, giacchè in quanto a medela vi si deve accorrere dal fondo di mantenimento, come dalla pagina 51.

Il Chirurgo del Corpo è responsabile della buona tenuta, e mondezza della sala, non che degli ammalati, come ancora della qualità degli alimenti, e de' medicinali, che vengon somministrati.

A qual oggetto, nel trasmettere ogni mattina all'Uffiziale superiore di settimana il rapporto delle novità occorse, devo far rilevare gl'inconvenienti, di cho avesse a dolersi, provocando all'uopo le necessario provvidenze.

Ed è qui in ultimo da far osservare, cho ogni Corpo dev'esser fornito di una Cassa d'istrumenti cerusici, di un competente numero di apparecchi ec. pe' casi urgenti.

Il primo acquisto è di conto del Governo: la manutenzione, ed i rimpiazzi a carico del suddetto fondo di mantenimento. *(Ord. di piazza. N.i 1382 e 1388).*

(1) Ogni razione di viveri si compone indistintamento per tutti, cioè, carne once 8, pane once 36, o biscotto once 24, vino una caraffa, sale $\frac{1}{4}$ di oncia. La legna non compete che a' soli Individui di Truppa nella proporzione di once 27.

Digitized by Google

§. 2.°

Competenze dovute a' Militari, che marciano isolatamente per oggetti di Real servizio o in missione straordinaria.

Uffiziali marciando isolatamente per affari di Real servizio.

Oltre gli averi di presenza, comprese le competenze individuali, veruna positiva indennità trovasi fissata per gli Uffiziali, che marciano isolatamente per oggetti di Real servizio. Essi possono solo aver diritto ad una indennità di viaggio da proporzionarsi volta per volta a seconda de' casi, e della importanza della commissione, e pagabile sulla terza classe dello Stato Discusso (1). *(Ord. Amm. Art. 109).*

Capitani dello Stato Maggiore, ed altri fuori la loro ordinaria residenza.

I soli Capitani dello Stato Maggiore dell'Esercito, e gli Uffiziali subalterni presso ciascuna Cancelleria de' due Comandi Generali d'Armi, quando sono adibiti per affari di Real servizio fuori della loro ordinaria residenza, riscuotono, per effetto di una particolare decisione di massima, cioè, i primi la giornaliera gratificazione di grana 70, ed i secondi quella di grana 50, e ciò previo certificato da rilasciarsi volta per volta dal Comandante Generale delle Armi, da cui l'Uffiziale dipende. *(Sov. Res. del 12 Ottobre 1830. Min. del 9 Maggio 1832).*

Uffiziali appartandosi dalla loro ordinaria residenza per completare il numero de' Giudici di un Consiglio di guerra di guarnigione.

Del pari non è che per effetto di un particolare Sovrano Rescritto del 13 Aprile 1828, e di due Ministeriali decisioni del 20 Giugno, e del 10 Ottobre detto anno, che trovasi preveduto il caso, cioè, che laddove presso i Consigli di Guerra di guarnigione il numero de' giudici presentasse de' vuoti per impedimento, o per assenza, o perchè qualcuno di essi fosse dato per sospetto, di tal che bisognasse, che degli

---

(1) Ogni Militare in siffatta posizione deve essere provveduto di foglio di passo.

Ne' luoghi di transito ed in quei ove l'Uffiziale dovrà rimanere in missione fino a 15 giorni si à diritto all'alloggio a carico de' Comuni. *(Dec. del 24 Settembre 1835).*

Dovendosi oltrepassare il Faro, il Militare deve ricevere i necessari mezzi di imbarco per se solamente e pe' cavalli, quando si è autorizzato a condurne, e mai per le proprie famiglie. *(Min. del 23 Ottobre, e del 6 Novembre 1824).*

Viaggiando per terra, si può pretendere a' mezzi di trasporto per se, e per la famiglia contro pagamento a prezzi di tariffa. *(Ord. Amm. Tab. N.° 13).*

Digitized by Google

Uffiziali fossero chiamati da altre Piazze per esservi temporaneamente adibiti, si à diritto su' fondi della terza classe dello Stato Discusso della Guerra, ad una gratificazione migliatica di grana 40, se fosse l'Uffiziale rivestito di grado superiore, e di grana 20 se Capitano, o Uffiziale subalterno, qualunque fosse la distanza a percorrere.

Uffiziali appartenenti a Commissioni Militari appartandosi per eseguire incarichi di giustizia.

In fine egli è in seguito di altri Sovrani Rescritti del 7 Ottobre 1826, e del 15 Settembre 1830 trovarsi pur anco stabilito in massima, che quantevolte de' Consigli di Guerra si elevassero in Commissioni Militari, e che gli Uffiziali componenti le medesime dovessero appartarsi dal luogo di residenza per eseguire incarichi di giustizia debbono ricevere dal ramo del Registro, e Bollo, purchè non godano gli averi di piena attività, cioè, ciascun votante grana 25 a miglio, e ducato 1. 50 per ogni giorno di dimora, ed il Cancelliere grana 15 a miglio, e grana 50 per ogni giorno di dimora.

Indennità di giro nel perimetro della propria giurisdizione non dovuta: Spese di Officio conservate.

In quanto ad indennità per spese di giro, nulla si deve a' Comandanti d'Armi di Province, o Valli, a' Commissarî di Guerra, agli Uffiziali del Genio, ed a que' di Artiglieria, quantevolte si trovassero nel dovere, per assoluto oggetto di servizio, di percorrere il perimetro di loro rispettiva giurisdizione: essi per altro non cessano di conservare l'indennità delle corrispondenti spese di officio, non potendo pretendervi coloro, che in simili rincontri sono chiamati a supplire alle loro rispettive funzioni nel luogo di loro ordinaria residenza: ciò dal principio che in qualunque siasi circostanza, e sotto qualunque siasi aspetto, il Regio Erario non può pagare che una sola indennità di simil natura. *(Sov. Res. del 18 Agosto 1828: Min. degli 11 Marzo 1830).*

Agli Uffiziali di Gendarmeria non spese di corsa, nè di giro.

Molto meno si à diritto ad indennità di spese di corsa, e di giro dagli Uffiziali di Gendarmeria, visto che ne'loro averi va implicitamente compreso un tale obbligo. *(Dec. Org. Art. 139).*

Competenze dovute agli Uffiziali in missione per cordoni sanitarî.

Se degli Uffiziali venissero messi in movimento in occasione di cordoni sanitarî, e non appartenessero a Corpi di Truppe attive, essi ànno solamente diritto, in corrispondenza del rispettivo grado nella Fanteria di linea agli averi di piena attività, durante il tempo della loro missione. *(Dec. del 16 Agosto 1831).*

Indennità migliatica agli Uffiziali del Genio in missione.

D'altronde egli è su' fondi del Materiale del Genio, che gli Uffiziali di quest'Arma, allorchè debbono eseguire de'viaggi estraordinarî per og-

Digitized by Google

getti riguardanti il loro particolare ramo di servizio, ànno diritto ad una indennità migliatica, giusta la seguente distinta:

Agli Uffiziali subalterni	grana	10.
A' Capitan Tenenti	»	12.
A' Capitan Comandanti	»	20.
A' Maggiori	»	25.
A' Tenenti Colonnelli	»	30.
A' Colonnelli	»	35.
Agl' Ispettori	»	60.
Al Direttore Generale	»	80.

Simili indennità per altro non debbono essere attribuite agli Uffiziali del grado di Maggiore in sopra se non nei remoti casi, nei quali per Ordine Sovrano, o per disposizione Ministeriale venissero essi incaricati d' incombenza straordinaria, oltre il loro rispettivo servizio.

Sull' istesso fondo del Materiale del Genio deve essere corrisposta una gratificazione di grana dieci a miglio a favore di que' Guardia, che per disimpegno di servizio dell' Arma dovessero trasferirsi da un sito all' altro, sulla considerazione, che in tali circostanze essi esercitano le istesse funzioni degli Uffiziali subalterni. *(Sov. Res. de' 18 Luglio 1828).*

Uguale tariffa è applicabile per gli Uffiziali di Artiglieria in identica posizione

Ugualmente su' fondi del Materiale di Artiglieria, ed in applicazione della tariffa più sopra descritta, delle gratificazioni di viaggio, vengono accordate a quegli Uffiziali dell' Arma, che per oggetti concernenti il loro particolare ramo di servizio avessero a disimpegnare delle estraordinarie commissioni. *(Sov. Res. del 1 Aprile 1836. Min. del 7 detto).*

Diaria a favore degli Uffiziali, ed Ingegneri Topografici in missione.

In quanto agli Uffiziali, ed altri Individui dell' Officio Topografico in missione per lavori geodetici topografici e statistici, essi ànno puranco diritto ad una diaria dal giorno inclusivo dell' arrivo al primo transito sulla strada indicata per rendersi alla rispettiva destinazione, e fino al giorno in cui essi sono nel dovere di ritornare in residenza, giusta gli ordini ricevuti, e l' itinerario stabilito.

Tale diaria è non meno gravitabile su' fondi dello Stabilimento, e va corrisposta nella seguente proporzione:

Al Capo dell' Officio Topografico	Se è Colonnello	D. 1.	40.
	Se è Tenente Colonnello	» 1.	
A ciascun Capitano		»	70.
A ciascun Uffiziale subalterno, ed a ciascun Ingegniere Topografico		»	50.

Digitized by Google

I Sotto Uffiziali, e Soldati addetti a seguire nei loro lavori di campagna gli Uffiziali, ànno ancora diritto ad una gratificazione giornaliera, cioè, di grana 10 senz'alcuna distinzione di grado.

Gratificazione giornaliera per gl' individui inservienti nei lavori topografici.

Nella diaria spettante agli Uffiziali vi vanno comprese le spese di viaggio, e quelle del trasporto de' proprî equipaggi, non che le spese inerenti alla esecuzione de' lavori.

Quali spese vanno comprese nella diaria.

In conseguenza non sono annoverate le spese de' segnali geodetici in fabrica, o in legname, i noleggi di barche o battelli, le mercedi agl' indicatori, o guide nei terreni difficili, ed a' piloti da impiegarsi negli scandagli; il trasporto degli strumenti, carte ec. in mancanza di mezzi del Treno, infine ogni altra spesa straordinaria.

Quali ne vanno escluse.

Indipendentemente dalla diaria rispettiva, ed in ragione del numero de' giorni impiegati nel disimpegno de' lavori, o della missione straordinaria, il Capo dell'Officio Topografico, se è Colonnello à diritto alla indennità de' foraggi sul piede di quattro razioni al giorno, se Tenente Colonnello, o Maggiore sul piede di tre razioni solamente, cosicchè deve nell' una, o nell' altra ipotesi percepire la differenza tra il numero di razioni attribuite al suo grado, quando è in residenza, e quello dovuto in supplimento nella circostanza di trovarsi in missione straordinaria.

Oltre della diaria spetta l'indennità di foraggi agli Uffiziali ed Ingegnieri Topografici.

Ai Capitani, ed agli Uffiziali Subalterni nella indicata posizione spettano pure i foraggi in danaro, cioè, tre razioni a' primi, e due ai secondi, come anche a quest' istesso titolo sono dovute grana 50 per giorno ad ogni Ingegniere Topografico, oltre la corrispondente diaria.

Ogni Uffiziale, ed Ingegniere Topografico deve essere munito, per la percezione della diaria, di un ordine di partenza firmato dal Ministro della Guerra, e da esser comune tanto a lui, che a' Militari inservienti ne' lavori, e sul quale foglio di partenza il Capo dell' Officio Topografico deve indicare il giorno in cui essa si effettuisce, e che deve essere lo stesso che quello dell' arrivo al primo transito.

Sistema a seguirsi per la giustificazione e regolarizzazione della diaria, ed indennità di foraggi.

In ogni luogo di transito, o di soggiorno, il suddetto ordine di partenza deve essere vidimato dal Commissario di Guerra locale, il quale deve inoltre rilasciare certificato contestante la durata della permanenza dell' Uffiziale, e de' Sotto-Uffiziali e Soldati al suo seguito dal giorno dell' arrivo sino a quello della partenza.

Digitized by Google

Ogni Uffiziale, ed Ingegniere Topografo deve al suo ritorno in residenza presentare il suo foglio d'itinerario al Capo dello Stabilimento, e questi vi deve apporre la data del giorno dell'arrivo, che deve essere lo stesso che quello notato in detto foglio per ultimo transito; dopo di che à luogo il pagamento delle diarie ed indennità de' foraggi dovute in ragion del numero delle giornate impiegate nel disimpegno della commissione. *(Ord. Amm. Art. 527 a 533).*

Diarie diverse stabilite per gli Uffiziali, ed altri addetti alla Rimonta.

In fine è su' fondi della Rimonta, che gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e Soldati addetti a questo ramo di servizio riscuotono la seguente diaria per le giornate, in cui si appartano dalla loro ordinaria residenza.

Ogni Componente della Giunta	ducato 1	— —
Ogni Uffiziale aggiunto	»	» — 60
Ogni Sotto-Uffiziale, o Veterinario	»	» — 15
Ogni Caporale, o Maniscalco	»	» — 10
Ogni Soldato	»	» — 05

Quando il Segretario della Giunta di Rimonta siegue la Giunta istessa nelle fiere, egli deve essere considerato, in riguardo alla diaria, come un Uffiziale aggiunto.

Per giustificare il diritto alla diaria vi à bisogno volta per volta de' corrispondenti ordini Ministeriali. *(Ord. Amm. Art. 513. Min. del 30 Agosto 1826, e del 12 Agosto 1828).*

E siccome per la buona tenuta degli animali a'pascoli deve ivi rimanere addetto un Uffiziale di rimonta con una partita di Sotto-Uffiziali e Soldati smontati, così trovasi stabilita a favore de' medesimi la seguente giornaliera gratificazione, imputabile su' fondi della stessa Rimonta, cioè,

All'Uffiziale	grana 20
Al Veterinario	» 05
Al Sergente	» 03
Al Caporale	» 03
A ciascun Soldato	» 02

(Sov. Res. del 14 Dicembre 1833).

Indennità di posta: circostanze che debbono concorrere per avervi diritto.

Perchè un Uffiziale possa viaggiare in posta a spese del Real Governo vi bisogna un ordine espresso del Re o del Ministro della Guerra, senza di che non si può riscuotere, in ragione del rispettivo grado, la corrispondente indennità giusta la tariffa Tit. 1.° Cap. 3.° Sezione 4.ª.

Digitized by Google

Siffatta lettera d'ordine deve ancora indicare, se il ritorno abbia parimenti ad eseguirsi in posta o pur no.

Gli Ajutanti di Campo dovendo viaggiare co' loro Generali non possono aver diritto ad indennità di posta.

La indennità di spese di posta non è cumulabile con altra indennità di viaggio.

La liquidazione della indennità dovuta agli Uffiziali autorizzati a viaggiare in posta per oggetti pressanti di servizio si stabilisce dall'Intendenza Generale dell'Esercito a tenore degli ordini, che il Ministro della Guerra à potuto in proposito emettere; quali dispacci Ministeriali debbono esser messi all'appoggio della liquidazione istessa.

In qual modo e da quale Autorità si liquidano le spese di posta.

§. 3.°

Competenze dovute alle Truppe, che marciano in Corpi interi o distaccamenti.

Gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali, e Soldati marciando in Corpi interi, o distaccamenti nell'interno del Regno (1) non ànno diritto, oltre i ri-

Veruna positiva indennità di viaggio è dovuta.

(1) Ogni movimento di Truppa è Sovranamente disposto, e secondo i casi lo può essere ancora dal Comando Generale delle Armi. *(Ord. di Piazza Art. 4. N. 23).*

Ne' casi urgenti questa facoltà trovasi data a' Comandanti le Armi nelle Provincie, e Valli nella periferia de' loro rispettivi comandi. *(Idem Art. 5. N.° 47).*

Allora un Corpo intero, Battaglione, Compagnia, o Squadrone può mettersi in marcia previo un foglio d'itinerario, del che à d'uopo anche un semplice Distaccamento.

Ciascun foglio d'itinerario viene rilasciato dal Comandante Militare del luogo donde la Truppa parte. Vi si deve in esso indicare il Corpo, Battaglione, Compagnia, o Squadrone, il numero degli uomini, il luogo della partenza, e quello della destinazione, l'ordine in virtù del quale la Truppa si mette in marcia, e la data del giorno in cui la partenza deve aver luogo.

L'itinerario deve esser quello, che sarà stato tracciato nel diramarsi i convenienti ordini di movimento. In mancanza si deve indicare la strada la più diretta, specificando sempre i luoghi ove si deve pernottare, e dove si deve fare alto per un giorno.

Ogni giornata di riposo deve ordinariamente ricadere dopo tre giorni consecutivi di marcia, ed ogni giornata di marcia l'una per l'altra suole calcolarsi per 15

Digitized by Google

spettivi emolumenti, e soprappiù di averi o di prest, ad alcuna estraordinaria competenza in danaro a titolo d'indennità di marcia, salvo i casi particolari, e pe' quali volta per volta il Ministro della Guerra domanda le Sovrane risoluzioni (1). *(Ord. Amm. Art. 112).*

---

miglia Napoletane: ciò tutto le volte che non si possa o non si debba seguire l'itinerario secondo le tappe regolari indicate dalla Carta Topografica Militare del Regno.

Il Commissario di Guerra del luogo, donde la Truppa parte, deve apporre a ciascun foglio d'itinerario il suo visto.

(1) Ogni qualvolta un Corpo intero, o un Distaccamento al di sopra di quindici uomini parte, il Commissario di Guerra del luogo di partenza deve consegnare al Comandante della Truppa tanti mandati per quanti sono i luoghi di transito descritti nel foglio d'itinerario: questi mandati sono diretti a' Comuni rispettivi, onde ricevere per le di loro cure li necessari mezzi di trasporto, specificandone le qualità, ed il numero giusta le proporzioni seguenti:

Distaccamento da 15 a 28 uomini inclusivamente 1 somaro;
idem da 29 a 42 uomini 1 mulo, o cavallo da basto;
idem da 43 a 85 uomini 1 vettura ad 1 animale, o 2 muli, o cavalli da basto;
idem da 86 a 96 uomini 1 vettura a 2 animali, o 3 muli, o cavalli da basto;
Una Compagnia sia o pur no al suo completo 1 vettura a 2 animali, o 3 muli, o cavalli da basto;
Due idem 1 vettura a 3 animali, o 4 muli, o cavalli da basto;
Tre idem 2 vetture a 2 animali, o 6 muli, o cavalli da basto;
Una Brigata di 4 Compagnie 3 vetture a 2 animali, o 8 muli, o cavalli da basto;
Un Battaglione di 6 Compagnie 4 vetture a 2 animali, o 12 muli, o cavalli da basto;
Un Reggimento di Fanteria di 2 Battaglioni 8 vetture a 2 animali, o 24 muli, o cavalli da basto;
Uno Squadrone di Cavalleria 1 vettura a 2 animali, o 3 muli, o cavalli da basto;
Due Squadroni idem 2 vetture a 2 animali, o 6 muli, o cavalli da basto;
Un Reggimento idem 4 vetture a 2 animali, o 12 muli, o cavalli da basto.

Egli è ben inteso non esser dovuti i mezzi di trasporto alle Truppe che viag-

Digitized by Google

E sebbene ne' luoghi designati per transiti fosse dovuto alle Truppe in marcia l'alloggio e mobilia in genere, pur tuttavolta gli Uffiziali debbono sempre riscuotere per proprio conto l'indennità corrispondente: all'opposto giungendo la Truppa in un Comune per rimanervi di stazione, gli Uffiziali non debbono mai per l'alloggio e la mobilia essere a carico del Comune istesso, dovendo ricevere l'uno, e l'altra per conto del Real Governo dal primo giorno del loro arrivo, sia in genere, sia in danaro. *(Reg. annesso al Dec. de' 24 Settembre 1835).*

E sempre dovuta l'indennità di alloggio e mobilia agli Uffiziali de' Corpi di Truppe in marcia.

A' soli Sotto-Uffiziali, e Soldati del Corpo de' Veterani, quando viaggiassero armati, in considerazione della loro età, e nella circostanza

Gratificazione di viaggio a' Sotto-Uffiziali e Soldati Veterani, che marciano in distaccamenti.

---

giassero alla leggiera, non portando nè bagaglio di Corpo, nè individui infermi. *(Min. del 17 Novembre 1827).*

Pel rimborso di questi diversi mezzi di trasporto il Commissario di Guerra, che vista il foglio di passo, e che rilascia i mandati per la corrispondente somministrazione, libera a favore del Corpo su' fondi messi a sua disposizione un ordinativo a matrice corrispondente all'importo di essi mezzi di trasporto dal luogo di partenza sino a quello di residenza di un altro Commissario di Guerra sul camino a percorrere. Tale importo va calcolato sulle tariffe de' prezzi, che in ogni 4 anni sono formate da apposita Commissione composta dall'Intendente, dal Comandante delle Armi, e dal Commissario di Guerra della Provincia rispettiva, e quindi sanzionate da S. M.; non che in proporzione del numero de' transiti a percorrere. Di ciò si deve far chiaro motto in dorso del foglio di passo, affinchè i Corpi, o Distaccamenti sappiano ciò, che a' padroni, o vetturini è dovuto in pagamento del trasporto eseguito: quale pagamento devesi loro fare in presenza del Sindaco del luogo di arrivo, circostanza, che importa anche far rilevare su esso foglio di passo.

N. B. Non bisogna confondere il servizio de' bagagli al seguito de' Corpi, o Distaccamenti con quello de' trasporti de' generi da Regi Magazzini *direttamente* ai Corpi, e viceversa, e che in mancanza de' mezzi del Treno si debbono eseguire, dietro mandato di richiesta del Commissario di Guerra, a cura del Comune, donde la spedizione parte, e da pagarsi l'ammontare della spesa dall'altro Comune, per ove il trasporto trovasi esser stato diretto, salvo rimborso su' fondi messi a disposizione del suddetto Commissario di Guerra, e ciò a norma de' prezzi di tariffe di cui più sopra è parola, e giusta il dettaglio in ciascuna polizza di carico, che a' Vetturini deve essere rilasciata, tenendosi presente, in quanto al peso, il seguente calcolo approssimativo — Carro ad un animale Cantaja 6 — Carro a due animali Cantaja 12 — Carro a tre animali Cantaja 16 — Mulo a basto Cantajo 1. 20 — Cavallo a basto rotola 90 — Asino a basto rotola 70. *(Ord. Amm. A. t. 462 a 466).*

Digitized by Google

di dover andare a rilevare i diversi Distaccamenti sparsi in tanti punti del Regno, è dovuta una indennità di grana 2 al giorno a titolo di soprappiù di prest, ed in ragione del numero delle giornate di marcia, e che vien regolato secondo l'itinerario per essi particolarmente stabilito (1). *(Sovrano Res. del 27 Dicembre 1827. Circ. dell' Int. Gen. del 23 Gennaro 1828. Min. del 30 Luglio 1831).*

§. 4.°

Competenze dovute alle Truppe in Colonna Mobile.

Individui di Truppa aventi diritto alla diaria.

Allorchè la Truppa è attivata in Colonna Mobile gl' Individui, che ne fanno parte, al di là delle loro rispettive competenze, siano ordinarie, siano individuali, ànno diritto alla diaria giusta la tariffa Tit. 1.° Cap. 3.° Sezione 3.°, ed in ragione del rispettivo grado (2).

Commissari di guerra, ed Impiegati di Artiglieria, e Genio addetti alle Colonne mobili.

Del pari vi ànno diritto secondo la rispettiva assimilazione a gradi militari, gli Ordinatori, e Commissarî di Guerra, non che gl' Impiegati di Artiglieria, e Guardia del Genio. *(Sov. Res. del 14 Gennaro 1832, e del 23 Marzo 1833).*

---

(1) Pe' Reali Veterani evvi un itinerario raccorciativo, ed è perciò che essi non debbono avere mezzi di trasporto, quando viaggiano in distaccamenti di forza minore di 29 uomini. *(Min. del 16 Gennaro 1828).*

(2) L'alloggio è a carico de' Comuni pe' quali la Truppa in Colonna Mobile deve transitare, nè rimanervi al di là di 15 giorni. *(Reg. annesso al Dec. del 24 Settembre 1835).*

A' Battaglioni o Compagnie distaccati da una Colonna Mobile per eseguire movimenti isolati, quantevolte non possono marciare alla leggiera, debbono essere somministrati uno o più forgoni di quelli addetti alla Colonna Mobile istessa, e nei luoghi montuosi debbono essere forniti i mezzi di trasporto da basto, giusta la tariffa al §. 3.° pagina 136, ed anche si possono fornire i mezzi di trasporti ordinarî ne' luoghi rotabili in mancanza di forgoni.

La Truppa deve anticipare da' suoi fondi i pagamenti a' Vetturali, salvo rimborso dall' Intendenza Generale, e previo deconto della spesa occorsa indicante il numero degli animali serviti, e dovuti, le gite percorse, e l'ammontare della somma giusta la tariffa, ed avendo all' appoggio l'ordine di movimento, e le quietanze legalizzate dalle Autorità Comunali. *(Sov. Res. del 30 Giugno 1829).*

Digitized by Google

I Capitani dello Stato Maggiore dell'Esercito, e gli Uffiziali subalterni aggiunti allorchè sono adibiti presso le Colonne Mobili riscuotono i primi grana 70 al giorno, ed i secondi grana 50. *(Sov. Res. del 12 Ottobre 1830. Circ. dell' Int. Gen. del 16 detto).*

Uffiziali dello Stato Maggiore dell'Esercito presso le colonne mobili.

Se poi l'oggetto del movimento della Truppa fosse la persecuzione di malviventi, in questo caso viene raddoppiata la gratificazione stabilita per gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali, e Soldati, che facessero parte della Colonna Mobile.

Doppia diaria in quali casi si accorda.

Gl' Individui di Gendarmeria ne sono esclusi,

In fine nel caso che la Truppa in Colonna Mobile dovesse ricevere i viveri di campagna, i Sotto-Uffiziali e Soldati, vanno soggetti ad una ritenuta giornaliera di grana 4 per individuo sul prest rispettivo, dovendo in pari tempo cessare ogni altra gratificazione (1). *(Sov. Res. del 22 Ottobre 1828. Min. del 10 Novembre detto).*

Somministrandosi i viveri di campagna.

§. 5.°

Competenze dovute a' Militari imbarcati.

Gli Uffiziali ed Impiegati Militari imbarcati, che sono su' legni da guerra o in convoglio co' medesimi, ànno diritto, indipendentemente dai rispettivi averi, e particolari competenze individuali, alla indennità per trattamento di tavola giusta la tariffa Tit. 1.° Cap. 3.° Sez. 2.ª, e per ciascuna giornata di effettiva presenza a bordo. *(Ord. Amm. Art. 205 e 546).*

Uffiziali, ed Impiegati aventi diritto all'indennità pel trattamento di tavola a bordo.

---

(1) Ogni razione di viveri di campagna si compone, cioè;

Pane.	once 36
Biscotto, in sostituzione del pane.	once 24
Carne	once 8
Sale.	once » $\frac{1}{2}$
Vino.	caraffa 1
Legna	once 27

In quanto a' foraggi trovasi ancora stabilito in massima l'aumento di $\frac{1}{3}$ sull' avena, ed orzo pei cavalli attaccati a delle Colonne Mobili. *(Sov. Res. del 22 Ottobre 1828. Circ. dell' Int. Generale del 26 Novembre detto).*

Digitized by Google

In qual modo si stabilisce, e si giustifica il diritto alla indennità per trattamento di tavola a bordo.

L'ammontare delle somme dovute per trattamento di tavola deve rilevarsi da Stati, che i Comandanti de' Corpi, Battaglioni, o Compagnie debbono rilasciare, e ne' quali si deve con precisione indicare 1.° il legno da guerra, o trasporto; 2.° data e luogo dell'imbarco; 3.° data e luogo dello sbarco; 4.° nome, e cognome degli Uffiziali; 5.° loro grado; 6.° Corpo, Battaglione, Compagnia, o Squadrone; 7.° numero delle giornate di trattamento; 8.° spettanza in danaro per ciascuna giornata.

Il Comandante della Truppa imbarcata deve in piè di un così fatto stato trascrivere il bono della somma totale. Questo stato dev'essere inoltre firmato dal Commissario di Guerra del luogo dello sbarco, non che dall'Autorità della Real Marina. *(Min. del 3 Febbrajo 1827).*

Uffiziali di nuova nomina trovandosi imbarcati nel corso del semestre di remora.

Se tra gli Uffiziali imbarcati se ne trovasse alcuno di recente promosso, e tuttavia andasse soggetto alla remora de' sei mesi, e questi provvenisse dalla classe de' Sotto-Uffiziali, egli dev'essere considerato in quanto alla indennità di trattamento di tavola, come ogni altro Uffiziale subalterno. *(Min. del 4 Agosto 1827. Circ. dell'Int. Gen. del 14 detto).*

Uffiziali isolati imbarcati a bordo di bastimenti da guerra.

Agli Uffiziali, che isolati si trovassero imbarcati su qualche legno da guerra, non è dovuta alcuna competenza estraordinaria, meno il trattamento di tavola corrispondente al grado rispettivo, purchè vi fosse ordine particolare che ne avesse autorizzato l'imbarco, e di cui copia legale deve mettersi all'appoggio del bono, che la parte prendente deve rilasciare a favore della Real Marina (1). *(Min. del 3 Febbrajo 1827).*

Individui di Truppa imbarcati: razioni di passaggio: ritenuta sul prest.

I Sotto-Uffiziali e Soldati imbarcati su legni da guerra o su trasporti convogliati da medesimi, o su legni da commercio senza andare sotto convoglio de' legni della Real Marina, ànno diritto al loro rispettivo prest, e soprappiù di prest; ben inteso che essi ricevendo in genere le razioni di passaggio, rilasciar debbono su loro averi rispettivi, e senza distinzione di grado, grana 8 per ciascuna giornata di presenza a bordo. *(Ord. Amm. Art. 102, e 113).*

Particolari disposizioni per gl'individui di Gendarmeria.

Gl'individui di Gendarmeria trovandosi in pari posizione soffrono uguale ritenuta: più si deve loro ritenere lo importo delle razioni di biscotto, che ad essi somministra la Real Marina calcolato al prezzo con-

(1) Non è dovuto imbarco franco alle famiglie de' Militari, che viaggiano isolatamente. *(Min. del 6 Novembre 1824).*

Digitized by Google

venuto nel contratto colla medesima, e nel caso che alla Cavalleria dell' Arma appartenessero, si deve anche eseguire il carico de' foraggi che avessero potuto esser forniti ai loro cavalli al prezzo del vigente contratto di appalto. *(Min. del 27 Maggio 1835, e del 5 Agosto 1837).*

A' figli di Truppa, non compete che mezza razione di passaggio: quindi sul loro prest di grana 5 essi debbono rilasciare grana 4 (1). *(Sov. Res. degl' 11 Agosto 1835. Circ. dell' Int. Gen. del 22 detto).*

Figli di Truppa imbarcati.

Dato il caso, che nel luogo dell' imbarco non vi esistesse un deposito di viveri dell'a Real Marina, allora è necessario comprendere nei particolari contratti di noleggio la clausola della somministrazione delle

Quante volte a degl' individui di Truppa imbarcati su' bastimenti da commercio si dovessero fornire le razioni di passaggio.

---

(1) Ogni razione di passaggio si compone:

	Gallette	once 15
	Vino	caraffa 1
	Tosino, o lardo, presciutto, o boccolari	once 5
	Cacio di Sicilia, o di Sardegna invece del Tosino	once 6
	Tonnina	once 5
Minestra o	Pasta o riso	once 4
	Faggioli	once 5
	Fave	once 6
	Colla tonnina olio	oncia 1
	Aceto	once 2 $\frac{1}{2}$
	Sale	oncia 1 $\frac{1}{4}$
	Legna	once 26

Ne' casi, in cui la Truppa deve ricevere i viveri di passaggio, le mogli de' militari imbarcati di qualunque grado essi siano, ànno ciascuna diritto ad una razione per giorno, ed alla metà per ogni figlio o figlia imbarcati. *(Ord. Amm. Art. 547. Tar. Gen. N.° 52).*

Non si à diritto a richiamo di razioni di passaggio di meno percepite: all' opposto in caso di troppo percetto si deve praticare il corrispondente carico a favore dell' Erario. *(Min. del 3 Febbrajo 1827).*

Imbarcandosi Truppa di Cavalleria, i foraggi in natura durante il tragitto debbono somministrarsi dall' Appaltatore delle sussistenze del luogo di partenza, e debbono essere conteggiati direttamente col Corpo. *(Ord. Amm. Art. 115).*

I Sotto-Uffiziali o Soldati viaggiando isolatamente per mare non ànno diritto ad alcuna somministrazione di razioni di passaggio. Co' loro proprî mezzi essi debbono provvedere alla loro sussistenza. *(Ord. Amm. Art. 116).*

Digitized by Google

razioni di passaggio a Sotto-Uffiziali e Soldati: l'importo a convenirsi per ciascuna raziono non può essere maggiore del giornaliero prest del Soldato, e che da ciascuna parte prendente devesi in questa proporzione rilasciare (1). *(Ord. Amm. Art. 114. Min. degli 11 Novembre 1830).*

Caso in cui mediante economica ritenuta si deve provvedere alla sussistenza de' Sotto-Uffiziali e Soldati imbarcati su legni da commercio.

Egli è ben inteso, che ove il numero degl' Individui sia tale da non render necessario il noleggiarsi appositamente un intero legno, il che importerebbe la clausola da inserirsi nel contratto di noleggio, quella cioè della somministrazione de' viveri di passaggio, allora gl' Individui imbarcati debbono per le proprie cure provvedere alla loro sussistenza durante la traversata, o mediante analoga ritenuta vi si deve nel momento dell' imbarco supplire da' Corpi rispettivi, e nel modo il più conducente ed economico. *(Min. del 16 Marzo 1828, e del 4 Aprile 1832).*

---

(1) Del pari che pel trasporto de' Militari isolati, come da pagine 83 e 116, i Commissarî di Guerra, col concorso dell' Autorità Amministrativa di Marina, sono incaricati della stipula de' contratti di noleggi per le Truppe, che in Corpi interi, o Distaccamenti debbono viaggiare per mare, e ciò in mancanza di legni Reali: circostanza, che dev' essere *espressamente* specificata. *(Min. del 30 Novembre 1832).*

Siffatti contratti di noleggi debbono avere la loro esecuzione senza attendere che vidimati dall' Intendente Generale sieno respinti corredati di Ministeriale approvazione, dovendo la stessa valere per semplice regolarizzazione. *(Min. del 15 Dicembre 1824 e del 14 Ottobre 1830).*

Egli è ben inteso, che nello stabilirsi di contratti di simil natura vi si debba apportare la massima economia: in contrario ogni eccedenza và a carico del rispettivo Commissario di Guerra. *(Min. del 6 e 24 Febbrajo, e degli 8 Aprile 1825).*

L' importo di ogni nolo convenuto deve pagarsi nei luoghi di arrivo della Truppa anche quando non fosse pervenuto l' avviso della Ministeriale approvazione. Non è che quando la Truppa dovesse sbarcare in luogo di non residenza di Commissario di Guerra, che si possa anticipare a' Padroni di legni noleggiati porzione del nolo convenuto. *(Min. degli 8 e 30 Aprile, 21 e 28 Maggio 1825).*

Infine, nel caso che delle Truppe venissero imbarcate su legni di commercio con viveri presi da' magazzini di Marina per andare senza scorta di legni da Guerra in luoghi, ove non esistessero Depositi di viveri di Marina, allora i generi rimasti esuberanti a bordo nel momento dell' arrivo, debbono essere disbarcati; e venduti per conto della Guerra: ciò quante volte non si sia altrimenti convenuto nel contratto di nolo. *(Min. del 31 Gennaro 1826, e degli 8 Dicembre 1827).*

Digitized by Google

§. 6.°

Competenze dovute ai Militari chiamati da testimonî presso i Consigli di guerra o presso i Tribunali ordinarî.

I Tenenti Generali, i Marescialli di Campo, ed i Brigadieri sono esenti dal deporre avanti di un Presidente, e Commissario del Re di un fatto qualunque nella qualità di testimonî, non dovendo rispondere che a' quisiti in iscritto, del pari che lo sono i Consiglieri, o Segretarî di Stato Ministri, i Capi di Corte, i Consultori di Stato, i Cavalieri Gran-Croce del Real Ordine di S. Ferdinando e del merito, ed i Cavalieri del Real Ordine di S. Gennaro. *(Stat. Pen. Mil. Art. 172. Leggi di proc. pen. Art. 553. Dec. del 22 Agosto 1827).*

Uffiziali Generali, ed altri elevati in dignità, esenti dal deporre avanti qualunque Tribunale.

Chiunque altro Uffiziale, o Impiegato Militare chiamato adunque per testimone non può rifiutarsi, e dovendo sortire fuori della sua ordinaria residenza in virtù di richiesta in iscritto, gode gli averi come se fosse presente al Corpo, o in residenza: inoltre à dritto alla gratificazione di viaggio nella proporzione indicata al Tit. 1.° Cap. 3.° Sezione 1.ª (1). *(Stat. Pen. Mil. Art. 174. Ord. Amm. Art. 111, e 144. Min. del 23 Novembre 1824).*

Ciò che va corrisposto ad ogni altro Uffiziale ed Impiegato Militare chiamato altrove in testimonio.

I Sotto-Uffiziali, e Soldati nella posizione surriferita debbono ricevere gli averi di presenza; ben inteso, che ne debbono riscuotere l'ammontare, a titolo di anticipazione, in corrispondenza alla distanza, ed alla durata presuntiva del tempo che può occorrere pel di loro disbrigo presso i Tribunali, ove fossero stati chiamati, e pel ritorno al Corpo, notandosi nel foglio di passo l'acconto anticipato per prest, e per pane.

Sotto-Uffiziali e Soldati in uguale posizione.

Qualora questi mezzi fossero riusciti insufficienti, e potesse mancare agl'individui la loro sussistenza, sia per la prolungazione delle testimonianze non disbrigate, sia per far ritorno al proprio Corpo, allora i Commissarî di Guerra possono far loro dare dalla Gendarmeria, o da altri cespiti delle altre anticipazioni più o meno necessarie, salvo carico a farsene a' rispettivi Corpi. *(Min. del 15 Novembre 1826).*

Nel caso ove i mezzi di sussistenza anticipati a quest' individui venissero a mancare.

---

(1) Si à diritto all'imbarco franco, se si deve oltrepassare il Faro. *(Min. del 16 Ottobre 1824).*

Digitized by Google

Gratificazione di viaggio dovuta a Sotto-Uffiziali e Soldati chiamati da testimoni.

Inoltre i Sotto-Uffiziali, e Soldati chiamati in testimonio debbono ricevere il terzo, o la metà del prest rispettivo, secondo la distanza a percorrere, e pe' soli giorni di andata, e di ritorno dal luogo, donde partono a quello ove sono chiamati da' Consigli di Guerra, e ciò a titolo di gratificazione di viaggio, la quale per altro non è loro dovuta pe' giorni, che quivi fanno di permanenza, e molto meno per quei che impiegano oltre il dovere nel seguire l'itinerario designato nel passo. *(Min. del 31 Luglio 1826. Circ. dell'Int. Gen. del 18 Agosto detto).*

Documenti che ne giustificano il diritto.

Il passo militare, ed un certificato del Presidente del Consiglio di Guerra sono sufficienti a documentare il giorno dell'arrivo, e quello della partenza del Militare chiamato per testimone. *(Idem).*

Ne' casi di viaggio per mare.

Ne' transiti per mare si à diritto alla stessa gratificazione in ragione de' giorni, che l'Individuo è rimasto imbarcato (1). *(Min. e Circ. idem).*

I Corpi ne anticipano l'ammontare.

L'ammontare di queste diverse gratificazioni deve essere prelevato dal fondo di mantenimento de' rispettivi Corpi, e pagato agl' individui dopo il loro ritorno.

I Sotto-Uffiziali e Soldati appartenenti a' Corpi, le di cui tariffe assegnano soldo, e non prest, ànno diritto alla stessa gratificazione, e nella stessa proporzione se ne deve fare l'anticipazione da' Corpi rispettivi; ben inteso che questo loro trattamento mensuale devesi, in una tale congiuntura, dividere in trenta giorni, qualunque fosse il periodo del mese. *(Min. e Circ. idem).*

Modo onde siffatte anticipazioni vanno regolarizzate.

In ogni anno ciascun Ispettore d'Armi deve far tenere al Ministro della Guerra lo stato generale, e ben circostanziato delle somme anticipate dalle casse de' rispettivi Corpi, e corredato da analoghi documenti. Allora il Ministro, dopo averne ottenuto il Sovrano assenso, ne dispone il corrispondente rimborso a favore de' Corpi stessi. *(Idem).*

Gratificazione pagabile a' Militari isolati, e che fossero assimilati a Sotto-Uffiziali.

Qualunque Militare isolato, e che fosse assimilato a Sotto-Uffiziale à diritto nella posizione, di cui qui si tratta, ad uguale gratificazione, pagabile volta per volta previo particolare rapporto a S. M., e corrispondente ordinativo.

---

(1) In questa posizione l'individuo non à diritto che al solo imbarco franco, e mai ad alcuna somministrazione di viveri, dovendovi provvedere colla gratificazione di viaggio. *(Min. del 31 Luglio 1826).*

Digitized by Google

Gli Artiglieri Littorali, del pari che i Sotto-Uffiziali, e Soldati, che non ricevono prest, quando non sono in attività di servizio, non ànno diritto ad alcuna gratificazione per parte del ramo di guerra, dovendo in tale posizione essere trattati, come i testimoni pagani presso i Tribunali ordinarî. *(Min. del 31 Luglio 1826).*

Per quali individui chiamati in testimonio, ed in quali circostanze le spese non sono a carico del ramo di guerra.

Del pari non a carico della guerra, ma sul fondo delle spese di giustizia debbono gravitare le indennità di viaggio, e di dimora dovute a' testimoni pagani, che si chiamano ne' giudizî di diserzione, non che a' Militari chiamati per testimoni da Commissioni Militari, da Gran Corti Criminali, e da altre Autorità giudiziarie. *(Sov. Res. del 15 e 22 Settembre 1830. Circ. dell' Int. Gen. del 30 Ottobre detto).*

Disposizioni relative ai casi di diserzione, e di morte.

Ogni recluta appena ammessa dal Consiglio di leva, o dal Corpo deve aver conoscenza di quanto lo Statuto penale Militare prescrive nei casi di diserzione, non che degli effetti, che trae seco un siffatto delitto: quindi importa, che di tanto si faccia espressamente parola in margine della filiazione, onde l'individuo non possa in verun caso allegare scusa d'ignoranza.

Obbligo in cui si è di dare conoscenza alle reclute di quanto si riferisce al delitto di diserzione.

D'altronde, visto il principio premesso alla pagina 121, e che costituisce *presenza*, e *diritto*, che ne emerge, risulta essere *disertore* ogni Individuo, che senza permesso de' suoi Superiori abbandoni le bandiere, ed il Corpo, e non avendovi fatto ritorno ne' due giorni successivi a quello che avrà mancato, seguiti a non rispondere all'appello del terzo giorno. *(Stat. Pen. Art. 469).*

Circostanze da far qualificare un individuo per disertore.

È disertore ugualmente ogni Sotto-Uffiziale o Soldato, che essendo di servizio, si fosse allontanato dal posto, in cui era di guardia, e che mancasse all'appello del seguente giorno. *(Idem Art. 470).*

Lo è pure quell'Individuo, che venisse arrestato fuori i limiti della guarnigione senza averne ottenuto il debito permesso, o che uscisse da una Piazza d'Armi, Forte, o Caserma, scalando le mura, o uscendone in qualunque altra maniera senza passare per le porte, o vie ordinarie. *(Idem Art. 471, e 472).*

Infine è disertore colui, che facendo parte di un dato numero di

Digitized by Google

truppe in marcia, se ne fosse allontanato, e che mancato avesse all'appello dell'indomani. *(Stat. Pen. Mil. Art. 470).*

Caso in cui un cambio disertasse.

Il cambio di una recluta, scorso l'ultimo anno di suo conto, e disertando nell'elasso del primo anno del suo nuovo impegno come cambio, colui, che lo avrà presentato, deve rimpiazzarlo o personalmente, o con altro cambio. *(Dec. del 19 Marzo 1834. Sov. Res. del 22 Agosto 1836).*

Allontanandosi dal Corpo un figlio di Truppa.

L'allontanamento di qualche figlio di Truppa non può qualificarsi per diserzione a' sensi della Ministeriale degli 8 Febbrajo 1837 contenuta nella Circolare dell'Intendente Generale degli 11 detto.

Da quale giorno, ed in qual modo si deve contestare la diserzione di un individuo.

La giornata della diserzione è inclusiva nell'abbono degli averi, perlocchè si deve tener conto del giorno in cui per la prima volta l'Individuo è mancato all'appello. *(Ord. Amm. Art. 171).*

La diserzione dev'esser comprovata con processo verbale. Il Caporale di quartiere, l'Uffiziale di settimana, ed il Comandante della Compagnia, o Squadrone debbono, ciascuno per la parte rispettiva, concorrere a tale verbalizzazione.

È indispensabile, che in questo atto si indichi la filiazione dell'Individuo, come ogni altra circostanza che ne possa rendere più, o meno aggravante il delitto. Il Commissario di Guerra incaricato della tenuta de' ruoli del Corpo vi deve non meno apporre la sua vidimazione (1).

Particolari disposizioni risguardanti i Gendarmi, che disertassero.

Avvenendo la diserzione di un Gendarme (circostanza per altro non presumibile) e questi appartenesse alla Cavalleria dell'Arma, il di lui cavallo deve vendersi, prelevandosene l'importo del mantenimento sino all'epoca della vendita. *(Sov. Res. del 13 Aprile 1828. Circ. dell'Int. Gen. del 28 detto).*

Il Gendarme disertore, e riammesso deve passare ad altro Corpo sia di Cavalleria, sia di Fanteria; nella prima egli deve portare con se ducati 20, e nella seconda ducati 15, per far fronte a'bisogni della sua vestizione, e queste somme si debbono dedurre dalla rispettiva sua massa, la quale ove presentasse de' residui, debbono questi versarsi al fondo dei soccorsi straordinarî; in contrario da questo fondo deve prele-

(1) Nel processo verbale comprovante la diserzione dell'Individuo bisogna indicare specialmente il periodo di durata dei generi di vestiario asportati via.

Digitized by Google

varsi la somma che l'uomo deve portar seco quante volte la sua massa si trovasse insufficiente, o esaurita. *(Min. del 15 Marzo 1834. Circ. dell' Int. Gen. del 5 Aprile detto. Dec. Organico della Gendarmeria Art. 160, 162, e 185).*

Ove si trattasse di un individuo di Cavalleria, l'aggiusto di massetta dev'essere stabilito dieci giorni dopo quello della di lui assenza avanti al Capitano, che deve far verificare il trasto del medesimo, e vendere i generi ritrovati. Il prodotto della vendita unitamente al residuo in danaro derivato dall'aggiusto fatto dev'essere versato all'assegno di mantenimento.

Disertando un individuo di Cavalleria.

In caso di debito sul proprio fondo vi si deve supplire all'opposto coll'assegno di mantenimento, deduzione fatta del prodotto dei generi venduti. *(Ord. Amm. Art. 620).*

Ne' primi giorni di ciascun mese i Corpi di Truppa sono nel dovere di trasmettere all'Intendenza Generale dell'Esercito lo stato nominativo degl'individui disertati nel corso del mese precedente colla indicazione dell'epoca della diserzione. *(Circ. dell' Int. Gen. del 19 Gennaro 1828).*

Stato degl'individui disertati durante il mese da inviarsi all'Intendente Generale.

Per l'arresto de' disertori trovasi tuttora stabilito un premio da accordarsi a' catturanti.

Premio a' catturanti.

Per ciascun disertore arrestato, sieno una o più le persone che ne avessero eseguito l'arresto, questo premio è di ducati 6 per gli Agenti di Polizia, Guardie Urbane, Guardaboschi, Forza Doganale armata, ed Impiegati Civili; lo è di ducati 2 pe' Militari. *(Ord. Amm. Art. 537. Sov. Res. del 17 Marzo 1835).*

La Gendarmeria Reale è principalmente incaricata di arrestare i disertori. *(Dec. Org. dell' Arma Art. 86).*

La cattura di un individuo imputato del delitto di diserzione deve contestarsi con analogo processo verbale dell'Autorità, nella di cui giurisdizione à potuto esser catturato.

Formalità ad osservarsi per comprovare la seguita cattura di un disertore.

Questo processo verbale deve in ispecialità indicare i nomi e le qualità de' catturanti. Un esemplare di questo verbale di unita all'uomo arrestato dev'essere trasmesso al Corpo rispettivo. Un altro ne deve essere spedito alla Intendenza Generale dell'Esercito. *(Circ. del 19 Gennaro 1828).*

Digitized by Google

Stato de' disertori ricuperati durante il mese da trasmettersi all' Intendente Generale.

Dall' altra parte i Commissarî di Guerra debbono far tenere alla stessa Intendenza Generale in ogni mese uno stato nominativo de' disertori arrestati, e pervenuti a' Corpi rispettivi. In siffatto stato si debbono indicare le date della diserzione, e dell' arresto.

Inoltre non è men essenziale, che in questo istesso stato da' Commissarî di Guerra si faccia particolare menzione di que' individui, che si fossero volontariamente presentati. *(Circ. del 19 Gennaro 1828).*

Modo di pagamento del premio di cattura.

Con questi diversi elementi verificatosi che l' individuo arrestato figuri effettivamente per disertore, l' Intendente Generale spedisce a favore de' catturanti il mandato di pagamento del corrispondente premio per mezzo del Comandante delle Armi della Provincia o Valle rispettiva.

I disertori debbono ammettersi non ostante si fosse al completo della forza: competenze loro dovute

Egli è ben inteso, che non ostante i Corpi si trovassero al completo de' loro Organici, o che vi fosse inibizione di ammettersi de' volontarî, verun ostacolo deve frapporsi alla ricezione de' disertori con corrispondersi a' medesimi gli averi di presenza, anche quando venissero detenuti nelle prigioni del Corpo (1). *(Ord. Amm. Art. 192).*

Perdita di ogni competenza individuale, e periodi di anzianità ne' casi di diserzione.

Ne' casi di diserzione si perde definitivamente ogni diritto a soprappiù di prest, benchè seguita fosse da riammissione al servizio, a' periodi di anzianità, ed al compenso annessovi: ma ammesso pure, che per grazia espressa, o per ritorno volontario, il servizio precedente alla diserzione non si avesse a perdere, il tempo scorso in assenza dalle bandiere non può certamente considerarsi come tempo di servizio. *(Stat. Pen. Art. 509. Sov. Res. del 27 Giugno 1827. Reg. del 23 Dicembre 1834. Ord. Amm. Art. 103).*

Quando la diserzione venisse seguita da ritorno volontario.

In fatto di diserzione il ritorno volontario non si presume, ed il beneficio n' è accordato a que' disertori solamente, che infra il termine stabilito dallo Statuto Penale Art. 506 si presentino all' Autorità militare, amministrativa, o giudiziaria del luogo, ove ciascun di essi si possa trovare, dichiarando il Corpo rispettivo, il giorno, ed il luogo della diserzione, non che la sua volontà di ritornare alle bandiere.

L' Autorità, cui il disertore si sarà presentato, deve rilasciare un certificato della di lui dichiarazione in doppio esemplare, e consegnandone

(1) I generi, che il disertore non avrà riportati al Corpo, debbono rimpiazzarsi a sue spese, indipendentemente da ogni altra punizione. *(Ord. Amm. Art. 652).*

Digitized by Google

uno all'individuo istesso, ne spedisce l'altro al Comandante delle Armi nella Provincia o Valle, che ne deve far trasmissione al Corpo, cui l'uomo presentato à detto di appartenere. *(Stat. Pen. Art. 508).*

Disertori, che s' ingaggiassero in altri Corpi.

Il Decreto de' 19 Gennaro 1822 à preveduto il caso, in cui un individuo disertore di un Corpo andasse ad ingaggiarsi in un altro, riscuotendone anche il premio. In questo caso scoprendosi ciò egli va soggetto a scontare la somma riscossa, mediante imputazione su' suoi averi, oltre la pena a norma dello Statuto Penale Militare.

Invalidi assentandosi dalla Real Casa.

Ogni Invalido infine che si assenta senza il dovuto permesso, dopo la terza giornata, resta escluso di fatto dalla Real Casa. *(Dec. del 28 Febbrajo 1823).*

Si à diritto agli averi di presenza a tutto il giorno della morte.

Per ogni Militare presente, o come presente, e che venisse a morire in propria casa, in caserma o fuori, si à diritto agli averi di presenza da chi per legge a tutto il giorno della morte inclusivamente (1). *(Ord. Amm. Art. 171).*

Uso a farsi del fondo di massetta appartenente ad Individui di Cavalleria, che venissero a morire.

Ove si trattasse di un Sotto-Uffiziale, o Soldato di Cavalleria, è applicabile quanto si è detto ne' casi di diserzione (pagina 147); beninteso, che il prodotto della vendita de' generi unitamente al residuo in danaro derivato dall' aggiusto fatto, dev' essere impiegato nell' uso additato dall' ultima volontà del defunto, o deve darsi agli eredi: in ultimo caso si deve versare al fondo di mantenimento. Se invece di credito, risultasse debito sul proprio fondo di massetta, il rimborso ne viene fatto dall' assegno di mantenimento, deduzione fatta dal prodotto de' generi venduti. *(Ord. Amm. Art. 620 e 621).*

Verificandosi il caso di morte in un individuo di Gendarmeria.

Lo stesso valer debba per gl' individui di Gendarmeria, cioè, quando l'individuo fosse morto senza testamento, ed avesse lasciato figli, o moglie, o padre, o madre, la sua massa, ed il valore del suo cavallo, se era della Cavalleria dell'Arma, appartengono di diritto a questi superstiti.

---

(1) Indipendentemente dalle formalità volute dalle LL. CC. in quanto ne' casi di morte si deve adempiere presso lo Stato Civile, importa, che le carte del defunto, ove si trattasse di un Uffiziale, o di un Impiegato Militare di qualunque grado, sieno suggellate e quindi dissuggellate secondo il prescritto dall'Art. 8 Cap. 1 Tit. 3 dell' Ord. di piazza.

Digitized by Google

Ove il Gendarme fosse morto *ab intestato* senza figli, o senza moglie, o padre o madre, l'ammontare della sua massa, e del prodotto della vendita del suo cavallo dev' essere versato al fondo di soccorsi straordinarî.

Nel caso poi la massa presentasse qualche debito allora l'ammontare della somma dovuta dev'essere appianato collo stesso fondo di soccorsi straordinarî. *(Dec. Org. dell' Arma Art. 159 e 162).*

SEZIONE 2.ª

DELLE VARIAZIONI, CUI LE COMPETENZE RAPPORTATE ALLA PRESENZA VANNO SOGGETTE NE' CASI DI ASSENZA.

Individui assenti: quali essi sono.

Sono *assenti* o van considerati *come assenti:*

1.° I Militari in congedo temporaneo;

2.° Que' che infermi si fanno curare negli Ospedali Militari, o negli Ospizî Civili Militari;

3.° Que' che sono sotto giudizio, o che ne escono in seguito di un giudicato;

4.° Que' che sono in aspettativa della pensione di ritiro;

5.° Quegl' infine che vanno ad esser definitivamente congedati per dimissione, o per tempo finito.

§. 1.°

Competenze dovute a' Militari in congedo temporaneo.

Reali licenze.

I permessi per un tempo maggiore di due mesi sono accordati da S. M., e sono denominati *Reali Licenze.*

Permessi: Autorità facoltate a darne, e per quanto tempo.

Il Ministro della Guerra può accordare sino a due mesi di permesso, e prorogare quelli di 15 o 29 giorni per un tempo non maggiore di altri 29 giorni.

I Comandanti Generali delle Armi, ed il Colonnello Generale della Guardia Reale possono accordare 29 giorni di permesso agl' Individui da essi dipendenti.

I Governatori delle Piazze, i Comandanti delle Province, o Valli, l'Ispettore della Gendarmeria Reale, ed il Direttore Generale dei Corpi Facoltativi ne possono accordare per soli 15 giorni.

Digitized by Google

I Comandanti delle Piazze, e quelli che vi ànno il comando superiore, come ancora i Comandanti le Brigate d'istruzioni ne possono accordare 8, e soli 4 i Comandanti de' Corpi, o delle Frazioni di essi. *(Ord. di Piazza N.° 1113 e 1114).*

Egli è ben inteso, qualunque sia la durata del permesso, e senza eccezione alcuna, si à bisogno della Sovrana sanzione pe' permessi a degli Individui, che per profittarne dovessero passare ne' Dominî al di là del Faro, o viceversa.

Dovendosi oltrepassare il Faro.

È indispensabile, che ogni domanda di permesso, o di Real licenza sia inoltrata per vie gerarchiche, e per organo delle Autorità Territoriali; anzi per gl' Impiegati Militari, Commissarî di Guerra, ed Individui de' Corpi Falcoltativi in ispecialità fa d' uopo ancora, che vi sia l'adesione per parte de' Capi, da cui direttamente si dipende. *(Ord. di Piazza N.° 1115. Ord. del giorno del 22 Novembre 1832. Min. del 31 Maggio 1833, del 20 Maggio 1834, e del 27 Ottobre 1835).*

Circostanze, che debbono concorrere in una domanda per congedo temporaneo.

Il numero de' permessi, in quanto agli Uffiziali di Truppa, non può eccedere di un Uffiziale Superiore per Corpo, nè più di un Uffiziale della stessa Compagnia, o Squadrone, nè il 40.mo pe' Sotto-Uffiziali e Soldati.

Numero dei permessi da potersi accordare per Corpo.

Inoltre un Uffiziale non può ottenere due permessi nel corso di due mesi. *(Ord. di Piazza N.° 1121. Min. del 28 Febbrajo 1834. Circ. dell' Int. Gen. del 5 Marzo detto).*

Niun Militare può allontarsi dalla sua guarnigione per far uso di Reale licenza, o permesso, senza esser provveduto di passo in regola a firma del Governatore, o Comandante della Piazza (1) e se prima non siasi presentato dal Commissario di Guerra per far vidimare il suddetto foglio di passo per la data della partenza, che a tutte lettere deve essere scritta.

Fogli di passo: formalità a seguirsi: Registro a tenersi da' Commissari di guerra: Loro responsabilità.

Da una tale formalità non sono esenti ne anche i permessi di du-

(1) Pe' Sotto-Uffiziali e Soldati di Gendarmeria il foglio di passo dev' esser firmato dall' Autorità Superiore locale dell' Arma, dovendo la firma medesima tener luogo al visto del Comandante di Piazza: Ben inteso, che per coloro i quali si assentano da Napoli i fogli di permesso debbono ancora esser muniti del visto dell' Uffiziale Superiore incaricato del Dettaglio. *(Min. del 17 Gennaro 1835. Ord. del giorno del 24 Aprile detto).*

Digitized by Google

rata per quanto si voglia brevissima. *(Ord. Amm. Art. 126. Ord. di Piazza N.° 1117. Min. del 31 Luglio 1834).*

Anzi pe'Sotto-Ufficiali e Soldati trovasi espressamente prescritto non doversi apporre da' Comandanti di Piazza il loro visto su fogli di passo, che da Comandanti de' Corpi rispettivi si rilasciano, se non preceda il *presa ragione* del Commissario di Guerra locale, o di chi ne fa le veci; di tal che ogni Individuo in permesso non provveduto di foglio di passo munito di una tale formalità dev'essere arrestato dalla Gendarmeria. *(Min. del 5 Settembre 1834).*

A qual oggetto i Commissarî di Guerra debbono avere un registro contenente le seguenti categorie — N.° d' ordine — Nome, e Cognome — Luogo ove l' Individuo deve trasferirsi — Il giorno in cui ha fatto uso del permesso — L'Autorità che lo à accordato — La durata del permesso — Il giorno in cui egli si è restituito al Corpo. *(Circ. dell' Int. Gen. del 10 Settembre 1834).*

Nel vidimare ciascun foglio di passo, il Commissario di Guerra deve osservare, se si oltrepassi il numero stabilito pei permessi.

In questo caso egli deve opporvisi, meno che non se ne fosse accordata dispensa per motivo urgente dal Ministro. *(Ord. Amm. Art. 118).*

Tra due mesi si deve far uso della Real licenza o permesso ottenuto.

Chiunque ottiene un permesso, o una Reale licenza di qualsivoglia durata deve farne uso tra lo spazio di due mesi a decorrere dal mese immediato a quello in cui il congedo si trova d'essere stato accordato. *(Ord. Amm. Art. 122. Min. del 18 Maggio 1829. Circ. dell' Int. Gen. degli 11 Luglio detto).*

Spirato questo termine, la Reale licenza, o permesso resta di fatto annullato, e per poterne usare dopo, si à bisogno di una nuova concessione. *(Idem).*

Responsabilità in cui s' incorre nel caso di trasgressione.

Laddove avvenisse, che ad onta di essere spirato questo termine un Individuo si trovasse partito in congedo, ne sono responsabili le Autorità Militari, da cui si fosse rilasciato il passo, non che il Commissario di Guerra che per la parte sua vi avesse apposta la sua vidimazione pel giorno della partenza.

Quindi importa che da' Comandanti de' Corpi, o Piazze non si ometta d' indicare ne' fogli di passo la data della concessione. *(Min. del 28 Dicembre 1826).*

Digitized by Google

È indispensabile, che colui il quale abbia ottenuto un permesso temporaneo fino a 29 giorni, e ne voglia profittare, si assenti dal Corpo, o dal suo posto al 2 del mese per trovarsi di ritorno al 1.° del mese che siegue, altrimenti il congedo s'intende abbreviato. *(Ord. Amm. Art. 123).*

Circa l'epoca da doversi effettuare la partenza.

Così quel Militare, che abbia ottenuto un permesso di 29 giorni, e quindi una proroga di altrettanti giorni, e questa dovendo considerarsi come in continuazione del permesso, ne risulta dover egli trovarsi restituito al Corpo o in residenza pel 1.° del secondo mese, che succede a quello, durante il corso del quale se ne sia assentato (1). *(Idem Articoli 124, e 125).*

Nel giungere al luogo designato nel passo, l'Individuo deve presentarsi alla competente Autorità Militare, e far apporre sul passo istesso la sua vidimazione. *(Ord. di Piazza N.° 833, 834, 839, e 840).*

Giungendo il militare nel luogo designato nel foglio di passo.

Se un Militare stando in permesso accordatogli da un' Autorità subalterna, chiede un altro permesso da un' Autorità superiore è nell'obligo di palesare in tale domanda la prima concessione ottenuta, essendo la seconda non più un permesso, ma una proroga, cosicchè tacendosi siffatta circostanza s'incorre in una manifesta mancanza.

I permessi di Autorità Superiore comprendono quelli più brevi accordati da Autorità subalterna.

Quindi trovasi stabilito, che tutti i permessi, che si accordano da S. M., dal Ministro della Guerra, in fine da un' Autorità Superiore, debbono sempre valere a' Militari invece di quelli di tempo minore, di cui si trovassero facendo uso per concessione di Autorità inferiore. *(Min. del 17 Settembre 1836. Circ. dell' Int. Gen. del 24 detto).*

Avvenendo il caso, che un Militare stando in congedo si ammalasse, di tal che non potrebbe trovarsi restituito al suo posto allo spirare del permesso, o Reale licenza, egli non può farsi altrove curare, che in

Militari, che stando in congedo temporaneo, si ammalassero.

---

(1) Gl'Individui, che vanno in permesso, possono ritenere tutti i generi di vestiario, che indossano, una seconda camicia, ed il sacco a pane, meno il cappotto, il cuojame, e l'armamento. *(Ord. Amm. Art. 655).*

Durante il viaggio essi debbono ricevere non altro che l'alloggio competente al loro grado rispettivo ne' Comuni, pe' quali debbono transitare, giusta il foglio di passo, cosicchè deviando dall' itinerario in esso descritto, non vi possono più pretendere. *(Ord. Amm. Art. 294).*

Digitized by Google

un Ospedale Militare, o Ospizio Civile. *(Sov. Res. del 2 Maggio 1830. Circ. dell' Int. Gen. del 22 detto).*

Da qual epoca incominciar deve la proroga accordata a de' militari, che caduti infermi durante il congedo, fossero entrati in un Ospedale.

E siccome ogni proroga, che l' Uffiziale o Impiegato Militare potrebbe in seguito ottenere, intender si debba in continuazione del permesso, o Reale licenza, così sortendo dall'Ospedale nel frattempo, egli non può fruirne che pe' soli rimanenti giorni, per la ragione che mai la ottenuta proroga deve incominciare dal dì della sortita dall' Ospedale. *(Min. del 23 Marzo 1833).*

Individui di ritorno da congedo: doveri, e formalità ad adempiersi.

Ciascun Militare di ritorno da congedo deve presentarsi al Commissario di Guerra, e rilasciare presso lo stesso il rispettivo foglio di passo, onde vi apponga la corrispondente data del giorno, e ne prenda ragione sul ruolo. *(Ord. Amm. Art. 126. Min. del 5 Agosto, e 18 Dicembre 1830. Circ. dell' Int. Gen. del 27 Febbrajo 1831).*

Competenze dovute a seconda della specie, e della durata de' congedi.

I permessi di 15 o 29 giorni s'intendono sempre concessi col godimento di tutte le competenze rispettivamente attribuite, meno le spese di officio essendo esse dovute alle funzioni.

Per gli Uffiziali poi ed Impiegati Militari, che ottengono congedo di due mesi, o che ottengono una proroga al primo congedo, la concessione s'intende col godimento del semplice soldo, e non degli averi, qualora non vi sia una Sovrana particolare eccezione.

Non così per le Reali licenze, nel concederai le quali importa, che sia espressa la circostanza col godimento del soldo se si tratta di un Uffiziale, o del prest, se l' Individuo appartenga alla classe di Sotto-Uffiziali e Soldati (1).

Nell' affermativa l' Uffiziale à diritto, oltre del solo e semplice soldo, all' indennità di foraggi, qualora ne fosse in godimento.

In quanto a competenze individuali, il soprappiù di averi è dovuto soltanto agli Uffiziali in congedo con Reale licenza, e col godimento del soldo; come pure il soprappiù di prest per differenza di tariffa spetta solamente a' Sotto-Uffiziali e Soldati, concorrendovi uguale identica circostanza; all' opposto il compenso per anzianità è loro dovuto ancora quando si trovassero assenti in seguito sia di permesso sia di Real li-

(1) A' Sotto-Uffiziali, e Soldati in congedo sia col godimento di prest, o senza non è punto dovuta somministrazione di pane. *(Ord. Amm. Art. 119).*

Digitized by Google

cenza, purchè la concessione sia col godimento degli averi. *(Ord. Amm. Art. 90, 102, 119, e 120. Min. del 10 Aprile 1830. Dec. del 23 Dicembre 1834).*

Assegni dovuti ai Corpi per gl' individui in congedo.

Per riguardo agli assegni di vestiario, massetta, e mantenimento si à diritto sempre da' Corpi al corrispondente abbono per tutti i Sotto-Uffiziali e Soldati in congedo. *(Ord. Amm. Art. 121, e 170).*

In quanto al mantenimento de' Cavalli degl' individui di Gendarmeria a Cavallo durante il loro congedo.

Per gl' Individui di Gendarmeria, il cavallo dell' uomo in permesso rimanendo nello Squadrone, deve questo incaricarsi del suo mantenimento, e quindi percepire le corrispondenti razioni di foraggi da prelevarsi dal soldo dell' Individuo, dovendosi però indicare nel foglio di passo essere con effetto il cavallo rimasto allo Squadrone. *(Sov. Res. del 13 Aprile 1828. Circ. dell' Int. Gen. del 28 Maggio detto).*

È ben inteso non doversi corrispondere richiamo di competenze agl' individui, in congedo, che al loro ritorno.

I Militari in permesso col godimento degli averi non possono per altro essere richiamati di ciò, che loro può esser dovuto pel tempo della loro assenza, come il Corpo non può essere abbonato degli assegni, che al loro ritorno, e quantevolte questo ritorno si fosse realizzato prima che il congedo si trovasse spirato (1). *(Ord. Amm. Art. 119, 120, 121, e 170).*

In caso di ritardo il diritto alle competenze varia a seconda delle circostanze.

In caso diverso ogni Uffiziale, che avesse abusato del permesso, o della Reale licenza, non à dritto ad alcun richiamo, ma ripiglia i suoi averi dal primo del mese successivo a quello del ritorno, purchè non siesi ecceduto il secondo mese dopo quello in cui l' Uffiziale doveva ritornare. *(Ord. Amm. Art. 127).*

Lo stesso valer debbe quante volte l' Uffiziale, ancor che fosse ritornato in tempo abile, non avesse curato di presentarsi al Commissario di Guerra nel momento del suo ritorno. *(Idem).*

Laddove l' Uffiziale fosse al suo posto ritornato dopo il primo del

---

(1) Ogni Uffiziale di Cavalleria in permesso, affinchè nel suo ritorno in tempo abile, possa avere il richiamo delle razioni di foraggi, lasciar deve i suoi cavalli nelle scuderie del Corpo, o pure, in caso che li voglia condurre seco, deve far giungere al Corpo istesso in ogni primo di mese il certificato della esistenza de' medesimi da rilasciarsi dall' Autorità Militare del luogo, ove l' Uffiziale si trova fruendo del permesso : in caso di inadempimento s' intende decaduto dal diritto ad ogni richiamo. *(Sov. Res. del 16 Febbrajo 1837. Min. del 3 Marzo detto).*

Digitized by Google

terzo mese, allora à egli bisogno della Sovrana abilitazione per poter ripigliare i suoi averi dalla data del Decreto che lo abbia riabilitato a servire. *(Ord. Amm. Art. 127).*

Se il ritardo fosse nato da malattia da essere stato obligato l'Uffiziale ad entrare in un Ospedale Militare o Ospizio Civile, caso contemplato alla pagina 153, ovvero vi avesse avuto causa la contrarietà dei tempi, o la mancanza di pronti mezzi d'imbarco, laddove si trattasse di andare ne'Dominî al di là del Faro, o viceversa, in questi casi sono applicabili le disposizioni di massima prescritte per quei Militari che venendo traslocati, o cambiando di destinazione non potessero a tempo debito recarsi al loro nuovo posto: disposizioni, che si ravvisano dalle pagine 114, e 115. *(Min. degli 11 Agosto 1831. Circ. dell' Int. Gen. del 20 detto).*

Uffiziali di nuova nomina in congedo, e che durante la remora de' sei mesi si trovano aver abusato del permesso.

Per gli Uffiziali, che fanno uso di un congedo temporaneo ne'primi sei mesi di loro nomina o di promozione, e che si restituiscono non a tempo debito nel corso dello stesso semestre, il tempo di abuso di permesso non deve considerarsi nel periodo de' sei mesi di remora per la percezione delle competenze correlative. *(Sov. Res. del 28 Marzo 1831. Circ. dell' Int. Gen. del 9 Aprile detto).*

Uffiziali che stando in congedo venissero a cambiare di destinazione.

Ancora un altro caso trovasi preveduto, ed è quello, cioè, che se un Uffiziale, o Impiegato Militare trovandosi in permesso, venisse traslocato, o cambiasse di guarnigione, può non rendersi al suo antico Corpo, o posto senza timore d'incorrere in abuso di permesso, mentre dalla data del Dispaccio portante l'ordine di passaggio incomincia a decorrere un nuovo periodo, quello, cioè, de' due mesi accordati onde rendersi alla nuova destinazione avuta. *(Min. del 18 Ottobre 1834).*

Averi di un Ajutante di Campo durante il congedo del suo Generale.

Pel tempo che un Uffiziale Generale Attivo si trova in congedo, il suo Ajutante di Campo non cessa di conservare tutti i suoi corrispondenti averi.

Attestato di buona condotta da esibirsi da' Sotto-Uffiziali, e Soldati.

Ogni Sotto-Uffiziale o Soldato di ritorno dal congedo deve esibire al Comandante del Corpo un attestato di buona condotta rilasciato dall'Autorità Militare, o Civile del luogo, ove è rimasto durante il tempo del permesso. *(Ord. di Piazza N. 1728).*

Nel caso, che costoro raggiungessero il Corpo, spirato il congedo.

I Sotto-Uffiziali e Soldati che senza un legittimo impedimento fossero rientrati al loro posto infra i 10 giorni dal dì che avrebbero dovuto

Digitized by Google

essere di ritorno, non ànno diritto a richiamo di sorta alcuna pel tempo che sono rimasti in congedo: incominciano a percepire soltanto gli averi di presenza dal giorno dell'effettuito ritorno.

Giustificando però i motivi, onde non si à potuto a tempo debito rientrare al proprio posto, è data al Ministro della Guerra la facoltà di pronunciare in merito. *(Sov. Res. del 9 Marzo 1825).*

Non così quante volte il ritorno si fosse verificato dopo i dieci giorni dello spirato congedo, o non si fosse fatto nel frattempo pervenire alcun documento in propria giustificazione: allora l'individuo deve essere considerato, e trattato qual disertore ricuperato. *(Ord. Amm. Art. 128).*

In caso di Sovrana riabilitazione l'Individuo à diritto agli averi di presenza dal giorno però che si è restituito al Corpo, e senza verun richiamo. *(Sov. Res. del 4 Aprile 1830. Min. del 16 detto).*

In quanto a' periodi di anzianità laddove si fosse incorso in abuso di permesso, o Real licenza.

I Sotto-Uffiziali e Soldati in abuso di permesso, o che non siansi recati a tempo debito alle bandiere, qualora siano abilitati colla espressione « senza interruzione di servizio » non debbono soffrire deduzione di tempo per periodi di anzianità, ancorchè la Sovrana abilitazione non portasse la concessione degli averi. *(Reg. del 23 Dicembre 1834).*

Verificandosi l'abuso di congedo in un Gendarme a cavallo.

Pe' Gendarmi appartenenti alla Cavalleria dell'Arma, e che avendo abusato di permesso venissero quindi riabilitati, ma senza richiamo di competenze, il mantenimento de' loro cavalli rimasti a prestar servizio nello Squadrone rispettivo, ceder deve a carico dell'Erario. *(Sov. Res. del 13 Aprile 1828. Circ. dell'Int. Gen. del 28 Maggio detto).*

Competenze dovute agl' Invalidi in congedo; in caso di proroga; non restituendosi alla Real Casa in tempo debito.

Per ogni Invalido, che va a ripatriare per un tempo determinato, debbonsi abbonare le giornaliere grana 22 $\frac{1}{2}$, come se l'Individuo fosse presente: di queste grana 22 $\frac{1}{2}$ spettano grana 5 $\frac{1}{2}$ alla Real Casa, e grana 17 all'uomo per la sussistenza, e danaro di saccoccia; ben inteso che l'equivalente gli deve essere anticipato dalla stessa Real Casa nel momento della partenza, salvo a praticarsi corrispondente carico alle spese dell'assegno generale, quante volte non giustificata l'esistenza di questo Individuo con analogo certificato mensuale, non si trovasse a tempo debito restituito al suo posto.

Durante la proroga al permesso gl'Invalidi non ànno diritto ad alcuna specie di emolumento.

Digitized by Google

In fine ogni Invalido che stando in permesso, o non domanda la proroga a tempo debito, o che non faccia ritorno alla Real Casa spirato il congedo, ne deve restare escluso di fatto, ben inteso che per esservi riammesso deve precedere un ordine Sovrano, dopo aver fatto costare la cagione legittima del suo ritardo, e la conservazione del suo stato celibe, o vedovile. *(Dec. del 28 Febbrajo 1823).*

Militari che stando in congedo venissero a morire.

Dato il caso, che un Militare stando in congedo venisse a morire, son applicabili le disposizioni, di cui è parola nelle pagine 149, e 150, quante volte però non si fosse incorso in abuso di permesso, o Real licenza, ed ove ciò avesse avuto luogo, non si fosse nella assoluta impossibilità di giustificarne debitamente la causa.

§. 2.°

Competenze dovute a Militari infermi.

Gli Uffiziali, ed Impiegati Militari infermi possono non farsi curare in uno Ospedale Militare.

Ogni Uffiziale o Impiegato Militare, ammalandosi, è ammesso in un Ospedale Militare, o Ospizio Civile—Militare, quante volte lo voglia (1). *(Ord. Amm. Art. 295).*

---

(1) I Militari infermi ànno diritto a mezzi di trasporto per recarsi all' Ospedale, o Ospizio Civile il più prossimo in seguito di analogo certificato di un Uffiziale di salute, che ne attesti l' assoluta necessità.

Un Uffiziale può esser provveduto di un mulo, o cavallo da sella.

Ad un Sotto-Uffiziale o Soldato deve essere somministrato un asino; ben inteso che ove si trattasse di più individui infermi, allora ogni carretta ad un collare ne deve portare quattro, quella a due cinque a sette, in fine quella a tre otto a nove uomini. *(Ord. Amm. Art. 446, e 454. Min. del 24 Settembre 1825).*

In caso di malattia straordinaria si possono benanche accordare delle forniture di trasporti particolari, come vettura a due animali invece della somministrazione dell' asino, ma ciò su appositi certificati ben chiari. *(Min. del 30 Aprile 1826).*

Il servizio de' trasporti a Militari infermi si esegue mediante appositi mandati che i Commissari di Guerra rilasciano su' Sindaci de' Comuni rispettivi, per le di cui cure essi debbono eseguirsi da un transito all' altro, salvo liquidazione, e rimborso a norma de' prezzi della tariffa quadriennale, di cui si parla alla pagina 137, e dopo che lo stato ne sarà stato verificato dal Comandante della Provincia, o Valle coll' estratto del registro de' movimenti, e passaggi militari.

Digitized by Google

Non così pe' Sotto-Uffiziali, e Soldati: appena che essi sono attaccati da mali che di loro natura sono o possono divenire gravi, e pe' loro sintomi, o per gli effetti, debbono sotto la responsabilità del Chirurgo del Corpo, essere assolutamente inviati all'Ospedale del luogo, o a quello limitrofo; ove però non esistessero questi Stabilimenti, o che ne fossero molto lontani, gli ammalati militari a preferenza de' paganì debbono essere curati negli Ospizî Civili. *(Ord. Amm. Art. 295. Ord. del giorno del 19 Gennaro 1830. Sov. Res. del 24 Gennaro 1832).*

All'opposto i Sotto-Uffiziali e Soldati non leggiermente ammalati debbono essere inviati agli Ospedali Militari.

Niun Militare appartenente a'Corpi di Truppa può per altro essere ammesso in un Ospedale Militare senza un biglietto contenente il suo nome, cognome, grado, Battaglione, Compagnia, o Squadrone, Reggimento, epoca, e luogo di nascita; e se l'Individuo appartenga alla classe dei Sotto-Uffiziali e Soldati è indispensabile che si faccia anche menzione de' suoi connotati, del giorno della di lui ammissione al servizio, non che in fine de' rispettivi numeri di matricola, e di ruoli.

Biglietti di entrata in un Ospedale Militare: formalità di cui debbon esser rivestiti: Autorità chiamata a concorrervi.

Questo biglietto deve essere firmato dall'Uffiziale Comandante la Compagnia, Squadrone, o Distaccamento, come pure dal Chirurgo del Corpo, il quale deve sommariamente indicare la specie della malattia; e quante volte l'individuo fosse minacciato da malattia contagiosa deve farsene espressa menzione, soggiungendo, quando si trattasse di tisi, se il male è incipiente, o confermato, e ciò giusta un recente Sovrano Rescritto del 27 Gennaro 1838.

In fine ciascun biglietto di entrata deve essere vidimato dall'Uffiziale Superiore incaricato della tenuta de' ruoli, non meno che dal Commissario di Guerra del Corpo, onde ne possa prender ragione. *(Ord. Amm. Art. 360).*

In quanto agli Uffiziali senza truppa, ed Impiegati Militari i biglietti di entrata debbono essere rilasciati da' Comandanti Militari locali.

Allorchè de' Militari, che viaggiando isolatamente, sia per oggetto di Real servizio, sia per effetto di cambiamento di destinazione, caso contemplato alla pagina 114, sia trovandosi in congedo, come dall'altra pagina 153, si ammalassero, non potendo esibire regolare biglietto di entrata, l'Autorità Militare del luogo, o in difetto il Sindaco deve supplirvi, previo attestato del medico locale, e previa la esibizione del titolo in forza di cui si è assente dal proprio posto. *(Idem Art. 364).*

Digitized by Google

In questi casi è sommamente indispensabile d'indicarsi sul biglietto di entrata il luogo dove deve recarsi l'Individuo al suo sortire dall'Ospedale in seguito di sua guarigione (1). *(Min. del 29 Agosto 1832. Ord. del giorno del 3 Settembre detto).*

Ciascun biglietto di entrata dev'essere in fine segnato dal Commissario di Guerra incaricato del servizio dell'Ospedale per la data della effettiva ammissione dell'Individuo infermo. *(Ord. Amm. Art. 115).*

Verificazione della malattia dal Chirurgo di guardia.

Giunto l'uomo alla porta dell'ingresso dello Stabilimento il Chirurgo di guardia, verificata l'indole della malattia, assegna la sala ove dev'essr condotto (2). *(Idem Art. 361).*

Da quale giorno l'individuo conta all'ospedale in quanto al trattamento.

La giornata, in cui un Individuo viene ammesso all'Ospedale, è inclusiva per l'abbono di ciò che all'Amministrazione dell'Ospedale stesso compete, ed è esclusiva per il Corpo, cui l'Individuo appartiene: ma poichè si è dato il caso che qualche Sotto-Uffiziale, o Soldato è entrato al tardi, e dopo aver riscosso il suo presl della giornata, così trovasi stabilito doversi sul biglietto d'ingresso indicare dal Commesso di Guardia l'ora precisa, in cui l'Individuo infermo si è presentato, ed avverandosi il caso, di cui qui sopra è parola, si deve dire dover esso In-

---

(1) Con Real Rescritto del 22 Ottobre 1828 trovasi Sovranamente inculcato onde l'entrata all'Ospedale cessasse per altro di essere di vincolo a tutte le assenze prolungate da' propri Corpi; a qual oggetto con susseguente Ministeriale del 28 Febbrajo 1834 vien ingiunto doversi praticare dagli Uffiziali Sanitari tutte le diligenze possibili, onde assicurarsi della realtà della malattia, che si asserisce.

(2) Quante volte un Individuo caratterizzato infermo, e che spedito all'Ospedale non venisse ricevuto perchè riconosciuto esente da qualunque malattia, la spesa dei mezzi di trasporto, che avrà potuto avere, ceder devo a carico di chi avrà spedito il mandato, o dell'Uffiziale di salute che avrà rilasciato l'analogo certificato. *(Min. del 21 Novembre 1825).*

Sul proposito cade qui in acconcio il far rilevare, che pe' trasporti che si accordano a' Militari infermi inabilitati a marciare a piedi, e che durante il viaggio pria di entrare all'Ospedale si ristabiliscono in salute, i Commissari di Guerra titolari sono in obbligo di verbalizzare una tale circostanza, indicandosi nel verbale il luogo ove si è verificata la guarigione dell'Individuo, non che l'epoca di cessazione del trasporto, e mettendo detto verbale all'appoggio dell'ultimo mandato rilasciato. *(Circ. dell'Int. Gen. degli 11 Gennaro, e del 20 Novembre 1830).*

Digitized by Google

dividuo contare pel suo trattamento all'Ospedale dal dì susseguente (1). *(Min. del 20 Giugno 1836).*

Veruna disposizione esiste, perchè in caso di malattia le Guardie di Onore Provinciali possano essere ricevute negli Ospedali Militari: solamente trovasi autorizzata da Ministeriale del 2 Aprile 1836 l'ammissione de' trombetti degli squadroni rispettivi; ben inteso, che dovendo essi essere considerati come *estranei* al ramo della Guerra, l'Amministrazione ospedaliera dev'esser rimborsata della spesa occorsa mediante contabilità separate.

Guardie d'Onore Provinciali non ammesse negli Ospedali Militari: eccezione pe' soli trombetti.

Le reclute ammesse da' Consigli di leva, e che si ammalano, stando nei Depositi di ricezione, o in marcia, quantunque non avessero avuto ancora destinazione di Corpo, debbon esser ricevute negli Ospedali Militari. *(Dec. del 19 Marzo 1834).*

Particolari disposizioni riguardanti gli individui di leva nei casi di malattia.

Non così per gl'Individui, che non ancora si trovino essere stati definitivamente ammessi al servizio militare da' rispettivi Consigli di Leva: essi non possono neanche per esperimento esservi ricevuti, perchè fino allora essi non sono che semplici paesani, ed in conseguenza il ramo di Guerra non può prendervi parte alcuna; e laddove venisse autorizzata la loro ammissione in seguito di particolare Ministeriale disposizione, del loro trattamento se ne deve formare oggetto di contabilità separata, e l'ammontare ne dev'essere rimborsato dall'Intendente della Provincia rispettiva. *(Min. del 18 Maggio 1835).*

Laddove però un Individuo esentato per motivo di salute venisse messo in esperimento dietro Ministeriale autorizzazione, sol perchè ciò si fosse reclamato da chi chiamato a rimpiazzarlo, la spesa occorsa deve andare a di costui carico. *(Min. del 9 Dicembre 1835).*

Gli Artiglieri Littorali non possono essere ammessi negli Ospedali Militari, che allora quando chiamati a prestare servizio si fossero ammalati: in questo caso essi debbono essere ricevuti e trattati negli Ospedali al pari di ogni altro Individuo Militare. *(Dec. del 26 Gennaro 1831).*

Circostanze, in cui un Artigliere littorale può essere ammesso in un Ospedale Militare.

(1) L'uomo che entra all'Ospedale deve asportare seco, e depositare nel magazzino detto de' sacchi i generi di quartiere; ben inteso, che gli effetti di biancheria debbon esser fatti lavare per le cure dell'Ospedale, salvo a rivalersi questo della spesa mediante analogo foglio di carico sul Corpo rispettivo. *(Min. del 21 Luglio 1828).*

Digitized by Google

Ne' casi di malattia cronica gl' Invalidi son ammessi negli Ospedali Militari.

Gl' Invalidi debbono essere curati all' Ospedaletto della Real Casa, nè possono essere ammessi negli Ospedali Militari, che in caso di malattia cronica: circostanza che nel biglietto di entrata devesi specificare. *(Dec. Org. Art. 4. Circ. dell' Int. Gen. del 16 Novembre 1836).*

Figli di Truppa esclusi.

I figli di Truppa, visto che essi non fanno parte degli Organici de' Corpi, non possono essere ricevuti negli Ospedali Militari. *(Min. del 17 Febbrajo 1835. Circ. dell' Int. Gen. del 21 detto).*

Estranei al ramo di Guerra ammessi, salvo particolare rimborso dalle Dipendenze rispettive.

In fine gl' individui di Real Marina, non che que' della Forza Doganale, e delle Regie diverse possono esser ammessi negli ospedali militari, salvo rimborso mediante contabilità separate a carico delle Dipendenze rispettive. *(Min. del 24 Gennaro, e del 20 Febbrajo 1827).*

Stati de' restanti per Corpo al 1. di ciascun mese.

Al primo di ogni mese ciascun Comandante di Ospedale deve far tenere a' rispettivi Corpi per gl' Individui appartenenti a Truppa, e per gli Uffiziali senza Truppa a' Comandanti delle rispettive Provincie, o Valli, i corrispondenti stati di esistenza certificati dal Controllore, e vidimati dal Commissario di Guerra, indicandosi in essi stati il giorno dell' entrata. *(Ord. Amm. Art. 315).*

Assegno per giornata di Ospedalità.

Per ciascuna giornata di trattamento all' Ospedale il Governo si trova aver assegnato per ogni Uffiziale grana 30, e per ogni Sotto-Uffiziale, e Soldato grana 18 (1). *(Sov. Res. del 12 Marzo 1833).*

---

(1) Il Servizio interno degli Ospedali Militari è affidato:

1.° Per ciò che sia *polizia*, ossia disciplina in generale, all' esclusiva autorità del Comandante del rispettivo Stabilimento. *(Ord. Amm. Art. 318).*

2.° Per la parte *Sanitaria* a' due Uffiziali di Salute Capi di Servizio, del pari che pel ramo *farmaceutico* al primo Farmacista; cosicchè da' medesimi debbono dipendere tutti gli altri Medici, Chirurgi, e Farmacisti meno antichi, o di classe inferiore in quanto possa limitatamente riferirsi alla rispettiva facoltà, ed attribuzione. *(Idem Art. 323, 324, e 333. Min. del 10 Settembre 1825).*

3.° Per ciò che sia *dettaglio*, *sorveglianza sull' andamento del servizio in generale, e tenuta di scritture,* al Controllore, avendo sotto i suoi immediati ordini la classe de' Commessi ripartiti al disimpegno de' diversi incarichi. *(Idem Art. 342, e 343).*

4.° Infine per tutto ciò che possa risguardare *regime economico-contabile* giusta le istruzioni del 22 Luglio 1819 ad un Consiglio di Amministrazione composto:

Dal Comandante . . . . . Presidente.

Da' due Professori, Capi del Servizio Sanitario . . . . } Membri.
Dal Controllore . . . . . }

Digitized by Google

Per ogni Militare poi che è trattato in un Ospizio Civile il Governo accorda grana 24 per ogni giornata di trattamento, ed in detto

Ospizi Civili: Assegno per giornata di Ospedalità.

Le spese, cui devesi far fronte coll'assegno di Ospedalità, sono le seguenti:

1.° *Alimenti.* Ciascun Consiglio di Amministrazione è specialmente incaricato, coll'intervento del rispettivo Commissario di Guerra, e salvo Ministeriale approvazione, della formazione de' Contratti per ciascun articolo relativo alla vittitazione degl'infermi, mediante debite licitazioni a ribasso. *(Cir. del 4 Giugno 1836).*

Gli alimenti da somministrarsi agli ammalati vengono prescritti dai professori curanti, e secondo le loro prescrizioni risultanti da' rilevati de' quaderni di visita: essi vanno distribuiti nelle proporzioni, che si ravvisano dal seguente stato:

ALIMENTI.	PORZIONE INTERA				TRE QUARTI DI PORZIONE				MEZZA PORZIONE.				QUARTO DI PORZIONE			
	Ufficiali		Sotto Ufficiali e Soldati.		Ufficiali.		Sotto Ufficiali e Soldati.		Ufficiali.		Sotto Ufficiali e Soldati.		Ufficiali.		Sotto Ufficiali e Soldati.	
	mattina.	sera.	mattina.	sera.	mattina.	sera.	mattina.	sera.	mattina.	sera.	mattina.	sera.	mattina.	sera.	mattina.	sera.
ONCE.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pane bianco.	8	8	10	7 50	6	4	7 50	5	4	4	5	5	»	»	» 50	» 50
ZUPPA. Pasta fina.	» 25	» 25	» 25	» 25	» 25	» 25	» 25	» 25	» 25	» 25	» 25	» 25	» 05	» 01	» 05	» 25
o riso.	» 05	» 25	» 25	» 05	» 05	» 05	» 25	» 05	» 25	» 25	» 25	» 25	» 25	» 25	» 05	» 01
o semola.	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50	» 50
o pane bianco. (da pesarsi crudi.)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
o cicoria.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
o vermicelli.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bollito di carne di bue.	4	2	4	2	3	»	3	»	»	»	»	»	1	»	1	»
ARROSTO di bue. (da pesarsi la carne dopo cotta.)	6	4 50	»	»	4 25	3	»	»	3	3	»	»	» 50	» 50	»	»
di castrato.	9	6	»	»	6	4	»	»	5	4	»	»	» 50	» 50	»	»
o di pollo.	6	4	»	»	3	3	»	»	3	3	»	»	»	»	»	»
FRUTTA arancio N.	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
o mela N.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
o fichi secchi once	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
o uva secca	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vino rosso di prima qualità	16	12	12	9	12	8	9	6	8	5	6	5	4	4	3	3

N. B. Invece della zuppa, del bollito, del vino si può prescrivere il latte in date proporzioni, come ancora invece dell'arrosto, o del bollito si possono prescrivere de' così detti leggieri alimenti consistenti, per esempio, in insalata, uova, pollo, del pesce, ec.

Infine pe' dietanti si possono prescrivere de' ristori, come a dire, del semplice brodo preso dal caldajo, ove sarà stata cotta la carne per tutti gli altri infermi, della neve, limonate, o aranciate, due once di vino generoso, ec.

Digitized by Google

assegno va compresa ogni spesa di qualsivoglia natura, non escluso il compenso a' Professori. *(Min. del 9 Dicembre 1824. Circ. dell'Int. Gen. del 12 Giugno 1830).*

2.° *Medicinali.* Nella Tabella numero 5 annessa all'Ordinanza Amministrativa sono designati i medicinali da farsi uso negli Ospedali Militari.

Indipendentemente dall'assegno fissato pel trattamento degli ammalati, il Governo accorda grano uno per ciascuna giornata di ospedalità per l'acquisto de' medicinali, e droghe indigene ed esotiche, al che si provvede in ogni anno per le cure della Giunta Generale de' Contratti Militari. *(Sov. Res. del 12 Marzo 1833).*

La immissione ne vien fatta da' rispettivi droghieri ed erbajoli nel Magazzino generale de' medicamenti, e giusta le quantità risultanti dalle domande semestrali, che in proporzione de' bisogni presuntivi anticipatamente si rimettono da' Consigli di Amministrazione de' diversi Ospedali Militari, ed a' quali se ne fa subito la spedizione, dopochè apposita Commissione ne avrà verificato la buona qualità.

La distribuzione de' medicamenti à luogo a norma delle prescrizioni de' professori curanti, e giusta i reassunti de'quaderni di visita destinati esclusivamente ad iscrivervi quanto possa riguardare il servizio della farmacia; ben inteso, che tutte le spese relative ad acquisto de' generi occorrenti per la loro preparazione e composizione, come a dire, zucchero, mele, melazzo, limoni, ed altri acidi, orzo, vino, spirito di vino, tele, sparadrappo, ec. vanno a carico dell'assegno delle grana 18.

3.° *Servizio di Chirurgia.* Le spese relative a quest'articolo consistono in acquisto di oggetti a medicatura, per esempio, fasce, compresse, sfili, ec.: spese che non potendo certamente essere determinate debbono per altro limitarsi al puro e preciso bisogno.

4.° *Mobilia.* Gli effetti, generi, ed utensili componenti ciascuna fornitura completa da letto, o da Corpo sono tali e tanti, e nella dovuta proporzione e numero in quanto alla rispettiva dote, sia per Uffiziali, sia per Sotto-Uffiziali e Soldati, che niente rimane a desiderarsi.

A questo uso il governo, indipendentemente dalle grana 18 pel trattamento degli ammalati, si trova aver assegnato ancora altre grana 2 per giornata di Ospedalità, onde provvedersi esclusivamente all'acquisto degli effetti ed utensili necessari: acquisto, che à luogo previo corrispondente appalto, che la Giunta Generale de' Contratti Militari stabilisce con de' fornitori, e salvo espertizzo a norma de' campioni da praticarsi da apposita Commissione nell'atto del loro versamento nel magazzino generale della mobilia ospedaliera, donde sono spediti a' diversi Stabilimenti a misura del bisogno. *(Sov. Res. e Reg. del 26 Gennaro, e 17 Aprile 1831).*

Egli è poi sull'assegno delle grana 18, che i Consigli di Amministrazione sono

Digitized by Google

Alla visita della mattina, i Professori debbono osservare quali Individui siano rimessi, ed in istato di uscire l'indomani. Egli è espres-

Individui guariti, ed in istato di uscire dall'Ospedale.

---

incaricati della manutenzione, e mensuale riatto della mobilia, della lavatura della biancheria, dello spurgo quadrimestrale degli effetti usati da individui morti inseguito di malattia contagiosa, del ricambio della paglia in ogni tre mesi in ragione di rotola 18 per sacconé, oltre quello da effettuirsi straordinariamente a misura, che avviene la merte di un infermo, o che nella circostanza di grave malattia il bisogno lo esige; della rifazione dei materassi e guanciali, nen che infine della lavatura delle coverte di lana da eseguirsi due volte l'anno: il tutto da comprovarsi con analoghi processi verbali. *(Min. del 29 Dicembre 1826, e 17 Gennaro 1827).*

Al 1 di ogni trimestre i Commissari di Guerra, cui è particolarmente affidato questo interessante ramo dell'Amministrazione Ospedaliera, son incaricati di passare la rivista al mobilio giusta le istruzioni Ministeriali del 28. Giugno 1826.

Nel processo verbale contestante siffatta operazione si deve indicare la quantità e stato di conservazione degli effetti restanti nella rivista precedente, gl'introiti durante il trimestre, gli esiti, la rimanenza all'epoca della rivista colla designazione del valore approssimativo risultante dalla Classificazione degli effetti in *Nuovi, Buoni, Mediocri*, e *fuori servizio*, cosicchè dalla differenza che potrà presentare il valore del mobilio inseguito del passaggio da una Classe all'altra si possa a colpo d'occhie vedere la solerzia tenuta da ciascun Consiglio di Amministrazione nella manutenzione del mobilie istesso. *(Circ. dell' Int. Gen. del 30 Dicembre 1826).*

Gli effetti di teleria riconosciuti affatto inutili debbono servire e per rappezzo, e per medicatura mediante analoghi processi verbali preparatori, e di esecuzione — Gli altri oggetti debbon esser depositati in magazzino per essere inseguito venduti previe licitazioni al maggier offerente. *(Min. del 28 Ottobre e 25 Novembre 1830, e del 24 Marzo 1832).*

In caso di riconosciuta mancanza di effetti, ed utensili, l'importo deve ricadere a danno dei Compenenti ciascun Consiglio di Amministrazione, in proporziene di soldo, e da scontarsi in ragione del quinto. *(Reg. del 17 Aprile 1831).*

Egli è inseguito de' processi verbali di rivista trimestrale, che ànno luogo i rimpiazzi degli effetti inut li.

5.° *Spese di Officio.* Alcuna somma trovasi determinata per quest' articolo: d'altronde i Consigli di Amministrazione son chiamati ad apportarvi la maggiore economia possibile.

6.° *Infermieri.* Essi van distinti in primi e secondi infermieri: il loro numero rispettivo per classe non è punto determinato. Quello degl' infermieri addetti alle diverse officine di un Ospedale, come a dire, cucina, farmacia, dispensa, ma-

Digitized by Google

samente inibito sotto la più stretta responsabilità di essi Professori, e del Comandante dell'Ospedale di ritenere per più lungo tempo, come

---

gazzino de' sacchi ec. è fisso: quello addetto alle sale è variabile in ragione di uno per ogni dodici infermi, oltre un primo infermiere per divisione di malati.

I primi infermieri riscuotono, a titolo di salario, grana 18 al giorno e per mese ducati 5. 40. I secondi infermieri, quantevolte fossero de'pagani, percepiscono grana 11 per giorno, e per mese ducati 3. 30.

Inoltre gl' infermieri tutti indistintamente debbono ricevere la loro diaria razione, che si compone.

Pane bruno . . . . . once 27.
Vino seconda qualità. . . . . 18.
Carne da pesarsi dopo cotta . . . . . 8.

Il Commissario di Guerra deve tenere il ruolo degl' infermieri, ed alla fine del mese deve passarli in rivista: quindi è che ciascun Consiglio di Amministrazione è nell'obbligo di dar conoscenza al detto funzionario del loro aumento, o diminuzione nel giorno stesso in cui le mutazioni ànno luogo: inoltre gli si deve far tenere il movimento giornaliero degli ammalati, onde servire di controllo. *(Cir. dell' Int. Gen. del 31 Ottobre 1829. Min. del 13 Ottobre 1831).*

7.° *Riscaldo, illuminazione, e proprietà.* Il carbone dev' esser somministrato agl' impiegati di guardia dal primo di Dicembre a tutto il mese di Marzo di ciascun anno, in ragion di rotola cinque per ciascun focone, o braciere; ben inteso, che ove due, o più di essi fossero riuniti in una medesima stanza, la distribuzione si deve fare per un solo. *(Min. degli 11 Dicembre 1826).*

Per la illuminazione dell' Ospedale non può eccedersi il seguente onciario, per lampada cioè;

Ne' mesi di Gennaro, Febbrajo, e Dicembre, once 4.
Idem Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre, e Novembre, once 3.
Idem Giugno, Luglio, ed Agosto, once 2 ½.

La fissazione de' riscaldi e quella delle lampade viene stabilita in ogni mese dal Commissario di Guerra in concorso del Consiglio di Amministrazione, oltre i lumi a sego, che di notte tempo possono abbisognare.

Tra le spese relative alla proprietà dello Stabilimento va specialmente compresa la profumazione delle sale, la netterza de' luoghi immondi ec.

8.° *Servizio ecclesiastico, e Sepolture.* Van comprese in questo articolo le minute spese occorrenti per la Celebrazione della Messa, e per altri officj Divini, non che il trasporto de' cadaveri al Camposanto.

In quanto al mantenimento de' locali, le spese correlative vanno comprese tra

Digitized by Google

infermi, degl' Individui di già guariti, massime ove si trattasse di Uffiziali. *(Ord. Amm. Art. 365. Min. del 28 Febbrajo, e del 21 Ottobre 1834).*

---

quelle *estraordinarie,* dopochè la necessità se ne sia debitamente comprovata da apposita Giunta, che si compone dal Consiglio di Amministrazione, dal Commissario di Guerra, e dall' Uffiziale del Genio incaricato del dettaglio, e dopochè il Ministro della Guerra vi avrà impartita la sua approvazione, meno quando trattasi di lavori di *precisa urgenza:* il tutto da giustificarsi mediante processi verbali, e corrispondenti stati estimativi, e misure definitive. *(Min. del 29 Dicembre 1829, 21 Giugno 1830, e del 13 Gennaro 1832).*

Secondo il numero delle giornate di Ospedalità risultanti dagli stati di movimenti quindicinali, e mensuali la Tesoreria libera a favore de' Consigli di Amministrazione in linea di abuonconto i fondi necessarî pel corrispondente assegno.

Le somme poi dovute e per il grano uno per l' acquisto de' medicinali, e per le grana due per il rimpiazzo degli effetti di mobilia debbono rimanere presso la detta Tesoreria Generale da formare un fondo particolare a disposizione del Ramo di Guerra da esser impiegato all' uso cui è destinato. *(Sov. Res. del 17 Aprile 1831).*

Il rendimento de' conti va distinto, e si costituisce come siegue, giusta le norme prescritte dal Regolamento del 5 Gennaro 1820.

1.° *Contabilità in giornate* da servire per regolarizzare mediante aggiusti definitivi gli abuonconti pagati dalla Tesoreria Generale a' Consigli di Amministrazione per importo dell' assegno di ospedalità.

2.° *Contabilità in Materia* avente per oggetto la giustificazione del consumo delle derrate, combustibili, ed altro occorso pel trattamento degli ammalati, giusta i rilevati de' quaderni di visita, ed altri elementi all' uopo prescritti.

3.° *Contabilità in danaro* destinata a far con precisione rilevare lo ammontare di tutte le somme ricevute da' Consigli di Amministrazione, e l' impiego parziale fattone per ciascun articolo giusta i ricevi delle parti prendenti, od altri documenti di esito, cosicchè dal loro totale complessivo ne risulti il costo della giornata di ospedalità sia in più dell' assegno, sia in meno, salvo a rimettersi in questa ultima ipotesi le somme meno spese all' Intendente Generale per farne introito nella corrispondente Madrefede.

4.° *Contabilità farmaceutica* da redigersi dal Farmacista incaricato del servizio per giustificare l' introito e l' esito delle droghe, de' medicamenti, e delle derrate occorse tanto per le composizioni quanto per distribuzioni a' malati giusta gli estratti de' quaderni di visite, boni degli Uffiziali di Salute Capi di servizio, ec.

5.° *Contabilità in Mobilio* infine da far conoscere lo stato degli effetti in quantità, qualità e valore, giustificando con analoghi processi verbali tutte le variazioni occorse in aumento, o in diminuzione.

Digitized by Google

Biglietti di sortita dall'Ospedale: formalità di cui debbono essere rivestiti.

Ciascun biglietto di sortita deve contenere, oltre le circostanze apposte sul rispettivo biglietto d'ingresso, il giorno dell'entrata, e se l'Individuo fosse provenuto da altro Ospedale, allora bisogna ancora farsi di ciò menzione: deve inoltre essere firmato dall'Uffiziale di salute, Capo di servizio, dal Controllore, e dal Comandante, non che dal Commissario di Guerra incaricato del servizio dello Stabilimento per la data della sortita. *(Ord. Amm. Art. 315, e 365).*

Itinerario da apporsi in dorso de' biglietti di sortita per coloro che debbono altrove raggiungere il loro Corpo.

Quante volte l'Individuo deve altrove recarsi, il Commessario di Guerra è in obbligo di designare in dorso del biglietto di uscita la rotta che l'Individuo sortente deve tenere, e l'epoca per la quale deve trovarsi giunto al suo rispettivo posto. *(Min. degli 11 Agosto 1831. Circ. dell' Int. Gen. del 23 Novembre 1833 e del 27 Maggio 1835).*

Ciò è di sommo rigore per quegli Uffiziali, ed Impiegati Militari in ispecialità, che nel corso de' due mesi accordati dall'Ordinanza Amministrativa nei casi di cambiamento di destinazione, o trovandosi in permesso, o Real licenza, casi di cui parlasi alle pagine 114, 153, e 159, fossero a tempo debito entrati in un Ospedale Militare per causa di comprovata malattia; poichè impiegando un tempo maggiore di quello stabilito nell'itinerario, essi non avrebbero diritto al richiamo delle rispettive competenze dal giorno della sortita a quello dell'arrivo.

Le Contabilità in giornate, in danaro, in materia, ed in farmaceutici debbon essere stabilite per mese: quella in mobilio per trimestre.

A' sensi della Ministeriale del 17 Gennaro 1827 il Commissario di Guerra deve intervenire alla discussione di questi conti onde esercitarvi quanto di suo istituto per le osservazioni fiscali sugli articoli, che in parte, o in tutto gli possono sembrare suscettivi di qualche eccezione relativamente al rito ed a' calcoli, non che per la legalizzazione dei documenti di esito; e ch'egli deve bollare col suo suggello, e munire di firma.

La verifica n'è quindi devoluta all'Intendente Generale, cui i Consigli di Amministrazione debbono far tenere ancora in ogni mese lo stato di decomposizione della giornata di ospedalità, e la corrispondente situazione di Cassa.

Infine egli è al principio di ogni anno, e dopochè dal Consiglio di Amministrazione si sarà rievuto dalla Tesoreria l'aggiusto di Dicembre, che il Commissario di Guerra deve procedere alla chiusura de' registri di deliberazioni, e di cassa, e comprovare con dettagliato verbale le operazioni contabili del precedente esercizio. *(Min. del 30 Aprile 1830).*

Digitized by Google

Anzi laddove il ritardo si estendesse oltre i due mesi s' incorrerebbe nella perdita degli averi non solo, ma per ripigliarli dal giorno dell'arrivo, vi farebbe d'uopo della Reale abilitazione. *(Min. degli 11 Agosto 1831. Circ. dell' Int. Gen. del 20 detto).*

In quanto a' Sotto-Uffiziali e Soldati, che sortono dagli Ospedali di Napoli, e che debbono altrove raggiungere i loro Corpi, essi debbono essere diretti ai rispettivi Uffiziali Delegati, rimanendo a cura dei medesimi il provvedere al loro prest, riunirli in distaccamenti, e farli partire. *(Min. del 7 Gennaro 1825, e 26 Aprile 1834).*

Individui, che continuando ad essere infermi all'Ospedale, passassero da un Corpo all' altro.

Per gl' Individui, che nell'atto si trovassero infermi in un Ospedale Militare, passassero da un Corpo all' altro, si debbono rilasciare i biglietti di sortita come se fossero guariti, e debbonsi contemporaneamente formare quelli di entrata colla indicazione tanto del Corpo, cui si va ad appartenere, quanto del luogo ove esso trovasi di guarnigione; ben inteso, che in quanto alla data del passaggio si deve stare all' avviso, che dall' antico Corpo si è in obbligo di far pervenire al Comandante dell' Ospedale. *(Ord. Amm. Art. 364).*

Disposizioni particolari per coloro, che son destinati alla Casa degl' Invalidi.

Eccezion si presenta pe' soli Sotto-Uffiziali e Soldati de' Corpi attivi, che trovandosi infermi negli Ospedali, passassero alla Real Casa degl' Invalidi, mentre il biglietto di entrata da rifarsi dal Comandante di detta Real Casa deve indispensabilmente portare l'istessa data, che quella sotto di cui il Ministro della Guerra si trova aver disposto il passaggio, dovendo l' infermo continuare ad essere curato nell'Ospedale ove si trova. *(Min. del 31 Luglio 1835. Circ. dell' Int. Gen. del 5 Agosto detto).*

Indennità di via non dovuta agli Uffiziali che sortono dagli Ospedali.

Gli Uffiziali ed Impiegati Militari sortendo dagli Ospedali non ànno diritto ad alcuna indennità, o trattamento straordinario pei giorni di marcia a percorrere, onde recarsi al rispettivo posto. *(Ord. Amm. Articolo 133).*

Invece è accordata a' Sotto-Uffiziali e Soldati in pari posizione.

Non così per gl' Individui di Truppa, i quali in siffatta posizione ànno diritto, senza distinzione di Arma, ad una indennità di via nella seguente proporzione, cioè, i Soldati in ragione di grana 18 al giorno, ed i Sotto-Uffiziali in ragione del loro rispettivo prest, qualora eccedesse la suddetta somma di grana 18. *(Ord. Amm. Art. 134. Min. del 2 Ottobre 1824, e del 7 Gennaro 1835).*

D' altronde questa indennità, la quale va dovuta a' Sotto-Uffiziali

Digitized by Google

e Soldati in ragione del numero di transiti a fare, e per ciascun giorno di riposo, che ricade dopo tre giorni di marcia, non dev'essere corrisposta per l'ultima giornata di cammino, e molto meno per quella distanza, che in un giorno solo si arriva al proprio Corpo (1). *(Min. del 7 Gennaro 1825. Circ. dell' Int. Gen. del 9 detto).*

In dorso del biglietto di sortita si deve far cenno della somma riscossa dall'Individuo a titolo d'indennità di via.

Individui di Truppa che sortendo da uno degli Ospedali al di qua del Faro debbono recarsi in Sicilia.

Per gli uomini, che debbono raggiungere i loro Corpi in Sicilia, nel caso che sortissero da uno degli Ospedali di Calabria, debbono essere diretti a Scilla, donde debbono passare a Messina, ove giunti devesi loro continuare a corrispondere da quell'Ospedale Militare quanto altro all'istesso titolo può loro rivenire pel resto de' transiti a fare (2). *(Min. del 10 Agosto 1826).*

Quante volte poi sortissero dagli Ospedali di altre Piazze, e che anche dovessero raggiungere i rispettivi Corpi in Sicilia, essi debbono essere diretti sopra Napoli, dopo essere stati aggiustati della loro indennità di via fino al giorno precedente al loro arrivo in questa Capitale: ivi giunti debbono ricevere il loro rispettivo prest dagli Uffiziali Delegati de' proprî Corpi, come individui distaccati, del pari che quei, che sortono dagli Ospedali di Napoli. *(Min. del 20 Novembre 1824).*

Nel caso che si raggiungesse il Corpo prima del tempo stabilito giusta l'itinerario.

Ogni qualvolta un Sotto-Uffiziale, o Soldato reduce dall'Ospedale affretti di sua volontà la rientrata al Corpo pria del tempo stabilito nell'itinerario in dorso del biglietto di sortita, egli deve continuare a figurare, in quanto agli averi, come assente fino a che non sarà esaurito l'ammontare dell'indennità di via giusta il numero de' transiti, che regolarmente avrebbe potuto percorrere. *(Min. del 14 Luglio 1835).*

Laddove avvenisse il contrario.

All'opposto in caso di ritardo non giustificato da motivi legittimi, potrebbero essere applicabili secondo i casi le disposizioni di massima

---

(1) La indennità di via non è cumulabile con somministrazione di pane, che non è affatto dovuta pei giorni di transito. *(Ord. Amm. Art. 134).*

(2) Dovendosi oltrepassare il Faro si à diritto ad imbarco franco, tanto dagli Uffiziali, che da' Sotto-Uffiziali, e Soldati, meno nel caso ove si trovassero essere entrati all'Ospedale stando in congedo temporaneo. *(Min. degli 11 Gennaro 1833).*

In quanto all'alloggio, viaggiandosi per via di terra, esso è sempre dovuto.

Digitized by Google

prescritte per quei, che essendo in congedo, non raggiungono a tempo debito i loro Corpi (1).

In caso di passaggio di un infermo da un Ospedale all'altro, il che d'altronde non può aver luogo che in seguito di Ministeriale approvazione (2), lo stabilimento d'onde l'Individuo sorte deve accorrere a' mezzi perchè lo stesso non manchi del necessario trattamento, e medela pei giorni da impiegare fino all'altro Ospedale in ragione del numero delle giornate di cammino a fare. Intanto egli deve continuare, a figurare, benchè in rotta, come se fosse tuttavia presente all'Ospedale di sua primitiva entrata fino al giorno esclusivo dell'arrivo all'altro Ospedale. Passaggio d'individui infermi da un Ospedale all'altro.

Gl'impiegati ed Infermieri destinati ad accompagnare gl'infermi debbono ricevere, a titolo di gratificazione, e su' fondi dello Stabilimento d'onde il passaggio si effettuisce, giusta il Res. del 13 Luglio 1830, cioè:

	Ad ogni Chirurgo o Impiegato di scrittura.	Ad ogni Infermiere.	*Osservazioni.*
Per ogni giornata di viaggio nell'andata	grana 30	grana 11	In caso di passaggio da un Ospedale che in un giorno si può arrivare, e nell'intervallo fra intorno, è dovuto, a titolo di permutazione, la somma, qui, di Duc. 1 da per ogni Chirurgo, o Impiegato di scrittura, e di grana 22 per ogni infermiere.
Per una sola giornata di permanenza nella piazza di ultimo arrivo	» 30	» 11	
Per ogni giornata di viaggio nel ritorno	» 60	» 11	

(1) I Militari debbono sortire dagli Ospedali perfettamente guariti, ma se per istrada non fossero nel caso di continuare il cammino, perchè indeboliti di forza, in tal caso son dovuti i necessarî mezzi di trasporto, dietro visita e certificato di Professore Sanitario, onde recarsi al luogo di destinazione, o all'Ospedale più prossimo. *(Min. del 18 Giugno 1828).*

(2) Egli è ben inteso doversi accordare i necessarî mezzi di trasporto nella proporzione indicata nella nota apposta alla pagina 158; ben vero trattandosi di tisici sieno uno o due gl'Individui deve adoperarsi vettura a 4 ruote. In quanto agl'Impiegati ed Infermieri essi hanno diritto a mezzi di trasporto solamente nell'andare. Il numero di costoro da adirsi trovasi fissato, cioè da 1 a 3 un Infermiere; da 4 a 5 un 3.° Chirurgo, ed un Infermiere; da 6 a 9 un Chirurgo, e due Infermieri; da 10 in sopra un Chirurgo, un Commesso, e due Infermieri.

Digitized by Google

In arrivandosi deve far tenere al Commissario il rispettivo biglietto di sortita dall'ospedale.

Egli è espressamente prescritto, che gli Uffiziali non meno che i Sotto-Uffiziali e Soldati reduci dall'Ospedale debbono far tenere al Commissaro di guerra, e nel momento del loro arrivo al Corpo, il rispettivo biglietto di sortita, onde vi possa apporre la sua firma per la corrispondente data. *(Circ. dell' Int. Gen. del 18 Agosto 1832).*

In quanto a ciò che riviene a' Militari stando nella posizione, di cui si tratta, ecco quanto trovasi prescritto.

Uffiziali ed Impiegati Militari alla prima e seconda classe: Ritenuta di Ospedalità in quale proporzione si pratica, e quali competenze van dovute.

Ciascun Uffiziale in attività di servizio sia di prima o di seconda classe, non che ogni altro Militare in attività di servizio, e che percepisce soldo, e non prest, deve soffrire sul rispettivo soldo semplice una ritenuta detta di Ospedalità in ragione del numero delle giornate di trattamento avuto dal dì inclusivo della sua entrata all'Ospedale, e nella proporzione del terzo, se l'ammontare di questo soldo fosse minore di ducati 27, mentre laddove fosse uguale o maggiore la ritenuta a praticarsi non deve eccedere la somma di grana 30 al giorno, o di ducati 9 al mese. *(Ord. Amm. Art. 130. Sov. Res. del 23 Febbrajo 1831 e del 13 Febbrajo 1833. Min. del 30 Gennaro, e del 16 Febbrajo 1835).*

D'altronde si à dritto alla indennità di alloggio e mobilia previo certificato del Commissario di Guerra del luogo di residenza ordinaria dell'Uffiziale, o dell'Impiegato Militare infermo: nè dal godimento di tale indennità sono esclusi quegli Uffiziali, che in tempo legittimo del permesso fossero entrati in Ospedali Militari fuori della propria residenza. *(Min. del 10 Marzo 1829).*

Il soprappiù di averi è parimenti dovuto laddove l'Uffiziale ne fosse in godimento. *(Ord. Amm. Art. 90).*

Infine se al grado ed alla commissione rispettiva fosse attribuita la indennità di foraggi, l'Uffiziale non può avervi diritto, che solamente pe' primi due mesi (1). *(Ord. Amm. Art. 130).*

Uffiziali, od Impiegati Militari alla terza e quarta Classe: ritenuta d'ospedalità.

Se l'Uffiziale o Impiegato Militare stando in aspettativa di destinazione (3.ª classe), o alla riforma (4.ª classe) fosse entrato all'Ospedale, egli deve rilasciare, in ragione delle corrispondenti giornate di

(1) Lo stesso valer deve per gli Uffiziali che appartenendo all'Arma di Cavalleria percepiscono razioni di foraggi in natura. *(Ord. Amm. Art. 130).*

Digitized by Google

trattamento, e del pari che gli Uffiziali in attività di servizio, il terzo del rispettivo soldo da non eccedere mai la suddetta somma di grana 30 al giorno, o di ducati 9 al mese. *(Min. del 30 Gennaro 1835. Circ. dell' Int. Gen. del 4 Febbrajo detto).*

Laddove un Uffiziale, o Impiegato di nuova nomina fosse entrato all'Ospedale durante la remora del semestre.

Quante volte un Uffiziale o Impiegato Militare di nuova nomina, e pria che fossero scorsi i sei mesi di remora, fosse entrato all'Ospedale, la spesa di trattamento ceder deve ad assoluto di lui carico, mediante corrispondente ritenuta mensuale, allorchè comincerà a percepire il soldo del suo grado o impiego. *(Min. del 29 Novembre 1826).*

Egli è ben inteso, che una tale ritenuta deve praticarsi nella proporzione del quinto, rimanendo a carico dell'Erario l'ammontare delle giornate di trattamento, nel caso in cui si verificasse la morte dell'Uffiziale, o Impiegato Militare pria che avesse incominciato a percepire il soldo di prima nomina, oppure non fosse stato a tempo di saldare il suo debito colle ritenute sofferte, e col credito su' suoi corrispondenti averi all'epoca della morte. *(Sov. Res. del 2 Aprile 1827. Circ. dell' Int. Gen. del 28 detto).*

Caso in cui un Sotto-Uffiziale promosso fosse entrato all'Ospedale durante lo anzidetto periodo.

Se un Sotto-Uffiziale, dopo essere stato promosso ad Uffiziale, si trovasse, pendente il possesso, e la remora di sei mesi, essere entrato all'Ospedale, egli non deve rilasciare per Ospedalità che il terzo del prest, che durante la remora del semestre egli deve continuare a riscuotere dal Corpo. *(Min. del 30 Aprile 1836. Circ. dell' Int. Gen. del 7 Maggio detto).*

A' Sotto-Uffiziali e Soldati che sortono dagli Ospedali è dovuto solo il richiamo di competenze individuali.

In quanto a' Sotto-Uffiziali, e Soldati pel tempo, che essi abbiano potuto rimanere all'Ospedale, inclusovi il giorno dell'entrata, e fino al giorno esclusivo del loro ritorno al Corpo, non ànno diritto che al soprappiù di prest, ed al compenso per anzianità di servizio, laddove di queste due competenze l'Individuo si trovasse d'esserne in godimento. *(Ord. Amm. Art. 102, e 132. Dec. del 23 Dicembre 1834).*

Si à però diritto ai diversi assegni.

Gli assegni di vestiario, di massetta, e di mantenimento son dovuti per tutti gli uomini nella surriferita posizione, non escluse le reclute che prima di raggiungere il Corpo, cui fossero state destinate, si trovassero essere entrate in un Ospedale, sia per malattia reale, sia per esperimento, e quindi fossero state riconosciute inabili al servizio militare. *(Ord. Amm. Art. 134, e 170).*

Digitized by Google

Eccezioni per gli Individui di Gendarmeria sortendo dall' Ospedale.

A' Sotto-Uffiziali, e Soldati di Gendarmeria Reale viene ritenuto l'intero prest, e si bonifica loro solamente la massa, il soprappiù di prest, se l'Individuo n'è in godimento, e la indennità di foraggi se all'Arma di Cavalleria appartiene. *(Dec. Org. dell'Arma).*

Ritenuta di Ospedalità per gl' Invalidi e pe' Sotto-Uffiziali addetti alla Real Casa.

Trovandosi addetti alla Real Casa degl' Invalidi de' Sotto-Uffiziali, nella qualità di Ajutante, e di primo Sergente Foriere, e questi godendo soldo e non prest, la ritenuta a farsi per Ospedalità deve essere in ragione del terzo del soldo. *(Sov. Res. del 3 Giugno 1830).*

In quanto poi agl' Invalidi infermi, e curati per causa di cronicismo in un Ospedale Militare, si à diritto dalla Real Casa per ciascuna giornata di Ospedalità a sole grana 7 $\frac{1}{2}$; bene inteso che da detta somma si debbono far pervenire all' Individuo grana 2 a titolo di danaro di saccoccia. *(Dec. del 28 Febbrajo 1823. Art. 26. Min. degli 11 Marzo 1837).*

Morto l'individuo, norma per l'ultima giornata di Ospedalità.

La giornata della morte di un Individuo che è trapassato stando all' Ospedale è inclusiva nell' abbono degli averi, seguendosi la norma che qui appresso si addita. *(Ord. Amm. Art. 171).*

Quante volte alla visita mattutina degli Uffiziali di Salute si trova morto l'Individuo, l'ultima giornata di presenza del medesimo dev'essere la giornata precedente, e morendo dopo la visita la giornata di presenza dev'essere quella che corre. Ciò importa, che sugli estratti mortuarî si debba indicare l'ora precisa in cui l'Individuo è morto: d'altronde ciò viene anche prescritto dalle Leggi sullo Stato Civile art. 81. e 82 (1). *(Min. del 25 Settembre 1834).*

---

(1) Laddove si trattasse di un Uffiziale trapassato, e che non avesse lasciato mezzi pecuniarî, perchè gli si potesse dare decente sepoltura, in questo caso da' fondi dell' Ospedale vi si deve provvedere da non dovere però la spesa oltrepassare la somma di ducati 10, e salvo rimborso in tutto, o in parte col prodotto della vendita di effetti appartenenti al defunto, o co' fondi di economia Ospedaliera esistenti in Madrefede. *(Min. del 29 Gennaro, e 15 Marzo 1827).*

All' opposto, se un Militare fosse morto stando all' Ospedale senza eredi, sia pel danaro contante, sia per beni mobili, o effetti preziosi, che può lasciare, l'Orfanotrofio Militare è chiamato a succedere, per lo che in ogni mese si deve far tenere alla Direzione Generale degli Ospedali analogo stato affermativo, o negativo. *(Min. del 31 Maggio 1831).*

Digitized by Google

Laddove il caso di morte si verificasse in persona di un individuo di Gendarmeria o di altro, che appartenesse ad arma di cavalleria, fa d'uopo, che si segua quanto trovasi precisamente detto alla pagina 149.

In caso di morte di un individuo di Gendarmeria, o Cavalleria.

Al 1.° di ciascun mese i Comandanti di Ospedali debbono far tenere a' Capi de' Corpi, ed a' Comandanti d'Armi delle Province o Valli i regolari estratti di morte degl' Individui di loro rispettiva dipendenza.

Invio degli estratti di morte al primo di ciascun mese.

Egli è ben inteso doversi indicare in questi estratti la specie della malattia, in seguito della quale il Militare fosse morto, massime ove si trattasse d' infermità d' indole contagiosa (1).

---

(1) Quante volte nel biglietto di entrata, come da pagina 159, il Chirurgo del Corpo avesse dichiarato esser attaccato l' individuo d' infermità contagiosa, e se inseguito della stessa ne fosse morto, gli effetti di vestiario asportati all' Ospedale debbono darsi alle fiamme impreteribilmente nei primi giorni di ciascun mese, giusta le formalità prescritte, e coll' intervento del Commissario di Guerra e dell' Uffiziale delegato per parte del Corpo, cui l' Individuo apparteneva, esclusi i generi di metallo e quei di tela, come camice, sotto calzoni, pantaloni, giubbe di cotone, quali generi debbono essere spurgati, previe le fumicazioni di Morveaux, e quindi passati in buona lisciva, e lavati con sapone, e ciò anche in presenza dello stesso Uffiziale Delegato, da cui l'Ospedale dev' esser rivaluto della spesa occorsa giusta il verbale all' uopo redatto, ed in cui importa indicare la specie della malattia contagiosa colla quale l' individuo entrò all' Ospedale. *(Ord. Amm. Art. 656. Min. del 23 Luglio 1829, del 12 Settembre 1837, e del 31 Gennaro 1838).*

Lo stesso valer debba per gli effetti e generi di vestiario, cuojame, e dotazione lasciati presso il Corpo; ben inteso che nel correlativo processo verbale di bruciamento, e spurgo si deve far menzione dell' altro simile atto compilato presso l' Ospedale. *(Min. idem).*

In quanto agli effetti di vestiario appartenenti ad Uffiziali, a Gendarmi ec. come di proprietà individuale, essi debbono essere semplicemente spurgati secondo le prescritte regole, e lo spurgo deve farsi per le cure del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale: quale operazione fatta se ne deve dar parte al Corpo rispettivo, onde possa chi di dritto andare a riprendersi gli effetti in parola, dopo aver pagato le spese occorse per lo spurgo. *(Min. del 14 Luglio 1834).*

In fine per tutti i generi da letto, e da corpo di pertinenza dell' ospedale essi debbono esser assoggettati a spurgo semplice, o rigoroso, previa Ministeriale approvazione in quanto alla spesa: spesa risultante da processi verbali preparatori, che in ogni quattro mesi debbono redigersi, e che dev' esser giustificata da altri processi verbali di esecuzione. *(Nota apposta alla Tabella n.° 11 dell' Ord. Amm.).*

Digitized by Google

Eccezioni pe' Militari dementi.

Per gli Uffiziali ed Impiegati Militari, i quali avessero la sventura di cadere in demenza, il loro diritto alle competenze rispettive siegue le fasi della malattia.

Competenze dovute agli Uffiziali ed Impiegati Militari nel primo anno di demenza.

Pel primo anno essi debbono figurare al seguito de' rispettivi Corpi, previo certificato di esistenza da rilasciarsi dal Direttore della Casa de' matti, e le competenze, che l'Erario abbona, sono il solo semplice soldo, secondo il rispettivo grado, ed il soprappiù di averi, se l'Uffiziale ne era in godimento prima di essere dichiarato, e riconosciuto per demente. *(Ord. Amm. Art. 90, e 150).*

Dall'ammontare del soldo sono prelevati ducati 12 — al mese per lo Stabilimento de' matti, ed il restante alla moglie, e figli.

Quante volte il demente fosse celibe, o vedovo senza figli, o con figli ammogliati, allora la somma, che potrà sopravvanzare, deve rimanere in deposito presso l'Erario istesso, onde fargliene il rilascio, ove fosse guarito dopo l'enunciato periodo. *(Idem).*

Nel caso che il soldo fosse minore di ducati 12 — allora ducati 6 — alla moglie, o a figli celibi, ed in quanto all'assegno dovuto allo Stabilimento de' matti il Governo vi supplisce co' fondi della Guerra.

Lo stesso può aver luogo per Sovrana munificenza nella ipotesi che un Uffiziale demente avesse un soldo uguale o poco più, ma che depurato da ritenute divenisse minore di ducati 12. *(Sov. Res. del 15 Settembre 1829. Min. del 3 Ottobre detto).*

Scorso il primo anno di demenza l'Uffiziale o Impiegato Militare passa a figurare tra' Militari al ritiro.

Scorso un anno, e l'Uffiziale continuasse nello stato di demenza, in questo caso egli cessa di fatto di figurare tra gl'Individui dell'Armata, ed è in conseguenza cassato da' Ruoli: quindi passa alla pensione di ritiro, sia che abbia, o non abbia gli anni di servizio voluti dalla Legge.

Se la pensione fosse liquidata per una somma maggiore di ducati 18 —, allora ducati 12 — allo Stabilimento, e il resto alla moglie, e figli celibi; ove la pensione fosse eguale, o minore, allora si rende applicabile ciò, che più sopra si è detto nel caso il soldo fosse minore di ducati 12.

E nel caso in fine che l'Uffiziale, o Impiegato Militare non vi

Digitized by Google

avesse diritto affatto, allora il Governo provvede al di lui mantenimento nell'Ospedale dei matti, e nel tempo stesso la di lui moglie, o figli celibi riscuotono ducati 6 — su' fondi di terza classe. *(Ord. Amm. Art. 152).*

Sotto-Uffiziali, e soldati in istato di demenza.

Pe' Sotto-Uffiziali e Soldati dementi veruna competenza è dovuta pel tempo della loro malattia. Lo Stabilimento de' matti deve provvedere al di loro trattamento nella stessa guisa, e cogli stessi fondi, che per gli Individui pagani. *(Idem Art. 153).*

Individui di Gendarmeria in pari posizione.

Ciò è applicabile ancora agl' individui di Gendarmeria; ben inteso, che ove si trattasse di qualcuno di essi, che faccia parte della Cavalleria dell' Arma, in allora deve vendersi il di lui cavallo, e ritenersi la somma in deposito presso lo Squadrone, da servire per la compra di altro cavallo di rimpiazzo, nel caso in cui l'Individuo si ristabilisse, o da liberarsi a chi di dritto in caso di morte, o d'inabilitazione al servizio militare. *(Sov. Res. del 13 Aprile 1828. Circ. dell' Int. Gen. del 28 Maggio detto).*

Cessando un Uffiziale, Sotto-Uffiziale e Soldato di esser demente.

In caso di guarigione in qualunque tempo possa essa realizzarsi, gli Uffiziali, ed Impiegati Militari, non che i Sotto-Uffiziali e Soldati sono riammessi nei loro gradi senza interruzione di anzianità, nè di servizio. *(Ord. Amm. Art. 154).*

Da ciascun Individuo si à in pari tempo diritto a ripigliare dal giorno inclusivo della sortita dallo Stabilimento i rispettivi averi e soprappiù di averi, o di prest, cessando ogni pensione di ritiro per coloro, che se ne trovassero in godimento. *(Idem Sov. Res. del 15 Settembre 1829, e del 13 Aprile 1828. Delib. del Cons. di Tesor. del 15 Gennaro 1834).*

§. 3.°

Competenze dovute tanto a' Militari, che sono sotto giudizio, quanto a que', che ne sortono in seguito di un giudicato.

Nozioni a premettersi.

I reati militari sono puniti con pene militari da pronunciarsi dai Tribunali Militari. *(Stat. Pen. Mil. Art. 61, e 354).*

I reati pagani commessi da Individui Militari sono della giurisdizione de' Tribunali Ordinarî. *(Idem Art. 63).*

Digitized by Google

Averi dovuti agli Uffiziali, ed Impiegati Militari pendente il corso del giudizio.

Gli Uffiziali ed Impiegati Militari giudicabili da Consigli di Guerra, o Tribunali Ordinarî, pendente il corso del giudizio, e precisamente dal giorno inclusivo, in cui scade il termine legale della notificazione giudiziaria loro fatta di presentarsi al Presidente del Tribunale, ànno diritto, purchè non siano stati sciolti dal cingolo militare, al soldo semplice corrispondente al rispettivo grado o impiego, ovvero alla porzione di soldo corrispondente alla classe rispettiva. Inoltre se sono detenuti nella propria abitazione ànno ancora diritto alla metà d'indennità di alloggio e mobilia, se prima di essere sottoposti al giudizio, ne erano in godimento. Quando poi si trovassero detenuti in prigioni militari, allora senza distinzione di classe, si à diritto alla metà della sola indennità di mobilia; ben inteso, che ove l'Uffiziale appartenesse all'Arma di Gendarmeria, i generi necessarî gli si debbono somministrare dalla Provincia rispettiva (1). *(Ord. Amm. Art. 135, Stat. Pen. Mil. Art. 330. Reg. degli 8 Febbrajo 1822, Art. 57. Sov. Res. del 18 Novembre 1827 e 12 Settembre 1830. Min. del 14 Febbrajo 1832).*

D'altronde non si riscuote dall'Uffiziale, o Impiegato Militare sotto giudizio l'indennità di foraggi, quante volte fosse dovuta al grado, o alla carica (2). *(Ord. Amm. Art. 135).*

Infine in quanto al soprappiù di averi, l'ammontare ne deve rimanere in deposito per liberarsi in caso che l'esito del giudizio riuscisse completamente favorevole all'imputato: in caso contrario rimane a beneficio dell'Erario. *(Ord. Amm. Art. 190).*

In caso un Uffiziale stando sotto giudizio si ammalasse.

Gli Uffiziali, che stando sotto giudizio si ammalassero, sono ammessi negli Ospedali Militari, e per le giornate di Ospedalità vanno soggetti alla ritenuta, come ogni altro Uffiziale fuori giudizio.

---

(1) Le Camere destinate per gli Uffiziali detenuti debbono essere fornite di un letto, un tavolino, sedie, un candeliere, una brocca, un bacile, ed un bicchiere. La introduzione di ogni altro oggetto di comodo, o di lusso è espressamente vietata. Ciascun Uffiziale detenuto deve provvedere di proprio danaro all'illuminazione della sua camera. *(Ord. di Piazza §. 910. Min. del 14 Febbrajo 1832).*

(2) Gli Uffiziali, i quali ricevono i foraggi in genere, debbono continuare ad averli nel solo caso però che i cavalli rimanessero nella scuderia del Corpo durante il giudizio. *(Sov. Res. del 12 Settembre 1830. Min. del 4 Ottobre detto).*

Digitized by Google

In quanto a' Sotto-Uffiziali, e Soldati, il diritto alle competenze varia secondo le circostanze de' reati, onde essi vengono imputati.

Sotto-Uffiziali e soldati.

Fino a che gl' Individui sono detenuti nelle prigioni del Corpo, qualunque fosse il Consiglio di Guerra, che li dovesse giudicare, essi debbono percepire gli averi di presenza. *(Ord. Amm. Art. 136. Min. de' 4 Aprile 1830, e del 31 Ottobre 1835).*

Giudicabili da Consigli di Guerra, e detenuti nelle prigioni del Corpo.

All' opposto quei che pendente il giudizio sono detenuti nelle prigioni di Piazze, o Forti anno solamente diritto dal giorno inclusivo della detenzione ad un sussidio giornaliero di grana 12 (1). *(Idem).*

Nelle prigioni di Piazze, o Forti.

In fine gl' Individui, che giudicabili sempre da Consigli di Guerra, trovansi ristretti nelle prigioni civili; anno non meno diritto allo stesso sussidio di grana 12 a carico del Dipartimento della Guerra. *(Ord. Amm. Art. 136).*

Nelle prigioni Civili.

In rapporto al soprappiù di presi, compresovi il soprassoldo per anzianità di servizio, è applicabile quanto trovasi detto in ordine al soprappiù di averi. *(Ord. Amm. Art. 102. Dec. del 23 Dicembre 1834).*

Competenze individuali temporaneamente non dovute.

Lo stesso valer debbe pe' Gendarmi in quanto la loro massa; Laddove però l' uomo appartenesse alla Cavalleria dell' Arma, e si trovasse detenuto sotto giudizio fuori Corpo, il cavallo deve rimanere nello Squadrone, ed in conseguenza pel mantenimento di esso cavallo si à diritto a percepire l' indennità corrispondente. *(Sov. Res. del 13 Aprile 1828. Min. del 16 Maggio detto).*

Particolari disposizioni per gl' individui di Gendarmeria.

Gli assegni di vestiario, di massetta, e di mantenimento non sono dovuti per gl' Individui sotto giudizio. *(Ord. Amm. Art. 170).*

In quanto agli assegni.

Nel caso, ove de' Sotto-Uffiziali e Soldati detenuti in prigioni militari si ammalassero, essi debbono essere ammessi negli Ospedali Militari. Il biglietto di entrata dev' essere firmato dal Custode, e vidimato dalla competente Autorità Militare, e dal Commissario di Guerra incaricato del servizio delle prigioni. Durante la di loro permanenza all' Ospedale, essi debbono rimanere consegnati. *(Ord. di Piazza §. 922. Reg. degli 8 Febbrajo 1822. Art. 44).*

In caso di malattia essi detenuti son ammessi negli Ospedali Militari, o Ospizi Civili, e trattati a carico della Guerra.

---

(1) I Comandanti di Corpi, o Squadroni sono autorizzati a rilasciare agli uomini posti sotto giudizio i generi più vecchi loro bisognevoli, ritirando gli altri che non conviene far loro indossare nelle prigioni. *(Ord. Amm. Art. 653).*

Digitized by Google

Dove non vi sono Ospedali Militari, ed un Sotto-Uffiziale, o Soldato sotto giudizio di un Tribunale Militare si ammalasse, e venisse ammesso in un Ospizio Civile, in questo caso il corrispondente importo delle giornate di trattamento deve del pari cedere a carico del Dipartimento della Guerra. *(Ord. Amm. Art. 137).*

All'opposto a carico dell'Interno debbono ricevere la loro sussistenza, ed essere trattati in caso di malattia gl' individui di Truppa che per reati non Militari debbono essere giudicati da Tribunali Ordinari.

Rispetto poi agl'Individui militari, che per reati non militari debbono essere giudicati da Tribunali ordinarî, essi ànno diritto alla sussistenza dovuta a' pagani da' fondi delle prigioni Centrali, ed ove non fossero detenuti in carceri civili, tale sussistenza si deve loro dare in danaro, giusta il prezzo risultante dall' appalto, ed a carico del Dipartimento degli Affari Interni, come lo sono gl'Individui pagani detenuti per delitti misti, ossia, per delitti non puramente militari. *(Ord. Amm. Articolo 138. Sov. Res. del 21 Agosto 1829. Min. del 4 Settembre detto).*

Da ciò ne siegue, che laddove qualcheduno di quest'Individui Militari si ammalasse, ed entrasse in un Ospizio Civile, deve parimenti esser curato, e trattato per conto dello stesso Dipartimento degli Affari Interni, ed entrando invece in un Ospedale militare il Ramo di Guerra dev' essere rivaluto della spesa occorsa da quello degli Affari Interni in ragione di ciò, cui ricade la giornata di ospedalità per gl' Individui pagani. *(Idem).*

Individui pagani giudicabili da Tribunali Militari: loro trattamento a carico della Guerra.

All' opposto gl' Individui pagani giudicabili da Consigli di Guerra, sia qualunque il luogo di loro detenzione, ànno grana 12 al giorno per conto del Ramo della Guerra, ed ammalandosi possono essere ammessi negli Ospedali Militari, e ricevere lo stesso trattamento, che quello dei Soldati a carico dello stesso Dipartimento. *(Idem. Art. 139).*

Norme a seguirsi per fissare a dati certi la specie di trattamento spettante ad un individuo sotto giudizio.

Da ciò, non il luogo di detenzione, ma sibbene la specie del delitto che s' imputa, e che stabilisce la competenza del Tribunale chiamato a procedere, fissar deve la norma in ordine al trattamento, che spetta agl'Individui detenuti, ed alla rivaluta della spesa, che ne emerge, sia a carico del Dipartimento della Guerra, sia a carico di quello degli Affari Interni. *(Sov. Res. del 4 Aprile 1830. Min. del 16 detto).*

Ed è ancora, che in questo senso trovasi stabilito, che quando un Individuo sottoposto prima alla giudicatura di un Tribunale Militare, e quindi si riconoscesse di dover essere giudicato da un Tribunale Ordinario, allora egli deve cessare di ricevere il sussidio di grana 12, ed

Digitized by Google

invece deve incominciare a percepire la diaria dovuta a' pagani. *(Min. del 21 Maggio 1829. Circ. dell' Int. Gen. del 6 Giugno detto).*

Questo sussidio di grana 12 si deve per altro corrispondere agl'Individui pagani, che vi possono aver diritto, quando dal Comandante delle Armi della Provincia o Valle, o dal Comandante della Piazza si sia assicurato, che il detenuto debba con effetto esser giudicato da un Consiglio di Guerra.

Intanto gli si deve corrispondere la mercede stabilita per gl' Individui pagani, salvo a farsi a di lui favore il richiamo della differenza dal primo giorno ch'è stato arrestato, e purchè nel frattempo non si trovasse essere uscito dalla prigione. *(Reg. del 2 Agosto 1825. Art. 4).*

Individui dell'Esercito sottoposti a Consigli di Guerra elevati in Commissioni Militari: ciò che loro è dovuto.

Laddove de' Militari venissero sottoposti al giudizio di Consigli di Guerra elevati in Commissioni Militari appunto per giudicare dati delitti contemplati ne' Decreti del 29 Marzo, del 21 Giugno, e degli 8 Agosto 1826, debbono essere trattati come gl'Individui soggetti alla giudicatura de' Tribunali Ordinarî, vale a dire, ad assoluto carico del Dipartimento degli Affari Interni. *(Ord. Amm. Art. 140. Min. del 30 Ottobre 1824, del 21 Agosto 1826, e del 24 Febbrajo 1827).*

Militari giudicabili da Consigli di Guerra trovandosi sotto mandato di arresto.

I Militari, pe' quali pende giudizio presso de' Tribunali Militari, e che trovansi sotto semplice mandato di arresto, ànno diritto, stando in siffatta posizione, a' loro rispettivi averi di presenza. *(Min. del 20 Febbrajo 1826).*

Laddove essendo sotto mandato dovessero invece esser giudicati da un Tribunale ordinario.

All' opposto gl' Individui giudicabili da Tribunali Ordinarî, e che invece di essere detenuti in prigioni, si trovassero assoggettiti a semplice mandato, debbono ricevere in danaro l'importo di quel trattamento, che avrebbero in genere, se fossero in carcere a peso del Ramo degli Affari Interni. *(Sov. Res. del 21 Agosto 1829. Circ. dell' Int. Gen. del 12 Settembre detto).*

L' importo di questo trattamento è variabile secondo i prezzi del contratto di appalto pel mantenimento dei detenuti pagani, e che il Ministro degli Affari Interni fa conoscere a quello della Guerra a misura, che soffre delle variazioni. *(Reg. del 2 Agosto 1825).*

Individui di Truppe Svizzere.

A' Sotto-Uffiziali, e Soldati de' Corpi Svizzeri, quando sono detenuti nelle prigioni, compete lo stesso trattamento degli altri militari appartenenti a Corpi Napoletani. *(Min. del 27 Settembre 1826).*

Digitized by Google

In caso di reclamo, che un detenuto può elevare in quanto alla specie di trattamento che riceve.

Quante volte un Individuo detenuto, sia nelle prigioni militari, sia nelle prigioni civili, credesse non dovergli competere il trattamento stabilito pe'detenuti pagani giudicabili da Tribunali Ordinarî, può avanzarne reclamo, cosicchè dopo essersene verificato il merito, mediante gli opportuni schiarimenti dalle Autorità rispettive, possa invece riscuotere il sussidio di grana 12. *(Reg. del 22 Agosto 1825. Art. 6).*

Prigioni Militari: Disciplina: Appoderazione: Ruoli dei detenuti: Custodia.

Pel servizio delle prigioni militari la parte di polizia, ossia di disciplina entra nelle attribuzioni de' Comandanti Militari locali, la esecuzione de'pagamenti, e loro regolarizzazione appartiene agli Appoderati, che il Ministro della Guerra nomina tra gli Uffiziali Superiori dello Stato Maggiore Territoriale, la semplice tenuta de' registri di entrata e sortita de' detenuti trovasi devoluta al Commissario di Guerra, in fine la sicurezza di questi detenuti, e la proprietà materiale delle prigioni è alla cura e responsabilità de' Custodi, i quali sono inoltre incaricati di passare giorno per giorno il sussidio a' detenuti dal momento che entrano in prigione col danaro, che gli Appoderati loro debbono dare a piccole somme su' fondi, che a loro disposizione vengono liberati dalla Tesoreria in linea di abbuonconto, e sopra richieste, che anticipatamente, e per approssimazione i medesimi debbono fare, e che sono in obbligo di convalidare collo stato degli uomini detenuti a carico della Guerra al primo di ciascun mese: stato, che dev' essere stabilito da ciascun Custode, e vidimato dal Commissario di Guerra avente il ruolo de' Militari detenuti (1). *(Reg. degli 8 Febbrajo 1822. Ord. di Piazza Tit. 5.° Cap. 1.° Art. 6.° Ord. Amm. Tit. 6.° Cap. 4.°).*

In quali casi la Gendarmeria deve anticipare il danaro pel trattamento agli arrestati Militari.

Avvenendo l' arresto di un Individuo militare in un luogo, in cui non vi fosse una prigione, o che essendovi l' arrestato, non dovesse rima-

(1) In mancanza di tavolati nelle prigioni per Sotto-Uffiziali, e Soldati, si deve somministrare della paglia lunga per giacitura alla ragione di Rotola 7 per individuo, e da cambiarsi in ogni 10 giorni. Per questa somministrazione va corrisposto un tornese al giorno, e per ogni detenuto, a ciascun Custode, indipendentemente da un altro tornese per la fornitura di piccoli utensili pe'bisogni de'detenuti, come a dire, cati, tini, scope etc. non che dell'olio per l'illuminazione interna, quantevolte il numero dei detenuti fosse maggiore di 6; in contrario vi si deve provvedere dall' Agente del Casermaggio giusta la Ministeriale del dì 31 Ottobre 1834.

Digitized by Google

nervi neppure per un giorno, o una parte di esso, in allora è la Gendarmeria, che deve fare l'avvanzo della somma necessaria, onde pagarsi all'Individuo il sussidio pe'giorni di cammino, che dovrà fare per giungere alla prigione più prossima. *(Reg. degli 8 Febbrajo 1822. Art. 98. Circ. dell' Int. Gen. del 19 Febbrajo 1825).*

Detenuti a carico della Guerra condotti da prigione in prigione: come si provvede al loro trattamento in rotta.

Altrettanto deve eseguirsi pel sussidio ad un detenuto, in cui concorre la condizione di essere soggetto a giudizio di Consiglio di Guerra, e che passa da una prigione all'altra; ben inteso non potersi dalla Gendarmeria pagare all'arrestato le grana 12 per ciascuna giornata di transito, senza prima ricevere la corrispondente cessazione di paga dal Custode delle prigioni d'onde sorte, vistata, cioè, per le prigioni militari dal Commissario di Guerra, e dagli Amministratori Comunali per le prigioni civili. *(Reg. del 22 Agosto 1825. Art. 5).*

In tale documento devesi con chiarezza specificare inoltre la condizione dell'arrestato, cioè, se disertore, refrattario di leva etc. *(Min. del 25 Febbrajo 1829).*

Detenuti a carico dell'Interno in parte posizione.

Se poi trattasi di un Individuo sottoposto alla giudicatura de' Tribunali Ordinarî, egli deve ricevere dal primo dì in cui sarà uscito da una prigione sino a quello in cui andrà ad entrare in un' altra, grana 12, per le cure delle Commissioni delle prigioni civili, da comprendersi un siffatto pagamento fra le spese di giustizia, e mai a carico nè dell'Interno, nè della Guerra. *(Dec. del 18 Dicembre 1817. Art. 91. Reg. del 22 Agosto 1825 Art. 5).*

In quali casi i Sindaci debbono anticipare il sussidio ai detenuti Militari.

Ne' Comuni, ove non risiede Gendarmeria, i Sindaci locali debbono anticipare la sussistenza a' detenuti, sia che si trovassero di permanenza nelle rispettive Carceri Civili, sia che venissero altrove condotti sotto altra scorta, che quella della Gendarmeria. *(Min. del 10 Ottobre 1828. Circ. dell' Int. Gen. del 22 detto).*

Disertori arrestati: da chi anticiparsi il sussidio loro dovuto.

Ad ogni disertore arrestato si deve il sussidio di grana 12, e pel pagamento corrispondente l'Autorità locale, o la Gendarmeria deve dirigersi all'Appoderato delle prigioni, ed ove questo sussidio venisse anticipato da' Corpi non si deve loro alcun abbono. *(Min. del 23 Settembre 1835. Ord. del giorno del 28 detto).*

Somme anticipate pel servizio de' detenuti Militari: modo di regolarizzazione.

Il rimborso delle somme, che tanto dalla Gendarmeria quanto dalle Autorità Comunali si anticipano agli arrestati a carico del ramo di Guerra,

Digitized by Google

sia stando detenuti in prigioni, sia in cammino quando passano da una prigione all'altra, non deve aver luogo altrimenti, che per mezzo degli Appoderati delle prigioni Militari. *(Min. del 21 Febbrajo 1832. Circ. dell' Int. Gen. del 29 detto).*

L'esito del giudizio fissa le norme in quanto a ciò che di diritto compete a' Militari, che ànno subìto un giudicato.

Richiamo di competenze in caso, ove l'Uffiziale fosse dichiarato innocente.

Se si tratta di un Uffiziale, o Impiegato Militare, e questi fosse dichiarato *innocente*, egli à diritto al solo richiamo del soprappiù di averi, se avanti di essere sottoposto al giudizio ne era in godimento. *(Ord. Amm. Art. 90, e 142).*

Laddove le accuse non costassero, o non vi fosse luogo a procedimento.

Se le accuse *non costassero, o non vi fosse luogo a procedimento*, richiamo di sorta alcuna non è dovuto. Soltanto dal giorno della sentenza il Militare deve percepire gli averi corrispondenti al suo grado, e commissione. *(Ord. Amm. idem).*

Uffiziali in libertà provvisoria.

Gli Uffiziali messi in *libertà provvisoria* ànno diritto, fino a che non sono deffinitivamente sciolti dal giudizio, al godimento del semplice soldo, ed all'indennità di alloggio, e mobilia, se prima di esser messi in istato di accusa, essi riscuotevano quest'ultima competenza, ovvero al trattamento di prima se era minore. Verun richiamo è per altro dovuto a favore di quei, che si trovano in siffatta posizione, dovendosi temporaneamente perdere ancora il diritto ad ogni soprappiù di averi. *(Ord. Amm. Art. 90, e 143).*

Condannati a pene correzionali.

Gli Uffiziali, ed Impiegati Militari condannati a *pene correzionali* (1) sia da un Tribunale pagano, sia da un Tribunale Militare, oltre dal non poter più percepire il soprappiù di averi, ove ne erano in godimento prima di esser messi sotto giudizio, non debbono riscuotere du-

---

(1) A' termini delle LL. PP. Art. 21. sono pene correzionali la prigionia, il confino, l'esilio correzionale, e le interdizioni a tempo. Esse arrecano la privazione del cingolo Militare, quando sieno inflitte per furti, o falsità. In ogni altro caso i condannati non cessano di appartenere alla milizia, e queste pene correzionali van commutate da' Tribunali Militari in arresti di rigore, in detenzione in Castello ec. *(Stat. Pen. Mil. Art. 360).*

Digitized by Google

rante la detenzione, che il terzo del rispettivo soldo semplice da pagarsi dal ramo della Guerra dietro i certificati mensuali della esistenza del Militare. Ciò quantevolte non si trattasse di delitti infamanti, nè la condanna della prigionia dovesse oltrepassare il periodo di un anno. *(Sov. Res. degli 11 Luglio 1826. Circ. dell' Int. Gen. del 12 Agosto detto).*

Espiata la pena correzionale, quale soldo spetta all' Ufiziale rimesso in libertà.

Dal dì, in cui gli Uffiziali ànno cessato di espiare la pena, quante volte avanti di esser messi sotto giudizio erano in attività di servizio, debbono essere riguardati pel pagamento del soldo, come alla terza classe, cioè, in attenzione di destino sino al dì nel quale rientreranno in impiego, il che per altro non deve oltrepassare il periodo di mesi due a decorrere dal termine della pena, e purchè non appartenevano alla quarta classe, nel qual caso debbono ritornare alla classe medesima. *(Sov. Res. del 3 Marzo 1828. Circ. dell' Int. Gen. del 31 detto).*

Uffiziali sospesi da impiego per effetto di condanna: competenze durante lo stato di sospensione.

Gli Uffiziali, ed Impiegati Militari, che per effetto di condanna rimangono sospesi d'impiego, ànno diritto, durante la sospensione, al terzo del solo rispettivo soldo, e temporaneamente non possono godere di alcun soprappiù di averi; ben inteso, che ripassando all'attività non si va soggetto a remora di semestre. *(Stat. Pen. Mil. Art. 376. Ord. Amm. Art. 90. Sov. Res. del 10 Luglio 1826. Min. del 28 Novembre 1831).*

Uffiziali condannati ad esser destituiti.

Infine l'Uffiziale, o Impiegato Militare condannato alla destituzione, cessa di ricevere ogni trattamento a carico della Guerra, intendendosi cancellato da' ruoli militari dal dì della sentenza. *(Stat. Pen. Mil. Art. 375).*

Colla perdita del grado attuale si perde ogni diritto a soprappiù di averi. *(Ord. Amm. Art. 90).*

Rispetto alle competenze dovute a' Sotto-Uffiziali e Soldati, che àn subito un giudizio, il diritto alle stesse varia non meno in ragion della sentenza, che assolve, o condanna un individuo.

Sotto-Uffiziali e soldati in libertà assoluta: richiamo di sole competenze individuali.

Coloro, che sono assoluti da un giudizio, come *innocenti*, ànno diritto soltanto al richiamo del soprappiù di prest, inclusovi il compenso per anzianità di servizio, se ne erano in possesso avanti di esser messi in istato di accusa. *(Ord. Amm. Art. 142).*

Idem in libertà provvisoria: non dovuto richiamo di sorta alcuna.

Ove le accuse *non costassero, o non vi fosse luogo a procedimento*, ovvero l'Individuo fosse messo *in libertà provvisoria, o sotto una più ampia istruzione*, non si à diritto ad alcuno abbono; ma dal

Digitized by Google

giorno della sentenza sono dovuti gli averi corrispondenti al rispettivo grado. *(Ord. Amm. Art. 143).*

Trattamento spettante ad un individuo, che assoluto da giudizio deve raggiungere altrove il suo Corpo fin a che non è rilevato dalla prigione, e pe' giorni di marcia a fare.

Intanto se l'Individuo si trova detenuto in una prigione di piazza, ove il Corpo, cui appartiene, non vi tiene guarnigione, nè procura di mandare direttamente a rilevarlo, deve, quantunque assoluto, continuare a rimanervi, ed a ricevervi il sussidio di grana 12 dallo stesso ramo delle prigioni fino a quando non venga, dietro ordine del Comandante Militare, rilevato dalla Gendarmeria Reale, onde restituirsi al proprio Corpo. *(Min. del 18 Giugno 1825).*

Allora l'Appoderato delle prigioni, donde l'Individuo sorte, deve rilasciare una cessazione di pagamento, e questa dev'essere vidimata dal Commissario di Guerra avente il servizio delle prigioni istesse, e dalla quale si possa rilevare ciò, che l'Individuo suddetto abbia potuto riscuotere dal giorno della sentenza, che lo restituisce in libertà dal ramo delle prigioni, ed in conseguenza dal richiamo degli averi, che gli spettano, se ne possa dedurre l'ammontare corrispondente e così evitare qualunque doppio impiego. *(Min. del 30 Giugno 1828. Circ. dell'Int. Gen. del 16 Luglio detto).*

Dall'altra parte rilevato ch'è dalle prigioni, l'Individuo quantunque scortato dalla Gendarmeria senza essere per altro custodito come preso, deve per ogni giornata di marcia ricevere dalla medesima, in linea di anticipazione, lo stesso trattamento attribuito a' Militari, che sortono dagli Ospedali, e raggiungono i rispettivi Corpi *(veggasi pag. 169).*

In siffatta posizione l'Individuo à bisogno del corrispondente foglio di passo, ed in esso si debbono notare tutte le somme anticipate dalla Gendarmeria, e del di cui ammontare la medesima deve essere rivaluta dal Corpo rispettivo, mediante analogo foglio di carico. *(Min. del 18 Giugno 1825).*

Nel caso ove per istrada si ammalasse.

Laddove l'Individuo si ammalasse per istrada, egli è ammesso all'Ospedale Militare, o Ospizio Civile il più prossimo, ed il foglio di passo dev'essere spedito al Corpo dal Capo dello Stabilimento Sanitario, ove è stato ammesso, ed in pari tempo si deve rilasciare analogo ricevo alla Gendarmeria, che presenta l'uomo ammalato. *(Idem).*

Al sortire, che farà il Militare dall'Ospedale, non può altrimenti egli mettersi in viaggio, ed esser trattato che colle regole prescritte per gli

Digitized by Google

Individui, che escono da Stabilimenti Sanitari, e debbono raggiungere al trove i Corpi rispettivi. *(Min. del 18 Giugno 1825).*

Gl' Individui condannati da un Tribunale Militare ad espiare una pena a tempo nelle prigioni de' Forti, o Castelli, ànno diritto alla continuazione del sussidio di grana 12 al giorno.

Sotto-Uffiziali e soldati condannati ad una prigionia a tempo.

Uguale trattamento spetta ad ogni Sotto-Uffiziale, e Soldato di Gendarmeria, che dopo essere stato giudicato da Consiglio di Guerra di guarnigione restasse per circostanze estraordinarie detenuto nella prigione del Corpo per espiare la pena della prigionia inflittagli. Laddove però esso si trovasse essere stato condannato per sentenza di Tribunale Ordinario, in questo caso deve ricevere il trattamento fissato pe' carcerati pagani. In ogni modo si perde ogni diritto sulla propria massa. *(Min. degli 11 Dicembre 1835. Circ. dell' Int. Gen. del 16 detto).*

Particolari disposizioni per gl' individui di Gendarmeria, che vengon d' aver subito un giudizio.

Ad un Gendarme, il quale avesse subìto un giudizio per delitto di diserzione, e venisse destinato a servire in altro Corpo *(veggasi la pagina 146)* deve, dal giorno della sentenza fino alla sortita dall'Arma, ricevere gli averi di fanteria di linea. *(Min. degli 11 Gennaro 1837).*

In fino a Sotto-Uffiziali, e Soldati condannati alla pena temporanea de' servizî ignobili sono dovuti gli averi di presenza (1). *(Min. del 31 Dicembre 1824. Circ. dell' Int. Gen. del 12 Gennaro 1825).*

Individui condannati a' servizi ignobili.

In quanto ai periodi di anzianità di servizio, ed al corrispondente compenso trovasi stabilito quanto siegue:

Fasi, cui va soggetto il dritto a periodi di anzianità, e corrispondente premio ne' casi di condanna.

1.° Gl' Individui condannati a punizioni economiche, e non per motivi degradanti, non cessano di aver diritto a' periodi di anzianità, nè al compenso, che vi può essere attribuito. *(Min. del 26 Novembre 1836).*

2.° Quei, che dopo un giudizio sono messi in libertà provvisoria, o assoggettiti a più ampia istruzione, e quando non rimanga luogo ad ulteriore procedimento, non debbono soffrire interruzione di servizio, ed è solamente, quando rimanessero liberi da tale posizione, che possono avere il richiamo di quanto loro può competere a titolo di compenso per anzianità di servizio. *(Dec. e Reg. del 23 Dicembre 1834).*

---

(1) La pena di servizî ignobili consiste nell' esercizio di lavori necessarî al servizio delle Caserme e porta seco pe' Sotto-Uffiziali la destituzione. *(Stat. Pen. Mil. Art. 377, e 384).*

Digitized by Google

3.° I Sotto-Uffiziali temporalmente sospesi da' loro gradi per effetto di sentenza non soffrono interruzione di servizio, ma durante il tempo della sospensione non ànno diritto ad alcun compenso in danaro. *(Dec. e Reg. del 23 Dicembre 1834. Ord. Amm. Art. 102).*

4.° Si perde il diritto ad ogni periodo di anzianità di servizio dal Sotto-Uffiziale, che venisse degradato; non che al compenso, che vi si potesse trovare annesso (1). *(Dec. e Reg. del 23 Dicembre 1834).*

5.° I disertori condannati perdono il diritto al servizio precedente, meno ne' casi d'indulto, o di grazia espressa; nè il tempo decorso nella espiazione della pena deve essere valutato nel rispettivo impegno. *(Sov. Res. del 27 Giugno 1827. Circ. dell' Int. Gen. del 25 Agosto detto).*

6.° I Sotto-Uffiziali e Soldati condannati a prolungamento di servizio perdono ogni diritto a compenso per anzianità, nè possono riacquistare i periodi prescritti dalla Legge, che dal giorno, in cui riprendono l'attività di servizio. *(Sov. Res. del 23 Luglio 1827. Dec. e Reg. del 23 Dicembre 1834).*

7.° Così pure per que', i quali son condannati a punizioni coi servizî ignobili: essi cessano dall'aver diritto ad ogni compenso, nè possono riacquistare i periodi di anzianità, che dal giorno in cui terminano di espiare la pena. *(Idem).*

8.° Coloro in fine, i quali sono condannati ad una pena civile qualunque, e per grazia speciale del Re ne ottengono la commutazione in aumento di servizio militare, non possono acquistare diritto a periodi di anzianità, che dal dì che saranno usciti da siffatta posizione. *(Dec. e Reg., del 23 Dicembre 1824).*

Laddove un individuo per effetto di condanna rimanesse sciolto dal cingolo Militare.

Ogni Militare condannato a pena, per effetto della quale egli resta sciolto dal cingolo militare, è a carico della Guerra fino al dì della emanazione della sentenza, dopo di che, e non ostante continuasse ad essere in una prigione militare, egli dev'essere trattato a cura dello stesso ramo di Guerra colla diaria stabilita pe' condannati pagani; e

(1) A' sensi del Real Decreto del 13 Aprile 1828 qualunque Sotto-Uffiziale, che avesse sofferto la degradazione o altra pena per effetto di sentenza, non può esser nell'occasione promosso ad Uffiziale.

Digitized by Google

ciò fino a che non sarà condotto nel luogo destinato ad espiare la pena. *(Min. del 15 Maggio 1830. Circ. dell' Int. Gen. del 5 Giugno detto).*

In pari tempo si perde la medaglia di onore per anzianità di servizio dal Sotto-Uffiziale, o Soldato, che nell'atto se ne trovasse insignito, venisse condannato a pena che dia luogo ad essere sciolto dal cingolo militare. *(Dec. e Reg. del 23 Dicembre 1834).*

Nel caso di condanna ad ammende.

Gli Uffiziali, e Sotto-Uffiziali possono essere condannati a pagare delle ammende da scontare con quella parte de' loro averi, che può essere sequestrata, vale a dire, del quinto sul soldo, o presi rispettivo.

I soldati non sono sottoposti a delle ammende, ma invece vengono assoggettati a servizî ignobili in ragione di giorni cinque per ogni ducato. *(Stat. Pen. Mil. Art. 360.)*

Interdizione da pubblici Uffizî, o interdizione patrimoniale.

Tutte le pene, che per le Leggi del Regno arrecano interdizione da pubblici uffizî, o l'interdizione patrimoniale, privano il Militare condannato da Ajutante in su dell' onore di più servire nell' Armata, quante volte lo fosse stato per furto, o falsità, o per una pena infamante convertita nella degradazione, oppure ove fosse stato condannato per misfatto da una Corte Ordinaria. *(Ord. del giorno degli 8 Novembre 1831).*

Individui condannati a' ferri a carico della Marina: Galeotti.

La pena de' lavori forzati, ossia de' ferri, qualunque ne sia il grado, si espia da' Militari condannati ne' diversi bagni, ed il loro mantenimento diviene allora a carico della Real Marina.

Idem a carico della Guerra: Presidiari.

All' opposto que' condannati a' ferri, e da espiare la pena nel presidio, il mantenimento ne è a carico della Guerra. Essi van detenuti in due Depositi Generali, il primo in Napoli, il secondo in Palermo (1).

---

(1) In quanto a disciplina i Presidiarî dipendono da Comando assolutamente Militare: del pari la parte contabile va regolata a norma delle Ordinanze Militari affidata per ciascun Deposito ad un Consiglio di Amministrazione sotto la diretta dipendenza di un Uffiziale Generale Ispettore. *(Dec. del 2 Giugno 1833).*

Gli Uffiziali addetti a' Depositi de' Presidiarî son pagati cogli averi di seconda Classe, e corrispondentemente al loro rispettivo grado; ben inteso, che il solo Cappellano, invece di ducati 18, riscuote per soldo ducati 12, oltre l' indennità di alloggio e mobilia in ducati 3. *(Tariffe Gen. N.° 37).*

De' Sotto-Uffiziali de' Veterani son destinati da Custodi de' Presidiarî, dovendo continuare a ricevere dal Corpo gli stessi averi secondo il loro grado.

Digitized by Google

Competenze dovute a' Presidiari presenti.

Ciascun presidiario riceve grana 2 $\frac{1}{10}$ al giorno, ed a titolo di sussidio (1): più per prima messa di vestiario, e di ferri ducati 6 (2): in fine vi corrisposto a ciascun Deposito, e per ogni presidiario grano 1 $\frac{1}{10}$ a titolo di assegno di mantenimento mensuale (3).

In marcia.

In marcia i presidiarî ànno ancora diritto, oltre il pane in danaro ad una gratificazione di grana 4 al giorno, ed a questo ultimo esito si deve far fronte colle risorse dell'assegno di mantenimento; ben inteso, che tale gratificazione dev'esser loro corrisposta pe'soli giorni di marcia effettiva, qualunque sia la distanza, che in una marcia essi percorressero, nulla dovendo essi conseguire pe' giorni, che in viaggio rimanessero nelle prigioni. *(Min. del 15 Novembre 1826, e del 7 Novembre 1837).*

I presidiarî debbono, non ostante viaggiassero sotto scorta, essere provveduti di regolare foglio di passo da rilasciarsi in doppio, e di cui uno da ritenersi dalla Gendarmeria per se, e l'altro da rimettersi al Comandante del luogo, ove i presidiarî sono destinati, affine di potersi così giustificare l'esito delle somme, che avesse potuto anticipare, e ripeterne l'ammontare dal Deposito rispettivo (4). *(Min. degli 11 Settembre 1832. Ord. del giorno del 16 Maggio 1834).*

In caso di malattia.

I presidiarî ammalandosi sono ammessi negli Ospedali Militari, od Ospizî Civili, ed il loro trattamento cede a carico della Guerra.

Al loro sortire essi non ànno diritto ad alcun richiamo. L'assegno di mantenimento spetta solo ai rispettivi Depositi. *(Cir. dell'Int. Gen. del 2 Febbrajo 1830).*

---

(1) Oltre del sussidio i presidiari hanno diritto ad una razione di pane in genere.

(2) Il vestiario si compone di una giubba di panno color solfo, un pantalone idem, una berretta idem, due camicie, da rinnovarsi questi generi in ogni 18 mesi; più un pajo di scarpe in ogni 9 mesi. *(Reg. del 2 Giugno 1833).*

(3) Coll'assegno di mantenimento devesi far fronte alla manutenzione e rimpiazzo del vestiario, alle spese per la polizia interna, all'acquisto degli utensili necessarî, ai suffumigî, ec. nonchè infine alle spese di officio al Comandante, al Quartiermastro, ed all'Uffiziale di dettaglio. *(Idem).*

(4) Nel foglio di passo si deve indicare il numero degli effetti di Vestiario, che s'indossano dal servo di pena, non che la corrispondente durata in servizio. *(Min. del 31 Marzo 1835).*

Digitized by Google

Dato il caso, che un presidiario venisse per un nuovo delitto messo sotto giudizio di un Tribunale Militare, egli deve continuare a ricevere stando in prigione l'istesso sussidio, che prima aveva, ed a cui vi si deve provvedere dal Comandante del Deposito rispettivo, o direttamente, o per mezzo di Uffiziali Delegati (1). *(Min. del 14 Settembre 1822. Circ. dell'Int. Gen. del 4 Aprile 1835).*

Laddove de' Presidiari venissero sottoposti ad un nuovo giudizio.

La classe de' presidiari deve essere addetta alla polizia de' Forti, e de' diversi Stabilimenti dipendenti dal ramo di Guerra. Essi son chiamati a prestar servizio in ispecialità presso gli Ospedali: in ultimo della loro mano d'opera può il Genio servirsi nella esecuzione de' lavori ad economia. *(Reg. del 27 Dicembre 1827. Min. de' 6 Marzo 1830).*

Servizi, cui va destinata la Classe dei Presidiari.

Per ogni giornata di servizio va corrisposta la mercede di grana due cumulativamente al sussidio. L'ammontare ne dev' essere anticipato da' rispettivi Depositi, salvo rimborso mediante ordinativi dell'Intendente Generale, menò per la mercede dovuta ai presidiari addetti agli Ospedali, dovendo cedere il pagamento su' fondi degli Ospedali stessi. *(Ord. Amm. Art. 348, e 542. Min. del 25 Aprile 1828. e del 17 Giugno 1829).*

Mercede straordinaria dovuta a' Presidiari per ogni giornata di servizio.

A quei tra i suddetti servi di pena destinati a prestar servizio presso il ramo di Guerra si aumenta o si diminuisce parte della pena, cui si trovassero condannati secondo che la loro condotta è buona, o cattiva, e quest' aumento, o diminuzione dev' essere in ragione del tempo, che a' servizi stessi sono rimasti addetti. *(Dec. del 27 Marzo 1828).*

Aumento o diminuzione di pena.

Infine, allorchè il presidiario à espiata la sua pena, importa che in dorso della liberatoria si noti il suo aggiusto, e si faccia cenno del suo vestiario: in pari tempo è non meno essenziale, che il Commissario di Guerra vi apponga il suo visto, con prender ragione dell' effettiva giornata, nella quale si dà per bassa l'individuo istesso, e si consegna alla Polizia. *(Min. del 16 Novembre 1834).*

Gl' Individui, che trovandosi sottoposti a condanna di galera, o presidio, o reclusione, fossero abilitati al servizio militare, non possono acquistare diritto a periodi di anzianità pel tempo che avrebbero dovuto

In caso ove degli individui condannati a' ferri venissero abilitati al servizio militare.

(1) La paglia per la giacitura in mancanza di tavolato deve somministrarsi dal Conservatore del Casermaggio, come a carico dell'Individuo cede il mezzo grano al Custode per gli utensili. *(Min. e Circ. come sopra).*

Digitized by Google

percorrere in espiazione di pena. Terminato tal tempo, e continuando a ben servire, cominciano da allora ad acquistarvi diritto. *(Dec. e Reg. del 23 Dicembre 1834).*

Particolari disposizioni relative alle spese de' giudizî militari.

Indipendentemente dalla indennità di ducati 4 al mese per spese di officio spettante a ciascun Commissario del Re de' Consigli di Guerra permanenti (1), altre spese ànno luogo, come qui appresso si va a dettagliare.

Indennità a' Cancellieri de' Consigli di Guerra in ragion di processura compilata.

Per la compilazione degli atti, e per le copie delle sentenze ciascun Cancelliere de' Consigli di Guerra à diritto alla indennità di ducati 3. per ogni processo contraddittoriamente terminato.

Uguale indennità di ducati 3. trovasi accordata per le sentenze portanti doversi il processo ampliare, e per quelle, che mettono gli accusati in libertà provvisoria, dovendo servire l'istessa indennità per gli altri atti, che potrebbero aver luogo, null'altro dovendosi abbonare in seguito. *(Circ. dell' Int. Gen. del 15 Settembre 1827).*

In fine la somma di D. 1. 20 si deve corrispondere, a titolo d'indennità, a favore de' Cancellieri istessi per la compilazione di tutti gli atti, che producono sentenze in contumacia, e per quelli, che possono farsi per i processi, la discussione de' quali non si porta a pubblico dibattimento, tanto per le decisioni, ove non vi debba essere luogo a procedimento, quanto per quelle in Camera di Consiglio, purchè con ciò termini il giudizio. *(Ord. Amm. Art. 540. Sov. Res. del 13 Aprile 1828. Circ. dell' Int. Gen. del 31 Maggio detto).*

Modo di pagamento.

Tali indennità son pagate con ordinativi dell' Intendente Generale dell' Esercito su' fondi di seconda classe, dietro semplice certificato del Consiglio di Guerra. *(Min. del 20 Novembre 1824. Circ. dell' Int. Gen. del 29 Ottobre 1825).*

Anticipazioni per parte de' Corpi.

L'ammontare delle sole gratificazioni dovute a Cancellieri de' Consi-

(1) Con Sovrano Rescritto del 16 Settembre 1831 trovasi stabilito non doversi alcuna indennità di scrittojo a' Commissari del Re presso de' Consigli di Guerra eventuali. *(Circ. dell' Int. Gen. del 1.° Ottobre 1831).*

Digitized by Google

gli di Guerra de' Corpi possonsi per altro anticipare da' Corpi stessi, salvo ad esserne in seguito rivaluti; ben inteso, che quando non si curasse di far regolarizzare siffatte anticipazioni, elassi tre mesi, i Corpi perdono il diritto a conseguirne il pagamento, e si deve di proprio denaro rimborsarne la cassa. *(Min. del 20 Novembre 1824. Circ. dell' Int. Gen. del 27 detto, e del 29 Ottobre 1825).*

Elemosina per la Messa.

Inoltre si debbono abbonare carlini tre per la celebrazione della Messa dello Spirito S., e che il Consiglio di Guerra avanti di riunirsi deve ascoltare: tale pagamento per altro non deve aver luogo, qualora nella piazza, ove il Consiglio si riunisce, vi fosse addetto un Cappellano, questi essendo nell' obbligo di celebrare la Messa. *(Stat. Pen. Mil. Art. 227. Sov. Res. del 29 Agosto 1830).*

Spese di giustizia, e di stampe a carico dell' Amministrazione del Registro, e Bollo.

Le spese di stampa per sentenze profferite da Consigli di Guerra di guarnigione, o di Divisione vanno a carico dell'Amministrazione del Registro, e Bollo.

A carico dell' istess' Amministrazione debbono cedere le spese di giudizî per Militari giudicati non per reati militari, del pari che quelle per de' giudizî profferiti da Commissioni Militari, all' uopo dovendosi da' rispettivi Commissarî del Re direttamente trasmettere gli analoghi stati all' Amministrazione anzidetta. *(Circ. dell' Int. Gen. del 30 Aprile 1827. Min. del 12 Novembre 1834).*

In caso di condanna a pagamento di spese di giudizî.

In quanto al rimborso di queste spese di giudizî, ammesso che dei militari venissero condannati a pagarne l'ammontare, si deve stare, giusta l'ordine del giorno del 9 Settembre 1830, all' Art. 3.° del Decreto de' 21 Settembre 1818, che prescrive non esservi luogo contro di essi a coazione personale, dovendosi agire contro de' loro beni, laddove ne avessero. Quindi espiata la pena, non si può per tal causa ulteriormente essere detenuto in prigione.

§. 4.°

Competenze dovute a' Militari al ritiro.

Instituzione del Monte de' Ritirati, e delle Vedue: ritenuta sul rispettivo soldo, o prest.

In conformità della Legge del 3 Maggio 1816, colla quale S. M. venne ad istituire il Monte de' Ritirati, e delle vedove, la Tesoreria ritiene sul soldo semplice di ciascun Uffiziale, ed Impiegato Militare il 2 $\frac{1}{2}$ per 100.

Digitized by Google

I Sotto-Uffiziali, e Soldati, del pari che gl' Individui di classi assimilate, non rilasciano alcuna somma sul loro rispettivo prest. Il Governo per altro forma annualmente un fondo apposito ragguagliato sull' organico de' Corpi, ed a ragione di grana 2 $\frac{1}{2}$ per mese, e per ciascun Sotto-Uffiziale, e Soldato (1). *(Ord. Amm. Art. 395).*

Uffiziali destinati al ritiro: termine fissato per la liquidazione: competenze dovute pel mese, in cui è pervenuto l'avviso del passaggio al ritiro.

Destinato ch' è un Uffiziale al ritiro, l' Ordinanza Amministrativa Art. 145 fissa un termine per la corrispondente liquidazione.

Questo termine incomincia a decorrere dal primo del mese immediato alla Ministeriale partecipazione all' Intendenza Generale dell' Esercito, nè vale la circostanza, che in epoca posteriore l' Uffiziale abbia avuta la comunicazione del suo passaggio al ritiro dall' Autorità, da cui potrà dipendere. *(Min. del 7 Febbrajo 1832. Circ. dell' Int. Gen. del 30 Novembre 1833).*

Esso è di mesi tre per gli Uffiziali, che si trovassero stanziali nei Dominî al di-qua del Faro, ed è di mesi quattro per quei, che lo fossero in Sicilia. *(Ord. Amm. Art. 145).*

Pel mese, in cui siffatta partecipazione à avuto luogo, l'Uffiziale à diritto agli averi di attività fino al giorno, in cui il Comandante del Corpo avrà certificato al Commissario di Guerra di aver lo stesso servito attivamente, e dal dì immediato fino all' ultimo del mese medesimo agli averi di seconda classe, vale a dire, al soldo, ed all' indennità di alloggio, e mobilia. *(Min. del 31 Agosto 1835).*

L' istesso valer deve per gli Uffiziali senza truppa ed Impiegati sì Attivi, che Sedentanei, i quali debbono ricevere gli averi, che godono

---

(1) Le vedove de' Militari ànno diritto ad una pensione uguale alla sesta parte del soldo de' loro mariti, purchè siano morti dopo 20 anni, ed un giorno di servizio: Quale condizione è dispensata soltanto quante volte siano morti per ferite ricevute combattendo contro il nemico, o nella persecuzione de' malfattori. Ogni pensione s' intende accordata durante lo stato vedovile, e col peso di mantenere i figli, cosicchè passando a secondo nozze, essa pensione viene distribuita a porzione eguale tra i figli maschi fino all' età di anni 18, e le femmine durante lo stato nubile. Maritandosi viene loro pagata un' annata della quota, di cui si trovano godendo oltre le rate già maturate; indi la pensione rimane estinta. *(Dec. del 3 Maggio 1816).*

Egli è ben inteso doversi produrre dalla vidua, o da figli superstiti il regolare permesso di matrimonio *(Idem).*

Digitized by Google

fino al giorno, in cui si sarà certificato dalle Autorità Militari, da cui immediatamente dipendono, di avere disimpegnato il servizio loro affidato; e ciò quante volte si trovassero in possesso di competenze maggiori degli averi di seconda classe, mentre nel caso, ch'esse fossero eguali a'suddetti averi di seconda classe, allora debbono ricevere questi ultimi per tutto il mese, in cui si è comunicato all'Intendenza Generale dell'Esercito il loro passaggio al ritiro. *(Min. del 31 Agosto 1835).*

Gli Uffiziali, che stando alla terza e quarta classe sono designati pel ritiro, debbono continuare a ricevere il trattamento di prima per tutto l'indicato mese, visto ch'essi non disimpegnano servizio alcuno. *(Idem).*

In fine gli Uffiziali appartenenti a Corpi Attivi o Sedentanei passando al ritiro nell'atto che trovansi all'Ospedale, in congedo temporaneo, o sotto giudizio, debbono ricevere gli averi di seconda classe per l'intero mese salvo le ritenute secondo le diverse loro posizioni. *(Idem).*

Gratificazione straordinaria a favore degli Uffiziali destinati al ritiro.

Scorso il mese, in cui si è avuta la Ministeriale partecipazione, l'Uffiziale riceve, a titolo di gratificazione straordinaria, ed a titolo di spese di viaggio, l'ammontare di un solo soldo semplice corrispondente al suo grado, ed attenderà, che la pensione sia liquidata. *(Ord. Amm. Art. 145).*

Dichiarazione di domicilio pendente la liquidazione della pensione.

Intanto deve far conoscere ove intende di fissare il suo domicilio, pendente la liquidazione, ed ottenuta la Ministeriale approvazione, egli passa a figurare in *attenzione di ritiro* su'ruoli degli Uffiziali isolati della Provincia, o Valle rispettiva.

Competenze che nel frattempo son dovute

Il trattamento da corrispondersi agli Uffiziali, ed Impiegati in attenzione di ritiro, e che provvengono dall'attività, è il soldo semplice, e l'indennità di alloggio e mobilia del proprio grado, nè altra competenza è dovuta a'Militari, che si trovassero godendo averi maggiori all'epoca della destinazione al ritiro.

Verificandosi il caso inverso, essi ànno diritto al trattamento minore, che per lo innanzi percepivano. *(Min. del 31 Marzo 1831).*

In pari posizione ad ogni Uffiziale, o Impiegato Militare alla terza o quarta classe è dovuto ancora un mese di soldo corrispondente alla propria classe, e grado a titolo di gratificazione. Inoltre si à diritto alla continuazione del trattamento, che si godeva prima del passaggio al ritiro pel tempo che si sarà in attenzione della liquidazione di ritiro. *(Min. e Circ. idem).*

Digitized by Google

Scorso il termine, e liquidata la pensione, l'Uffiziale cessa di essere a carico della Guerra.

Scorso il termine rispettivamente assegnato per la liquidazione di ritiro, l'Uffiziale, o Impiegato Militare cessa di essere a carico della Guerra, e quindi dal Debito Pubblico deve cominciare ad essere pagato della sua pensione. *(Ord. Amm. Art. 145).*

Sotto-Uffiziali e Soldati al ritiro: come debbono figurare pendente la liquidazione della loro pensione.

I Sotto-Uffiziali, e Soldati destinati al ritiro rimangono al rispettivo Corpo fino a che non sarà loro comunicata la partecipazione di essersi in effetto liquidata la rispettiva pensione. *(Min. del 21 Maggio 1836. Circ. dell' Int. Gen. del. 1 Giugno detto).*

Allora, e non prima, sono essi esclusi dal Corpo, ricevendo dalla cassa del Corpo medesimo una gratificazione corrispondente ad un mese di prest del rispettivo grado (1). *(Ord. Amm. Art. 146).*

Laddove de' Sotto-Uffiziali passassero al ritiro colla graduazione di Uffiziali, in questo caso essi debbono figurare al seguito, pendente la liquidazione della loro pensione, e ciò nella veduta appunto che ai medesimi non mancasse la giornaliera sussistenza. *(Min. del 15 Aprile 1830).*

La Gran Corte de' Conti è incaricata della liquidazione delle pensioni di ritiro.

Basi sulle quali si deve procedere alla liquidazione delle pensioni di ritiro in quanto agli anni di servizio.

Le basi, sulle quali deve essa liquidazione eseguirsi in quanto al calcolo degli anni di servizio, e delle altre circostanze, che vi debbono concorrere, sono le seguenti;

Dopo venti anni, ed un giorno si à diritto al terzo del soldo, o prest:

Dopo venticinque anni, ed un giorno alla metà:

Dopo trent' anni, ed un giorno a due terzi:

Dopo trentacinque anni, ed un giorno a cinque sesti:

Dopo quarant' anni, ed un giorno al soldo intero o prest.

Eccezioni diverse

I' e' Napoletani, che ànno prestato servizio in Sicilia dagli 11 Febbrajo 1806 al 23 Maggio 1815, ciascun anno di servizio compreso fra il corso di quel periodo deve contarsi per anni due. *(Dec. del 3 Maggio 1816).*

---

(1) I Sotto-Uffiziali, e Soldati, che passano al ritiro, debbono lasciare al Corpo tutt' i generi di vestiario, che si trovano di avere in durata, ed essere vestiti con generi fuori servizio scelti tra i migliori esistenti in magazzino. *(Ord. Amm. Art. 647).*

Digitized by Google

Per i Militari, che prima del 1799 erano al servizio di S. M., e che avendo cessato di esserlo, furono impiegati durante l'Occupazione militare del Regno, e furono dopo il 23 Maggio 1815 confirmati ne'rispettivi impieghi, gli anni intermedî sono valutati senza interruzione di servizio. *(Dec. del 28 Luglio 1818).*

Così pure per quei Militari, che seguirono la M. S. in Sicilia nel 1806, e che avendo quindi ottenuta la loro dimissione, fecero ritorno da colà, sia che avessero preso servizio o pur no, durante l'Occupazione militare, gli anni di servizio sono parimenti valutati senza interruzione. *(Dec. idem).*

Gli anni passati nell'Accademia Militare debbono non meno essere calcolati nella liquidazione della pensione di ritiro. *(Sov. Res. del 19 Giugno 1830).*

In fine pe'Gendarmi nel ragguaglio degli anni di servizio prestati in quest'Arma, ciascun anno viene calcolato per quindici mesi. *(Dec. del 30 Agosto 1827. Art. 53).*

Come si calcolano le campagne, e ferite riportate in azione per dar luogo a pensioni di ritiro.

Inoltre la proporzione in quanto agli anni di servizio richiesti dalla Legge, onde conseguire il ritiro per campagne, e ferite riportate in guerra, è quella, che qui appresso s'indica.

Ogni Campagna dà diritto ad un anno di servizio, sia che costi di mesi 12 o meno, sia complicata o no di accidenti di guerra.

La perdita dell'uso, o l'amputazione di un membro, il leucoma incurabile, ossia la perdita della vista indebolita al massimo grado per le fatiche della Guerra, danno diritto a contarsi il servizio di anni 20; e se l'Individuo li avesse sorpassati, il suo servizio va considerato per anni cinque di più, oltre la scala di proporzione fissata.

Le ferite riportate in guerra, e che avranno prodotto la mutilazione, o lo storpio di due membri, o la privazione della vista totale, danno diritto al ritiro con soldo intero, qualunque fosse il numero degli anni di servizio.

Ogni ferita per se stessa, o per gli accidenti pericolosa di vita, dà diritto a sei mesi di aumento di servizio. *(Dec. del 12 Dicembre 1816).*

Le ferite riportate dagl'Individui di Gendarmeria in azione sono riguardate come ricevute in tempo di guerra. *(Dec. Org. Art. 46).*

Qualunque delle sopraindicate circostanze riunita agli anni di ser-

Digitized by Google

vizio, non può dar dritto ad un soldo maggiore del maximum stabilito dalla Legge. *(Dec. del 12 Dicembre 1816).*

Eccezioni diverse in ordine al modo di calcolarsi per taluni Militari le campagne e ferite riportate in azione.

Agl' individui però che prima del 1799 erano al servizio di S. M., ed a quei, che dopo aver seguita la M. S. in Sicilia nel 1806, e che rientrarono quindi nel Regno, non può essere calcolato l'aumento degli anni per merito di campagne e ferite, contratte in tempo che avevano cessato di essere al servizio di S. M., ma soltanto si tiene conto del corso regolare del tempo. Neanche si tiene conto degli anni passati intermediatamente tra il servizio prestato alla M. S. e quello prestato da Febbrajo 1806 a Maggio 1815 presso di Potenze Estere; congiungendosi soltanto per coloro, che possono trovarsi in questa circostanza, gli anni precedentemente al 1799 impiegati al servizio del Nostro Sovrano con quelli posteriormente al 1806 durante l'Occupazione. *(Dec. del 28 Luglio 1818).*

Nè i servizî prestati nell'Armata Brittanica possono cumularsi con quelli resi nell'Armata Napoletana. *(Ord. del giorno del 18 Giugno 1831).*

D'Altronde per quei Militari, che ànno servito nell'Occupazione, è considerata solamente come campagna quella del 1814 fatta cogli Alleati contro la Francia. *(Dec. del 12 Dicembre 1816).*

Età voluta per chiedere il passaggio al ritiro.

Non si può domandare il ritiro se non dopo compiti 60 anni di età; una tale condizione non è però applicabile per quei Militari, che durante l'Occupazione rimasero in Sicilia. *(Dec. del 28 Luglio 1818).*

Elementi necessari a comprovare l'epoca, dalla quale il periodo degli anni di servizio s'intende cominciato, e mai interrotto.

Il primo soldo, o il primo giorno della percezione del prest fissa l'epoca, dalla quale si contano gli anni di servizio, e questo non dev'essere interrotto per dimissioni, e riammissioni, salvo che S. M. non si sia compiaciuta impartire qualche Sovrana sanatoria per la liquidazione di ritiro. *(Sov. Res. del 22 Ottobre 1828. Circ. dell' Int. Gen. del 19 Novembre detto).*

E perchè nel corso della liquidazione non si potessero incontrare ostacoli, massime per coloro, che avessero cominciato la carriera nell'Occupazione Militare, trovasi Sovranamente stabilito, che debbono valere per certificati di primo soldo, o prest, gli stati di servizio per gli Uffiziali, e le filiazioni pe' Sotto-Uffiziali, e Soldati, esaurita però ogni ricerca presso il Grande Archivio del Regno, e della Gran Corte de' Con-

Digitized by Google

ti, non che presso gli Archivî delle diverse Dipendenze Militari. In mancanza si può esibire il semplice brevetto per chi à cominciato a servire da Uffiziale, e la prima ammissione pe'Sotto-Uffiziali, e Soldati. In ultimo si possono presentare de' certificati di notorietà. *(Sov. Res. del 6 Dicembre 1831. Ord. del giorno del 15 detto).*

Il soldo semplice poi che un Uffiziale, o Impiegato Militare gode nel tempo del suo passaggio al ritiro è quello, che deve servire di base nella liquidazione della pensione purchè si fosse percepito per due anni consecutivi, e continui. In caso diverso si deve prendere per norma il soldo precedentemente riscosso.

Soldo o prest da prendersi per base della pensione, liquidato che se n'è il diritto.

Da questa regola ne sono eccettuati coloro, che avessero servito in Sicilia dagli 11 Febbrajo 1806 al 23 Maggio 1815, e pe'quali si deve prendere per base il soldo, che nel momento si trovassero godendo. *(Dec. del 3 Maggio 1816 e 14 Giugno 1817).*

Eccezione.

L'abuso di permesso, o di Realè licenza per gli Uffiziali, ottenuta che si è la Sovrana riabilitazione, non importa interruzione di servizio, come ancora pe' Sotto-Uffiziali e Soldati le sanatorie, che si accordano alle interruzioni di servizio, sono sempre valide per le pensioni di ritiro. *(Sov. Res. del 17 Dicembre 1826, 22 Ottobre 1828, e 14 Aprile 1829).*

Interruzioni di servizio: Sanatorie.

I Capitan Tenenti di Artiglieria, e del Genio, i quali percepivano, com'è detto a pag. 113, ducati 40 — di soldo, e ducati 5 — di soprassoldo, e che si trovassero attualmente riscuotendo ducati 30 — a titolo di soldo, e ducati 10 — a titolo di soprassoldo, in caso di ritiro la loro pensione deve esser liquidata sul soldo semplice di ducati 40. *(Tar. Gen. Tab. N.° 1).*

Particolare disposizione per taluni Capitan Tenenti di Artiglieria e Genio.

Liquidandosi la pensione di ritiro di un militare godente la differenza di antico soldo a titolo d'indennità, di gratificazione, o di soprassoldo, deve mettersi a calcolo la differenza medesima, cosicchè quanto compete all'individuo sia ragionato sull'intero primitivo soldo. *(Off. della Tes. Gen. del 21 Settembre 1833).*

Idem per coloro, che godessero la differenza di antico soldo a titolo di gratificazione.

Per gli Uffiziali, ed impiegati militari alla terza, o quarta classe, non meno che per quelli al seguito delle Piazze, ed a cui compete il soldo nella proporzione della metà, del terzo, o di due terzi, giusta quanto trovasi detto alle pagine 119, e 110, la liquidazione della pensione

Idem per gli Uffiziali alla 3.ª e 4.ª Classe, e per quei al seguito delle Piazze.

Digitized by Google

deve farsi sull' intero soldo attribuito al rispettivo grado; ben inteso che venendo così a percepire per effetto della liquidazione istessa più di quello ch' essi riscuotevano al momento del passaggio al ritiro, essi non debbono andare soggetti alla remora de' sei mesi. *(Dec. degli 11 Febbrajo 1819, Off. della Tes. Gen. del 26 Agosto 1829, Sov. Res. del 29 Febbrajo 1832, Cir. dell' Int. Gen. del 10 Marzo detto).*

Tariffa del prest da regolare le pensioni di ritiro a' Sotto-Uffiziali e Soldati.

Pe' Sotto-Uffiziali e Soldati, e classi assimilate, si prende infine per base, e senza distinzione di Arma il rispettivo prest, come qui appresso;

	Al Mese
Veterinario	D. 18. 00
Ajutante Sotto-Uffiziale	» 16. 00
Ajutante Domatore	» 15. 00
Primo Sergente – Primo Sergente Foriere – Profosso – Tamburo Maggiore – Capo Banda – Capo Sellajo – Sergente Domatore	» 9. 00
Secondo Sergente – Sergente Trombetta – Caporal Foriere	» 6. 00
Caporale – Caporal Tamburo – Caporal Trombetta – Caporale de' Guastatori – Capo Maestro Armiere – Fuochista – Maniscalco – Musicante	» 4. 50
Tamburo – Trombetta – Maestro Sellajo – Maestro Armiere – Maestro Calzolajo – Maestro Sartore	» 3. 00
Guastatore – Apprendente di musica – Gran Cassa – Cassa rullante – Piattino – Piffero – Artigliere – Zappatore – Minatore – o Pioniero, ed Artefice di 1.ª 2.ª e 3.ª classe – Granatiere, o Cacciatore della Guardia – Granatiere o Cacciatore delle Compagnie scelte di linea – Soldato o Cacciatore de' Battaglioni – idem – Mozzo	» 3. 00

(Tariffe Generali degli averi N.° 54).

Eccezione per gli individui di Gendarmeria.

Eccezione si presenta per gl' Individui di Gendarmeria, la di cui pensione dev' essere calcolata sul prest del rispettivo grado di Sotto-Uffiziali per coloro, che erano tali nel venire ammessi nell' Arma, e che al momento del loro passaggio al ritiro si trovassero ancora essere semplici Gendarmi. *(Dec. del 30 Agosto 1827. Art. 54).*

Idem per gli Artiglieri Littorali.

Gli Artiglieri Littorali, che contano 36 anni di servizio effettivo, non interrotto, ànno diritto al ritiro, come tutti gli Artiglieri dell' Armata, calcolandosi la pensione pe' semplici littorali sul prest di Soldato, pe' Sotto-Capi su quello di Fuochista, e pe' Capi sul prest di Caporale, riputandosi la prima percezione di soldo la data dell' ammissione ad Artigliere littorale. *(Dec. del 26 Gennaro 1831. Art. 35).*

Volendo in seguito S. M. agevolare l' allistamento di questi Artiglieri Littorali, trovasi aver disposto con altro susseguente Real Decreto

Digitized by Google

emanato in Giugno 1832, che per tutti gl'Individui i quali si trovavano in allora volontariamente arrollati in esso Corpo, e per gli altri, che nel corso di un biennio, a contare dalla suddetta epoca, praticassero altrettanto, la durata del servizio effettivo per aver diritto alla corrispondente pensione debba essere ridotta a soli 20 anni ed un giorno. *(Min. del 30 Giugno 1832. Circ. dell' Int. Gen. del 25 Luglio detto).*

Nel caso, ove scorso il termine prescritto la liquidazione della pensione di ritiro non si trovasse stabilita.

Quante volte la pensione di ritiro non si trovasse liquidata nel termine prescritto, l'Uffiziale può ricevere dal Corpo, d'onde viene d'aver appartenuto, l'equivalente approssimativo della pensione di ritiro, che può spettargli, da rivalersene esso Corpo col primo pagamento, che dal Debito Pubblico sarà fatto all'interessato, il quale a tal effetto deve costituire per proprio Procuratore il Quartier-Mastro del Corpo (1). *(Min. del 17 Aprile 1830).*

Così pure trovandosi in uguale posizione qualche Uffiziale isolato, e non appartenente a Corpo di Truppa, ed il ritardo apportato nella liquidazione non derivasse da sua negligenza nel presentare i documenti necessarî, può quest' Uffiziale ricevere dal denaro in credito sulla Madre-fede intestata *Tesoriere Generale - Conti Particolari*, la metà del soldo corrispondente al proprio, ed effettivo grado, e ciò mediante semplice certificato di esistenza per mezzo di Notajo Certificatore, e salvo la corrispondente ritenuta, e regolarizzazione su' primi pagamenti; egli è ben inteso, previo accordo tra i due Ministri delle Finanze, e della Guerra, e previa verifica in quanto alla spettanza per parte della Scrivania di Razione, e del Controllore Generale. *(Sov. Res. del 27 Ottobre 1830. Ord. del giorno degli 8 Novembre detto).*

Inoltre la Ministeriale del 17 Aprile 1830 più sopra citata è anche applicabile per que' Sotto-Uffiziali e Soldati, pe' quali essendosi liquidata la loro pensione dovessero cessare di appartenere al Corpo, ed attendere ancora qualche tempo, che seguisse la iscrizione della pensione istessa per toccarne il primo pagamento. *(Min. del 21 Maggio 1836).*

---

(1) Con Rescritto del 7 Marzo 1836 S. M. si trova aver disposto, che in applicazione della Sovrana risoluzione degli 8 Agosto 1831, i Militari, i quali scorso l'anno non avessero per fatto proprio curato di far liquidare la loro pensione, decadessero dal diritto a pretendere agli arretrati in tutto, o in parte secondo i casi.

Digitized by Google

Uffiziali al ritiro, senza forma di liquidazione, a carico delle Finanze

Qualora piacesse a S. M. il disporre, che qualche Uffiziale passasse al ritiro senza alcuna forma di liquidazione, e coll'istesso soldo, che nel momento godesse, e da percepirlo a titolo di pensione di ritiro a carico della Finanza, egli passar deve a figurare su' Ruoli degli Uffiziali isolati per un solo mese a carico della Guerra: ben inteso, che il soldo di gratificazione, di cui parlasi a pagina 195, spetta solamente allo stesso Uffiziale nel caso, ove durante il periodo suddetto manifestasse la volontà di cambiare domicilio. *(Sov. Res. del 2 Agosto 1830. Circ. dell' Int. Gen. del 31 Dicembre detto).*

Gli stessi passando a carico del Gran Libro, previa liquidazione della rispettiva pensione

D'altronde questo soldo di gratificazione non può spettare a quegli Uffiziali, che dal ramo di Guerra si trovano essere stati messi a carico della Finanza, e quindi per effetto di novella Sovrana disposizione passassero al ritiro. *(Sov. Res. del 27 Ottobre 1834).*

Competenze individuali ne' casi di passaggio al ritiro.

Ne' casi di passaggio al ritiro con pensione si perde ogni diritto a soprappiù di averi, ed a soprappiù di prest, compreso il soprassoldo per anzianità di servizio. *(Ord. Amm. Art. 91, e 103).*

Individui, che non potendo essere ammessi alla Casa degl'Invalidi, àn dritto alla pensione di ritiro

I Sotto-Uffiziali, e Soldati, che avendo perduto in servizio la vista totale, e che per la circostanza di essere ammogliati, o vedovi con figli non possono essere ricevuti nella Real Casa degl' Invalidi, ànno diritto al *maximum* della pensione di Soldato, e nelle proprie case senza forma di liquidazione. *(Sov. Res. del 22 Ottobre 1828.)*

Pensioni di ritiro non cumulabili con altri soldi.

Ove un Uffiziale, senza cessare di essere al ritiro, avesse un impiego qualunque, cui fosse attribuito un soldo, egli è nell'obbligo di dichiararlo nel certificato di vita, mentre soldi con pensioni di ritiro non sono cumulabili, che ne' casi di particolare grazia ottenuta da S. M.

Quindi è, che i Notaj-Certificatori, cui è dato lo incarico di attestare l'esistenza de' Militari ritirati, nel rilasciare i corrispondenti certificati, sono nel dovere di specificare di non godersi dall' Uffiziale pensionista altro soldo, o pensione di conto Regio. *(Dec. del 19 Novembre 1816, e del 23 Febbrajo 1828).*

Eccezione.

Le sole pensioni per Ordini Cavallereschi, e Medaglie sono però calcolabili al di più della rispettiva pensione. *(Dec. del 12 Dicembre 1816).*

Uffiziali al ritiro destinati temporaneamente a far parte di Consigli di Guerra.

Gli Uffiziali ritirati, ove venissero destinati a far parte di Consigli di Guerra, continuando a percepire dal Debito Pubblico le loro rispettive pensioni, debbono ricevere, durante il tempo della loro commissio-

Digitized by Google

ne, ed a titolo di gratificazione, dal ramo della Guerra, cioè, coloro chiamati ad esercitare le funzioni di Relatore, o di Giudice, la differenza tra l'importo della pensione, e gli averi di seconda classe corrispondenti al rispettivo, ed effettivo grado; e gli altri, che fossero chiamati a funzionare da Presidenti, la differenza tra l'importo della pensione, e gli averi di seconda classe corrispondenti al grado di Maggiore; egli è ben inteso, che una tale gratificazione non dev'esser punto soggetta alla ritenuta del 2 e mezzo per 100. *(Dec. del 23 Febbrajo 1827. Min. del 6 Febbrajo 1828. Off. della Tes. Gen. del 4 Febbrajo 1832).*

Gli Uffiziali, che dal ritiro vengono richiamati all'attività, e che a tempo debito si trovano al loro posto, debbono dal ramo della Guerra essere pagati dal giorno, che ànno cessato di figurare al Gran Libro fino a quello dell'arrivo alla rispettiva destinazione, in ragione di quanto a titolo di pensione percepivano dal Debito Pubblico, dovendo essi restituire per altro il soldo di gratificazione, che si trovassero di aver ricevuto nel momento del passaggio al ritiro. *(Delib. della Tes. Gen. del 5 Settembre 1832. Min. del 2 Marzo 1833).*

Uffiziali, che dal ritiro son richiamati all'attività.

Inoltre non possono riprendere il soprassoldo detto di Sicilia, laddove avanti di passare al ritiro ne fossero stati in godimento: ciò in forza di un Sovrano Rescritto, che trovasi emesso fin dal 25 Ottobre 1817.

Gli Uffiziali, che dal ritiro passano di nuovo all'attività di servizio collo stesso grado effettivo, non vanno soggetti ad alcuna remora per la percezione dei loro corrispondenti averi. *(Sov. Res. del 10 Luglio 1826).*

Tutti quegli Uffiziali, che avranno liquidata la loro pensione di ritiro per impiego esercitato nel ramo dello Stato, venendo promossi ad impieghi di Casa Reale, debbono rinunciare alla loro pensione di ritiro per mettersi in possesso del loro soldo; e ciò viceversa pe' ritirati di Casa Reale, che venissero attivati in impieghi dello Stato, salvo a' suddetti Impiegati di cumulare gli anni di servizio prestati ne' due diversi rami, e far liquidare nuovamente la loro pensione sul soldo maggiore da essi riscosso per due anni. *(Dec. degli 8 Novembre 1832).*

Particolare disposizione per quei, ch'essendo al ritiro venissero impiegati presso Casa Reale.

Gli Uffiziali, ed Impiegati Militari al ritiro, e che godono pensione, possono, in caso di malattia, essere ammessi negli Ospedali Militari, previa autorizzazione del Ministro della Guerra.

Uffiziali al ritiro ammessi, in caso di malattia, agli Ospedali Militari.

Digitized by Google

Nel caso che dal decouto delle giornate di trattamento risultasse differenza in più a fronte della pensione, allora questo dippiù viene abbonato agli Uffiziali: in caso risultasse differenza in meno, allora vi si deve supplire co' fondi dello Stato Discusso della Guerra; ben inteso che essi non debbono essere gravati delle corrispondenti giornate di mobilio, e medicinali, quando il servizio fosse retto in economia, nè loro si deve imputare l'importo delle giornate di medicinali solamente, allorchè venissero curati in Ospedali retti in appalto (1).

Perchè l'Uffiziale ritirato sortendo dall'Ospedale possa essere messo al corrente dal Debito Pubblico della sua pensione senz'alcuna ritenuta per causa di ospedalità, basta il presentare, di unita all'estratto d'iscrizione, e certificato di esistenza, il corrispondente biglietto di sortita dall'Ospedale, munito delle debite formalità. *(Min. del 30 Gennaro 1829).*

Uffiziali ritirati a carico della Finanza in caso di malattia.

Al pari degli Uffiziali, ed Impiegati Militari al ritiro, que', che si trovano passati a carico delle Reali Finanze, possono essere ammessi e trattati negli Ospedali Militari, previa Ministeriale autorizzazione, e debbono, come quelli al ritiro, pagare sopra i rispettivi loro soldi il corrispondente trattamento di ospedalità, e qualora i soldi fossero minori di ciò che importerebbe il trattamento, la differenza deve gravitare sullo Stato Discusso della Guerra. *(Sov. Res. del 5 Maggio 1836.).*

Militari al ritiro messi sotto giudizio.

La pensione di ritiro continua ad essere corrisposta ad un Uffiziale nel caso fosse messo sotto giudizio. *(Ord. Amm. Art. 141).*

All'opposto ogni Sotto-Uffiziale, e Soldato al ritiro, stando in uguale posizione, cessa dal percepire la pensione, ed è trattato, pendente il corso del giudizio, come ogni altro Individuo Militare, salvo il diritto al richiamo della differenza, se in esito del giudizio l'Individuo fosse dichiarato *Innocente,* circostanza, di che la Direzione Generale del Gran Libro deve avere analogo avviso. *(Idem).*

Fasi, cui va soggetta la pensione in caso di condanna alla pena de' ferri.

In quanto alle pensioni de' Militari, che dopo aver subito un giudizio venissero condannati, esse s'intendono estinte nelle persone degli Intestatarî ne' soli casi di condanne portanti la pena dell'Ergastolo, e

(1) In caso di morte, la pensione spettante alla vidua deve liquidarsi sul soldo, su cui fu liquidata la pensione del defunto. *(Dec. del 3 Maggio 1816).*

Digitized by Google

del quarto o terzo grado di ferri, senza che di ciò occorra farsi speciale menzione nella sentenza. D'altronde ogni pensione, che non sia stata accordata per giustizia, e che si goda a titolo espresso di pensione di grazia, rimane estinta anche per le condanne di secondo e primo grado di ferri, come pe' misfatti enunciati nel Tit. 2.° del Libro 2.° delle LL. PP.

Tanto delle pensioni di giustizia, quanto di quelle di grazia, da titolari condannati si riacquista però il diritto alla corrispondente riscossione dopo gli anni della pena espiata, o previa riabilitazione. *(Dec. del 4 Aprile 1831).*

Militari, che dal ritiro fossero passati all'attività, e quindi di bel nuovo messi al ritiro.

Dato il caso, che un Militare dal ritiro venisse richiamato all'attività di servizio, e quindi ripassasse al ritiro, si deve procedere ad una nuova liquidazione per la pensione, che potrà spettargli; ben inteso, che il tempo intermedio a' due periodi di servizio attivo non deve essere posto a calcolo, dovendo la novella pensione stabilirsi unicamente sugli anni di servizio prestato, e prima, e dopo il periodo di non attività. *(Dec. degli 8 Ottobre, e 15 Novembre 1825).*

Invalidi ritirati in propria famiglia a carico della Guerra.

Gl'Invalidi, i quali in seguito di rivista d'ispezione, intendono da oggi innanzi di ritirarsi in propria casa, non ànno diritto che a grana 10 al giorno, non a carico della Finanza, ma a carico della Guerra.

A quest'oggetto, ottenuto che si è il chiesto ritiro, e fatto conoscere il domicilio, ove l'Invalido ritirato in famiglia intende di fissarsi, egli comincia a figurare su' ruoli degl'isolati nella rispettiva Provincia, o Valle; ben inteso che volendo cambiare soggiorno nell'istessa Provincia, o Valle non vi è bisogno di altra Ministeriale approvazione. *(Sov. Res. del 25 Luglio 1833. Min. degli 8 Aprile 1836).*

In caso, che costoro si ammalassero, o venissero messi sotto giudizio.

Questi Invalidi ritirati in famiglia non sono ammessi negli Ospedali Militari; d'altronde pel tempo, che potessero rimanere in prigione debbono essere considerati col trattamento de' detenuti, come ogni altro Sotto-Ufficiale, e Soldato. *(Min. del 22 Aprile 1835, e del 17 Novembre 1836).*

Pensioni di ritiro non soggette a sequestri.

Le pensioni di ritiro dovendo essere considerate, come puramente alimentarie, sono esenti da ogni specie di sequestro. *(Dec. del 9 Febbrajo 1824).*

Digitized by Google

§. 5.°

Competenze dovute a' Militari, che si congedano dal Real servizio.

Fin a qual giorno son dovuti gli averi di attività agli Uffiziali, che dal Real Servizio si congedano.

Ogni Uffiziale, o Impiegato Militare, che per chiesta dimissione, ovvero per tutt' altra causa, cessa di far parte dell' Esercito, à dritto ad esser pagato delle sue competenze fino al giorno inclusivo, che avrà prestato servizio effettivo.

Soldo di gratificazione.

Più per Sovrana munificenza al suddetto Uffiziale, o Impiegato Militare viene accordata una somma uguale al soldo semplice di un mese, ed in corrispondenza del rispettivo grado, e classe. *(Ord. Amm. Art. 146. Sov. Res. del 16 Giugno 1833. Min. del 19 Maggio 1835).*

Un Uffiziale non può esser congedato senza un Real Decreto.

Vi fa d' uopo di un Decreto Reale, perchè un Uffiziale, o Impiegato Militare possa essere congedato dal Real servizio. *(Ord. Amm. Art. 194).*

Sotto-Uffiziali e Soldati.

In quanto a' Sotto-Uffiziali e Soldati, essi non possono ottenere il loro congedo deffinitivo, senza un ordine dell'Ispettore dell'Arma. *(Idem).*

Gratificazione loro dovuta nell' atto che vengono congedati.

Costoro ànno diritto all' ammontare di quindici giorni di prest corrispondente al rispettivo grado; più a grana 45 per importo di 15 razioni di pane (1). *(Ord. Amm. Art. 147).*

Allo stesso abbono si à diritto dalle reclute, che si congedano perchè indebitamente si fossero fatto marciare. *(Min. del 3 Settembre 1825).*

Esclusioni, ed eccezioni diverse.

D' altronde ne sono indistintamente esclusi tutti coloro, i quali si

---

(1) Ad eccezione di colui, che si fosse fatto rimpiazzare da cambio, ogni altro congedato, che deve passare il Faro per ripatriarsi, à diritto per se, e per la sua famiglia, ove ne avesse, all'imbarco di conto Regio senz' altra somministrazione di sort' alcuna. *(Min. del 7 Dicembre 1824, del 29 Giugno 1825, e del 26 Marzo 1828).*

Qualunque Individuo, che al punto di ricevere il suo congedo, non voglia profittare dell' imbarco franco, decade dal diritto di più pretenderlo in seguito, e molto meno di reclamarne indennizzazione. *(Min. del 19 Luglio 1830).*

A coloro, che venendo congedati non possono marciare a piedi, si può accordare un mezzo di trasporto, ed anche per via di mare, se vi è maggiore economia nell'interesse del Governo, e minor disagio nella salute dell' Individuo. *(Min. del 3 Agosto 1829).*

Digitized by Google

congedano per essersi fatti rimpiazzare. *(Min. del 7 Gennaro 1825. Circ. dell' Int. Gen. del 31 Dicembre 1834).*

Uguale disposizione trovasi pur anco espressamente emessa per tutti coloro, i quali dopo ottenuto la grazia di avere commutata in servizio Militare la pena, che pe' loro reati subir dovevano, venissero congedati e consegnati alla Polizia, dovendo dal giorno del congedo ricevere dalla medesima gli alimenti. *(Min. degli 8 Luglio 1833).*

Agl' Individui esteri, che trovandosi a servire ne' diversi Corpi Napoletani vengono congedati, compete una somma equivalente al solo importo di 15 giorni di averi. *(Sov. Res. del 22 Ottobre 1828).*

Infine veruna competenza estraordinaria è dovuta a' Gendarmi, che si congedano dal servizio, vistochè essi godono di un forte fondo di massa particolare; nè ciò importa doversi avere considerazione alcuna per que' che nel momento del congedo si trovassero in debito sul fondo suddetto. *(Sov. Res. del 9 Gennaro 1829).*

Sovvenzione straordinaria in caso di esaurimento della gratificazione avuta nell'atto di partenza.

Quante volte avvenisse, che a causa de' cattivi tempi di mare, o di mancanza di pronti mezzi d'imbarco, o per tutto altro accidente viaggiandosi per via di terra, si trovasse esaurito l'ammontare de' 15 giorni di prest e pane riscosso, allora si accorda agl'Individui congedati un compenso proporzionato alle distanze a percorrere, onde giungere alla rispettiva patria. *(Sov. Res. degli 8 Febbrajo 1827. Min. del 3 Marzo detto).*

Egli è da avvertirsi però, che a' sensi di questa stessa Sovrana determinazione, la necessità di accordarsi sovvenzioni di simil natura, deve sempre contestarsi mediante analogo processo verbale da esser redatto dal Commissario di Guerra, ed in questo verbale si deve indicare, oltre il dettaglio delle circostanze, che vi abbiano potuto concorrere, il luogo ove i congedati debbono recarsi, ed il numero delle tappe a percorrere. *(Min. del 9 Luglio 1828, e degli 11 Dicembre 1829).*

In seguito di che, e previa verifica per parte dell' Intendente Generale, o del Vice-Intendente Militare pei Dominî al di là del Faro, vien autorizzato, e regolarizzato il pagamento delle sovvenzioni suddette.

Del resto per eliminare il più che sia possibile ogni causa, che possa dar luogo a simili sovvenzioni straordinarie, importa, che il danaro per importo di 15 giorni di prest, e pane sia consegnato all' Individuo una col foglio di congedo nel momento istesso dell' imbarco.

Digitized by Google

Sotto-Uffiziali, e soldati, che stando infermi all'Ospedale, venissero riconosciuti inutili al Real Servizio, e quindi dover meritare il congedo assoluto.

Laddove un Individuo stando all'Ospedale venisse riconosciuto non potere ulteriormente servire per causa de' suoi acciacchi di salute, ed in conseguenza dover meritare il congedo, giusta l'avviso degli Uffiziali di salute Capi di servizio, la Direzione Generale degli Ospedali, verificata la malattia da' professori addetti alla contravvisita di coloro, che dal servizio Militare per motivi di salute debbono escludersi, deve del corrispondente certificato farne direttamente trasmissione all'Ispettore dell'Arma, il quale tenendo presenti le particolari circostanze dell'Individuo, ed il dritto, che questi può vantare, approva il di lui congedo deffinitivo; intanto deve rimanere all'Ospedale fino a che non sarà deciso sulla di lui sorte. *(Min. del 30 Settembre, e 4 Dicembre 1835, e del 17 Giugno 1836).*

Caso, in cui un individuo, pendente l'approvazione del suo congedo, si trovasse esser entrato come infermo in un Ospedale Militare.

Così pure, ove degl'Individui venissero designati nel congedo come inutili, e pervenuta l'approvazione per parte dell'Ispettore, qualcheduno di essi si trovasse ammalato in un Ospedale Militare, è di mestieri, che prima di consegnarsi al medesimo il suo congedo, si conosca, se egli possa uscire e recarsi in patria senza pericolo di vita, e nel caso, che questo pericolo si avesse a temere, allora non si deve dare il foglio di congedo all'Individuo, che quando sarà in istato di salute tale da intraprendere un viaggio senz'alcun rischio. *(Min. del 30 Settembre 1835. Circ. dell'Int. Gen. del 29 Ottobre detto).*

Specificarsi il motivo per lo quale l'individuo è congedato.

Importa, che in ogni foglio di congedo sia specificato il motivo, onde l'Individuo vien congedato dal Real servizio, massime, se fosse per cattiva condotta (1). *(Ord. del giorno del 30 Gennaro 1828).*

Aggiusto da apporsi in dorso di ciascun foglio di congedo.

Dippiù bisogna non meno, che in dorso dello stesso foglio di congedo s'indichi essere stato l'Individuo aggiustato di ogni sua competenza, compresovi ogni suo avere per massa o massetta, se all'Arma

(1) Ad evitare che in seguito un Individuo congedato per cattiva condotta presentandosi ad un Corpo, ove non fosse conosciuto, gli potesse riuscire essere riammesso al servizio Militare, importa, che le Autorità giudiziarie, e di Polizia del Comuno, ov'egli è nato, abbiano sul di lui conto conveniente avviso appunto ad impedirgli ogni mezzo di ottenere le necessarie fedi di perquisizione, a questo fine trovandosi puranco prescritto, che il congedamento di ogni Individuo per reprensibile condotta debba esser messo all'ordine del Comando Generale una colla indicazione de' suoi connotati. *(Ord. del giorno del 26 Giugno 1837).*

Digitized by Google

di Cavalleria o di Gendarmeria egli cessasse di appartenere (1). *(Ord. Amm. Art. 619).*

Egli è beninteso, che ove si trattasse di qualche Gendarme, e questi venisse congedato, stando sotto giudizio, egli non può, in caso di condanna, pretendere alla sua massa. *(Min. del 27 Febbrajo 1828).*

Caso, in cui un Gendarme stando sotto giudizio, venisse congedato.

Del pari ove si trattasse di qualche figlio di Truppa, e questi ottenesse il suo congedo prima di divenire Soldato, il di cui aggiusto sul foglio di congedo deve essere stabilito per soli quindici giorni di pane in danaro, e per quindici giorni di prest calcolato però alla solita ragione di grana cinque. *(Min. del 17 Novembre 1837).*

Figli di Truppa in caso di congedo assoluto.

Il Commissario di Guerra deve munire di sua firma qualsivoglia congedo assoluto, che si rilascia dall'Ispettore di Armi, e questa sua firma dev'essere l'ultima ad apporsi, sì perchè la medesima serve a legalizzare le firme precedenti, sì perchè devesi su'congedi stessi certificare di averne presa ragione sul Ruolo in quanto al giorno effettivo della partenza dell'Individuo.

La firma del Commissario di Guerra dev'esser' ultima ad apporsi su' congedi assoluti.

Ogni foglio di congedo tiene luogo di foglio di passo, beninteso che tutte le volte che da'siti delle diverse guarnigioni avvenisse il congedamento di un gran numero d'Individui, le Autorità Militari sopra luogo sia Governatore, Comandante di Piazza, o Comandante di Provincia, ne debbono con anticipazione prevenire l'Intendente della Provincia, o Sotto-Intendente del Distretto per ove debbono transitare i congedati, onde non fare sperimentare al momento del loro passaggio mancanza di generi di vitto, e di altro (2). *(Min. del 12 Febbrajo 1833).*

Individui congedati in marcia per ripatriare.

Per degl'Individui congedati, e che si presentassero ai Sindaci de'Comuni annunciandosi quali disertori a fine di estorquere un mezzo di sussistenza, essi debbono essere arrestati, e trattati come Individui pagani, salvo a verificarsi la verità dell'esposto, giusta il prescritto dall'Art. 4.° del Regolamento del 2 Agosto 1825, vale a dire, dopo che

Caso in cui un individuo congedato si annunciasse qual disertore per estorquere un mezzo di sussistenza.

(1) In quanto agli effetti di vestiario, che debbono indossare gli Individui che si congedano, è applicabile quanto trovasi detto per coloro, i quali passano al ritiro. *(Nota apposta alla pagina 196).*

(2) Ne'luoghi di transito i congedati ànno diritto all'alloggio in genere a carico de'Comuni. *(Ord. Amm. Art. 294).*

Digitized by Google

dalla competente Autorità Militare, o dal Commissario di Guerra si è assicurato concorrere la circostanza di essere l'Individuo effettivamente sottoposto al giudizio di un Tribunale Militare, e quindi doversi allo stesso il richiamo del sussidio di grana 12 spettante ad ogni Individuo Sotto Uffiziale, o Soldato detenuto dal dì dell'arresto eseguito. *(Min. del 19 Maggio 1829. Ord. del giorno del 27 Agosto detto).*

Individui che dopo essere stati congedati, venissero riammessi al servizio Militare.

Non danno diritto a periodi di anzianità le riammissioni al servizio dopo congedo assoluto, meno che S. M. non si benigni di riammettere l'Individuo, ordinando espressamente, che la riammissione sia senza perdita nè di grado, nè di antichità di servizio (1). *(Dec. del 23 Dicembre 1834. Min. del 28 Agosto 1835).*

---

(1) Non sarà forse superfluo il far qui rilevare, che prima della pubblicazione del citato Decreto del 23 Dicembre 1834, trovavasi da S. M. stabilito, appunto nella veduta di fissare la norma a serbarsi ne' casi di domande per sanatorie a causa d'interruzione di servizio, poter le stesse esser prese in considerazione, quante volte la interruzione non avesse oltrepassato il periodo di mesi sei, ed a favore di quegli individui solamente, che si trovassero di aver lasciato il servizio pei seguenti motivi, cioè: per impegno compito, per regolare riforma, in seguito di loro richiesta, come inutili, perchè esteri, per l'abolizione de' Corpi, cui si trovavano servendo: quindi doversi rigettare ogni domanda per sanatoria chiesta da quei, che dopo un regolare congedo fossero ritornati al servizio come cambi, o che nel corso del loro servizio avessero riportato delle note poco favorevoli, o in fine che congedati una volta fossero stati riammessi con premio d'ingaggio. *(Min. del 21 Ottobre 1830. Circ. dell' Int. Gen. del 27 detto).*

Digitized by Google

TITOLO TERZO.

DEGLI ELEMENTI DI REGOLARIZZAZIONE.

CAPITOLO I.

DE' RUOLI ANNUALI.

La tenuta de' ruoli (1) esige la massima esattezza, e regolarità per parte de' Commissarî di Guerra, dappoichè sono gli elementi, su' quali va primordialmente basato il diritto de' Militari tutti alle diverse specie di competenze tanto in danaro, che in genere; ed in pari tempo offrono il mezzo facile, e pronto di far rilevare ad ogni istante lo stato effettivo della forza dell'Esercito, non che la generalità delle spese, che possono specialmente riferirsi al personale della Guerra. Importanza, ed utilità de' ruoli.

All'oggetto, ciascun ruolo è stabilito in modo da contenere, oltre una casella distinta per delle competenze individuali, ed altra indicante la ultima posizione rispettiva, tante altre caselle per quanti sono i mesi dell'anno, di maniera a poter iscrivere in ciascuna di esse, ed a misura che la circostanza si presenta, tutte le mutazioni e movimenti, che per ciascun individuo possono aver luogo secondo la serie de' casi contemplati nel precedente titolo. *(Ord. Amm. Art. 69).*

SEZIONE 1.ª

DE' RUOLI DE' CORPI DI TRUPPA.

Tutte le volte, che à luogo la organizzazione di un novello Corpo di Truppa, o di attivazione di qualunque forza Armata, e dopochè dall'Uffiziale Generale Organizzatore si è adempito a quanto in simili casi vien prescritto dalle Reali Ordinanze Militari, quale cardine di ogni altra operazione amministrativa si è lo stabilirsi dal Commissario di Guerra i corrispondenti ruoli nominativi divisi in modo, che ve ne sia Formazione e rinnovazione de' ruoli de' Corpi di Truppa.

(1) Veggasi pag. 31.

Digitized by Google

uno per lo stato Maggiore e Minore, ed uno per ciascuna Compagnia, o Squadrone, e numerate le caselle per ordine progressivo, salvo a rinnovarsi questi ruoli al 1 di Gennaro di ciascun Anno.

Come per gradi gl'individui di Truppa debbono essere iscritti su' ruoli.

Gli Uffiziali, i Cappellani, e i Chirurgi non ànno numeri designati. I Sotto-Uffiziali e Soldati vi debbono essere notati per classe, e per ordine di anzianità; ben inteso, che i Soldati debbono essere preceduti da' tamburi, cornette, trombette o piffari, e guastatori, non che da' figli di truppa giusta la Ministeriale del 22 Marzo 1834.

Ogni Individuo vi deve essere iscritto col rispettivo nome e cognome, grado e numero corrispondente a quello della matricola.

Gli assenti all'epoca dello stabilimento e rinnovazione de' ruoli vi si debbono portare per memoria colla indicazione del motivo della loro assenza.

Per gli aumenti, rimpiazzi, e passaggi, che nel corso dell'anno possono aver luogo, fa d'uopo lasciare un numero di caselle vuote uguale al doppio di quello del completo del grado medesimo. *(Ord. Amm. Art. 61, e 64).*

Norme a seguirsi per la buona tenuta de' ruoli.

D'altronde per la buona tenuta de' ruoli bisogna

1.° Che si stia alle partecipazioni dell'Intendente Generale dell'Esercito in quanto a mutazioni e movimenti derivanti da Sovrani Decreti, o Ministeriali dispacci, mentre pe' semplici passaggi di Compagnia, o Squadrone nell'istesso Corpo, per le promozioni di Sotto-Uffiziali ec.: importa attenersi agli ordini, che gl'Ispettori danno a'Corpi, ed a' certificati, che da' Capi de' Corpi istessi vengono rilasciati. *(Min. del 31 Novembre 1830. Circ. dell' Int. Gen. del 13 Luglio 1831).*

2.° Che si esiga la esatta esecuzione del prescritto dall'Ordinanza Amministrativa, in forza di che ogni Individuo di nuova ammissione, o di nuova nomina, del pari che ogni altro, che raggiunge il suo Corpo, o che ne parte per cambiamento di destinazione, per congedo temporaneo, o per tutt'altra causa, esibisca, nell'atto di arrivo, o di partenza, al Commissario di Guerra avente la tenuta de' ruoli, il suo foglio di passo, il suo biglietto di sortita dall'Ospedale etc., onde vi possa apporre il suo visto, e prenderne ragione; ben inteso, che i soli Uffiziali di grado Superiore possono dispensarsi dall'adempiere di persona a tale dovere. *(Ord. Amm. Art. 193. Min. del 18 Dicembre 1830).*

Digitized by Google

3.° Che gl' Individui, che sopraggiungono dopo la formazione, o la rinnovazione annuale de' ruoli, debbono essere notati al seguito del loro grado rispettivo. *(Ord. Amm. Art. 64).*

4.° Che quei, che passano da una Compagnia, o da uno Squadrone all' altro nell' istesso Corpo debbono essere iscritti al ruolo della nuova Compagnia, o Squadrone colla indicazione del numero della casella occupata nella Compagnia o Squadrone, donde provvengono. *(Idem).*

5.° Che quei, che cessano di far parte del Corpo per qualunque motivo, debbono all' istante esser cassati dal ruolo, rimanendo vuoto il rispettivo numero sin alla fine dell' anno. *(Idem).*

6.° Che laddove sul conto di qualche Individuo legittimamente assente, e scorsi tre mesi non si avesse alcuna notizia legale, allora devesi allo spirare del terzo mese cassare di fatto il di lui nome, e ciò senza alcuna altra fomalità (1), meno che non si trattasse di un qualche Uffiziale, nel quale caso vi fa d' uopo di Ministeriale autorizzazione. *(Ord. Amm. Art. 194).*

7.° Infine, che gl' Individui cassati una volta da' ruoli, se mai ritornassero al Corpo, debbono prendere un nuovo numero appresso quei del loro grado; ben inteso, che per la loro riammissione in generale deve precedere sempre un ordine Ministeriale. *(Idem. Art. 64, e 194. Min. del 25 Novembre 1828).*

Ruoli de' cavalli e muli ne' Corpi di Cavalleria, e Treno.

Pe' cavalli, e muli appartenenti a Corpi di Cavalleria e Treno vi sono ancora i ruoli rispettivi. *(Ord. Amm. Art. 67).*

Essi debbono essere parimenti numerati: debbono contenere pe' Cavalli di proprietà degli Uffiziali i nomi degli Uffiziali istessi colle mutazioni avvenute, e per quelli di Regio conto bisogna aggiugnervi il numero di marca, che deve essere progressivo per tutto il Corpo.

Questo istesso numero dev' essere impresso a fuoco sulla coscia dell' animale opposta a quella, in cui esistesse la marca della razza.

Oltre di che, ogni animale deve avere impressa sulla spalla diritta la lettera iniziale del Corpo. *(Idem).*

(1) L' uomo cassato da' ruoli per lunga assenza non vien per altro dichiarato non Militare: egli conserva sempre una tale caratteristica in qualunque tempo in cui si avessero sue notizie: ciò a' sensi di una decisione di massima emessa fin dal 25 Novembre 1818.

Digitized by Google

Il Treno à i suoi ruoli complessivi e divisi in due rubriche, l'una cioè pe' cavalli, l'altra pe' muli.

Ruoli presso il Tenente Colonnello del Corpo, e presso ciascun Comandante di Compagnia, o Squadrone: stati di movimenti e mutazioni.

La tenuta de' ruoli per ciascun Corpo di Truppa trovasi affidata al Tenente Colonnello, il quale nel tempo stesso à simile incarico per la matricola, e registri di rassegne pe' cavalli e muli. Nello stesso tempo ciascun Comandante di Compagnia, o Squadrone deve avere, in perfetta corrispondenza, i suoi ruoli particolari, e deve ogni mattina all'ora del rapporto far rimettere al suddetto Ufficiale Superiore dal primo Sergente lo Stato delle mutazioni e movimenti avvenuti nel dì precedente. Altrettanto devesi praticare dal Quartier Mastro per lo Stato Maggiore, e dall'Ajutante, Porta bandiera, o Porta stendardo per lo Stato Minore. *(Ord. di Piazza. Art. 1256, e 1516).*

Ruoli presso i Distaccamenti.

Tutte le volte, che una porzione di Truppa va distaccata, il Comandante del Distaccamento deve aver formato nel giorno della partenza il ruolo degl'Individui del Distaccamento istesso, e de' cavalli, se all'Arma di Cavalleria esso appartiene, e deve non meno dare il più spesso possibile conoscenza delle mutazioni, e movimenti occorsi.

I ruoli debbono essere numerati e cifrati dal Commissario di Guerra.

Tanto i ruoli presso i Capitani delle Compagnie, o Squadroni, quanto quelli presso l'Ufficiale Superiore del Corpo, debbono essere numerati, e cifrati dal Commissario di Guerra, del pari che lo debbono essere quei presso il Commissariato istesso. *(Ord. Amm. Art. 62).*

Caso, in cui un Corpo cambiasse di guarnigione.

Allorchè un Corpo cambia di guarnigione, il Commissario di Guerra del luogo della partenza invia a quello del luogo, ove passa il Corpo a tenere guarnigione, i ruoli annuali insieme allo stato delle mutazioni da lui registrate nel mese istesso della partenza ed a tutte le altre stampe, che vi possono aver relazione. *(Cir. dell'Int. Gen. del 16 Novembre 1836. Ord. Amm. Art. 197).*

Chiusura de' ruoli.

I Ruoli de' Corpi, e que' presso i Commissarî di Guerra sono da questi funzionarî chiusi allo spirare di ogni anno, dopo esservisi iscritta la positiva esistenza della forza in uomini, e cavalli di ciascuna Compagnia o Squadrone all'epoca del 31 Dicembre inclusivamente; quale esistenza dev'essere indi messa in prospetto del ruolo del nuovo anno, come base della forza al 1 di Gennaro; di tal che questo prospetto deve per gradi indicare la composizione dell'effettivo colla distinzione degli uomini presenti, distaccati, o assenti, non che della forza della Com-

Digitized by Google

pagnia, o Squadrone quale dev' essere giusta l'organico e quale ne sia la mancanza, o eccedenza al completo. *(Ord. Amm. Art. 65 e 68).*

Chiusi così i Ruoli, quelli, che riguardano il Commissariato di Guerra, sono rimessi all' Intendenza Generale dell' Esercito, e quelli dei Corpi rimangono nell' Archivio de' Corpi istessi per essere in prosieguo annullati (1). *(Idem Art. 66, e 68).*

Uso a farsi de' ruoli chiusi che sono.

SEZIONE 2.ª

DE' RUOLI DEGLI UFFIZIALI ISOLATI, E DEGL' IMPIEGATI MILITARI.

Gli Uffiziali isolati (2), ed Impiegati Militari residenti nelle diverse Piazze, Province, o Valli debbono non meno essere iscritti secondo il loro rispettivo grado in un solo Ruolo complessivo per tutti, ma insiemamente distinto per Corporazione, applicandosi in ciò il prescritto dalla Ministeriale della Guerra del 17 Settembre 1834, che stabilisce in quanto alla loro classificazione l' ordine seguente, cioè:

Uffiziali isolati, ed Impiegati iscritti sui ruoli per Corporazione.

Ordinatori, e Commissarî di Guerra — Uffiziali Generali in attività di servizio o alle Classi — Governatori Militari, ed Uffiziali addetti al servizio delle piazze — Comandanti di Provincia, o Valli co' loro Ajutanti di Campo, ed Uffiziali alla immediazione — Uffiziali in Commissione — Uffiziali ed Impiegati Amministrativi, e Sanitarî degli Ospedali Militari — Uffiziali alle Classi — Uffiziali isolati ed Impiegati di Artiglieria — Uffiziali isolati ed Impiegati del Genio — Uffiziali in aspettativa della pensione di ritiro — Invalidi ritirati in Famiglia.

---

(1) L'oggetto de' ruoli essendo quello di far rilevare, come altrove si è detto, le mutazioni, e movimenti, che apportano variazione nelle competenze spettanti a ciascun individuo a carico della Guerra, ne siegue, che non solamente pe' Corpi di Truppa, ma ancora tanto pe' Militari, ch' entrano e sortono dagli Ospedali, o dalle prigioni Militari, quanto pe' presidiari esistenti ne' diversi Departi penali, i Commissarî di Guerra debbono avere la tenuta de' corrispondenti registri di entrata, e di sortita. *(Ord. Amm. Art. 315. Reg. degli 8 Febbrajo 1822, Art. 47. Dec. del 2 Giugno 1833).*

(2) Qui s' intende essere Uffiziale *isolato* quegli, che pel grado, di cui è rivestito, per la specie di commissione, che disimpegna, infine per la classe, cui è destinato, trovasi non appartenere nè in proprietà, nè al seguito, ad alcun Corpo di Truppa.

Digitized by Google

Alla fine di ciascuna Corporazione vi si deve lasciare un dato numero di caselle vuote pe' nuovi nominati, e pe' provvenienti da altre piazze, Provincie, o Valli.

In ordine alla tenuta de' ruoli degli Uffiziali isolati, ed Impiegati Militari.

In quanto alla tenuta de' ruoli degli Uffiziali isolati, ed Impiegati Militari son applicabili, secondo i casi, le disposizioni di massima dall' Ordinanza prescritte per i Corpi di Truppa.

Loro annuale rinnovazione, chiusura, e trasmissione.

Del pari questi ruoli debbono dal Commissario di Guerra rispettivo essere rinnovati al 1 di Gennaro di ciascun anno con apporvisi in prospetto la distinta numerica per Corporazione conforme alla ricapitolazione risultante dalla chiusura de' ruoli dell' anno precedente, e che al 31 Dicembre deve aver luogo, dopo di che essi sono trasmessi all' Intendente Generale dell' Esercito.

CAPITOLO II.

DELLE RIVISTE MENSUALI.

I Militari tutti senza eccezione, purchè son a carico della Guerra, debbon esser compresi in rivista al 1. di ciascun mese.

Non vi è Individuo, che percepisca soldo, o altre specie di trattamento pecuniario a carico dello stato Discusso della Guerra, che al 1.° di ciascun mese non debba giustificare di persona, o mediante analoghi documenti prescritti dall' Ordinanza Amministrativa la sua esistenza per far valere il suo diritto alle competenze dovutegli a norma delle tariffe, ed in ragion di grado, di servizio, e di posizione. *(Ord. Amm. Art. 183).*

Ciò importa dover esser compreso in rivista (1).

SEZIONE 1.ª

DELLE RIVISTE DE' CORPI DI TRUPPE.

Riviste di effettivo sul terreno.

Ciascun Corpo di Truppe, veruno escluso, deve indispensabilmente esser passato in rivista al 1.° di ciascun mese dal Commissario di Guerra avente la tenuta de' ruoli.

Qualora questo funzionario non riuscisse nel corso di quel giorno

(1) Veggasi pagina 31.

Digitized by Google

eseguire tale incarico per tutt'i Corpi a lui assegnati, può terminare le sue riviste nel dì susseguente, avuto riguardo alle convenienze del servizio in quanto a che taluni di essi Corpi sieno rivistati nel primo piuttosto che nel secondo giorno. *(Ord. Amm. Art. 184)*.

Egli è ben inteso, che le riviste posposte debbono portare la data del primo del mese, di tal che verun conto devesi avere delle mutazioni che avessero potuto avvenire nel dì precedente. Queste debbono essere indicate con degli stati separati per semplice intelligenza. *(Idem)*.

In ogni modo importa, che con anticipazione il Commissario di Guerra passi officio al Comandante Militare, il quale di accordo con lui addita a ciascun Comandante di Truppa il giorno, l'ora, ed il luogo prescelto per la rivista. *(Idem Art. 185)*.

Le riviste si passano col massimo ordine e disciplina, sopra i fogli di chiamata, che al Commissario di Guerra sono esibiti.

Fogli di chiamata, ossiano fogli di rivista.

Ciascun foglio di rivista deve indicare il numero del ruolo, il nome e cognome, ed il grado di ciascun Individuo, annotandovi i presenti, *(pag. 126)* e gli assenti *(pag. 150, 158, 177, 193, e 206)* col motivo dell'assenza: in margine vi debbono essere le rispettive mutazioni e movimenti occorsi nel mese, cui la rivista si riferisce; ben inteso, che in quanto agl'individui distaccati *(pag. 129)* bisogna a'sensi della Circolare dell'Intendente Generale del 26 Settembre 1835 indicare il luogo dell'effettiva loro residenza.

Alla fine di ogni foglio vi va dinotato il corrispondente quadro di effettivo della forza col bilancio.

Per le Truppe a cavallo, e pel Treno vi debbono essere de'fogli separati pe'cavalli e muli.

I fogli di rivista per lo Stato Maggiore, e Minore debbono essere firmati dall'Uffiziale Superiore incaricato della tenuta de'ruoli, non che dal Comandante del Corpo. Quelli delle Compagnie, o Squadroni debbono esserlo da'rispettivi Capitani, col *verificato* del suddetto Uffiziale Superiore.

Modo, col quale si passano le riviste.

Lo Stato Maggiore, lo Stato Minore, le Compagnie o Squadroni sono passati in rivista l'un dopo l'altro.

Gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e Soldati debbono essere disposti secondo l'ordine, col quale trovansi iscritti ne'fogli di rivista concordamente al

Digitized by Google

rispettivo numero di ruolo: quelli di Fanteria debbono restare a righe aperte, e col piede—armi; e quelli appartenenti a' Corpi di Cavalleria, Artiglieria a Cavallo, e Treno debbono rimanere smontati coi cavalli, o muli a mano. Gli Uffiziali ànno la spada o la sciabla nel fodero.

Individui presenti alla rivista.

Tutti, veruno escluso, debbono rispondere alla chiamata « *presente* » Il Commissario deve chiamare gli Uffiziali, nel che fare, deve porre la mano al cappello, e que' dall' altra parte gli debbono rendere il saluto. Pe' Sotto-Uffiziali e Soldati il Commissario può farne eseguire l' appello nominativo dal primo Sergente della Compagnia o Squadrone. *(Ord. di Piazza N.° 1110).*

—— di guardia.

Verun Individuo deve mancare all'atto della rivista. A questo effetto tutte le Guardie, e posti debbono essere rilevati da altra truppa della Guarnigione, ed ove ciò non potesse aver luogo, il Comandante del Corpo ne deve presentare al Commissario di Guerra uno stato a parte, onde possa dopo la rivista verificare la esistenza di questi individui in servizio. *(Ord. Amm. Art. 177 a 189).*

Uffiziali infermi in propria casa.

Rispetto agli Uffiziali, che nel momento della rivista si trovassero ammalati in propria casa. *(pag. 128)*, essi debbono essere portati per la prima volta come presenti: non di meno importa, che la loro malattia venga attestata con analogo certificato dal professore curante, rimanendo ad arbitrio del Commissario di Guerra il recarsi di persona all'abitazione dell'Uffiziale infermo per meglio accertarsi dell'addotta circostanza; avvertendo, che se alla rivista successiva questo Uffiziale continuasse a non intervenirvi, perchè sempre in istato di malattia, allora il Commissario di Guerra è nell' obbligo di chiedere al Comandante della Piazza un Medico o Chirurgo Militare, e deve seco lui portarsi dall' Uffiziale ammalato, e trovando, che il medesimo può sortire di casa, lo deve portare zerato nella rivista, che immediatamente succede, qualora ancora una volta continuasse a non presentarsi alla rassegna del terzo mese. *(Idem).*

Individui di Truppa detenuti nelle prigioni del Corpo, o ammalati in quartiere.

In quanto agl' individui di Truppa detenuti nelle prigioni del Corpo *(pag. 127)*, o ammalati in quartiere *(pag. 128)*, essi debbono del pari figurare come presenti in atto della rivista, previa esibizione dei corrispondenti stati nominativi colla indicazione delle Compagnie, o Squadroni, cui essi appartengono. *(Idem).*

Digitized by Google

Individui, che quantunque assenti, debbono figurare come presenti: Documenti necessarî a giustificare la loro esistenza.

Infine in riguardo degl' individui in commissione *(pag. 127)* distaccati altrove *(pag. 129)* in marcia per oggetti di Real servizio *(pag. 130, e 135)* in colonna mobile *(pag. 138)* imbarcati (1) *(pag. 139)* o chiamati in testimonio *(pag. 143)*, essi debbono parimenti essere portati in rivista come presenti (2), salvo a giustificarsi la loro esistenza mediante analoghi attestati parziali per quelli, che si trovassero isolatamente assenti, e per gli altri mediante fogli di rivista, che i Commissarî di Guerra locali debbono al 1.° di ciascun mese passare alle Truppe distaccate da' proprî Corpi per qualsivoglia motivo: quali attestati di esistenza, e fogli di rivista si debbono stabilire, e rimettere dagli stessi Commissarî di Guerra locali col primo ordinario di posta ai Commissarî de' ruoli, nell' atto istesso che i Comandanti di queste

---

(1) Tutte le volte, che delle Truppe venissero imbarcate, importa che dal Commissario de' ruoli esse sieno passate in rivista nel momento istesso, che stanno per rendersi a bordo; i corrispondenti fogli debbono essere nominativi per gli Uffiziali, e numerativi pe' Sotto-Uffiziali e Soldati: dippiù si deve indicare, se il giorno dell' imbarco sia inclusivo o esclusivo pel trattamento di tavola, e per le razioni di passaggio (1) *(pag. 79 e 141)*. *(Ord. Amm. Art. 205 e 546. Min. del 17 Gennaro 1827. Circ. dell' Int. Gen. del 9 Aprile 1836)*.

Nel giungere la Truppa imbarcata alla sua destinazione, essa dev'essere di nuovo passata in rivista, dovendosi parimenti aver attenzione di precisare, se il giorno dello sbarco sia o pur no inclusivo per l' abbono del trattamento di tavola e razioni di passaggio, e coll' indicazione delle mutazioni occorse nel viaggio. *(Idem Art. 206)*.

Di queste riviste d' imbarco, e di sbarco un esemplare dev' esser trasmesso all' Intendente Generale dell' Esercito per ciò che potesse riguardare conteggio tra il Dipartimento della Guerra, e quello della Marina, l' altro al Commissario di Guerra incaricato della tenuta de' ruoli.

(2) Come presenti debbono figurare ancora gli Uffiziali, che dalla Sicilia, o da altra parte del Regno si portano in Napoli per subirvi un esame qualunque. *(Min. del 10 Marzo 1838)*.

---

(1) Ancora si debbono stabilire i corrispondenti fogli nominativi d' imbarco per gl' individui di famiglia, colla rispettiva caratteristica se di moglie, o figli, e ciò per regolare il diritto di ciascuno di essi alle razioni di passaggio (Veggasi nota apposta alla pagina 141). Siffatti fogli debbono esser muniti del *Certificato vero* per parte del Comandante del Corpo, di cui fan parte gl' individui, cui appartiene la famiglia da esser imbarcata. *(Ord. Amm. Art. 205 e 206)*.

Digitized by Google

Truppe distaccate debbono in pari tempo far tenere ai rispettivi Capi de' Corpi i doppî di questi fogli di rivista una co' documenti relativi alle mutazioni occorse (1).

Da ciò risulta, che il Commissario di Guerra non può ammettere veruna altra specie di assenza, quando non fosse giustificata, ed autorizzata da' regolamenti. *(Ord. Amm. Art. 190)*.

Rivista de' cavalli, o muli.

Assicuratosi così dell' effettivo degli uomini, il funzionario suddetto deve non meno verificare il numero di Cavalli, e muli, non esclusi que' che posson trovarsi superanti. Il Comandante del Corpo deve esibire lo stato degli animali distaccati, assenti in servizio, infermi alle Scuderie, e finalmente ne' pascoli previo ordine Superiore. *(Idem Art. 188)*.

In caso venisse sorpreso un individuo, cavallo, o mulo non di pertinenza del Corpo

Ogni militare, che in qualunque modo concorresse, o facesse delle agevolazioni, perchè in una rivista vi fosse incluso alcun individuo, cavallo o mulo non appartenente al Corpo che si passa in rivista, deve severamente esser punito a' sensi degli articoli 442 e 443 dello Statuto Penale Militare.

Inibizione di ammettersi degl' individui oltre l'organico, o al seguito: casi di eccezione

È espressamente inibito al Commissario di Guerra di ammettere in rivista Uffiziali, Sotto-Uffiziali e Soldati esuberanti al rispettivo completo organico, o al seguito de' Corpi, senza un' espressa autorizzazione Sovrana; salvo eccezione pel Reggimento Reali Veterani, e Real Casa degl' Invalidi, vistochè il loro effettivo non vien punto determinato dai rispettivi Decreti organici, non che per gl' individui disertori, e che giusta quanto trovasi detto alla pagina 148 i Corpi in generale venissero a ricuperare. *(Ord. Amm. Art. 191, e 192)*.

In caso di contravvenzione, il Comandante del Corpo, l'Uffiziale Superiore incaricato de' Ruoli, e lo stesso Commissario di Guerra ne sono responsabili in rate eguali in quanto agli averi, che gli uomini irregolarmente ammessi si trovassero aver percepiti. *(Ord. Amm. Art. 191). Min. del 21 Agosto 1827. Circ. dell' Int. Gen. degli 11 Gennaro 1828)*.

---

(1) È da avvertirsi, che in mancanza di Commissario di Guerra locale, o dell' Autorità chiamata in casi simili a supplirvi, i fogli di rivista, di cui è qui parola, debbono considerarsi regolari dal Commissario incaricato de' ruoli, quante volte fossero firmati dal Comandante del Distaccamento, e quindi vidimati dal Comandante del Corpo. *(Ord. Amm. Art. 190)*.

Digitized by Google

I fogli di rivista debbono essere redatti in quadrupla spedizione pei Corpi stanziati ne' Dominî al di quà, ed in quintupla per quei al di là del Faro. Fogli di rivista in quanti esemplari.

I Corpi debbono provvedere all'acquisto delle stampe pe' fogli di rivista coll'assegno di mantenimento, e precisamente colla tangente accordata a' Capitani per spese di lustro *(veggasi pag. 47)*. Stampe da gravitare sull' assegno di mantenimento.

Ne' dieci giorni successivi a quello della rivista di effettivo, il Commissario di Guerra deve confrontare nel suo Officio i fogli della rivista istessa con i suoi ruoli, e con quelli dell'Uffiziale incaricato de' ruoli del Corpo, il quale deve intervenire ad una tale operazione di unita al Quartiermastro. *(Ord. Amm. Art. 194)*. Confrontazione dei fogli di rivista.

Egli è allora, che tenendosi presente quanto trovasi detto alle pagine 211, 212, e 213 in ordine alla tenuta de' ruoli, importa in prima rettificare ne' fogli di rivista, e ne' ruoli del Corpo tutte le date di quelle mutazioni, che non consuonassero con quelle, di cui il Commissario di Guerra nel mese precedente si trovasse di aver preso ragione. Principale oggetto di siffatta operazione.

In pari tempo questo funzionario ritenendo presso di se per propria cautela i documenti, di cui più sopra è parola, e che giustificano la esistenza degl'individui legalmente assenti, o distaccati, passar deve a regolarizzare la posizione di ciascun di essi. *(Ord. Amm. Art. 180. Circ. dell' Int. Gen. del 6 Maggio 1826)*. Pervenendo a tempo i documenti contestanti la esistenza degl' individui legittimamente assenti, o distaccati.

Laddove però questi documenti non fossero ancora pervenuti, allora gl'individui debbono rimanere zerati colla nota — *manca la giustificazione*, cosicchè pervenendo essa inseguito se ne possa tener conto nella rivista del mese successivo, facendosene debita annotazione in margine del rispettivo foglio di rivista. *(Ord. Amm. Art. 195)*. In caso, che avvenisse il contrario.

In quanto poi alle diverse specie di alta o bassa avvenute, e che possono produrre la benchè minima variazione nelle spettanze, fa d'uopo di attenersi a quanto partitamente si è detto nel precedente Titolo, sia in ordine alle circostanze, e formalità, che debbono concorrere per fissare, secondo i casi, il positivo diritto alle competenze, e che debbono essere minutamente scritte in margine de' fogli di rivista, sia in quanto ai documenti, che ne debbono avvalorare la autenticità. Intorno alla esattezza da serbarsi nella iscrizione delle mutazioni, e nella loro giustificazione.

E siccome ogni omissione, ogni ambiguità d'interpretazione, infine

Digitized by Google

ogni mancanza di giustificazione può ledere gl' interessi del Governo, o dar luogo a contenzioso, così tenendo presenti le replicate circolar dell' Intendente Generale dell'Esercito, e segnatamente quelle del 21 Luglio 1824, del 30 Aprile 1825, del 13 Novembre 1830, del 13 Luglio 1831, del 16 Maggio, 10 Giugno, e 21 Ottobre 1835 importa in ispecialità seguire le seguenti principali norme:

I.

Intorno alla regolarità delle mutazioni da apporsi sulle riviste

Mutazioni relative alla remora del semestre.

Che, atteso il possesso del nuovo impiego, o grado constituisce l'epoca, dalla quale deve decorrere la remora de' sei mesi *(pag. 85)*, si noti non solo nella prima rivista il giorno del possesso, ma per tutti i sei mesi si ripeta l'istesso, giusta la Circolare dell'Intendente Generale del 14 Luglio 1832;

Mutazioni relative a gratificazioni di prima messa.

Che si faccia rilevare il diritto alla gratificazione di prima messa ne' casi contemplati dall' Ordinanza Amministrativa, e da altri Sovrani Rescritti *(pag. 54, 55, 57, 69, 88, 89 e 90)*;

Mutazioni relative a competenze particolari.

Che si faccia precisa annotazione per quegli Uffiziali, che per effetto di Comandi isolati, o per i loro incarichi avessero diritto a competenze particolari, massime ne' casi di funzioni interine *(pag. 93, 94, 95, e 97)*;

Mutazioni relative ad indennità di alloggio e mobilio.

Che si faccia corrispondente nota in quanto agli Uffiziali, i quali trovandosi in date circostanze *(pag. 88, 95, 97, 107, 115, 127, 154, 172, 178, e 194)* a proprie spese, o a carico di un Provveditore Generale nelle piazze di guarnigione fissa avessero ricevuto alloggio e mobilio in genere, o dalle Comuni in quelle di guarnigione eventuale a' sensi del Real Decreto de' 24 Settembre 1835. Art. 103, e 118;

Mutazioni relative ad individui, che non fossero giunti a tempo debito al proprio posto.

Che a riguardo degli Uffiziali ed altri, che nel termine prefisso dall' Ordinanza Amministrativa, o da particolari disposizioni, non si fossero portati al posto rispettivo *(pag. 84, 115, e 118)* o che avessero abusato di permesso, o di Real licenza *(pag. 155, e 156)* si faccia conoscere, se a tempo debito abbiano giustificata la causa del ritardo;

Mutazioni relative ad individui sortiti dall' Ospedale.

Che sul conto degli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e Soldati sortiti dagli Ospedali non si ometta di notare il giorno della partenza dallo Stabili-

Digitized by Google

mento, e quello dell'arrivo al Corpo, giusta l'itinerario apposto in dorso del rispettivo biglietto di uscita *(pag. 168 e 170)*;

Mutazioni relative a' casi di passaggi ad altri Corpi o destinazioni.

Che si abbia cura di precisarsi l'epoca, fino alla quale un Uffiziale, un Sotto-Uffiziale o Soldato passato ad altro Corpo fosse stato aggiustato de' suoi corrispondenti averi *(pag. 112 e 117)*;

Mutazioni relative a degl' individui sortiti da prigioni Militari.

Che per gl' individui, i quali assoluti da Consigli di Guerra fossero ritornati al Corpo, venga indicato quanto occorra per regolarizzarsi ogni anticipazione loro fatta dalla Gendarmeria durante il cammino *(pag. 186)*;

Mutazioni relative a delle reclute provvenienti da' Depositi di Leva.

Che rispetto alle reclute, che avessero ricevuto dalla Gendarmeria le giornaliere grana 13, si specifichi il giorno della loro ammissione ai Depositi di Leva, quello della consegna in Napoli a' rispettivi Delegati, ed il di loro arrivo a' proprî Corpi *(pag. 68)*;

Mutazioni relative a competenze straordinarie.

Che per gl' individui stanziati in talune isole *(pag. 129)*, in marcia *(pag. 137)*; in colonna mobile *(pag. 138)* ec., si faccia nota del loro rispettivo diritto a delle competenze straordinarie;

Mutazioni relative a' casi di diserzione.

Che con precisione s' indichi la giornata, in cui un individuo avesse mancato al primo appello ne' casi di diserzione *(pag. 145)*;

Mutazioni relative ad individui morti, congedati, o cassati da' ruoli.

In ultimo, che per gl' individui che fossero trapassati *(pag. 149, e 174)* o che dal Real servizio fossero stati congedati per qualsisiasi causa *(pag. 92 e 206)*, si faccia parola fin a qual epoca essi fossero stati pagati, come ancora si indichi la giornata in cui un individuo per lunga assenza fosse stato cancellato da' ruoli *(pag. 213)*.

Norme da osservarsi in generale nello iscriversi le mutazioni sulle riviste.

D'altronde importa, che tutte le mutazioni sieno scritte senza cassatura, intelligibili, senza abbreviatura, e colla massima precisione, e chiarezza; dippiù, che ciascuna nota sia cifrata dal Commissario di Guerra, essendo egli responsabile della vera posizione dell' individuo; infine in quanto a' passaggi, promozioni ec. nella sfera delle attribuzioni, e facoltà degl'Ispettori, e de' Capi de' Corpi si stesse alle note apposte sui fogli di rivista da' Corpi istessi; ma che per le mutazioni derivanti da Decreti o Ministeriali disposizioni si dovesse assolutamente stare alle partecipazioni, che a' sensi dell' art. 6 dell' Ordinanza Amministrativa dall' Intendente Generale debbono essere diramate; cosicchè se per avventura qualcuna di esse partecipazioni non si avesse ancora avuta per l'epoca della confrontazione, in questo caso, facendosi di ciò particolare cenno sotto la mutazione rispettiva, si dovesse lasciar correre la nota apposta

Digitized by Google

dal Corpo, salvo a mentovare nella rivista susseguente l'officio pervenuto dall'Intendente Generale, ed a far rilevare e rettificare qualunque varietà di data, in cui si fosse incorso.

II.

Intorno alla giustificazione delle mutazioni apposte sulle riviste

Esattezza, che si richiede nella compilazione, e trasmissione de' documenti.

Che i documenti non sieno minimamente alterati, o viziati; che sieno anzi adempiti di tutte le formalità prescritte, senza di che non potrebbero essere ammessi;

Che inoltre siano tutti cifrati, e bollati dal Commissario di Guerra, e quindi inseriti in apposito elenco per ordine progressivo.

Quali specificatamente essi sieno per ogni specie di alta, o bassa.

E perchè le mutazioni possano essere debitamente avvalorate e giustificate, a maggior dilucidazione, si va qui appresso ad additare ancora i documenti, che, secondo i casi, debbono alligarsi alle riviste.

Le copie de' Decreti, per le nomine, promozioni, passaggi, destinazioni ec., che S. M. si fosse degnata di fare, o di ordinare *(pag. 83, 86, 87, 91, 92, e 111)*.

Gli atti di giuramento per gli Uffiziali di nuova nomina, promossi, aumentando di averi, o cambiando funzioni *(pag. 84, 87 e 113)*.

Le copie de' Dispacci Ministeriali, pe' passaggi e destinazioni d'ordine del Ministro della Guerra *(pag. 111)*.

Le copie degli ordini dell'Ispettore dell'Arma, e del Comandante del Corpo pe' passaggi di Compagnia, o Squadrone, promozioni, degradazioni ec. nella linea delle rispettive facoltà *(pag. 111, e 117)*.

Le filiazioni pe' Volontarî con premio d'ingaggio, o senza (1),

---

(1) Nel caso ove un Comandante di Corpo stanziato fuori la residenza del Generale Ispettore, ammettesse qualche volontario, allora il Commissario de' ruoli ne deve prender ragione sotto l'istessa data dell'ammissione, introducendo l'uomo in rivista, ben inteso, che quante volte l'Ispettore non avesse fatto pervenire per l'epoca della confrontazione la filiazione munita di sua approvazione, senza escluderlo dalla rivista, allora si deve soltanto notare nella mutazione la mancanza del documento suddetto. *(Circ. dell'Int. Gen. del 10 Giugno, e 25 Luglio 1835)*.

Digitized by Google

per le reclute di leva, per gli allievi provvenienti dagli ospizî civili, e per i figli di Truppa *(pag. 64, 65, 66, e 71)*.

Le capitolazioni per quei, che in seguito di approvazione dell' Ispettore dell' Arma fossero stati ammessi come musicanti *(pag. 65)*.

I fogli di passo per coloro, che fossero venuti da altro Corpo, o destinazione *(pag. 83, 112, e 118)*.

Le riviste d'imbarco, e di sbarco per gl'individui, che avessero dovuto attraversare il Faro, o recarsi altrove per via di mare *(pag. 139, e 219)*.

Le copie degli ordini, ed altri certificati per coloro, che fossero stati chiamati in testimonio *(pag. 143, e 144)*.

I processi verbali di diserzione, di arresto, o di presentazione per gl' individui, che si fossero disertati, e quindi fossero stati arrestati, o si fossero presentati *(pag. 146, 147, e 148)*.

I fogli di passo per gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali, e Soldati di ritorno da congedo, o Real Licenza (1) *(pag. 151, e 154)*.

Lo stato degl'individui, che tuttavia esistessero infermi all'Ospedale *(pag. 162)*; i biglietti di sortita per quei che guariti si fossero restituiti al Corpo *(pag. 165, 168, e 170)*; non che gli estratti mortuarî per gl'individui, che fossero trapassati all'Ospedale, o fuori (*) *(pag. 149, e 175)*.

---

(1) Se un individuo partendo per fruire di congedo temporaneo non si fosse presentato al Commissario di Guerra per far vidimare il suo passo *(pag. 151)*, allora nella rivista del mese posteriore alla partenza egli deve essere notato come partito il giorno 2 del mese precedente; ed abbenchè al ritorno si fosse presentato in tempo opportuno, egli non può avere il richiamo delle competenze pel tempo, ch'è stato assente.

Viceversa, quando nel partire si fosse presentato al Commissario di Guerra, ma nel ritorno non avesse fatto lo stesso, allora egli deve figurare ritornato dal congedo nello stesso dì della rivista, senza ricevere l'abbono degli averi pel tempo in cui fosse rimasto assente. *(Ord. Amm. Art. 126, e 127)*.

(*) Agli Uffiziali di nuova nomina, e provvenienti dagli alunni a piazza franca del Collegio Militare, cui son assegnati D. 15. al mese durante la remora del semestre *(pag. 86)* venendo ammessi in un Ospedale Militare nel corso dell' enunciato periodo, si deve praticare la ritenuta in ragione di grana 30 al giorno quanto la Tesoreria si ritiene per ogni altro Uffiziale in simile posizione *(pag. 162)*, ed il rimanente devesi dall'Orfanotrofio pagare all'Uffiziale uscendo dall'Ospedale, ed in caso di morte restar deve a beneficio dell'Orfanotrofio medesimo. *(Sov. Res. del 4 Aprile 1838)*.

Digitized by Google

Le copie di sentenze per quei, che in seguito di giudizio fossero stati condannati, ovvero messi in libertà; nel quale ultimo caso vi si debbono unire i fogli di passo, e le cessazioni di sussidio pagato ai Sotto-Uffiziali e Soldati, che quantunque assoluti avessero dovuto continuare a ricevere la sussistenza dal ramo delle prigioni militari fin a quando non ne fossero stati rilevati *(pag. 184, 185, e 186)*.

Infine le copie delle officiali partecipazioni avute per degl' individui destinati al ritiro *(pag. 194, e 196)*, per que' che fossero stati congedati *(pag. 206)*, non che per gl' individui, che fossero stati cancellati da' ruoli *(pag. 213)*.

Altri documenti diversi.

Lo stato nominativo degli Uffiziali, pei quali fosse dovuta l'indennità di alloggio e mobilio *(pag. 37, 107, e 222)*.

Lo stato degl' individui, che si fossero ringaggiati al servizio Militare con premio o senza (*) *(pag. 70)*.

Un esemplare di ciascuno stato di assiento per gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e Soldati, che fossero stati ammessi al godimento di soprappiù di averi, o di prest *(pag. 73, e 74)*.

Idem di ciascuno stato approvato dall' Ispettore dell' Arma per gl' individui, che fossero stati ammessi al compenso per anzianità di servizio *(pag. 77)*.

I certificati delle Autorità Marittime per quei che dovendo passare

---

(*) In rettifica di quanto trovasi detto alla pagina 12 circa l'età che deve avere colui, che intende di ringaggiarsi al servizio, come cambio, trovasi di recente disposto con Sovrano Rescritto, che la dispensa per l'età degl' individui, che chieggono impegnarsi di nuovo al servizio, possa accordarsi, qualora al terminare degli anni otto del nuovo impegno da cambio, l'individuo non si trovi di aver oltrepassato gli anni 43 di sua età. *(Min. del 17 Marzo 1838)*.

Inoltre qualunque altro individuo, che vuole senza una tale caratteristica ringaggiarsi al servizio Militare, lo può nel penultimo anno del suo impegno; e ciò sia anche detto in modificazione di quanto su tal particolare trovasi indicato alla pagina 70. *(Sov. Res. e Min. del 21 Marzo 1838)*.

Digitized by Google

da una parte all'altra de' Reali Dominî avessero ritardato a partire per mancanza d'imbarco o contrarietà di tempo *(pag. 115, e 156)*.

Lo attestato del servizio prestato da Uffiziali, che avendo qualche speciale incarico, come a dire, dettaglio del Materiale, funzioni di Commissario del Re presso il Consiglio di Guerra del Corpo ec., avessero diritto a competenze particolari *(pag. 94, e 192)*.

I certificati di servizio per gli Uffiziali destinati a passare da una classe superiore di tariffa ad una classe inferiore *(pag. 112)*, del pari che per quei, che avessero avuto passaggio al ritiro *(pag. 195)*.

Infine, ove si trattasse di rivista di effettivo di un Corpo di Cavalleria, bisogna non meno trasmettere i necessarî documenti per le alte e basse avvenute nella forza degli animali. *(Ord. Amm. Art. 194)*.

Tuttocciò premesso, e dopochè il Commissario di Guerra avrà apposto il suo *visto, e verificato* su ciascun foglio di chiamata, la rivista s'intende perfettamente stabilita, e chiusa. Chiusura delle riviste mensuali.

È allora e non prima che i funzionarî suddetti debbono essi, e non i Corpi, stabilire i corrispondenti quadri reassuntivi col bilancio della forza in uomini e cavalli. *(Ord. Amm. Art. 168. Min. del 27 Novembre 1827)*. Quadri reassuntivi.

Quindi dei diversi esemplari di ciascuna rivista di unita ad una spedizione del qui mentovato quadro reassuntivo, uno se ne deve trasmettere all'Intendente Generale dell'Esercito insieme con i documenti, uno al Controllore Generale della Tesoreria, uno allo Scrivano di razione, e l'ultimo da esser rilasciato al Corpo; avvertendo, che tale trasmissione deve eseguirsi pel dì 20 del mese successivo a quello, cui la rivista si riferisce (1). *(Ord. Amm. Art. 196. Min. idem)*. Epoca, per la quale le riviste debbono trasmettersi all'Intendenza Generale, ed alla Tesoreria.

E poichè il diritto a delle competenze individuali esige un diverso modo di liquidazione, e questa dev'esser basata su diversi elementi *(pag. 72)*, così per giustificare questo diritto a favore degl'individui, che ne sono in godimento, è necessario, che in fogli di rivista sepa- Fogli di rivista complessivi per competenze individuali.

---

(1) Pei Reggimenti Veterani, e di Artiglieria a piedi trovasi stabilito potersi postergare di due mesi la trasmissione delle riviste rispettive, trattandosi di Corpi che hanno de' distaccamenti sparsi in moltissimi luoghi del Regno.

Digitized by Google

rati, e distinti siano essi complessivamente compresi colla indicazione dei rispettivi movimenti e mutazioni, non che del numero delle giornate, e di quanto può spettare a ciascuno individuo per giorno e per mese a titolo di soprappiù d'averi, per soprappiù di prest, o per compenso di anzianità di servizio (*).

Quali fogli complessivi per competenze individuali firmati che sono dal Comandante del Corpo, e dall'Uffiziale de' ruoli, e dopochè sono stati muniti del visto, e verificato dal Commissario di Guerra debbono essere ancora alligati alla rivista del mese, cui si riferiscono.

Altri stati da rimettersi al solo Intendente Generale di unita alle riviste.

D'altronde ciascun Commissario di Guerra, nel fare all'Intendente Generale dell'Esercito lo invio delle riviste dei Corpi rispettivamente assegnati, deve unirvi, cioè:

1.° Un duplicato del quadro reassuntivo della forza da esser inviato al Ministero di Guerra. *(Min. del 26 Maggio 1827).*

2.° Lo stato degl'individui detenuti nelle prigioni, e che figurano per memoria su i fogli di rivista, sia che ricevessero la loro sussistenza a carico della Guerra, sia a carico dell'Interno, da servire per verificare e liquidare le contabilità mensuali relative al servizio delle prigioni stesse. *(Circ. dell'Int. Gen. del 18 Giugno 1828).*

3.° Infine lo stato di piazzamento distinto per Battaglione, Compagnia, o Squadrone, ed anche per frazioni, e donde si possa rilevare la forza in uomini e cavalli di ogni Corpo di Truppa, che prende pane e foraggi da' Magazzini Militari. *(Min. del 26 Agosto 1829).*

(*) In appendice all'ultimo periodo della pagina 92 occorre far qui rilevare che in seguito di recente Sovrano Rescritto in data del 9 Marzo 1838, ogni Gendarme, che per punizione passasse a servire ne' Corpi della linea, deve perdere i periodi di anzianità di servizio, dovendosi considerare, come una degradazione il passaggio dalla Gendarmeria alla linea. *(Min. del 12 Marzo 1838).*

Sul proposito è qui da soggiungersi ancora, che in seguito di Ministeriale decisione di massima recentemente emessa in data del 6 Aprile 1838, ed a maggior dilucidazione di quanto è detto alla indicata pagina 92, tanto i Sotto Uffiziali e Caporali degradati, quanto quei per misure disciplinari destituiti secondo lo Statuto Penale Militare, o secondo l'Ordinanza di Piazza cassati da' loro gradi, debbono tutti andare soggetti alla perdita de' loro servizi, e periodi precedenti alla data sia della degradazione, sia della destituzione o cassazione. *(Ord. del giorno del 14 Aprile 1838).*

Digitized by Google

Allorchè un Corpo cambiasse di guarnigione, il Commissario di Guerra del luogo della partenza deve trasmettere a quello della guarnigione ove passa il Corpo istesso di unita a' ruoli annuali *(pag. 214)* una copia da esso legalizzata degli ultimi fogli di rivista. *(Ord. Amm. Art. 197)*.

Ne' casi di cambiamento di guarnigione: norme a serbarsi rapporto al servizio delle riviste.

Del pari che i Corpi di Truppa, il Collegio Militare, e la Scuola Militare *(pag. 9)* debbono esser passati in rivista al 1.° di ciascun mese dal Commissario di Guerra avente la tenuta de' ruoli degli Istituti Militari. *(Ord. Amm. Art. 201)*.

Riviste mensuali degl' Instituti di Educazione Militare.

In un foglio di rivista vanno annotati gli Uffiziali di Stato Maggiore, i Professori, i Maestri, e gli Alunni a piazza franca. Di cosiffatto foglio, dopo che le mutazioni sono state confrontate e documentate giusta le norme indicate pei Corpi di Truppa, un esemplare dev' essere trasmesso all' Amministrazione dell' Orfanotrofio Militare, a di cui carico cede il mantenimento di quest' Instituti *(pag. 30)* e l' altro una co' documenti all' Intendenza Generale dell' Esercito. *(Idem)*.

In un altro foglio distinto e separato vi debbon esser compresi gli Alunni a pagamento. Un esemplare debitamente annotato, e corroborato di firma per parte del Commissario ne dev' essere restituito all' Instituto da servire in appoggio alla Contabilità interna dell'Instituto istesso. *(Idem)*.

Le Compagnie e Squadroni di Gendarmeria, giusta le norme generali, debbono essere pure passate in rassegna al 1.° di ciascun mese; avvertendo solamente, che per gl' individui, che per particolare affare di servizio inerente all' Arma in quel momento si trovassero assenti dal luogo ove si passa la rassegna di effettivo, si deve stare, giusta la Ministeriale degli 11 Settembre 1832, ad analogo certificato di esistenza da rilasciarsi dal Comandante della Compagnia o Squadrone rispettivo, ed il Gendarme deve figurare presente, del pari che ogni altro individuo altrove distaccato, giusta i consueti simili attestati da rilasciarsi dalle rispettive autorità locali.

Idem per la Gendarmeria Reale.

Dippiù, a' sensi dell' articolo 149 del Decreto Organico dell'Arma, i Commissarî di Guerra sotto la diretta loro responsabilità debbono badare di notare nelle mensuali riviste quegli Uffiziali, Sotto-Uffiziali, e Gendarmi, che non fossero montati.

Digitized by Google

Disposizioni particolari per le riviste mensuali dei detenuti militari e de' presidiari.

In qual modo si giustifica la esistenza de' detenuti Militari, il numero delle giornate di permanenza nelle prigioni ec: documenti da avvalorare le mutazioni: invio de' fogli di rivista.

I detenuti nelle Prigioni Militari a carico della Guerra debbono al 1.° di ogni mese essere compresi in analogo foglio di rivista a firma dell'Appoderato rispettivo *(pag. 182)*, e ciascun foglio deve indicare, oltre il nome, e cognome di ogni arrestato, il numero delle giornate di permanenza; più in altra colonna quello delle giornate di transito per gl' individui, che nel corso del mese transitando sotto scorta della Gendarmeria *(pag. 183)* avessero ricevuto sussidio dallo stesso ramo delle prigioni; infine deve contenere in piè la ricapitolazione della forza de' detenuti, non che il totale delle giornate di permanenza, e di transito.

All' appoggio delle mutazioni e movimenti vi debbono essere gli analoghi documenti, ed in ispecialità quelli, che determinano il trattamento a darsi al detenuto, non che le copie di tutti gli ordini di ammissione, e di uscita: più gli stati formati dalla Gendarmeria per delle anticipazioni fatte agl' individui condotti da una prigione all' altra. *(Ord. Amm. Art. 230. Min. del 21 Febbrajo 1832, e del 31 Luglio 1836)*.

Di questi fogli di rivista due esemplari alle rispettive Officine di Tesoreria, ed un' altra all' Intendenza Generale. *(Idem)*.

Riviste de' Presidiari: distinzione per Deposito: circostanze individuali da iscriversi in margine de' fogli di chiamata.

In quanto a' Presidiarî, i fogli di rivista debbono essere distinti e separati per Deposito, dovendo esser portati come presenti tutti coloro, che si trovano addetti a prestar servizio altrove, giusta gli analoghi certificati di esistenza, vidimati dal rispettivo Commissario di Guerra locale.

Rapporto poi alle mutazioni bisogna indicare, non solo l'arrivo di un Presidiario, ma ancora il Tribunale che lo à condannato, e per quanto tempo: di più fa d' uopo individualmente specificarsi l' entrata, e la sortita di que' condannati ne' luoghi, e ne' servizî, che per Sovrana clemenza si accorda minorazione di pena *(pag. 91)*, onde si possa con esattezza verificare il tempo decorso in espiazione della condanna avuta; infine bisogna, che si citi l'epoca, in cui l'individuo vien dato in bassa, che dev' esser quella, in cui il Commissario di Guerra à munito di sua vidimazione la liberatoria, ed il presidiario vien consegnato alla polizia. *(Ord. Amm. Art. 204. Min. del 5 Novembre 1834)*.

Digitized by Google

Riviste estraordinarie.

Indipendentemente dalle periodiche riviste mensuali, l' Intendente Generale dell' Esercito, come Capo del Corpo Amministrativo, può passare delle riviste straordinarie ed inopinate a' diversi Corpi di Truppe, chiedendone riservatamente il permesso al Ministro della Guerra per gli ordini corrispondenti ad emanarsi. All' occorrenza potrebbero spedirsi ancora per queste riviste inopinate, e previa sempre Ministeriale approvazione, degli Ordinatori, o de' Commissarî di Guerra di classe superiore, o più antichi di quelli, che avessero la tenuta de' ruoli de' Corpi da essere straordinariamente rivistati, salvo a darsi de' risultati ottenuti direttamente conto al Ministro della Guerra. *(Ord. Amm. Art. 211).*

È nella facoltà inerente alla carica d'Intendente Generale il passare delle riviste estraordinarie ed inopinate al Personale dell' Esercito. All'occorrenza posson invece essere a ciò straordinariamente destinati degli Ordinatori, o Commissari di Guerra.

Riviste eventuali.

Tali sono ordinariamente le rassegne, che nei casi di organizzazione, riduzione, o licenziamento di Corpi di Truppa si passano dal Generale Ispettore della rispettiva Arma, coll' assistenza del Commissario di Guerra *(pag. 17, e 23)*; avvertendo, che in appoggio dei correlativi processi verbali (1) debbono esservi i corrispondenti fogli di chiamata, in

Ne' casi di organizzazione, riduzione, o licenziamento di Truppe.

(1) Ne' processi verbali di organizzazione bisogna tra le altre cose notare la pianta organica del novello Corpo, l'istallazione del Consiglio di Amministrazione, le tariffe che debbono regolare le diverse spettanze, e l'epoca dalla quale debbono le medesime aver vigore: dippiù i registri debbon essere stabiliti, le chiavi della cassa consegnate a'Membri destinati a conservarle, e quindi stabilite le diverse situazioni di fondi, di vestiario, di armamento ec. si deve trascrivere sul corrispondente registro di deliberazioni l'analogo processo verbale di organizzazione.

Trattandosi poi di riduzione, o di licenziamento di Corpi di truppa, dopochè tutti saranno stati aggiustati de' loro rispettivi averi, importa procedere, col concorso del Consiglio di Amministrazione, ad una provvisoria verifica e chiusura di contabilità, con stabilire la situazione di finanze colla rappresentanza di cassa, e quindi determinato l' uso a farsi della rimanenza degli assegni, e de' generi ed armi in magazzino, a seconda de' casi, e delle istruzioni emesse sul particolare, si deve passare a trascrivere sul registro di deliberazioni l'analogo processo verbale, salvo a tenersi conto della regolarità della gestione tenuta allor quando avrebbe luogo la chiusura definitiva di contabilità dal Generale Ispettore dell'Arma *(pag. 19)*.

Digitized by Google

margine de' quali è sopra tutto indispensabile di far rilevare ne' casi di organizzazione la provvenienza di ciascun individuo, e ne' casi di riduzione, o licenziamento la destinazione rispettivamente assegnata.

Rivista da passarsi a Truppa, che in numero non minore di due Compagnie, o Squadroni va distaccata oltrepassando il Faro.

Istallazione de' Consigli di Amministrazione eventuale.

Nè da formalità presso a poco simili va esente qualunque porzione di Truppa di numero uguale o maggiore di due Compagnie o Squadroni che va distaccata oltrepassando il Faro; mentre importa, che avanti di partire sia la medesima anche passata in rivista dal Generale Ispettore dell' Arma, o dal Comandante della Brigata, ed in assenza dallo stesso Comandante del Corpo per verificare quanto occorre non solo circa l'aggiusto individuale di massetta, ove si trattasse di Truppa a cavallo, ma ancora in ordine a tutto ciò, che per ogni altra Truppa si possa riferire a generi di vestiario, cuojame, armamento ec.

In pari tempo dev' esser istallato un Consiglio di Amministrazione eventuale composto di tre Uffiziali i più elevati in rango, compreso il Presidente, dovendo un Uffiziale subalterno, qual Appoderato temporaneo, funzionare da Quartiermastro. *(Ord. Amm. Art. 573, e 574).*

Riviste ne' casi di attivazione di Artiglieri Littorali.

Rispetto agli Artiglieri Littorali, nel caso ove dovessero essere attivati *(pag. 9)*, ciò non può avere effetto senza un ordine espresso del Ministro della Guerra, e quantevolte l' attivazione dovesse oltrepassare il termine di tre mesi è indispensabile l' approvazione Sovrana.

Ogni attivazione di Artiglieri Littorali deve aver luogo mediante analogo processo verbale, e quest' atto, alla di cui redazione deve intervenire il Direttore locale di Artiglieria, deve soprattutto contenere la rivista nominativa degl' individui componenti la forza, che va ad essere attivata. *(Idem. Art. 207).*

Cessando il bisogno se ne deve non meno compilare dal Commissario di Guerra analogo processo verbale di scioglimento. *(Idem Art. 208).*

Rivista a passarsi nel caso una forza armata qualunque venisse straordinariamente attivata.

Infine, quando per circostanze estraordinarie si dovesse attivare una forza armata qualunque a carico della Guerra deve sempre precedere la Sovrana approvazione, che nel prescriverne il numero e la durata ne determini anche quanto si debba corrispondere ad individuo.

Ne' casi urgentissimi, ne' quali venisse compromesso l' ordine pubblico, delle attivazioni simili possono essere fatte da una Giunta composta dal Comandante della Provincia, o Valle, dall' Intendente, e dal Regio Procurator Generale della Gran Corte Criminale, salvo a farsene

Digitized by Google

immediato rapporto al Ministro della Guerra per le Sovrane ulteriori disposizioni. *(Ord. Amm. Art. 209).*

Regolare processo verbale, inseguito di rivista da passarsi dal Commissario di Guerra, deve contestare la effettuita attivazione del pari che altro processo verbale da redigersi dal funzionario suddetto ne deve comprovare lo scioglimento, salvo a trasmetterne di siffatti processi verbali un esemplare alle competenti autorità per l'uso di risultamento. *(Idem Art. 210).*

SEZIONE 2.ª

DELLE RIVISTE DEGLI UFFIZIALI ISOLATI, E DEGL' IMPIEGATI MILITARI.

Epoca, per la quale le riviste degli Uffiziali isolati, ed Impiegati Militari debbono essere stabilite.

Per le piazze di Napoli, Palermo, e Messina la rivista degli Uffiziali isolati, e degl' Impiegati Militari in esse dimoranti deve esser stabilita da' rispettivi Commissarî di Guerra il dì 27 di ciascun mese pel mese istesso. *(Ord. Amm. Art. 180. Min. del 22 Luglio 1835).*

Per gli Uffiziali, ed Impiegati Militari altrove stanziati, la rivista deve aver luogo il 1.° di ciascun mese pel mese precedente. *(Ord. Amm. Art. 219. Min. del 17 Giugno 1829, e del 17 Maggio 1834).*

Serie, secondo la quale gli Uffiziali isolati ed Impiegati Militari debbono essere compresi e classificati ne' fogli di rivista.

Gli Uffiziali isolati, ed Impiegati Militari debbono esser compresi, ad eccezione di que' dimoranti nelle Piazze di Napoli, pe' quali si debbono far de' fogli separati per Corporazione, in un unico foglio di rivista, e classificati in tante serie distinte, cioè:

1.° Ordinatori, e Commissarî di Guerra.

2.° Uffiziali Generali in attività, ed alle Classi — Governatori Militari, ed Uffiziali alle Piazze — Comandanti le Provincie, o Valli co' loro Ajutanti di Campo, o Uffiziali alla immediazione — Uffiziali in Commissione — Ispezioni, Comandi, ed Impiegati sanitarî ed Amministrativi degli Ospedali — Uffiziali alle Classi — Invalidi ritirati in famiglia.

3.° Uffiziali isolati di Artiglieria, compresi li Generali dell' Arma — Uffiziali del Genio (1).

---

(1) Egli è essenziale, che fra una Serie e l'altra vi si lasciasse uno spazio per il dippiù, che possa riguardare operazioni di Tesoreria, e di che si ragionerà a suo luogo. *(Min. del 17 Settembre 1834. Circ. dell' Int. Gen. del 20 detto).*

Digitized by Google

Modo, col quale si deve giustificare la esistenza ed il servizio prestato.

Gli Uffiziali Generali, i Comandanti di Provincie, o Valli, di Piazze chiuse, e di Forti, non che gli Ordinatori, comprovano la loro esistenza coll' inviare al Commissario di Guerra incaricato di questo ramo l'analogo certificato munito di loro firma.

Ogni altro Uffiziale da Colonnello inclusivamente in giù, ed i Commissarî di Guerra istessi sono tenuti di presentarsi di persona nell' epoca stabilita all' Uffizio di quel Commissario avente il servizio delle riviste. *(Ord. Amm. Art. 177).*

Coloro, che non possono adempiere a ciò per de' motivi legittimi, o perchè assenti per affari di Real Servizio, debbono far pervenire al Commissario di Guerra suddetto, e pel giorno della chiusura delle riviste, il loro rispettivo certificato di esistenza a firma de' Comandanti di Piazza, ed in mancanza a firma de' Sindaci (1). *(Idem).*

Inoltre importa, che pel servizio prestato durante il mese, cui la rivista si riferisce, si stia ai corrispondenti attestati, che i Comandanti Militari debbono stabilire, e far tenere ai Commissarî di Guerra. *(Idem Art. 106).*

Uffiziali ammalati in propria casa nel giorno della rivista.

Rispetto agli Uffiziali ammalati in propria casa è applicabile quanto trovasi detto alla pagina 218. *(Idem Art. 177).*

Laddove un Uffiziale o Impiegato Militare essendo sopra luogo mancasse ad una, o più riviste di presentarsi.

Ogni Uffiziale isolato, o Impiegato Militare, ch' essendo sopra luogo, avesse mancato di presentarsi al Commissario di Guerra nel giorno stabilito per la rivista, o non avesse giustificato il motivo, per lo quale non avesse potuto presentarsi, deve figurare in rivista per semplice memoria, e colla osservazione in margine — *Non à giustificato la esistenza.*

Presentandosi il 1.° del secondo mese, il suddetto Uffiziale o Impiegato Militare dev' essere compreso nella rivista corrispondente, senza acquistar diritto a richiamo di competenze pel mese precedente.

Se poi si presentasse alla terza rivista, egli non può aver diritto, che agli averi del mese solamente, cui la rivista si riferisce.

---

(1) A sensi di una Ministeriale del 24 Dicembre 1834 riguardante specialmente i Sotto-Ispettori dell' Artiglieria, e Genio in missione, lo invio di questi certificati dovrebbe farsi direttamente da' Comandanti d' Armi, o da' Sindaci a' Commissarî di Guerra incaricati della tenuta de' ruoli, ne' quali figurano gli Uffiziali assenti dalla loro ordinaria residenza nel momento della rivista.

Digitized by Google

L' Uffiziale, o Impiegato infine, che avesse mancato a tre riviste consecutive, dev' esser portato zerato, e per ripigliare i corrispondenti averi à egli bisogno della Sovrana abilitazione. *(Ord. Amm. Art. 179).*

D'altronde i Commissarî di Guerra chiamati sotto la loro responsabilità alla stretta esecuzione di quanto più sopra è detto, debbono nella circostanza farne straordinario rapporto all' Intendente Generale, ed in pari tempo debbon all' uopo prendere dalle Autorità locali gli schiarimenti opportuni sul conto del Militare, di cui qui è parola. *(Min. del 16 Giugno 1829).*

Così ancora: quell' Uffiziale o Impiegato Militare, ch' essendo legittimamente assente non avesse fatto pervenire a tempo debito il certificato di sua esistenza, deve per la prima volta figurare zerato in rivista con eguale nota in margine.

Caso in cui un Militare isolato legittimamente assente non facesse pervenire per uno o più mesi il suo certificato di esistenza.

Ma potendo stare, che siffatta mancanza di giustificazione fosse nata da ritardo di posta, o per tutt' altra ragione straordinaria il Militare fosse rimasto zerato, è allo stesso dovuto il richiamo delle competenze pel mese precedente, purchè prima della seconda rivista fosse pervenuto al Commissario di Guerra il corrispondente certificato di esistenza.

Laddove a tanto si adempisse solamente alla terza rivista, egli sarebbe portato presente pel solo terzo mese, cosicchè pei mesi precedenti verun diritto a richiamo di competenze potesse elevarsi.

Qualora poi per tre mesi consecutivi questo istesso Uffiziale, o Impiegato Militare trascurasse di far documentare la sua esistenza, egli deve continuare ad essere portato zerato, nè potrà esser abilitato senza un Real Decreto, ed in questo caso il Commissario di Guerra deve non meno farne oggetto di estraordinario rapporto all' Intendente Generale dell' Esercito. *(Ord. Amm. Art. 179).*

Tali prescrizioni per altro non sono punto applicabili per gl' Invalidi ritirati in famiglia, giacchè in qualunque tempo pervengono i loro certificati di esistenza è sempre loro dovuto il richiamo delle loro competenze. *(Sov. Res. del 30 Giugno 1829).*

Eccezione per gli Invalidi ritirati in famiglia.

Rispetto agli Uffiziali sotto giudizio, finchè non sieno sciolti dal cingolo Militare in seguito di sentenza essi debbono non meno essere compresi ne' fogli di rivista de' Militari isolati, previo certificato di esistenza da rilasciarsi dal Comandante della Piazza. *(Ord. Amm. Art. 178).*

Uffiziali sotto giudizio.

Digitized by Google

Intorno alle mutazioni, e documenti in appoggio delle riviste de' militari isolati.

In quanto alle mutazioni, e movimenti, che possono riguardare ciascun Militare isolato, come ancora intorno a' documenti giustificativi, bisogna stare a quanto sul particolare trovasi detto alla pagina 222, e seguenti. *(Ord. Amm. Art. 181).*

Documenti che debbono rimanere presso il Commissario di Guerra.

I certificati, che attestano la presenza degli Uffiziali, cui non è imposto l'obbligo di presentarsi all'Uffizio del Commissario di Guerra, e di quei che legalmente possono essere assenti all'epoca della rivista, rimaner debbono presso il Commissario di Guerra da servire di propria cautela. *(Circ. dell' Int. Gen. del 6 Maggio 1826).*

Epoca, per la quale le riviste de' militari isolati debbono chiudersi.

Le riviste de' Militari isolati debbon esser chiuse, cioè, quelle che si passano il 27 del mese il dì 27 istesso: le altre dopo tre giorni. *(Ord. Amm. Art. 180. Min. del 22 Luglio 1835).*

In quante spedizioni esse debbono compilarsi.

Esse debbon esser compilate da Commissarî di Guerra in quattro esemplari su fogli in istampa, che l'Intendente Generale dell'Esercito fa loro annualmente tenere. *(Ord. Amm. Art. 182).*

Invio a farsene all'Intendenza, ed alle Officine di Tesoreria.

Di ciascuna rivista un esemplare di unita a' documenti all'Intendente Generale dell'Esercito; e tre esemplari alle Officine di Tesoreria, cioè, uno al Controllore Generale, e due allo Scrivano di razione; ben inteso, che le riviste, che si passano il dì 27 del mese debbon essere trasmesse per tutto il 30 del mese istesso, e quelle, che si passano il primo lo debbono essere per tutto il giorno 12. *(Ord. Amm. Art. 180. Circ. dell' Int. Gen. del 3 Dicembre 1831).*

Venendo traslocato un Militare isolato da una Piazza, o Provincia all'altra.

Ne' casi di traslocazione da una Piazza, o Provincia all'altra, importa, che il Commissario di Guerra del luogo, donde l'individuo parte, faccia pervenire al suo Collega residente ove quegli è destinato, un certificato attestante l'epoca, fin alla quale lo à portato in rivista, e con quale annotazione in margine; ciò indipendentemente dalla cessazione di paga, di cui parlasi alla pagina 112 per que' Militari isolati, che da' Dominî al di là del Faro son destinati in questi, e viceversa. *(Circ. dell' Int. Gen. del 13 Settembre 1826).*

In qual modo per taluni Impiegati si giustifica il rispettivo diritto agli emolumenti.

In quanto agl' Impiegati del Ministero della Guerra, e delle Dipendenze subalterne, essi non vanno punto compresi in fogli di rivista: invece egli è sul semplice certificato da rilasciarsi alla fine di ciascun mese da' rispettivi Superiori, che si viene a contestare la loro esistenza, ed il servizio prestato. *(Ord. Amm. Art. 107).*

Digitized by Google

CAPITOLO III.

DEGLI AGGIUSTI DI LIQUIDAZIONE.

La formazione degli aggiusti (1) essendo una operazione definitiva sopra tutto nell'interesse della Finanza non può esser che pur troppo interessante, poichè si viene mediante la stessa non solo a determinare quanto sia dovuto a ciascun militare secondo il rispettivo diritto emergente dalle riviste, ma ancora a stabilire il bilancio delle somme pagate in abuonconto a fronte di quelle spettanti in seguito della verifica, e liquidazione del diritto istesso.

Quanto sia importante sotto doppio rapporto la formazione degli aggiusti.

SEZIONE 1.ª

DEGLI AGGIUSTI DI LIQUIDAZIONE RIGUARDANTI I CORPI DI TRUPPA.

Non più tardi del giorno 10 di ciascun mese i Commissarî di Guerra incaricati della tenuta de' ruoli de' Corpi debbono formare, e far direttamente tenere al Controllore Generale della Tesoreria, ed allo Scrivano di Razione, non che a' loro rispettivi Sostituti in Sicilia per le truppe stanziate in que' Reali Dominî, i quadri di effettivo, giusta la situazione risultante dalla rivista passata il 1.ª del mese; avvertendo, che in quanto agli uomini distaccati essi debbono figurare in questi quadri di effettivo, come presenti, sebbene non si avessero forse ricevuto ancora i fogli contestanti la loro esistenza *(pag. 219)*.

Quadri di effettivo in risultato della rivista da trasmettersi alle Officine di Tesoreria.

Egli è su tali elementi, che le rispettive Officine di Tesoreria, computando le spettanze per classe, e numero d'individui, dispongono i pagamenti da farsi a' Corpi in linea di abuonconto.

Pagamenti in linea di abuonconti da farsi a' Corpi.

L'ammontare delle somme approssimativamente dovute per prest, soprappiù di prest, ed assegni di massetta e di mantenimento dev' essere anticipatamente ripartito in quindicine a' Corpi stanziati in Napoli, Palermo, e Messina, e per mese intero dev' esser liberato a quelli, che tenessero guarnigione in altre Provincie, o Valli.

In quanto al soldo, soprappiù d'averi, ed indennità spettanti agli

(1) Veggasi pag. 31.

Digitized by Google

Uffiziali lo importo corrispondente non può liberarsi, che verso la fine del mese, pel quale debbono esser pagati. *(Ord. Amm. Art. 32, 35, e 36).*

E qualora avvenisse, che ne' periodi del mese opportuni alla spedizione degli abuonconti non fossero ancora pervenuti alle Officine di Tesoreria gli enunciati quadri di effettivo, in tal caso le ultime riviste debbono dare la norma in quanto alle somme a liberarsi. *(Reg. della Tes. del 15 Dicembre 1823. Art. 60, e 61).*

Circa la esecuzione de' pagamenti a favore de' Corpi, sia in polizze bancali, sia in mandati sulle Ricevitorie generali.

I pagamenti si eseguono a favore de' rispettivi Consigli di Amministrazione de' Corpi, o con polizze bancali, o con mandati sopra i Ricevitori Generali delle Provincie, e Valli, essendo costoro considerati per questa parte, come Sostituti del Pagatore Generale della Tesoreria; avvertendo, che le firme de' componenti ciascun Consiglio di Amministrazione per essere debitamente riconosciute al Banco debbono essere legalizzate da' rispettivi Commissarî di Guerra. *(Ord. Amm. Art. 31. Ord. del Com. Gen. del 18 Luglio 1834).*

Librette, sulle quali debbono iscriversi le somme, che dalla Tesoreria vengono liberate, e pagate.

D' altronde ciascun Quartier Mastro dev' essere munito anno per anno di una libretta cifrata dallo Scrivano di razione, onde notarvisi quanto a' Corpi rispettivi siasi pagato con polizze dal Pagatore Generale, ed in numerario da' suoi Sostituti nelle Provincie, e Valli (1). *(Ord. Amm. Art. 33. Reg. della Tes. Art. 67).*

Quando una porzione di Truppa va distaccata, oltrepassando il Faro, il rispettivo Consiglio di Amministrazione eventuale *(pag. 232)* dev' essere parimenti provveduto della necessaria libretta cifrata dallo Scrivano di Razione, il quale a tutte lettere deve in essa additare la giornata, da cui la Truppa, che va distaccata, deve cominciare ad essere pagata ne' Dominî ove passa a tener stanzione.

Infine dev' essere ancora provveduto di simil libretta ogni Comandante di frazione di Truppa, che si distacca dal luogo di residenza del rispettivo Consiglio di Amministrazione permanente, o eventuale, onde vi si possono iscrivere le somme, che in seguito di analogo Officio vi-

---

(1) Egli è sull' assegno di mantenimento *(pag. 47)* che debbono gravitare le spese di trasporto del danaro per le Truppe distaccate in luoghi, ove non esistendo Ricevitorie non si possono far loro spedire le liberanze dalla Tesoreria. *(Ord. Amm. Art. 600).*

Digitized by Google

dinato dal Commissario di Guerra la Tesoreria avrà disposto di far pagare sopra luogo, deducendone l'ammontare dagli abuonconti, che al Corpo rispettivo possono spettare. *(Ord. Amm. Art. 34, 580, e 581).*

Ciò da una parte.

In che consiste l'operazione di un aggiusto di liquidazione.

Dall'altra, tenendosi presenti le copie conformi di tutte le Leggi, Decreti, e Sovrani Rescritti, che trattino di piani, tariffe, nomine, promozioni, destituzioni ec., e che direttamente dal Ministro delle Finanze debbono essere partecipate alle Officine di Tesoreria, la Scrivania di Razione pe' Corpi tutti dell'Esercito stanziati tanto nell'una che nell'altra parte de' Reali Dominî, deve tra lo spazio di un mese, termine di rigore, a contare dal giorno dell'arrivo de' fogli di rivista, procedere alla formazione degli aggiusti. *(Ord. Amm. Art. 35, e 36).*

Ciò importa liquidare il diritto a tutte le competenze attribuite dalle tariffe vigenti in ragion del rispettivo grado, e commissione secondo la forza effettiva di ciascun Corpo, e che da' fogli di rivista risulta esser *presente:* ciocchè formar deve il *credito* de' Corpi; ed in pari tempo imputare le somme liberate in abuonconto dell'ammontare di dette competenze (1), l'importo delle giornate di ospedalità, lo ammontare delle ritenute per somministrazioni di viveri, razioni di passaggio a bordo ec.: infine praticare qualunque altro carico, che in quel mese dovesse aver luogo: ciocchè deve formare il *debito* de' Corpi medesimi (2). *(Reg. della Tes. Art. 67).*

---

(1) A quale oggetto trovasi prescritto dal Regolamento della Tesoreria (Art. 118) che i Sostituti dello Scrivano di razione in Palermo, e Messina, debbon rimettere al Tesoriere Generale in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno 10 del mese seguente, una distinta dimostrazione in quadrupla spedizione di tutte le liberanze da essi rilasciate a favore de' Corpi stanziati in Sicilia.

(2) Nell'atto istesso, che dalle Officine di Tesoreria vien stabilito l'aggiusto per le competenze in danaro, si deve dalle stesse formare il riassunto generale delle giornate, che possono dar diritto alle razioni di pane, viveri, e foraggi pel mese, cui l'aggiusto si riferisce.

Dall'altra parte la Scrivania di Razione, la quale in ogni mese spedisce le liberanze di abuonconto a favore dell'Appaltatore Generale delle sussistenze secondo la forza effettiva dell'Esercito, viene in fine di ogni trimestre a liquidarne la corrispondente contabilità in vista del borderò, ossia, riassunto generale delle sommini-

Digitized by Google

Rapporto alle spettanze per assegno di vestiario.

In quanto alle spettanze per assegno di vestiario, le somme dovute a' Corpi debbono essere notate per memoria ne' rispettivi aggiusti mensuali, e riportati in un capitolo apposito col titolo: *Vestiario delle Truppe*, dovendo all'uopo aprirsi per ciascun Corpo il suo conto particolare, accreditando al Corpo istesso le spettanze derivanti degli aggiusti, e notando a suo debito i pagamenti eseguiti a favore di diversi fornitori, come dalla pagina 44. *(Ord. Amm. Art. 255)*.

Unico aggiusto, benchè il Corpo stanziato negli stessi Dominî non fosse riunito in un sol punto.

Allorchè un Corpo si trovasse per intero stanziato negli stessi Dominî al di quà, o al di là del Faro, sebbene non fosse riunito in una sola piazza, deve sempre aver luogo un unico aggiusto complessivo. *(Idem Art. 225)*.

In quale caso debba valere lo stesso, benchè porzione della Truppa si trovasse distaccata in Dominî diversi.

Quando si trattasse di un piccolo numero di uomini al di sotto di due Compagnie o Squadroni, e si trovasse distaccata in Dominî diversi da quelli ove risiede il Corpo, deve parimenti stabilirsi un unico aggiusto, ed il Consiglio di Amministrazione deve pensare ad alimentare il Distaccamento suddetto, salvo particolare conteggio.

---

strazioni eseguite, e che il medesimo Appaltatore deve stabilire e far tenere distinto per Corpo alla suddetta Scrivania di Razione una co' corrispondenti boni totali all'appoggio *(pag. 42, e 43)*.

Così si viene simultaneamente a conseguire una doppia regolarizzazione, vale a dire, nell'atto istesso che si viene a riconoscere la regolarità de' titoli, in forza di cui ànno avuto luogo le somministrazioni, si viene a liquidarne il loro importo, ed a stabilire il dare, o avere dell'Appaltatore Generale, avùte riguardo all'ammontare delle somme mensualmente ricevute in conto; dall'altra parte si viene a formare l'aggiusto detto di *sussistenze*, e che consiste nel piantare il diritto, che à ciascun Corpo alle razioni di pane, viveri, e foraggi secondo il numero degl'individui, e de' cavalli, e muli presenti risultante dall'aggiusto in danaro, e nel praticare il carico delle razioni, che a ciascun Corpo si trovano essere state somministrate.

Egli è ben inteso, che a' crediti, o a' debiti risultanti da cosiffatti aggiusti di sussistenze, deve darsi valore numerario secondo i prezzi dell'appalto, o altri, se altrimenti il servizio si esegue; ben vero, che il credito, ossia, il meno percetto deve essere soddisfatto al Corpo con la deduzione della quarta parte a favore del Regio Erario; ed il debito, cioè, il più percetto dev'esser valutato a danno del Corpo a doppio prezzo; salvo a riportarsi il risultamento di ogni aggiusto di sussistenze, qualunque esso fosse, nel primo aggiusto in danaro a farsi. *(Ord. Amm. Art. 241, e seguenti)*.

Digitized by Google

Ove infine si trattasse di una porzione di Truppa dello stesso Corpo di numero uguale o maggiore di due Compagnie, o Squadroni, e che si trovasse distaccata in Dominî diversi da quelli ove risiede il Corpo, allora dovendo questa frazione amministrarsi per mezzo del Consiglio eventuale *(pag. 232)*; così deve aver luogo un aggiusto separato per le sole paghe, prest, ed assegno di massetta, mentre ogni altro abbono per assegno di mantenimento dev'esser compreso nell'aggiusto risguardante l'altra porzione di Truppa amministrata dal Consiglio permanente, ed a di cui cure si debbono far pervenire al Consiglio eventuale le somme occorrenti, e che debbono gravitare sull'anzidetto assegno di mantenimento. *(Ord. Amm. Art. 225, 574, e 576)*.

In qual caso deve aver luogo un aggiusto separato.

Ultimato ch'è un aggiusto per parte dello Scrivano di Razione, e dopochè il Controllore Generale sugli elementi presso di se esistenti *(pag. 21, e 227)* vi avrà apposto il suo *verificato*, se ne deve trasmettere una copia in valida forma al rispettivo Consiglio di Amministrazione (1).

Liquidato che si è un aggiusto, copia a darsene al Corpo rispettivo.

I risultamenti, che possono presentare gli aggiusti sia in debito, sia in credito, debbono essere riportati negli aggiusti de' mesi consecutivi, senza potersi fare dalla Tesoreria alcuna ritenuta, o liberanza separata.

Abboni o deduzioni in ragione de' risultamenti che può presentare un aggiusto.

In conseguenza di che, ove dall'aggiusto del mese di Dicembre il Corpo rimanesse in debito, lo ammontare della somma dev'esser dedotto dall'aggiusto del vegnente mese di Gennaro (2). *(Idem Art. 228)*.

All'opposto, ove risultasse in credito, l'ammontare corrispondente non dev'essere posto a calcolo nell'aggiusto di Gennaro del nuovo anno; ma dev'essere separatamente saldato con liberanza apposita. *(Idem)*.

I pagamenti *a saldo* non possono esser disposti, che esclusivamente dallo Scrivano di Razione, e non mai da' suoi Sostituti in Sicilia, ove si trattasse di Corpi di truppe stanziate in que' Reali Dominî. *(Ord. Amm. Art. 36. Reg. della Tes. Art. 50, e 116)*.

De' pagamenti a saldo.

Tra due mesi a contare dal giorno, in cui si sono consegnate le

Termine fissato per richiami di competenze non abbonate negli aggiusti.

(1) Una copia dell'aggiusto di sussistenze dev'essere parimenti trasmesso al Corpo rispettivo per mezzo dell'Uffiziale delegato. *(Ord. Amm. Art. 227)*.

(2) Quante volte nel corso dell'anno un Corpo risultasse in debito di somma considerevole, allora non sul primo aggiusto, ma sul primo abbuonconto devesi praticarne corrispondente ritenzione. *(Idem Art. 228)*.

Digitized by Google

copie degli aggiusti, i Corpi possono avvanzare domande accompagnate da documenti per richiami di competenze: elasso questo termine ne rimane prescritta l'azione (1). *(Ord. Amm. Art. 227).*

Aggiusti di liquidazione pel Collegio, e per la Scuola Militare.

In quanto agli aggiusti risguardanti i due Instituti di Educazione Militare, l'Amministrazione dell'Orfanotrofio Militare, come quella, che à surrogata la Tesoreria in rapporto a' pagamenti, è chiamata a surrogarla ancora in ciò, che sia regolarizzazione tanto del diritto, quanto degli abuonconti, che essa paga su' fondi dello stabilimento istesso ai suddetti due Instituti, seguendo le norme generali testè indicate.

Aggiusti di liquidazione pel Corpo della Gendarmeria Reale.

Gli aggiusti per la Gendarmeria Reale debbono dalla Scrivania di Razione essere stabiliti per Battaglione, poichè ogni Battaglione à il suo proprio Consiglio di Amministrazione; e che deve amministrare, a' sensi dell'art. 135 del Decreto organico del 30 Agosto 1827, il Battaglione, e lo Squadrone, o Squadroni, non che le rispettive Sezioni di Gendarmi Veterani, sebbene tener si dovesse una contabilità separata.

Aggiusti di liquidazione per l'Artiglieria a cavallo, e Compagnie di Deposito.

Lo stesso valer debba per le Compagnie di Deposito, e per l'Artiglieria a Cavallo, i di cui aggiusti rispettivi debbono esser compresi in quello del Reggimento di Artiglieria a piedi cui appartengono.

Aggiusti di liquidazione pe' Sotto-Uffiziali e Soldati detenuti nelle prigioni militari.

In ordine poi alla regolarizzazione degli abuonconti, che dalle rispettive Officine di Tesoreria di Napoli, e di Sicilia vengono liberati pel mantenimento de' Sotto-Uffiziali e Soldati detenuti nelle prigioni militari *(pag. 182)*, il corrispondente aggiusto viene mese per mese a stabilirsi dalle stesse rispettive Officine di Tesoreria; 1.° mediante la liquidazione delle spettanze per sussidio, e per premio di custodia, e giacitura, che i Commissarî di Guerra debbono fare in ragion del numero delle giornate di permanenza o di transito risultante dalla ricapitolazione apposta dall'Appoderato in piè di ciascun foglio di rivista *(pag. 230)*; 2.° mediante il conteggio delle somme ricevute, e che ciascun Appoderato al di sotto della liquidazione delle spettanze deve presentare, riportando i

---

(1) Lo stesso valer deve per gli aggiusti di sussistenze, ammettendosi le reintegre per motivi giustificati. *(Ord. Amm. Art. 243. Reg. della Tes. Art. 70).*

Digitized by Google

risultamenti del conteggio del mese precedente in giustificazione della sua gestione (1). *(Ord. Amm. Art. 235)*.

Aggiusti di liquidazione pe' due Depositi de' Presidiari.

In quanto a' due Depositi Generali de' Presidiarî importa, che per ciascun di essi sieno separatamente stabiliti gli aggiusti correlativi, vistochè, a' sensi del Real Decreto del 2 Giugno 1833, due sono i Consigli, cui ne viene rispettivamente affidata l' amministrazione.

Aggiusti di liquidazione per gli Artiglieri Littorali, in caso di attivazione.

Venendo straordinariamente attivati degli Artiglieri Littorali *(pagina 232)* i fondi bisognevoli per la loro mercede giornaliera *(pag. 62)* debbono essere dalle rispettive Officine di Tesoreria anticipati in linea di abuonconto su' corrispondenti e regolari fogli di rivista, salvo conteggio e liquidazione da farsi dalle suddette Officine di Tesoreria.

Egli è ben inteso che in appoggio del primo conteggio vi si deve alligare il verbale di attivazione, ed all' ultimo quello dello scioglimento. *(Ord. Amm. Art. 236)*.

Aggiusti di liquidazione per forza armata che venisse straordinariamente attivata.

Infine importa far quì rilevare, che laddove si verificasse il caso di cui è parola alla suddetta pagina 232, ogni aggiusto di spese occorse per forza armata, che in un bisogno di urgenza fosse stata attivata a carico del ramo di guerra, dev' essere stabilito, e liquidato in conformità di quanto vien di dirsi per gli Artiglieri Littorali straordinariamente messi in attività di servizio. *(Ord. Amm. Art. 237)*.

---

(1) Ogni Appoderato deve tenere un registro di cassa, ed ove venisse surrogato deve stabilire e dare al suo successore il suo conto finale colla dimostrazione del suo debito, o credito basato sugli aggiusti, e colla dovuta spiegazione, laddove vi fossero delle differenze in confronto degli aggiusti istessi. Quale conto verificato che si è di accordo tra l' Intendenza, e la Tesoreria, o dopochè si è officialmente fatto conoscere quale debba essere la effettiva posizione di cassa, posson essere emessi, previa Ministeriale autorizzazione, gli ordini convenienti o pel pagamento del credito, o per la imputazione del debito.

Egli è ben inteso, che pendente l' esame, e la verifica di siffatto conto, non si può dall' Appoderato successore bonificare all' Appoderato suo predecessore alcuna somma, ove questi figurasse esser rimasto in credito, mentre la posizione del conto esibito nell' atto della consegna dell' Appoderazione, non può esser riconosciuta, che come provvisoria, e non come definitiva. *(Min. del 28 Febbrajo 1833)*.

Digitized by Google

Verifica degli aggiusti de' Corpi di Truppa.

Officio di verifica.

A misura, che gli aggiusti sono finalizzati, lo Scrivano di Razione ne deve trasmettere un esemplare all' Intendenza Generale dell'Esercito, presso la quale esiste Officio espressamente addetto alla verifica degli aggiusti, e di cui Capo ne dev' essere un Ordinatore. *(Ord. Amm. Art. 226. Sov. Res. del 18 Ottobre 1824).*

Fogli di rilievi.

Egli è ne' susseguenti dieci giorni che il suddetto Officio deve procedere cogli elementi presso di se esistenti *(pag. 227)* alla verifica di cosiffatti aggiusti, dopo aver debitamente liquidato le riviste, cui essi aggiusti si riferiscono (1).

Ciò eseguito, devesi dall' Intendenza trasmettere alla Tesoreria il corrispondente foglio detto di verifica o positivo o negativo.

In caso di osservazioni sull'operato per parte della Tesoreria

In quest'ultima ipotesi, si deve negli aggiusti successivi tener conto delle postille, che avessero potuto aver luogo, quante volte venissero dalla Tesoreria accettate.

In contrario le addotte postille debbono essere discusse negli officî d'Intendenza da un Ispettore di contabilità della Tesoreria, e dal Capo dell' Officio di verifica degli aggiusti. Qualora questi due funzionarî fossero discordi, la quistione dev' esser decisa dal Consiglio di Tesoreria sulla dimanda, che direttamente gliene deve fare l' Intendente Generale dell' Esercito. Ed infine, laddove anche nel Consiglio di Tesoreria vi fosse divisione di pareri, o che l'Agente del Contenzioso funzionante da Pubblico Ministero, o il Presidente di esso Consiglio non si uniformasse alla maggioranza de' deliberanti, in tal caso l' affare deve essere rassegnato al Ministro delle Finanze, il quale di concerto con il Ministro della Guerra deve emettere le sue definitive risoluzioni. *(Ord. Amm. Art. 226. Reg. della Tes. Art. 71).*

---

(1) Egli è ben inteso, che l' Officio di verifica presso l' Intendenza Generale, cui l' Appaltatore de' viveri e foraggi deve far tenere un esemplare del borderò generale, ossia, reassunto trimestrale delle razioni somministrate a' Corpi *(pag. 239)* deve non meno verificare ogni aggiusto di sussistenze stabilito dalla Scrivania di Razione, e verificato dal Controllore Generale.

Digitized by Google

SEZIONE II.

DEGLI AGGIUSTI DI LIQUIDAZIONE RIGUARDANTI GLI UFFIZIALI ISOLATI, ED IMPIEGATI MILITARI.

Aggiusti di liquidazione per i militari isolati residenti ne' Domini al di qua del Faro.

Per gli Uffiziali isolati, ed Impiegati Militari residenti ne' Domini al di quà del Faro, il diritto alle competenze viene liquidato sugl' istessi fogli di rivista dalle Officine di Tesoreria di Napoli, tenendo presenti i rispettivi assienti, ed i movimenti, che loro son officialmente partecipati dal Ministro delle Finanze; ben inteso, che nello spazio lasciato ne' suddetti fogli di rivista fra una Serie e l'altra *(pag. 233)* vi si debbono notare li corrispondenti totali per quindi ripartirli nella ricapitolazione da farsi in fine dell' aggiusto distinti per ciascuna Serie.

Aggiusti di liquidazione per i militari isolati residenti ne' Domini al di là del Faro.

Per coloro residenti in Sicilia altrettanto devesi su eguali elementi e basi praticare da quelle Officine Sostitute, avuto riguardo ancora ai rispettivi assienti, ed a' movimenti, che debbono essere loro comunicati dalla Controlleria, e dalla Scrivania di Razione *(Ord. Amm. Art. 214 e 218. Reg. della Tes. Art. 81, e 112. Min. del 17 Settembre 1834)*.

Aggiusti di liquidazione per coloro non soggetti a passare rivista.

Infine egli è sugli elementi, di cui parlasi alla pagina 236, che à luogo la liquidazione delle spettanze a favore degl' Impiegati non soggetti alla rivista di Commissario di Guerra.

Modo di pagamenti, e loro definitiva regolarizzazione.

In quanto a' pagamenti, le corrispondenti liberanze vengono spedite dalle rispettive Officine di Tesoreria di Napoli, Palermo, e Messina, direttamente a favore degl' interessati o con polizze bancali, o con mandati sulle Ricevitorie Generali (1). *(Ord. Amm. Art. 31)*.

E siccome le riviste per gli Uffiziali isolati, ed Impiegati residenti nelle Piazze di Napoli, Palermo, e Messina vengono stabilite e chiuse il di 27 del mese, così le firme delle parti prendenti apposte in dorso alle polizze, o su mandati debitamente legalizzate son sufficienti a giustificare la loro esistenza a tutto il mese, cui i pagamenti possonsi riferire; salvo per altro a tener conto, tanto in aumento, che in deduzione nell' aggiusto del mese successivo, di ogni variazione, che avesse potuto

(1) Laddove de' Militari appartenenti a talune Corporazioni, e Dipendenze militari venissero pagati qui in Napoli per mezzo di Appoderati, costoro debbono uniformarsi alle norme prescritte dal Regolamento di Tesoreria. *(Art. 83)*.

Digitized by Google

avvenire ne' rimanenti giorni del mese. *(Ord. Amm. Art. 217, 218 e 219. Reg. della Tes. Art. 81).*

Così ancora per riguardo ai Militari altrove residenti, mentre le riviste, che si passano al 1.° del mese, nell' atto stesso che servono, giusta l'Art. 81 del Regolamento del 15 Dicembre 1823, per anticipare la spedizione delle liberanze del mese, che corre, in modo a che gl' interessati possono esser sopra luogo pagati non più tardi del giorno 30 del mese istesso, ànno per oggetto di regolarizzare definitivamente il diritto de' medesimi agli averi pel mese precedente in ragion delle rispettive mutazioni apposte su fogli di riviste istesse. *(Idem. Cir. dell' Int. Gen. del 27 Febbrajo 1836, e del 26 Marzo detto).*

Richiami, o deduzioni di averi ne' casi di traslocazione da una provincia all'altra.

Egli è ben inteso, che in caso di traslocazione ad altra Provincia, o ad altra destinazione i richiami, o le deduzioni sulle rispettive rate di averi deve farsi su fogli di rivista di quel luogo, ove i Militari saranno con effetto passati a risiedere, e vi figureranno presenti.

In caso di morte.

In caso poi di morte, i mandati debbon esser respinti alle rispettive Officine di Tesoreria per esser colle necessarie regole amministrative annullati, salvo il diritto agli eredi di chiedere per le vie ordinarie quella rata di averi dovuta sin al giorno della morte. *(Ord. Amm. Art. 219. Reg. della Tes. Art. 81).*

Verifica degli aggiusti de' Militari isolati.

Norme a seguirsi nella verifica degli aggiusti de' Militari isolati.

Gli aggiusti di competenze de' Militari isolati residenti ne' Dominî al di qua del Faro stabiliti che sono dalla Tesoreria di Napoli son verificati presso l' Intendenza Generale dall' apposito Officio di Verifica.

Quelli, che si stabiliscono dalle Officine sostitute di Palermo e Messina lo sono dalla Vice-Intendenza Militare, la quale, dopo aver a tanto adempito, e fatto i corrispondenti rilievi, deve di ogni foglio di rivista regolarizzata trasmetterne copia all' Intendenza Generale; ben inteso, che in caso di vertenze l' affare dev' esser dapprima esaminato dalla Tesoreria Generale di Napoli, ed ove vi fosse ancora luogo a discussione, rendesi applicabile quanto sul particolare trovasi prescritto in simili casi in ordine alla definitiva liquidazione degli aggiusti de' Corpi di truppa. *(Ord. Amm. Art. 38, 218, e 221. Reg. della Tes. Art. 81, e 112. Min. del 5 Maggio 1827).*

Digitized by Google

APPENDICE

DELLA TENUTA DELLE SCRITTURE, E DEL RENDIMENTO DE' CONTI.

Principi generali in fatto di contabilità.

Ogni ben ordinato sistema di contabilità deve essenzialmente poggiare sulla esatta tenuta delle scritture; e poichè *Amministrare* importa implicitamente l'obbligo di giustificare la propria gestione, così si rende indispensabile, nel toccare la fine del presente lavoro, il far conoscere in qual modo i fondi della Guerra sono scritturati, non che quanto altro riferir si possa al rendimento de' conti.

I.

Sulla tenuta delle scritture.

Sistema a serbarsi nella scritturazione de' fondi della guerra, compresi quelli prelevati dallo Stato Discusso, ed assegnati pe' bisogni della Sicilia.

Approvato che si è da S. M. lo Stato Discusso annuale distinto per classe, o per capitolo *(pag. 21)*, e dopochè il Ministro della Guerra ne avrà prelevata, ed assegnata parimenti per classe, e per capitolo una corrispondente quota destinata a far fronte alle spese da aver luogo in Sicilia, salvo ad aumentare o diminuire questa istessa quota in ragion de' movimenti della Truppa dall'una parte all'altra de' Reali Dominî, le rispettive Officine di Tesoreria debbono in corrispondenza stabilire le loro scritture con accreditare in ogni mese a ciascun di essi capitoli la dodicesima parte del rispettivo credito, ed imputarvi a debito l'ammontare delle liberanze relative, che nel corso del mese istesso vengon rilasciate; ben inteso esser esenti da tale regola i capitoli, che alla prima classe si riferiscono, non che della seconda classe il solo capitolo riferibile alle spese di rimonta. *(Ord. Amm. Art. 25, e 517).*

Sovrana autorizzazione ne' casi d'inversione, o di aumento di fondi.

Qualunque inversione di fondi da un capitolo all'altro dell'istessa classe, o da una classe all'altra, del pari che ogni credito suppletorio, o estraordinario, non può aver luogo, che previo un Sovrano Rescritto, o Real Decreto; avvertendo, che ne' casi di esaurimento di fondi, e vista l'urgenza, si possono per altro dalle Officine di Tesoreria eseguire in linea provvisoria de' pagamenti, salvo regolarizzazione nel corso del mese istesso. *(Idem Art. 26, e 27. Dec. del 5 Dicembre 1825).*

Digitized by Google

Mensuale bilancio, ed elenco di pagamenti da trasmettersi al Ministro della Guerra dalla Tesoreria, e dall' Intendenza Generale.

E perchè il Ministro della Guerra possa essere al corrente di quanto si eroga sullo Stato Discusso, lo Scrivano di Razione deve estrarre dalle sue scritture e rimettergli mese per mese un bilancio per capitoli de' dodicesimi de' crediti cumulati e delle liberanze spedite nel mese precedente inclusevi quelle rilasciate dalle Officine di Palermo, e di Messina, giusta la distinta, che i rispettivi Sostituti debbono mensualmente fargli pervenire per mezzo del Tesoriere Generale una cogli analoghi documenti giustificativi. *(Ord. Amm. Art. 28, e 37. Reg. della Tes. Art. 118).*

Egli è da cosiffatto bilancio, che il Ministro suddetto può rilevare la situazione de' fondi appartenenti in ispecialità alla prima classe dello Stato Discusso, mentre per quei della seconda e della terza classe egli può attingere le opportune notizie da analogo elenco di pagamenti, che dall' Intendente Generale dell' Esercito deve ricevere mese per mese, e nel quale elenco debbono parimenti esser compresi gli esiti di egual natura, che avessero avuto luogo in Sicilia, giusta altro simile mensuale elenco, che all' uopo si deve trasmettere dal Vice-Intendente Militare. *(Ord. Amm. Art. 38).*

Annuale chiusura del conto dello Stato Discusso: reste da annullarsi, e quindi da ravvivarsi nel nuovo anno: prospetto da inviarsi al Ministro della Guerra.

A 31 Dicembre di ciascun anno la Tesoreria generale deve chiudere il conto dello Stato Discusso, e deducendo dal credito accordato nel corso dell' anno l' ammontare delle liberanze spedite, e che si trovano a quell' epoca adempite di pagamento, deve annullare il residuo, che ne potrà risultare, per sola formalità di scrittura, dando con ciò termine alla sua gestione annuale; ben inteso però che il credito residuale di ciascun capitolo deve esser ravvivato nell' anno seguente, ed in registri separati, coll' epigrafe *resta dell' anno . . . . :* operazioni tutte, di che dev' esser trasmesso al Ministro della Guerra circostanziato prospetto, onde ne possa far prendere debita scritturazione. *(Ord. Amm. Art. 29. Reg. della Tes. Art. 120).*

Pagamenti che sulle reste del precedente Esercizio possono gravitare.

Per tanto è su tali reste, che debbono non solamente rinnovarsi nel nuovo anno le liberanze, che spedite a tutto il 31 Dicembre dell' anno precedente e relative alla gestione dello stesso esercizio fossero rimaste non pagate, ma ancora vi debbono gravitare i pagamenti per richiami di competenze relative all' esercizio stesso, sebbene si trovasse prescritto, in quanto al diritto, doversene sugli aggiusti correnti operare la corrispondente regolarizzazione, mediante foglio di rivista suppletoria, e com-

Digitized by Google

plessiva per i diversi mesi, cui il richiamo di competenze potesse riferirsi. *(Sov. Res. del 24 Gennaro 1830. Min. del 17 Settembre 1834. Circ. dell' Int. Gen. del dì 8 Aprile 1835).*

Alla fine del biennio, ossia al 31 Dicembre del secondo anno di ciascun Esercizio, tutti i residui delle reste anzidette tuttavia disponibili, vengono ad essere definitivamente annullati (1). *(Ord. Amm. Art. 29).*

Reste da doversi ammortizzare in fine del biennio.

Ciò non importa, che dovesse rimaner cancellato il diritto a richiami di competenze per Esercizî chiusi, quante volte si provasse non per fatto proprio esser nato il ritardo. *(Idem. Reg. della Tes. Art. 122).*

Richiami per competenze relative ad esercizî chiusi: in qual modo essi possono aver luogo tanto a favore de' Corpi quanto a favore di Uffiziali isolati.

In effetti trovasi prescritto, che, ove si trattasse di richiami spettanti a Corpi, la regolarizzazione debba ancora aver luogo mediante fogli di rivista suppletoria sugli aggiusti correnti; ed ove invece si trattasse di richiami spettanti ad Uffiziali isolati, il pagamento ne debba gravitare sul credito, che nella gestione corrente avrà potuto essere da S. M. accordato per conto di *arretrati* relativi ad Esercizî chiusi; e ciò dopo che dalla Real Tesoreria, inseguito della liquidazione di tali richiami giusta il diritto risultante da analogo foglio di rivista suppletoria, ne avrà fatto conoscere al Ministero di Guerra l'ammontare, e dopochè dal Ministero istesso vi sarà stata impartita la necessaria autorizzazione (2). *(Min. del 17 Settembre 1834. Circ. dell' Int. Gen. del 20 detto).*

(1) In quanto a' fondi per assegno di Vestiario, che negli aggiusti de' Corpi figurar debbono per memoria *(pag. 240)* o che in effettivo restar debbono in deposito presso la Tesoreria, trovasi stabilito, che alla fine di ogni anno essa Tesoreria deve dare a ciascun Corpo il conto rispettivo contrapponendo al credito risultante dagli aggiusti l'ammontare degli esiti fatti. I residui di un anno debbono essere riportati a conto, e possono spendersi negli anni successivi, come del pari i disconti non terminati in un anno per ragione di anticipi, o per altre cause, debbono aver luogo negli anni successivi. Dopo il terzo anno però i residui, se pur ve ne fossero, debbono rimanere ammortizzati, o per esser ravvivati vi fa d'uopo di uno special ordine Sovrano. *(Ord. Amm. Art. 255).*

(2) L'azione de' Creditori pel ramo-materiale non vien mai ad essere prescritta per coloro, che in tempo utile (vale a dire, prima di chiudersi gli esercizî) abbiano reclamato o esibito i loro titoli, e le carte contabili, dacchè non sempre dipende dagl' interessati la discussione della pendenza, non che la deffinitiva liquidazione dei conteggi, che costituiscono il credito rispettivo. *(Sov. Res. del 24 Gennaro 1830. Min. del 4 Febbrajo detto).*

Digitized by Google

II.

Del rendimento de' conti.

È presso la G. C. de' Conti, che si giustifica la gestione rispettivamente contata.

I conti della guerra per qualsivoglia ramo debbono rendersi alla Gran Corte de' Conti pel 30 Settembre di ciascun anno per l'esercizio dell'anno precedente. *(Ord. Amm. Art. 4. Reg. della Tes. Tit. 4).*

Per le spese di 1.ª Classe è lo Scrivano di Razione, che ne deve rendere il conto, e rispondere della loro regolarità in concorrenza del Controllore Generale.

Per le spese della prima classe dello Stato Discusso *(Personale)* è lo Scrivano di Razione, che ne deve dare il corrispondente conto materiale, attesochè gli esiti, che vi si riferiscono, sono dallo stesso direttamente disposti sotto la sua responsabilità, e sotto quella del Controllore Generale; cosicchè il conto, che quest'ultimo è chiamato parimenti a dare, come fiscale di tutte le operazioni della Tesoreria, deve perfettamente concordare col conto dell'altro non che col conto del Tesoriere, e Pagatore Generale (1). *(Reg. della Tes. Art. 57, 184, e 190).*

Per le spese di 2.ª Classe ne sono responsabili moralmente l'Intendente Generale, e materialmente gli Amministratori gerenti.

In quanto alle spese della seconda classe *(Materiale)*, sebbene gli ordinativi di pagamento venissero disposti dall'Intendente Generale dell'Esercito, pur tutta volta a' sensi del Sovrano Rescritto del 9 Febbrajo 1827 egli non è tenuto a rendere che semplice conto morale; è però nell'obbligo di esaminare, liquidare, e discutere preparatoriamente i conti materiali, che dagli Amministratori gerenti, ed Agenti tutti della Guerra di sua dipendenza debbono rendersi, e della di cui regolarità essi ne sono responsabili diretti verso la Gran Corte de' Conti.

In quanto alle spese di 3.ª Classe.

In ordine infine alle spese della terza classe *(Impreviste)* perchè appoggiate da decisioni Sovrane non potendo produrre responsabilità alcuna, ne siegue non esservi conto a rendere in ciò che sia parte dispositiva.

---

(1) Egli è ben inteso, che i conti relativi all'amministrazione interna de' Corpi di Truppe affidata alle cure de' rispettivi Consigli, debbono intendersi definitivamente verificati e chiusi in atto dell'annuale rivista di contabilità, che dal Generale Ispettore si passa coll'assistenza del Commissario di Guerra *(pag. 19, e 23)*. È da avvertirsi però, che, siccome i documenti di spese involti in un pacchetto suggellato e firmato di proprio pugno dell'Ispettore, debbono conservarsi presso de' Corpi istessi per essere bruciati dopo due anni, *(Ord. Amm. Art. 723)*; così è allora e non prima, che i Componenti ciascun Consiglio di Amministrazione pro tempore possono rimanere sciolti da ogni responsabilità per la parte rispettiva.

Digitized by Google

Relativamente poi alla giustificazione materiale de' pagamenti eseguiti osservasi, che, siccome la spedizione delle liberanze è interamente nelle attribuzioni della Tesoreria, così n'è di ciò responsabile in ispecialità lo Scrivano di Razione, come quegli, che di questo dettaglio n'è particolarmente incaricato. *(Reg. della Tes. Art. 49).*

Conto annuale da darsi dallo Scrivano di Razione in ordine alla giustificazione materiale de' pagamenti in generale.

A qual oggetto l'annuale conto, che il suddetto Scrivano di Razione deve dare, importa, che sia materialmente distinto per classi, e per capitoli, e contenga ancora per ogni capitolo tre rubriche:

1.° Il credito complessivo, primitivo, ed eccessorio, avutosi conto di tutti i movimenti relativi ad aumenti, ed inversioni che avessero potuto avvenire nel corso dell'anno, cui la gestione si riferisce;

2.° L'ammontare delle liberanze spedite sopra ciascun capitolo giusta apposito e succinto stato da mettersi in appoggio del conto stesso;

3.° E finalmente la resta risultata superante, e rimasta disponibile per l'anno susseguente. *(Idem. Art. 184, 185, e 186).*

In ordine alle spese occorse nei Dominî oltre il Faro, i pagamenti correlativi facendo parte integrale di tutti gli esiti Militari, vistochè unico, e complessivo è lo Stato Discusso della Guerra, così ne viene in conseguenza, che unico e complessivo dev'essere il conto delle spese, che rispettivamente deve darsi dall'Intendente Generale, e dallo Scrivano di Razione sugli elementi, che da' rispettivi rappresentanti in Sicilia debbono periodicamente mese per mese esser loro trasmessi. *(Ord. Amm. Art. 37, e 38. Reg. della Tes Art. 118, 187, e 190).*

Unico e complessivo dev' esser il conto delle spese tanto pei Dominî al di quà, quanto per quegli al di là del Faro.

In quanto all'impiego de' fondi appartenenti all'Orfanotrofio Militare, la Commissione, che di questo ramo n'è esclusivamente incaricata, n'è direttamente responsabile: quindi ne' primi sei mesi dell'anno per l'anno precedente essa deve dare e trasmettere alla Gran Corte dei Conti il suo conto documentato a' termini del Decreto del 2 Aprile 1822.

Conto particolare riguardante l' amministrazione dell' Orfanotrofio militare.

Esaminati, e discussi, che sono i conti della Guerra, giusta la legge del 29 Maggio 1817, e Decreto del 2 Febbrajo 1818, la Gran Corte dei Conti è nel diritto di esercitare sugli Amministratori gerenti e Contabili le istesse facoltà che per istituzione organica si trovano essere state alla medesima concesse verso tutti coloro chiamati a dar conto della gestione rispettivamente tenuta.

Eseguita la rivisione de' conti: effetti che ne risultano.

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

TAVOLA ALFABETICA SINOTTICA DELLE MATERIE.

A

A-buon-conto, espressione in uso per pagamenti da essere regolarizzati mediante definitivo aggiusto di liquidazione pag. 167, e 237.

Agente del Contenzioso — Funziona da Pubblico Ministero presso il Consiglio di Tesoreria — Suo avviso ne' casi di discussione in ordine ad aggiusti di liquidazione pag. 244.

Aggiusti di liquidazione pag. 32 — De' Corpi di Truppa pag. 237, e seg. — Degl'Instituti di educazione militare pag. 242 — Della Gendarmeria Reale pag. idem — Dell' Artiglieria a cavallo pag. idem — De' Detenuti Militari pag. idem — De' Presidiari p. 243 — Degli Artiglieri Littorali in caso di attivazione pag. idem — Di forza armata qualunque straordinariamente attivata pag. idem.

Aggiusti di liquidazione per gli Uffiziali isolati ed Impiegati Militari pag. 245.

Aggiusti di provvisione, ossia, di pane, foraggi, e viveri pag. 239.

Ajutanti di Campo — De' Generali attivi pag. 2 — De' Generali Comandanti di Province, o Valli pag. 8 — Rispettivo diritto alle competenze pag. 97, e 98.

Ajutanti Generali del Re pag. 1 — Diritto alle competenze pag. 96.

Ajutanti Maggiori de' Corpi di fanteria — Loro indennità di foraggi pag. 94.

Ajutanti Maggiori, ed Ajutanti di Piazza pag. 8 — Foraggi in danaro per quegli addetti alle Piazze di Napoli, Palermo, e Messina pag. 108.

Ajutanti Reali pag. 1 — Diritto alle competenze pag. 96.

Ajutanti — Sotto-Uffiziali — Promossi che sono a questo grado — Perdita del compenso per anzianità di servizio pag. 89 — Loro prima messa di Vestiario pag. 90.

Alimenti degli ammalati — V. Ospedali Militari.

Allievi degli Ospizî Civili — Intorno alla loro ammissione pag. 12, e 66.

Alloggio di passaggio — Alle reclute pag. 66 — A' Militari, che si trasferiscono a' nuovi Corpi o destinazioni pag. 83, e 119 — Trovandosi in missione per meno di 15 giorni pag. 130 — Viaggiando isolatamente per affari di servizio pag. idem — In Corpi interi, distaccamenti, o in colonne mobili pag. 137, e 138 — Andando o ritornando da congedo pag. 153 — Ripatriandosi in seguito di congedo assoluto pag. 209.

Alloggio in danaro — Tariffa dell' indennità distinta per gradi pag. 36 — Attestato da comprovarne il diritto pag. 37 — Nei casi di promozione pag. 88 — È dovuto in preferenza agli Uffiziali di Truppe Sedentanee pag. 107 — Fasi, cui va soggetta questa competenza ne'casi di assenza — Pel tempo impiegato in viaggio nel trasferirsi da una destinazione all'altra pag. 115 — In marcia pag. 137 — Pel tempo che si è rimasto in congedo pag. 154 — All' Ospedale pag. 172 — Sotto giudizio pag. 178 — In attenzione della liquidazione di ritiro pag. 195.

Digitized by Google

Alloggio in genere — Competenze in locali pag. 37 — Ne' casi di promozione pag. 88 — Gli Uffiziali de' Corpi di Truppe attive debbono in preferenza esser alloggiati ne' Padiglioni Militari pag. 95 — Spettanza di più per data classe di Uffiziali idem — In quali casi si può ancora aver diritto all'alloggio in genere da Uffiziali di truppe sedentanee pag. 108 — Laddove un Uffiziale qualunque ricusasse l'alloggio assegnatogli pag. idem.

Alta Corte Militare — Oltre di ciò che sia di sua instituzione, essa è incaricata del Contenzioso dello Stato Civile dell'Esercito, e della discussione di tutti gli affari relativi all'anzianità degli Uffiziali pag. 20 — Spese di Officio pag. 39 — Competenze dovute agli Uffiziali Generali, ed altri che vi sono addetti pag. 107.

Alta paga — Essa vien attribuita a' Musicanti giusta la rispettiva Capitolazione approvata dall' Ispettore dell' Arma pag. 48.

Alunni del Real Collegio Militare — V. Instituti di Educazione Militare.

Alunni della Scuola Militare — V. Instituti di Educazione Militare.

Alunni provvenienti dal Collegio Militare — Laddove dovessero servire da soldati prima di esser nominati Uffiziali pag. 86.

Ammende — Nel caso ove de' Militari potessero essere condannati a questa specie di pena pecuniaria pag. 189.

Amministrazione de' fondi della Guerra pag. 21.

Amministrazione interna de' Corpi di truppa — In che essa consiste pag. 17 — Ingerenza diretta per parte degl' Ispettori d' armi pag. 18 — Consigli di Amministrazione pag. idem — Rendiconto mensuale — Intervento de' Commissarî di Guerra — Chiusura annuale di contabilità pag. 19, 23, e 250.

Amministrazione Superiore della Guerra pag. 14.

Anticipazioni da farsi da Corpi — A Vetturali per mezzi di trasporto forniti a Truppe in colonna mobile pag. 138 — Ad individui chiamati in testimonio per prest, pane, e gratificazione di viaggio pag. 143, e 144 — A Cancellieri de' proprî Consigli di Guerra per indennità di spese di processura pag. 192 — A favore di quei, che scorso il termine non avessero avuto ancora liquidata la loro pensione di ritiro pag. 201.

Anticipazioni da farsi dalla Gendarmeria — Alle reclute prima di avere destinazione di Corpo, e modo di regolarizzazione pag. 68 — Agl' individui arrestati, e condotti da prigione in prigione pag. 182, e 183.

Anticipazioni da farsi da' Sindaci a Detenuti Militari — In quali casi pag. 183.

Anticipazioni sugli averi — Sono espressamente inibite pag. 40.

Anzianità degli Uffiziali — Contenzioso — V. Alta Corte Militare.

Anzianità di servizio pe' Sotto-Uffiziali e Soldati — Periodi, e distintivi pag. 75 — In quanto al *diritto* V. Compenso per anzianità di servizio.

Appoderati per Militari isolati pag. 40 — Pel servizio delle prigioni Militari pag. 182 — Loro incarichi, e responsabilità pag. 242, 243, e 245.

Digitized by Google

Apprendisti di Musica — Casi ne' quali n'è inibita l'ammissione pag. 65.

Armamento in generale — V. Materiale di Artiglieria.

Armi portatili — Loro diverse specie — Somministrazioni a farsene dalle Reali Manifatture — In qual modo, ed a carico di chi le riparazioni, e rimpiazzi ne' casi d'inutilizzamento, o di perdite pag. 50.

Arredi Sacri — Mantenimento, e restauro — V. Cappellani di Piazze.

Arrollamenti Volontari — V. Reclutamento.

Artefici, ed Artefici Armieri, e Pontonieri — V. Corpi facoltativi.

Artefici Veterani — V. Corpo politico di Artiglieria.

Artiglieria a piedi — A cavallo — V. Corpi facoltativi.

Artiglieria — Compagnie di Deposito pag. 5, e 6 — Competenze loro dovute pag. 62, e 107 — Ne' casi di provvenienza dalle Compagnie attive pag. 118.

Artiglieria — Corpo Politico pag. 6 — Competenze agl' Impiegati, che ne fanno parte pag. 34, e 109.

Artiglieria — Materiale — V. Materiale.

Artiglieria — Personale addetto al materiale dell'Arma pag. 6 — Competenze dovute agli Uffiziali, che ne fanno parte pag. 98 — Eccezioni per que' destinati allo Stabilimento della Mongiana pag. idem — Indennità migliatica pag. 132.

Artiglieri littorali — Loro organico pag. 9 — Competenze loro dovute ed in quali circostanze pag. 62 — Casi ne' quali possono esser ammessi negli Ospedali Militari pag. 161 — Anni di servizio per aver diritto alla pensione di ritiro pag. 200 — Ne' casi di attivazione pag. 232 — Aggiusti e verifica di essi pag. 243, e 244.

Assegni diversi pag. 33, e 41 — Di *Vestiario* pag. 44 — Di *Massetta* pag. 46 — Di *Mantenimento* pag. 47 — Modo col quale debbono calcolarsi gli assegni pag. 127 — Fasi cui vanno soggetti gli assegni ne' casi di assenza per gl' individui che sono — In congedo pag. 155 — All'ospedale pag. 173 — Sotto giudizio pag. 179.

Assegno per giornata di ospedalità — Quale sia pel semplice trattamento pag. 162 — Per acquisto di medicamenti e di mobilia pag. 164 — Come si amministrano questi diversi assegni — V. Ospedali Militari.

Assenti — Circostanze che debbono concorrervi per cancellarsi qualcuno da' ruoli pag. 213 — Quali Individui, benchè assenti, debbono figurare presenti e come giustificarsi la loro esistenza pag. 219, e 234 — In caso di ritardo pag. 221, e 235.

Assenti per competenze individuali pag. 72 — Formalità necessarie pag. 73.

Assimilazione — In quanto alle competenze in danaro pag. 82.

Astronomo Corrispondente presso l' Officio Topografico pag. 7 — Suo soldo pag. 34.

Attenzione di destino — V. Uffiziali alla terza Classe.

Attestato negativo per alloggio e mobilia — Documento da rilasciarsi da' Commessari di Guerra pag. 37.

Digitized by Google

Attivazione di Artiglieri Littorali pag. 232 — *Di forza armata qualunque* pag. idem.

Avena — Quantità dovuta in caso di sostituzione all' orzo pag. 38, e 41 — Qualità che deve avere il genere perchè fosse riconosciuto buono pag. 41.

Averi degli Uffiziali — Si compongono di più emolumenti cumulati insieme pag. 40 — In qual modo si calcolano pag. idem — Stati di pagamenti pag. idem.

Averi de' Sotto-Uffiziali e Soldati — Il pane fa parte de' loro averi pag. 82.

Autorità civili e militari — In quali casi esse son chiamate a supplire alle veci di Commissari di guerra pag. 26 — Loro rapporti di corrispondenza, e di responsabilità verso i Commissari titolari pag. 27.

B

Bagagli al seguito de' Corpi — V. Trasporti Militari.

Bardatura — Quali ne sono i generi — Come si provvede al loro acquisto — Commissione di Vestiario incaricata della loro confezione — Loro rispettiva durata — Grandi e piccole riparazioni — Vendita de' generi divenuti fuori servizio — Uso a farsi del prodotto — Eccezioni pel Treno pag. 50.

Battaglioni — Di Cacciatori — Di Zappatori-Minatori — Di Pionieri — Del Treno — Loro rispettivi organici pag. 4, e 5.

Bersoglio — Gratificazione a chi meglio colpisce pag. 51.

Biblioteca fisico-medica pag. 28.

Bibliotecario e Sotto-Bibliotecario presso l'Officio Topografico pag. 7 — Competenze loro dovute pag. 108.

Biglietti di entrata all' Ospedale — Formalità di che debbono essere rivestiti pag. 159 — *Di uscita* pag. 168 — *Di passaggio* ad altro Ospedale pag. 171.

Bilancio degli esiti sullo Stato Discusso — Si deve in ogni mese farne invio al Ministro della Guerra pag. 248.

Bilancio semestrale di conto individuale — V. massa, e massetta.

Biscotto in sostituzione del pane quando si fornissero viveri di campagna pag. 139.

Boni giornalieri, e *Boni totali* — Come debbono esser formati per somministrazioni di sussistenze o foraggi pag. 42, e 43 — Per generi di Casermaggio, ed oggetti di Caserme pag. 123.

Brigate di Artiglieria — Loro organico pag. 4, e 5.

C

Cambi — Requisiti necessari pag. 12 — In quanto ai loro periodi di anzianità pag. 76 — In caso di diserzione pag. 146 — Dispense in quanto all'età per ringaggiarsi con una tale caratteristica pag. 226.

Digitized by Google

Campagne di guerra — Come calcolate pel ritiro pag. 197.

Campioni — Si debbono tenere presenti tanto nelle ricezioni di effetti di Vestiario, quanto nello espertizzo di generi di mobilia Ospedaliera pag. 29, 44, e 164.

Cancellare un individuo da' ruoli—Circostanze che vi debbono concorrere pag. 213.

Cancelleria presso ciascun Comando Generale d'armi pag. 16 — Uffiziali che vi sono addetti pag. idem — Loro competenze pag. 108.

Cancellieri presso i Consigli di guerra pag. 20 — Indennità loro spettante per ogni processura pag. 192.

Capitani a vita di residenza fissa pag. 6 — Loro competenze pag. 81.

Capitani dello Stato Maggiore dell' Esercito pag. 15 — Loro competenze ordinarie ed eventuali pag. 97, 130, e 139.

Capitani di chiavi pag. 8 — Debbono prescegliersi dai Veterani — Competenze loro dovute pag. 110 — Marciando isolatamente pag. 119.

Capitano delle Reali Guardie del Corpo pag. 15 — Egli è in pari tempo Ispettore della Compagnia pag. 17 — Sue competenze pag. 53.

Capitan-Tenenti di Artiglieria e Genio di antica pianta — Passando ad altra arma pag. 113 — Al ritiro pag. 199.

Capo e *Sotto-Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito* pag. 15 — Loro competenze pag. 97.

Caporali e *Caporali-Forieri* pag. 82.

Cappellani d' Ospedali — Loro competenze pag. 86, e 104.

Cappellani di Piazze e Forti — Competenze loro dovute pag. 108 — Gratificazione loro spettante per mantenimento, e restauro di Arredi Sacri pag. idem.

Carbone — V. Riscaldo.

Casermaggio — Effetti che compongono ciascuna fornitura — Competenze spettanti — Disposizioni riguardo al ricambio degli effetti di biancheria, e della paglia — In qual modo si eseguono le distribuzioni — In caso di degradazione o mancanza — Riviste trimestrali — Contabilità e deconti mensuali a favore dell'Appaltatore pag. 122, 123, e 124.

Caserme, e *generi di Casermaggio per le Reali Guardie del Corpo* pag. 55 — *Per la Gendarmeria Reale* pag. 58.

Caserme in generale — Come deve aver luogo la distribuzione de' locali avuto riguardo al grado e numero de' Sotto-Uffiziali e Soldati — Competenze in rapporto agli oggetti, ed utensili — Riviste trimestrali — Contabilità, e deconti mensuali pag. 121, 123, e 124.

Castighi Militari — Punizioni economiche in linea di disciplina pag. 76, e 77 — Individui assoggettati a castighi militari considerati presenti riguardo agli averi pag. 127.

Cattura — Come si comprova la cattura di un disertore, e premio ad accordarsi pag. 147 — Modo di pagamento pag. 148.

Digitized by Google

Cavalleria della Guardia Reale — Suo organico pag. 4, e 5 — Averi degli Uffiziali pag. 34, 35, 36, e 38 — Prest ed assegni per gl' individui di truppa pag. 42, 43, 44, 46, e 47.

Cavalleria della linea — Suo organico pag. 4, e 5 — Averi degli Uffiziali pag. 34, 35, 36, e 38 — Prest ed assegni per gl' individui di truppa pag. 42, 43, 44, 46, e 47.

Cavalli da riformarsi, o da abbattersi — N' è data la facoltà agl' Ispettori di Arma pag. 18 — *Da acquistarsi o da rendersi* — V. Rimonta.

Certificati di condotta — Debbono esibirsi da' Sotto-Uffiziali e Soldati reduci da congedo pag. 156.

Certificati di esistenza — Servono per giustificare la esistenza di que' legittimamente assenti pag. 219 — Non pervenendo pel giorno della chiusura delle riviste pag. 221, e 234.

Certificati di salute — Essi debbono rilasciarsi per i mezzi di trasporto da accordarsi ad individui infermi, e che non possono marciare a piedi pag. 158, 171, e 206.

Certificati di servizio prestato — Debbono mettersi in appoggio delle riviste mensuali pag. 227, 234, e 236.

Certificati negativi d' imbarco — Debbono rilasciarsi da autorità marittime nei casi di contrarietà di tempo, o di mancanza di mezzi d' imbarco pag. 115, e 156.

Certificati negativi per mezzi di trasporti per via di mare — Documenti da rilasciarsi da Commissari di Guerra pag. 84 — Quante volte si trattasse di far trasportare cavalli appartenenti a Militari isolati pag. 116.

Cessazione di paga — Da chi rilasciarsi ne' casi di cambiamento di destinazione pag. 112.

Chirurgi — V. Uffiziali di salute.

Chiusura annuale del conto dello Stato Discusso della Guerra — In ordine alle reste de' fondi pag. 248.

Chiusura annuale di Contabilità de' Corpi — Ne sono incaricati gl' Ispettori d' Arma coll' intervento de' Commissari di Guerra pag. 19, e 23 — In caso di riduzione o licenziamento pag. 231.

Chiusura de' ruoli pag. 214, e 216 — *Di riviste mensuali* pag. 227, e 236.

Classi — In quante classi vanno distinte le spese della Guerra — V. Stato Discusso.

Classi — Uffiziali distinti per classi in quanto alla percezione de' loro averi pag. 93 — In quanto al ritiro pag. 199.

Collegio Militare — V. Instituti di Educazione Militare — Disposizioni particolari per gli Alunni pag. 10.

Colonna mobile — V. Truppe in Colonna mobile.

Colonnelli in secondo pag. 81.

Digitized by Google

Colonnello Generale della Guardia Reale — Sue attribuzioni e facoltà pag. 15, e 16 — Suo diritto alle competenze pag. 96.

Comandanti di Brigate — Loro facoltà in fatto di promozioni di individui di truppa pag. 90 — Competenze loro dovute pag. 96 — Permessi che posson accordare [illegible]

strazione — Del prest pag. 42, e 43 — Del fondo di massetta pag. 46 — [illegible] di lustro pag. 47 — Del Vestiario, del cuojame, e di bardatura pag. 49, 50, 69, e 70.

Comandanti di Corpi — Loro spese di officio pag. 48 — In ciò che sia dettaglio di Amministrazione interna pag. 41, 49, 50, e 69 — Promozioni di loro facoltà pag. 90 — Permessi che posson accordare pag. 151.

Comandanti d' Ospedali — Fanno parte degli Uffiziali in Commissioni locali pag. 9 — Loro competenze pag. 104 — Loro attribuzioni pag. 182.

Comandanti di Provincie o *Valli* pag. 8 — Competenze loro dovute pag. 97 — In quanto alle loro spese di officio pag. 131 — Spese di giro non dovute pag. idem — Permessi che posson accordare pag. 150.

Comandanti eventuali di Distretto — Competenze loro dovute pag. 98.

Comandanti Generali d' Armi — Loro facoltà ed attribuzioni pag. 15 — Competenze loro dovute pag. 96.

Combustibili — V. Riscaldo — Illuminazione.

Commessi d' Ospedali — Nei casi di requisizione pag. 86 — Loro competenze pag. 104.

Commissariato di Guerra — Suo organico ed instituzione pag. 22, e 23.

Commissarî del Re presso i Consigli di Guerra permanenti — Spese di Officio pag. 39 — Idem presso i Consigli di guerra eventuali pag. 192.

Commissarî di Guerra — Loro doveri ed attribuzioni in generale pag. 23 — Come considerati que' non rivestiti di grado militare effettivo pag. 24 — Essi fanno parte degli Stati Maggiori territoriali pag. idem — Loro dipendenza — Turno di servizio — Verbalizzazione di consegna pag. 25 — Esame per concorso — Modo di avvanzamento — Loro rapporto di corrispondenza o di responsabilità con le autorità chiamate a supplire alle loro veci pag. 26 — Loro diritto alle competenze pag. 103 — In caso di disponibilità pag. 104 — Passando da una residenza all' altra pag. 116.

Commissarî di Guerra funzionanti pag. 26.

Commissione di Vestiario — Casermaggio, e Bardatura pag. 29 — Competenze dovute agli Uffiziali, che vi sono addetti pag. 107.

Commissioni Militari pag. 19 — Giudici appartandosi dalla loro residenza per eseguire incarichi di giustizia — Gratificazione migliatica pag. 130 — Competenze dovute agl' individui giudicabili da Commissioni Militari pag. 181.

Digitized by Google

Commutazione di pena — In qual modo si deve calcolare il servizio per i periodi di anzianità a favore di que' che avessero avuto commutato la pena in servizio militare pag. 188.

Compagnie di Dotazione — Loro organico pag. 9 — Loro competenze in danaro, ed in genere pag. 63, e 107.

Compenso per anzianità di sommissione da essere corrisposto pag. 76, e 77 — Venendo un individuo promosso ad Uffiziale pag. 89 — Ad Ajutante, Porta bandiera, o Porta stendardo pag. idem — Ne' casi di sospensione pag. 92 — Di degradazione pag. idem — Di passaggio ad altro Corpo pag. 120 — Di diserzione pag. 148 — Di abuso di congedo pag. 157 — Stando all' Ospedale pag. 173 — Sotto giudizio pag. 179 — In esito del giudizio pag. 187 — Passando al ritiro pag. 202 — In caso di riammissione al servizio dopo congedo assoluto pag. 210.

Competenze dovute secondo l' effettività del grado pag. 81 — In ragion di nomina pag. 83, e 87 — Di promozione pag. 87, e 89 — Di sospensione pag. 91 — Ne' casi di destituzione per gli Uffiziali, e di degradazione pe' Sotto-Uffiziali pag. 92.

Competenze dovute in ragion di posizione pag. 121 — A' presenti pag. 126 — Agli Uffiziali in commissione pag. 127 — Agl' individui assoggettati a castighi Militari pag. idem — Agli Uffiziali ammalati in propria casa, ed agl' individui di Truppa attaccati da malattie leggiere pag. 128 — Agli Uffiziali, Sotto-Uffiziali, e Soldati distaccati pag. 129 — Agl' individui adibiti da travagliatori pag. idem — A' Militari in marcia isolatamente, o in missione pag. 130 — In corpi interi o distaccamenti pag. 135 — In colonna mobile pag. 138 — A' Militari imbarcati pag. 139 — A que' chiamati in testimonio pag. 143 — A' Militari in congedo temporaneo pag. 150 — Infermi agli Ospedali pag. 158 — Sotto giudizio pag. 177 — In esito del giudizio pag. 184 — Al ritiro pag. 193 — Venendo congedati dal servizio Militare pag. 206.

Competenze dovute in ragion di servizio pag. 93 — Agli Uffiziali della prima classe pag. 95 — Della seconda classe pag. 107 — Della terza classe pag. 109 — Della quarta classe pag. 110 — Ne' casi di cambiamento di destinazione pag. 111.

Competenze in generale — Definizione pag. 31 — Competenze *ordinarie* — Quali esse sono pag. 33 — Di *eccezione* pag. 52 — *Individuali* pag. 72 — *Estraordinarie* pag. 78.

Competenze non abbonate negli aggiusti — Termine stabilito per produrne reclamo pag. 241.

Confrontazione de' fogli di rivista — Suo oggetto pag. 32 — In qual modo si esegue pag. 221.

Congedati — Competenze loro dovute nel momento di partenza pag. 206 — Esclusioni diverse pag. idem — Sovvenzione straordinaria in caso di esaurimento della gratificazione avuta pag. 207 — Ove venisse un Individuo congedato stando all' Ospedale

Digitized by Google

pag. 208 — Quante volte lo fosse stato per cattiva condotta pag. 208 — Ove si annunciasse qual disertore per estorquere un mezzo di sussistenza pag. 209.

Congedi assoluti — Essi vengono rilasciati da' rispettivi Ispettori d'Arma pag. 16, e 18 — Competenze dovute pag. 206 — Specificarsi il motivo per lo quale un Individuo è congedato pag. 208 — Aggiusto da apporsi in dorso del foglio di congedo pag. idem — Formalità di cui ogni foglio di congedo dev'esser rivestito pag. 209.

Congedi temporanei — Da quali Autorità e per quale periodo di tempo posson accordarsi ed in quale proporzione pag. 150, e 151 — In quanto tempo se ne deve far uso pag. 152 — Formalità ad adempiersi prima di partire, ed al ritorno pag. 151 e 154 (*) — Competenze dovute pag. 154 — In caso di proroga trovandosi l'individuo all'Ospedale pag. idem — In caso di abuso pag. 155, e 156 — Venendo nel frattempo a cambiare di destinazione pag. idem — Venendo a morire pag. 158.

Consigli di Amministrazione de' Corpi di Truppa pag. 18 — *Eventuali* pag. 232.

Consigli di Amministrazione delle Direzioni di Artiglieria pag. 99 — *Del Genio* pag. 102.

Consigli di Amministrazione d' Ospedali Militari pag. 162.

Consigli di Guerra di Corpo, di Guarnigione, e di Divisione — Loro composizione — Militari che in ragion di gradi essi son chiamati a giudicare pag. idem — Competenze dovute a' Giudici de' Consigli di guerra di guarnigione pag. 107 — Appartandosi dalla loro ordinaria residenza pag. 130 — Spese di Officio a Commissarî del Re pag. 192 — Indennità a Cancellieri pag. idem.

Consigli di Leva — Come si compongono pag. 11 — Commissarî di guerra chiamati a farne parte nella qualità di Commessarî del Re pag. 25.

Consiglio Centrale di Sanità Militare pag. 29.

Consiglio di Tesoreria — In caso di discussione in materia di aggiusti di liquidazione pag. 244.

Consiglio Generale di Artiglieria pag. 98 — *di Fortificazioni* pag. 100.

Conti — Funzionarî ed Amministratori gerenti chiamati a rendere annualmente conto della rispettiva gestione pag. 250.

Conto aperto — Responsabilità de' Comandanti di Compagnie o Squadroni onde le librette de' soldati confrontino colle partite iscritte sul conto aperto pag. 69.

Contratti Militari — Giunta Generale, e Giunte parziali pag. 27 — Liturgie da seguirsi negli atti di subasta pag. idem.

Controlori d' Armi — V. Corpo politico di Artiglieria.

(*) In caso di trasgressione veggasi la nota opposta a pag. 225, e di cui il contenuto vien ministerialmente inculcato a' Commissarî di Guerra sotto la loro più stretta responsabilità con recentissima Circolare diramata dall'Intendente Generale in data del 2 Maggio 1838.

Digitized by Google

Controlori d' Ospedali — Que' di prima e seconda classe posson ascendere a Commissari di Guerra pag. 25 — Loro competenze pag. 104 — Loro incarichi pag. 162.

Controloro Generale della Tesoreria e suoi Sostituti in Sicilia pag. 21.

Controvvenzioni Militari — Quali [illegible]

Controvvisita — Nel caso di doversi congedare individui di leva, o riformare altri dal Servizio Militare per motivi di salute pag. 67.

Corpi di Guardia — In quante classi vanno divisi — Stato di fissazione — Competenze per olio e carbone — Servizio di dettaglio — Riviste trimestrali — Contabilità e deconti pag. 124, 125, 126, e 127.

Corpi di novella formazione, da subire riduzione, o da licenziarsi — Formalità ad adempiersi pag. 17, 23, e 231.

Corpi facoltativi — Loro rispettivo organico pag. 4, e 5 — Averi degli Uffiziali pag. 34, 35, 36, e 38 — Prest ed assegni per gl' individui di truppa pag. 42, 43, 44, 46, e 47.

Costruttore — V. Corpo politico di Artiglieria.

Cottimi — V. materiale di Artiglieria — Del Genio.

Crediti de' Corpi — Ove risultassero da mano percetto — Modo di regolarizzazione pag. 241.

Cuojame — Generi dovuti per prima messa e rimpiazzo ai Corpi — Loro durata — Spese di riparazioni — Vendita di quei resi inservibili — Uso a farsi del ricavato pag. 49.

Custodi di Prigioni Militari — Debbono essere prescelti da' Reggimenti di Veterani pag. 110 — Competenze loro dovute pag. idem — Loro dritto al premio di giacitura e custodia pag. 182 — Loro incarico e responsabilità pag. idem.

Custodi di Quartieri ed Edifizi Militari pag. 8 — Debbono prescegliersi dai Veterani pag. 110 — Competenze loro dovute pag. idem.

D

Danaro di Saccoccia — Deve esser prelevato dal prest pag. 41 — Particolari disposizioni per gl' Invalidi pag. 60, e 174.

Debiti — Sunto delle prescrizioni contenute nell' Ordinanza di Piazza pag. 40.

Debiti de' Corpi — Ove risultassero da più percetto — Modo di regolarizzazione pag. 241.

Decomposizione della giornata di Ospedalità — Si deve stabilire, e trasmettere in ogni fine di mese di unita alla situazione di Cassa pag. 168.

Degradazione — Perdita di un dato grado di Sotto-Uffiziale — Effetti risultanti da simile specie di punizione, tanto in linea disciplinare, quanto in seguito di condanna pag. 92, 188, e 228.

Digitized by Google

Degradazioni di effetti — Processi verbali a redigersi pag. 96, e 124.

Delegati — V. Uffiziali Delegati.

Delegazioni sugli averi — Sono espressamente vietate pag. 40.

Depositi di Leva pag. 11 — Competenze dovute agli Uffiziali che vi sono addetti pag. 108.

Destituzione — Laddove degli Uffiziali fossero destituiti in linea economica pag. 92 — Ove lo fossero in seguito di condanna pag. 185 — Pe' Sotto-Uffiziali vale lo stesso che degradazione pag. 228.

Detenuti nelle prigioni del Corpo — Ànno dritto agli averi di presenza pag. 127, e 218.

Detenuti nelle Prigioni Militari o Civili — Loro Sussidio e trattamento a carico della Guerra o dell' Interno pag. 179, e 180 — In caso di malattia pag. idem — Condotti da prigione in prigione pag. 183 — Ruoli de' movimenti e mutazioni pag. 215 — Riviste mensuali pag. 230 — Aggiusti di liquidazione pag. 242.

Diarie alle Truppe in colonna mobile pag. 79 — Individui che vi ànno dritto pag. 138 — In quali casi queste diarie vengono raddoppiate pag. 139.

Diarie agli Uffiziali dell' Officio Topografico in missione — Quali esse sono, e quali spese vi vanno compreso, e modo di regolarizzazione pag. 132, e 133.

Dipendenze Amministrative Militari — Quali esse sono pag. 27.

Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra pag. 14.

Direttore Generale de' Corpi facoltativi pag. 17 — Competenze che gli son dovute pag. 96.

Direzione Generale degli Ospedali Militari pag. 28 — Spese di Ufficio pag. 39.

Disciplina — V. Castighi Militari, o Controvvenzioni — Sale di Disciplina.

Disegnatori addetti al Materiale d' Artiglieria — V. Corpo politico.

Disegnatori Topografi e Litografi pag. 7 — Loro soldo pag. 34.

Disertori — Circostanze da far qualificare un individuo per disertore pag. 145 — Disertori riammessi pag. 148 — Ingaggiandosi in altri corpi pag. 149 — Venendo arrestati e messi in prigione pag. 183 — Congedati ed annunciandosi disertori pag. 209.

Diserzione — In qual modo si contesta la diserzione pag. 146.

Distaccamenti — Loro ruoli particolari e riviste mensuali pag. 214, e 219 — Loro modo di amministrazione in caso di separazione pag. 240, e 241.

Distintivi per periodi di anzianità pag. 75.

Distribuzioni — V. Fogli di distribuzioni.

Documenti di spese — Debbono essere bollati e cifrati da Commissari di Guerra pag. 23 — Rimangono conservati presso i Corpi per due anni, elassi i quali debbono brugiarsi pag. 250.

Documenti relativi a mutazioni — Essi debbon esser compresi in apposito elenco da mettersi in appoggio delle riviste mensuali pag. 221, e 224.

Digitized by Google

Domicilio — Si deve dichiarare dagli Uffiziali alla seconda Classe senza commissione pag. 109 — Da quei alla terza e quarta Classe pag. 110 — Da quei destinati al ritiro pag. 195.

Dotazione — Generi dovuti per prima messa — Spese di riparazioni e rimpiazzo — Vendita di quei resi inservibili — Uso a farsi del prodotto pag. 48.

Durata — Quale dev' esser quella che debbono percorrere i generi di Vestiario pag. 45 — Di cuojame pag. 49 — Di bardatura pag. 50.

E

Eccedenza di spese — In fatto di Amministrazione interna de' Corpi pag. 17 — In fatto di trasporti Militari pag. 142.

Economie (Amministrazione ad) — V. Ospedali Militari.

Economia (Lavori ad) — V. Materiale del Genio.

Edifizi Militari — V. materiale del Genio.

Effettivo — Riviste mensuali pag. 216 — Quadri di effettivo per gli abuonconti pag. 237.

Elenco de' documenti da mettersi in appoggio delle riviste mensuali pag. 224.

Elenco de' pagamenti sulla seconda e terza classe — Dev' essere mensualmente trasmesso al Ministro della Guerra pag. 248.

Emolumenti — Quali essi sono, e che le tariffe attribuiscono a Militari pag. 33 — Come si giustifica il diritto agli stessi per gl' Impiegati da non dover esser pagati mediante fogli di rivista pag. 236.

Esenti — Loro competenze pag. 53 — Loro prima messa di equipaggio ne' casi di promozione pag. 88.

Esercito — Sua composizione generale pag. 1.

Estratti del registro de' movimenti, e passaggi Militari — V. Trasporti Militari.

Estratti mortuarî pag. 175.

Estrazioni di generi — V. Materiale dell' Artiglieria.

Età — Per l' arrollamento volontario pag. 10 — Per la leva pag. 11 — Pe' figli di Truppa pag. 13 — Pel ritiro pag. 198 — Per ringaggiarsi come cambio pag. 226.

F

Facoltativi (Corpi) — V. Artiglieria a piedi — a Cavallo — Genio — Artefici — Treno — Zappatori Minatori — Pionieri.

Fanteria della Guardia Reale — Suo organico pag. 45 — Averi degli Uffiziali pag. 34, 35, 36, 37, e 38 — Prest ed assegni per gl' individui di Truppa pag. 42, 43, 44, e 47.

Digitized by Google

Fanteria di Linea Nazionale — (Truppe attive) — Organico rispettivo pag. 4, o 5 — Avori degli Uffiziali pag. 34, 35, 36, 37, e 38 — Prest ed assegni per i Sotto-Uffiziali e Soldati pag. 42, 43, 44, e 47.

Fanteria di linea Nazionale — (Truppe Sedentanee) — V. Veterani — Invalidi — Compagnie di Dotazione — Compagnie di Deposito d' Artiglieria — Artiglieri Littorali.

Farmacia (Spese di) — Contabilità farmaceutica, rilevati de' quaderni di visita — V. Ospedali Militari — Materiale.

Farmacisti — Loro competenze pag. 86, e 104.

Ferratura de' Cavalli — V. Massetta.

Fieno — Quante volte venisse sostituito alla paglia per foraggi in quale proporzione pag. 38, e 41 — Buona qualità del genere pag. idem.

Figli di Truppa — Particolari disposizioni per la loro ammissione e piazzamento — Età — Durata del servizio divenuti Soldati — Loro istruzione pag. 13 — Loro competenze in danaro ed in genere pag. 71 — Loro condizione fino a che non divengano Soldati effettivi pag. 72 — Trovandosi imbarcati pag. 141 — Allontanandosi dai rispettivi Corpi pag. 146 — In caso di malattia pag. 162 — In caso di congedo assoluto prima di divenire Soldati pag. 209.

Filiazioni — Formalità di cui debbono essere rivestite pag. 64 — Data da apporvisi pei volontari ammessi in Napoli e destinati a Corpi altrove stanziati pag. 65.

Fogli di Carico — In quali casi possono aver luogo pag. 68, 143, 161, e 186.

Fogli di chiamata — V. Riviste.

Fogli di condotta — Circostanze che debbonsi in essi specificare in atto della spedizione delle reclute pag. 66 — Formalità da adempiersi laddove in appoggio mancasse qualche filiazione pag. idem.

Fogli di congedo assoluto — Possono tener luogo di fogli di passo — Formalità di cui debbono esser rivestiti pag. 209.

Fogli di distribuzione — Elementi per regolarizzare alla fine di ogni mese a somministrazioni del prest, pane, foraggi, ec. pag. 42, e 43.

Fogli d' itineraria per le Truppe in movimento — Formalità di cui debbono essere adempiti pag. 135 — Note da apporvisi in quanto alla spedizione de' mandati per trasporti accordati ed alla esecuzione de' pagamenti pag. 136, e 137.

Fogli di passo — Da quale autorità rilasciarsi pag. 83, o 118 — In caso di congedo temporaneo pag. 151, 153, 154, o 225.

Fogli di prest — Elementi per regolare il pagamento del prest pag. 42, e 43.

Fondi a disposizione — V. Materiale dell' Artiglieria — Del Genio — Trasporti Militari.

Fondi a favore — V. Materiale dell'Artiglieria — *(Spese determinate)* — Del Genio — *(Lavori ad economia)*.

Digitized by Google

Fondi della Guerra — L'Amministrazione n'è affidata all'Intendente Generale, ed in concorrenza della Tesoreria Generale pag. 21 — Come scritturati pag. 247.

Foraggi in danaro — Tariffa distinta per gradi pag. 38 — In caso di permesso, o Real licenza pag. 154 — Stando l'Uffiziale infermo all' Ospedale pag. 172 — Sotto giudizio pag. 178.

Foraggi in genere — Composizione della razione per i diversi Corpi di Cavalleria pag. 33 — Norme riguardo alla loro distribuzione pag. 41 — Aumento in caso di colonna mobile pag. 139 — In occasione d'imbarco pag. 141 — Ne' casi di congedo pag. 155 — All' Ospedale pag. 172 — Sotto giudizio pag. 178 — Aggiusto di liquidazione pag. 239 — In caso risultasse più o meno percetto pag. 240.

Foraggi pe' cavalli delle Reali Guardie del Corpo pag. 55 — *Dell' Artiglieria Svizzera* pag. 59.

Fortificazioni — V. Materiale del Genio.

Forza Armata Doganale — Gl'Individui che vi son ammessi possono cumulare gli anni di servizio precedentemente prestato pag. 120 — Possono essere ammessi negli Ospedali Militari mediante contabilità separata pag. 162.

Forza armata straordinariamente attivata — Processi verbali di attivazione, aggiusto di liquidazione, e processo verbale di scioglimento pag. 232, e 243.

Funzioni — Competenze dovute alle funzioni pag. 81 — L'esercitare delle funzioni al di sopra del proprio grado non importa competenze maggiori — Eccezioni diverse pag. 93.

G

Galeotti — Individui condannati ad espiare la pena de' ferri ne' bagni a carico della Marina pag. 189.

Gendarmeria Reale — Suo organico pag. 6 — Competenze in danaro, ed in genere pag. 56, 57, e 58 — Perdita di Cavalli pag. 59 — Figli di Truppa pag. 71 — Giuramento a darsi dagl'individui di nuova ammissione pag. 87 — Sotto-Uffiziali, e Gendarmi di prima Classe in istato di sospensione pag. 91 — Prima messa a quei provvenienti da' diversi Corpi dell'Esercito pag. 119 — Ne' casi di passaggio alle Sezioni Veterani, o viceversa, o nella linea pag. 119, e 228 — Venendo assoggettati a castighi Militari pag. 127 — Uffiziali trovandosi in giro pag. 131 — Uffiziali Sotto-Uffiziali, e Gendarmi imbarcati pag. 140 — Ne' casi di diserzione o di morte pag. 146, e 149 — In caso di congedo temporaneo pag. 155 — Non rientrando a tempo debito pag. 157 — Sortendo dagli Ospedali pag. 174 — Sotto giudizio pag. 179 — In esito del giudizio pag. 187 — Passando al ritiro pag. 197, e 200 — In caso di congedo assoluto pag. 207, e 209 — Riviste mensuali pag. 229 — Aggiusti di liquidazione, e verifica pag. 242, e 244.

Digitized by Google

Gendarmi Veterani — Sezioni — Loro organico pag. 9 — Loro averi pag. 57 — Dritto alle Competenze, e variazioni — V. Gendarmeria Reale.

Generali — V. Uffiziali Generali.

Genia — Corpi di Truppa addetti a' lavori dell' Arma — V. Zappatori-Minatori, Pionieri.

Genio — Guardie pag. 7 — Competenze loro dovute pag. 109.

Genio — Materiale — V. Materiale.

Genio — Personale addetto al materiale dell' Arma pag. 6 — Competenze dovute agli Uffiziali pag. 100 — Eccezione in quanto alle spese di officio attribuite a Capi Circondarî pag. 102 — Indennità migliatica pag. 131.

Gerenti — Amministratori — Sono materialmente contabili presso il Real Governo pag. 250.

Giuramenta — Quale ne sia la formola pag. 84 — Da chi nel dovere di prestarsi pag. idem — Ne' casi di promozione, e di passaggio da una destinazione all' altra pag. 88, 113, e 114.

Giurisdizione penale Militare — Dev' essere esercitata pe' soli reati Militari pag. 19.

Gradi — Dritto alle competenze secondo la loro effettività pag. 81 — Gradi diversi per ordine gerarchico pag. 81, e 82 — Funzioni al di sopra del proprio grado non competenze maggiori pag. 93 — Eccezioni idem.

Graduazioni — Non danno diritto a competenze maggiori pag. 82.

Grano — Qualità di grano da impiegarsi per la fabbricazione del pane — In che proporzione si deve estrarre la crusca da ogni Cantajo di grano tenero pag. 41.

Gratificazione — Ne' casi di nuova nomina o di promozione ad Uffiziali pag. 88 — Di destinazione al ritiro pag. 195 — Venendo l' individuo congedato pag. 206.

Guarda-Bosco — V. Corpo politico di Artiglieria.

Guarda-Magazzina — V. Corpo politico di Artiglieria.

Guardia Reale — Fanteria e Cavalleria — Quadro organico pag. 4, e 5 — Averi degli Uffiziali pag. 34, 35, 36, 37, e 38 — Prest ed assegni pag. 42, 43, 44, 46, e 47.

Guardie del Corpo — Compagnia — Suo organico pag. 6 — Competenze in danaro, ed in genere pag. 53, 54, e 55 — In occasione di nuova nomina pag. 86 — Di passaggio ad Uffiziali effettivi pag. 88 — Di promozione pag. idem.

Guardie d' Onore — Loro instituzione e competenze pag. 55 — I soli trombetti posson essere ammessi negli Ospedali Militari a carico della Provincia rispettiva pag. 161.

Digitized by Google

I

Illuminazione de' Corpi di Guardia — V. Corpi di Guardia.

Illuminazione de' Forti, e Piazze chiuse — Competenze in olio pag. 127.

Illuminazione interna delle Caserme — Spesa gravitabile sull' assegno di mantenimento pag. 51 — *Negli Spedali Militari* pag. 166.

Illuminazione nelle prigioni — Da chi provvedersi pag. 178, e 182.

Imbarco — *Riviste* — Come debbono esser stabiliti i fogli di chiamata pag. 219.

Imbarco — V. Trasporti militari per via di mare.

Impiegati — In qual modo si viene a costituire per quei non soggetti a passare rivista mensuale di Commissario il rispettivo diritto a' loro emolumenti pag. 236.

Impiego — Non si può pretendere ad un soldo superiore a quello dell' effettivo impiego pag. 81.

Incisori presso l' Officio Topografico pag. 7 — Loro soldo pag. 34.

Indennità di giro — Non dovuta nel perimetro della propria giurisdizione pag. 131.

Indennità di viaggio — In quale proporzione attribuita pag. 78 — Non dovuta agli Uffiziali di nuova nomina che rendonsi per la prima volta alla loro destinazione pag. 83 — Nè a quei che si recano altrove per concorrere ad un esame pag. 89 — Diritto ne' casi di cambiamento di destinazione pag. 116, e 119 — Venendo chiamati come testimoni pag. 143, e 144 — Viaggiando isolatamente per affari di servizio pag. 130 — Sortendo dagli Ospedali pag. 169.

Infermerie Reggimentali — V. Sale Reggimentali.

Infermieri addetti agli Ospedali Militari pag. 165 — Loro salario, e trattamento pag. 166 — Quante volte fossero de' presidiari pag. 191.

Ingaggiarsi — Cosa importa pag. 10 — Premio d'ingaggio pag. 64 — Deve esser corrisposto all' individuo in presenza del Commissario di guerra pag. 65.

Ingegnieri topografici — Loro soldo pag. 34 — In missione per lavori di Campagna pag. 132.

Instituti di Educazione Militare — Loro organico sotto rapporto di comando, disciplina, ed insegnamento pag. 9 — Competenze dovute agli Uffiziali, Professori, Rettore, Cappellani, ed altri che vi sono addetti pag. 105 — Riviste mensuali pag. 229 — Aggiusti di liquidazione e loro verifica pag. 242, e 244.

Intendente Generale dell' Esercito — Sue attribuzioni pag. 21 — E Capo del Commissariato di guerra pag. 22 — Inoltre è Presidente della Giunta de' Contratti Militari pag. 27 — Suo soldo pag. 34 — In quanto al diritto ad altri emolumenti pag. 103 — Sua responsabilità morale in materia di conti pag. 250.

Intendenza Generale dell' Esercito — Suo organico pag. 21.

Interdizione da pubblici offici, o interdizione patrimoniale — Effetti che porta seco siffatta specie di condanna pag. 189.

Digitized by Google

Interruzione di servizio — V. Sanatorie.

Invalidi — Loro organico pag. 8 — Loro competenze in danaro ed in genere pag. 60, e 107 — In caso di assenza oltre i tre giorni pag. 149 — In congedo pag. 157 — Per quale specie di malattia possono essere ammessi negli Ospedali Militari pag. 162 — In caso un individuo appartenente a Truppa attiva e stando infermo all' Ospedale venisse destinato agl' invalidi, formalità ad adempiersi pag. 169 — Ritenuta d' Ospedalità pag. 174.

Invalidi ritirati in famiglia pag. 205 — In caso qualcun di costoro si ammalasse o commettesse un reato da esser sottoposto a giudizio pag. idem — Essi debbon figurare su ruoli, e su rivisto degl' isolati pag. 215, e 233 — Laddove pervenisse con ritardo il loro certificato di esistenza alla fine del mese pag. 235.

Inventario — V. Materiale di Artiglieria.

Inversione di fondi — Da un Capitolo, o da una classe dello Stato Discusso all' altra vi vuole un' autorizzazione Sovrana pag. 247.

Isolati — V. Uffiziali isolati.

Ispettori d'armi — Loro attribuzioni pag. 16 — Diritto alle competenze pag. 96.

Ispettore della Giunta di Rimonta — Sue attribuzioni pag. 105.

Ispezione degli Ospedali Militari — Personale amministrativo e sanitario, che ne dipende pag. 17.

Ispezioni distinte per arme pag. 16 — Uffiziali sedentanei che per talune di esse sono incaricati del dettaglio pag. idem — Spese di officio pag. 39.

Itinerario — Norme a tenersi in occasione di movimento di Truppe pag. 135 — Da apporsi in dorso di biglietti di uscita dagli Ospedali Militari pag. 168.

Itinerario raccorciativo — Trovasi espressamente stabilito pe' Veterani pag. 138.

L

Letti Militari — V. Casermaggio Militare.

Leva — Individui che per età vi vanno compresi — Durata del servizio — Statura — Motivi di esenzione, e di esclusione pag. 11 — Competenze loro dovute dal giorno della partenza dal proprio Comune al Capoluogo della Provincia — Loro spedizione in Napoli — Ripartizione, e consegna a' Corpi rispettivi — Controvisita in caso di rifiuto — Trattamento dovuto dal dì della partenza dal Deposito della Provincia fin a quello della consegna agli Uffiziali Delegati pag. 66, 67, e 68.

Liberanze di pagamenti — Spetta allo Scrivano di Razione il disporle — Loro provvisorio annullamento in caso non si trovassero estinte al 31 Dicembre — Loro ravvivamento — Loro definitiva ammortizzazione pag. 248, e 249.

Librette — Importa che ciascun Individuo di truppa in arrivando al Corpo ne sia provveduto — Esattezza colla quale debbon essere tenute al corrente pag. 46, 58, e 69.

Digitized by Google

Librette delle munizioni da guerra — A misura, che ne vengono somministrate da' Magazzini di Artiglieria se ne deve prender registro pag. 51.

Librette di pagamenti — Si rilasciano dallo Scrivano di Razione, e servono per iscrivervi le somme, che vengono pagate a' Corpi di truppa, e frazioni distaccate pag. 238.

Librette pel ricambio della paglia — V. Casermaggio Militare.

Libri di vita e costumi — La tenuta n'è data a' rispettivi Generali Ispettori d'arma pag. 16.

Licenze (Reali) — Vengono concesse da S. M., e per un periodo oltre i due mesi pag. 150 — V. Congedi temporanei.

Licenziamento di un Corpo di Truppa — Formalità ad adempiersi pag. 17, 23, e 231.

Liturgie da osservarsi negli atti di subaste — V. Contratti Militari.

Lustro — Spese relative gravitabili sull' assegno di mantenimento — Tangente stabilita per Compagnia, o Squadrone — Loro giustificazione per parte de' rispettivi Comandanti pag. 47, e 221.

M

Maestri artisti — Ànno la onorificenza di Sotto-Uffiziali pag. 82.

Maestri presso gl' Instituti di Educazione Militare pag. 10 — Competenze loro dovute pag. 105.

Malattie leggiere — Quali esse sono perchè l' individuo dovesse esser curato nella Sala Reggimentale del Corpo pag. 128 — In caso di trasgressione — Responsabilità in cui s' incorre da' Chirurgi del Corpo pag. 159.

Mandati a Matrice — V. Trasporti Militari.

Mandati di pagamento — Come dev' essere regolarizzato il pagamento in caso di non trovarsi estinto il mandato pag. 246.

Mandato di arresto — Competenze dovute ad Individui che pendente il giudizio sono sotto semplice mandato pag. 181.

Mantenimento — Assegno — Tangente distinta per Corpo pag. 47 — Spese, che vi gravitano pag. 47, 48, 49, 50, e 51 — Modo di amministrazione, ed introiti estraordinari pag. 52.

Mantenimento (Lavori di) — V. Materiale del Genio.

Marina — Gl' individui di Marina posson essere ammessi negli Ospedali Militari, salvo a regolarizzarne la spesa con contabilità separata pag. 162.

Massa individuale — V. Gendarmeria.

Massetta — Assegno e modo di amministrazione pag. 46 — Prima messa dovuta alle reclute destinate a' Corpi di Cavalleria pag. 69 — Ne' casi di passaggio ad altro Corpo pag. 119 — Ne' casi di diserzione pag. 147 — In caso di morte pag. 149.

Digitized by Google

Materiale di Artiglieria — Personale addettovi pag. 6 — Consiglio Generale di Artiglieria — Consigli di Amministrazione presso ciascuna Direzione o Stabilimento — Servizio di dettaglio — Contabilità in Finanza — Spese determinate — Spese variabili — Contabilità in materia — Ingerenza che vi prende il Commissario di Guerra — Fondi necessarî a disposizione, o a favore — Rettifica di conteggi per parte dell' Intendenza Generale dell' Esercito pag. 98, 99, e 100.

Materiale del Genio — Personale che vi si trova addetto pag. 6 — Consiglio generale di Fortificazioni — Consigli di Amministrazione per ciascuna Direzione — Formazione de' progetti — Modo di esecuzione de' lavori, cioè, a partiti quadriennali, per via di cottimi annuali, in economia — Come si provvede in quest' ultimo caso all' acquisto de' materiali, alla mano d' opera ec. — Scandagli — Misure finali — Fondi necessarî a disposizione, o a favore — Modo di pagamenti — Rettifica de' conteggi per parte dell' Intendenza Generale dell' Esercito pag. 100 a 103.

Matricole — Loro oggetto — Per ciascun Corpo una presso l' Ispezione, l' altra presso il Tenente Colonnello pag. 16, e 214.

Medaglia dell' Ordine Militare di S. Giorgio della Riunione — Pensione annessavi e modo di pagamento pag. 75.

Medaglia d' onore — Distintivo pag. 75, e 76 — Motivi di esclusione pag. 77 — In quanto al *diritto* — V. Compenso per anzianità di servizio.

Medicamenti — Come vi si provvede per gl' Individui che si curano nelle sale reggimentali pag. 51 — Pe' cavalli o muli nelle scuderie de' Corpi pag. idem.

Medicamenti per gli Ospedali Militari — Assegno pel loro primo acquisto — Spese per la loro preparazione, e composizione — Come vanno prescritti, e distribuiti — Quaderni di visita pag. 164 — Contabilità farmaceutica pag. 167.

Medicatura (oggetti a) — V. Ospedali Militari.

Medico Consulente, e *Medici Militari* — V. Uffiziali di Salute.

Meno percetto — Come regolarizzarsi pag. 240, e 241.

Mercede a Presidiarî — Da quale Dipendenza devesi pagare pag. 191.

Militari — Presenti a loro Corpi o posti pag. 121, e 126 — Distaccati in servizio, o in talune isole pag. 129 — Viaggiando isolatamente pag. 130 — In Corpi interi o distaccamenti pag. 135 — In colonna mobile pag. 138 — Imbarcati pag. 139 — Chiamati in testimonio pag. 143, e 144 — In caso di diserzione pag. 145 — In caso di morte trovandosi presenti al Corpo pag. 149 — Andando in congedo limitato pag. 153 — Ammalandosi stando in congedo pag. idem — In caso di proroga pag. 154 — Di ritorno da congedo pag. idem — In caso di ritardo pag. 155 — Infermandosi ed andando all' Ospedale pag. 158 — In caso di demenza pag. 176 — Sotto giudizio ed in istato di arresto per esser giudicati da Tribunali Militari o da Tribunali ordinarî pag. 178, e 179 — Da Consigli di guerra elevati in Commissioni Militari pag. 181 — Assoluti o condannati che sono pag. 184 a 189 — Destinati al ritiro pag. 193 — Congedati dal Real servizio pag. 206.

Digitized by Google

Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra — Personale pag. 14.

Ministro Segretario di Stato della Guerra — Sue attribuzioni pag. 14.

Missione — V. Uffiziali in missione.

Misure finali — V. Materiale del Genio.

Mobilia — Competenze in danaro — Tariffa distinta per gradi pag. 36 — In quanto al diritto — V. Alloggio in danaro.

Mobilia — Competenze in genere pag. 37 — Vi ànno diritto i soli Uffiziali de' Corpi di Truppe attive, ed in quale proporzione per taluni di essi pag. 95 — In caso di degradazione o di mancanza di effetti pag. 96.

Mobilia Ospedaliera — Magazzino Generale pag. 28 — Come si provvede al loro acquisto — Espertizzo — Spedizione a diversi Ospedali — In quanto al loro mantenimento — Riviste trimestrali pe' rimpiazzi pag. 164 — Spurgo in caso di morte per effetto di malattia contagiosa pag. 175.

Morte — Ove degl' Individui venissero a morire alla Caserma, o fuori pag. 149 — All'Ospedale pag. 174 — Formalità ad adempiersi presso lo Stato civile, apposizione di suggelli ec. pag. idem.

Movimenti di Truppa pag. 135 — Fogli d' itinerario pag. idem — Dritto a mezzi di trasporto pag. 136.

Movimenti giornalieri, quindicinali, e mensuali — (V. Ospedali Militari).

Munizioni da guerra — Quantità da corrispondersi a' Corpi per cariche, e scariche per gli esercizi in dettaglio, per le grandi manovre ec. pag. 51.

Musica (Carte di) — Spese gravitabili sull' assegno di mantenimento pag. 48.

Musicanti — Loro alta paga pag. 48 — Casi ne' quali non se ne possono ammettere pag. 65 — Loro capitolazione da approvarsi dal Generale Ispettore pag. idem.

Mutazioni e *Movimenti* — Stato da trasmettersi ogni giorno all' Incaricato dei ruoli pag. 31, e 214 — Intorno alla esattezza colla quale debbono iscriversi su fogli di riviste pag. 221 e seguenti — Documenti che ne debbono avvalorare l'autenticità ed esser messi in appoggio delle riviste istesse pag. 224, e 236.

N

Noleggi — Contratti — Norme a serbarsi per siffatte specie di contrattazioni, per imbarco tanto di Militari isolati pag. 83, e 84, quanto di Truppe riunite in Corpi interi, o in frazioni pag. 142 — V. Trasporti per via di mare.

Nolo — È il prezzo convenuto nel contratto di noleggio — Responsabilità in cui s' incorre ne' casi di eccedenze di spese pag. 142.

Notai Certificatori — Essi son chiamati a rilasciare i certificati di esistenza per i Militari, che sono al ritiro pag. 202.

Digitized by Google

O

Officine della Tesoreria Generale — Come si compongono pag. 21.

Officio di verifica degli aggiusti — Sua instituzione pag. 244.

Officio Topografico — Suo organico pag. 7 — Competenze dovute agli Uffiziali ed Impiegati che vi son addetti pag. 103 — In missione pag. 132, e 133.

Ordinatori pag. 22 — Loro speciali incumbenze pag. 24 — Competenze loro dovute pag. 103.

Ordine Cavalleresco Militare di S. Giorgio — Pensioni annessevi pag. 74, e 75 — Possono esse cumularsi con le pensioni di ritiro pag. 202.

Orfanotrofio Militare — Sua instituzione pag. 30 — Competenze dovute agli Uffiziali ed Impiegati che vi sono addetti pag. 107 — Riviste ed aggiusti di liquidazione degl' Instituti di educazione militare a peso ed a carico dell' Orfanotrofio pag. 242 — Conti che questa Dipendenza deve direttamente dare pag. 251.

Organico — Dell' Esercito in generale pag. 1 — Dello Stato Maggiore-personale di S. M. pag. idem — Dello Stato Maggiore Generale pag. 2 — De' Corpi della Guardia pag. 4, e 5 — Della linea idem — De' Corpi facoltativi idem — Delle Reali Guardie del Corpo pag. 6 — Della Gendarmeria pag. idem — Delle Truppe Svizzere pag. idem — Degl' Invalidi pag. 8 — De' Veterani pag. 9 — Delle Compagnie di Dotazione pag. idem — Degli Artiglieri Littorali pag. idem.

Organizzazione di un Corpo di Truppa — Processo verbale, ed altre formalità necessarie pag. 17, 23, e 231.

Orzo — In quale proporzione vien somministrato pag. 38, e 41 — Buona qualità del genere pag. idem.

Ospedali Civili — In mancanza di Ospedali Militari debbono in preferenza esservi ricevuti gl' individui di truppa pag. 159 — Giornata di trattamento, e spese che vi debbono gravitare pag. 163, e 164.

Ospedali Militari — (Servizio Materiale) — Comando — Disciplina — Servizio sanitario — Farmaceutico — Contabile pag. 162 — Consigli di Amministrazione pag. idem — Alimenti pag. 163 — Medicinali pag. 164 — Servizio di Chirurgia pag. idem — Mobilia pag. 164, e 165 — Spese di Officio pag. idem — Infermieri pag. 165 — Proprietà, Riscaldo, ed Illuminazione pag. 166 — Servizio ecclesiastico e sepulture pag. idem — Contabilità in giornate, in materia, in danaro, in farmaceutici, ed in mobilio pag. 167 — Pagamenti, Verifica, ed Aggiusti di liquidazione pag. 168.

Ospedali Militari — (Servizio Personale) — Formalità, di cui debbon esser rivestiti i biglietti di entrata pag. 159 — Da quale giorno l' individuo deve contare all' Ospedale pag. 160 — Individui esclusi, pag. 161 — Biglietti di uscita pag. 165 — Itinerario da opporsi in dorso pag. 168 — Gratificazione di viaggio pag. 169 — Rag-

Digitized by Google

giungendo prima, o con ritardo il Corpo pag. 170 — Passando da un Ospedale all' altro pag. 171 — Ritenuta d' Ospedalità da praticarsi sul soldo degli Uffiziali, pag. 172 — Richiamo di competenze dovuto a Sotto-Uffiziali e Soldati pag. 173 — Ne' casi di morte, estratti mortuari, formalità ad adempiersi pag. 174 — Particolari disposizioni ed eccezioni pei Militari dementi pag. 176.

P

Paga (Cessazione di) pag. 112.

Pagamenti in linea di abuonconto o a saldo — Son disposti dalla Tesoreria ed eseguiti con polizze bancali, o con mandati sulle Ricevitorie generali pag. 237, 238, 241, e 245 — Ove fossero relativi ad Esercizi chiusi pag. 249.

Pagatore Generale della Tesoreria e suoi Sostituti pag. 21, e 238.

Paglia lunga — Per Casermaggio pag. 122 — Per letti d' Ospedali pag. 165 — In mancanza di tavolato nelle Prigioni Militari pag. 182.

Paglia per foraggi e per lettiera di cavalli — In quale proporzione se ne dev' eseguire la somministrazione pag. 38, 41, 55, e 56.

Pane in danaro — È dovuto alle reclute prima di essere consegnate a' Corpi pag. 68 — Ne' casi di congedi assoluti pag. 206.

Pane in genere — Prescrizioni diverse in riguardo alla fabbricazione, distribuzione, e totalizzazione de' boni pag. 41, 42, e 43 — È dovuto alle Reali Guardie del Corpo a piedi pag. 55 — Gl' individui di Gendarmeria in verun caso posson pretendere alla somministrazione del pane pag. 58 — A' sotto-Uffiziali e soldati della Truppe Svizzere compete il pane, come ad ogni altro Corpo Nazionale pag. 59 — Gl' Invalidi non prendono pane di munizione, dovendovi provvedere l' istessa Real Casa pag. 60 — Gl' Individui delle Compagnie di Deposito di Artiglieria non vi ànno neanche diritto, essendo compreso nel prest pag. 62 — Lo stesso valga per le Compagnie di Dotazione pag. 63 — Dal dì della loro consegna a' Corpi le reclute incominciano a percepire il pane in genere pag. 69 — I figli di truppa ànno dritto per giorno ad una razione, come ogni altro Individuo pag. 71 — Il pane fa parte degli averi della Truppa pag. 82 — A' Sotto-Uffiziali e soldati in congedo sia col godimento del prest, o senza non è punto dovuta somministrazione di pane pag. 154 — Nè a quei che sortiti dagli Ospedali raggiungono il Corpo pag. 170 — Nè a quei che essendo sotto giudizio ricevono il sussidio attribuito a Militari detenuti nelle prigioni di Piazza pag. 179 — Il pane è dovuto infine a' Presidiari pag. 190 — Aggiusti di provvisione pag. 239 — Loro verifica pag. 244.

Passaggio da un Corpo all' altro o da una residenza all' altra — Per gli Uffiziali pag. 111 a 117 — Pe' Sotto-Uffiziali e soldati pag. 117 a 120 — Laddove il passaggio si verificasse stando il Militare in congedo pag. 156 — Ovvero stando infermo all' Ospedale pag. 169.

Digitized by Google

Passaggio do un Ospedale all' altro — Non può avere luogo che in seguito di Ministeriale approvazione — Come trattati o considerati gl' infermi durante il viaggio — Gratificazione a' Chirurgi, Impiegati ed Infermieri incaricati del loro accompagnamento — Mezzi di trasporto pag. 171.

Passaggio (Razioni di) a bordo de' legni — Loro composizione pag. 141 — Richiamo non dovuto per meno percetto pag. idem — Diritto che vi ànno i figli di Truppa o gl' individui di famiglia pag. idem — Ove rimanessero a bordo di legni noleggiati dello quantità di viveri pag. 142.

Passaggio — Truppe di passaggio — V. Alloggio in genero.

Passo — V. Fogli di passo.

Potenti Reali pag. 83 — A chi è devoluta la facoltà dell' *adempiasi* pag. idem.

Pene de' ferri ol Presidio — Diminuzione o aumento di tempo secondo i servizi cui i Presidiari posson essero addetti pag. 191.

Pene Militori — Sono inflitto per reati Militari, ed in seguito di giudizio pag. 76.

Pensioni di ritiro — Basi sulle quali si calcolano pag. 196 a 200.

Pensioni vedovili — Come van liquidate pag. 194, o 204.

Permessi — V. Congedi temporanei.

Pietre focaje — In quale proporzione si somministrano da' Magazzini di Artiglieria pag. 50.

Pionieri — V. Corpi facoltativi.

Polizia Militare — È affidata superiormento a' Comandanti Generali d' Armi pag. 15 — Quella sugli alloggi a' Comandanti Militari locali pag. 37 — Sul servizio degli Ospedali a' Comandanti degli Stabilimenti rispettivi pag. 162 — Su quello delle prigioni a' Comandanti locali pag. 182.

Polizze bancali — V. Pagamenti.

Polizze di carico — V. Trasporti diretti.

Polvere da sporo — V. Munizioni da Guerra.

Pontonieri — V. Artefici Armieri.

Possesso (Atto di) — Come si contesta pag. 85 — Ne' casi di passaggio da una destinaziono all' altra pag. 113.

Poste (Spese di) — Tariffa pag. 80 — Abbono ne' casi di aumento di cavalli idem — Poste straniere idem — Circostanzo che debbono concorrere per avervi diritto pag. 134 — Modo di liquidaziono pag. 135.

Premio di cattura — È dovuto a colui che arrestasse un disertore — Come si comprova la cattura — In quale proporziono si paga pag. 147.

Premio di giacitura e custodio — In quale proporzione compete ai Custodi delle Prigioni Militari pag. 182 — Paglia, illuminaziono, ed utensili a fornirsi mediante questo premio pag. idem.

Digitized by Google

Presenti o *come presenti* — Quali individui debbono esser considerati tali all' appello del giorno pag. 121 — In atto della rivista mensuale pag. 218.

Presidiarî — Individui condannati alla pena de' ferri nel presidio — Loro mantenimento a carico della Guerra — Competenze loro dovute nelle diverse posizioni — Mercede estraordinaria — Aumento o diminuzione di pena pag. 189 a 191 — Ruoli de' movimenti e mutazioni pag. 215 — Riviste mensuali pag. 230 — Aggiusti di liquidazione, e verifica pag. 243, e 244.

Prest — Porzione da prelevarsi pel rancio, ed altro da servire per danaro di saccoccia pag. 41 — Come si calcola pag. idem — Tariffa distinta per gradi, e per Arma pag. 42, e 43 — Come si corrisponde, e si giustifica l' esito pag. idem.

Prigioni Militari — Modo col quale si esegue questo servizio sotto rapporto di polizia, e di amministrazione, non che per le competenze in genere pag. 182.

Processi verbali — Intorno alla loro redazione in generale pag. 23.

Professore di Astronomia, e Geodesia presso l' Officio Topografico pag. 7 — Soldo che gli è attribuito pag. 34.

Professori presso il Real Collegio Militare pag. 10 — Competenze loro dovute pag. 105 — Ove fossero degli Uffiziali pag. idem.

Projettili — V. Materiale di Artiglieria.

Prolungamento di durata — V. Vestiario.

Prolungamento di servizio — Laddove degli individui godenti soprappiù di prest per compenso di anzianità venissero condannati a questa specie di pena pag. 188.

Promozione — Autorità cui è data la facoltà di promuovere pag. 87, 89, e 90 — Come varia il diritto alle competenze ne' casi di promozione pag. 88, 89, 90, e 91.

Provvisione — V. Aggiusti di provvisione.

Q

Quaderni di visita — Librette da servire per iscriversi le prescrizioni degli Uffiziali di salute presso gli Ospedali tanto per vittitazione, quanto per medela pag. 163, e 164.

Quadri di effettivo — Servono per regolare i pagamenti di abuonconto alle Truppe pag. 237.

Quadri reassuntivi — Col bilancio della forza debbono essi essere rimessi in appoggio delle riviste mensuali pag. 227.

Quartier-Mastri de' Corpi — Essi sono gli Agenti de' Consigli di Amministrazione in quanto alla esecuzione de' pagamenti, alla tenuta delle scritture ec. pag. 18 — Loro spese di Officio pag. 48.

Digitized by Google

R

Rancio — In qual modo vi si provvede pag. 41.

Rappresentanza di Comando — Indennità di siffatta specie è solamente dovuta a' due Comandanti Generali d'armi pag. 39.

Razioni — Come si compone la razione — Di pane pag. 41 — Di foraggi secondo le diverse armi pag. 38, 55, e 59 — Di viveri di Campagna pag. 139 — Razioni di passaggio a bordo pag. 141.

Reati Militari — Son punibili con pene militari — Quali essi sono, e da quali Tribunali giudicabili pag. 19, 76, e 177.

Reati pagani — Quante volte fossero commessi da Individui Militari da quali Tribunali giudicabili pag. 77 — Ciò che compete a quest' individui pendente il corso del giudizio pag. 180.

Reclutamento — In quanti modi esso può aver luogo pag. 10.

Reclute di leva — V. Leva — Ove per fatto proprio si rendessero inabili per non marciare pag. 12 — Nel caso venissero congedate perchè indebitamente spedite da' Depositi delle Provincie pag. 206.

Reclute provvenienti da Ospizi Civili pag. 12 — In quanto alla loro ammissione pag. 66.

Refrattari di Leva pag. 12 — Arrestati che sono per quanti anni debbono servire pag. 12.

Remora di semestre — Da qual epoca comincia a decorrere — Ne' casi di nuova nomina pag. 85 — Di promozione pag. 88 — Di passaggio da una destinazione all' altra pag. 113 — Di richiamo dal ritiro all' attività pag. 203.

Requisiti — Gratificazione dovuta agli Impiegati Amministrativi e Sanitari degli Ospedali, non che a Cappellani requisiti pag. 26 — Venendo nominati titolari pendente la requisizione pag. 87.

Restanti — Stati di esistenza degl' Individui infermi all' Ospedale al 1. di ciascun mese pag. 162.

Reste di fondi — V. Stato Discusso.

Riabilitazione (Reale) — Non raggiungendo a tempo debito il proprio Corpo ne' casi di nuova destinazione pag. 115 — Di abuso di congedo temporaneo pag. 155, e 157 — In ritardo dopo che si è uscito dall' Ospedale pag. 169 — Dovendosi liquidare la pensione di ritiro pag. 199.

Richiami di Competenze — Norme stabilite come praticarsi sugli aggiusti mediante riviste suppletorie pag. 248, e 249.

Riduzione di un Corpo di Truppa — Formalità ad adempiersi pag. 17, 23, e 231.

Riforma — V. Uffiziali alla quarta Classe.

Digitized by Google

Rilevati di quaderni di visita — V. Ospedali Militari — Materiale.

Rimonta — Giunta incaricata di questo ramo pag. 29 — Come si provvede allo acquisto de' cavalli o muli — Qualità che debbono avere gli animali per esser riconosciuti buoni al servizio militare — Stati di rassegne — Vendita di cavalli, che si riformano pag. 105, e 106 — Competenze dovute agli Uffiziali che vi sono addetti pag. 105 — Appartandosi dalla loro residenza per acquisto di cavalli pag. 134 — Fondi destinati pel servizio di rimonta non soggetti al 12.° annuale pag. 247.

Ringaggiarsi al servizio Militare pag. 13 — Dopo quanti anni di servizio un individuo si può ringaggiare pag. 13, 70, e 226.

Ringoggio (Premio) — Non compete che a soli Caporali e soldati pag. 70 — Formalità necessarie in quanto al diritto, ed al pagamento pag. idem e seguente.

Riparazioni — In qual modo, e su quali cespiti debbono farsi le riparazioni — Pe' generi di vestiario pag. 49 — Di cuojame pag. idem — Di bardatura pag. 50 — Di armamento pag. idem.

Riposo — Dopo quante giornate di marcia una di riposo pag. 135, e 170.

Riscaldo pe' Corpi di Guardia pag. 125 — *Per gli Ospedali Militari* pag. 166.

Ritenute — In qual proporzione debbono aver luogo per somministrazioni di viveri pag. 129, 139, e 140 — Per causa di Ospedalità pag. 172, e 204.

Ritiro — Instituzione del Monte de' ritirati, e ritenuta del 2 $\frac{1}{2}$ per 100 pag. 193 — Competenze dovute nell' atto del passaggio al ritiro, e fin a che la liquidazione non siasi stabilita pag. 194 — Norme ed eccezioni diverse in quanto alle basi, sulle quali deve procedersi alla liquidazione della pensione, avute riguardo agli anni di servizio, campagne e ferite pag. 196, e 197 — Elementi necessari a contestare il positivo diritto alla pensione pag. 198, e 199 — Scorso il tempo e la pensione non si trovasse liquidata pag. 201 — Pensioni non cumulabili, salvo qualche caso di eccezione pag. 202 — Ritenuta per causa d' Ospedalità pag. 203 — Fasi cui va soggetta la pensione in caso di giudizio pag. 204 — In caso di condanna pag. 204 — Pensioni di ritiro insequestrabili pag. 206.

Ritiro senza forma di liquidazione pag. 202.

Ritorno volontario — In fatto di diserzione non si presume pag. 148.

Riviste annuali d' Ispezione — Loro oggetto; facoltà accordate agl' Ispettori d' arma tanto per la parte personale, quanto per la parte materiale di ciascun Corpo di Truppa pag. 18, e 19.

Riviste d' imbarco, e di sbarco pag. 219.

Riviste estraordinarie pag. 231.

Riviste eventuali — Ne' casi di organizzazione, riduzione, o licenziamento di Corpi di truppa pag. 231 — In occasione di partenza di una frazione del Corpo per i Dominî al di là del Faro o viceversa pag. 232 — Dovendosi attivare degli Artiglieri litterali, e altra forza armata qualunque pag. idem.

Digitized by Google

Riviste mensuali de' Corpi di truppa — Loro oggetto pag. 31, e 216 — Fogli di chiamata pag. 217 — Ordine col quale si passano pag. idem — In caso venisse sorpreso un individuo non appartenente al Corpo pag. 220 — Confrontazione de' fogli di rivista in qual modo si esegue pag. 221 — Rispetto alle mutazioni, e movimenti da esservi iscritti — Chiusura delle riviste, e loro trasmissione all' Intendenza Generale, ed alle Officine di Tesoreria pag. 227 — Documenti e stati che vi debbono essere allegati pag. 228 — Ne' casi di cambiamento di guarnigione pag. 229 — Particolari disposizioni per gl' Instituti di educazione Militare pag. idem — Per la Gendarmeria Reale pag. idem — Pe' detenuti Militari pag. 230 — Pe' Presidiari pag. idem — Per gli Artiglieri litterali pag. 232.

Riviste mensuali degli Uffiziali isolati, ed Impiegati Militari — Norme in quanto al loro stabilimento e chiusura, alla giustificazione delle mutazioni e movimenti, ec. pag. 233, e 236.

Riviste mensuali di Cavalli e muli appartenenti a Corpi di Cavalleria e Treno pag. 220, e 227.

Riviste mensuali de' Corpi di Guardia pag. 126, e 127.

Riviste suppletorie — Ecco luogo per richiami di competenze pag. 248, e 249.

Riviste trimestrali di mobilio, ed utensili — Del Casermaggio pag. 124 — Dei Corpi di Guardia pag. 126 — Di effetti di Ospedali pag. 165.

Ruoli annuali de' Corpi di Truppa — Loro oggetto pag. 31 — Spese di officio all' Uffiziale incaricato della loro tenuta pag. 48 — In quanto alla loro formazione e rinnovazione pag. 211 — Come gl' individui debbono esservi iscritti pag. 212 — Norme a seguirsi per cassare un individuo da ruoli pag. idem — Stato di mutazioni e movimenti da far pervenire all' Uffiziale de' ruoli pag. 214 — Ne' casi di partenza, o di cambiamento di guarnigione pag. idem — Chiusura de' ruoli pag. idem.

Ruoli annuali degli Uffiziali Isolati ed Impiegati Militari — Come gli Uffiziali debbono esservi iscritti per Corporazione pag. 215 — In quanto alla tenuta, chiusura, e rinnovazione di questi ruoli pag. 216.

Ruoli annuali di Cavalli e Muli appartenenti a Corpi di Cavalleria, e Treno — Relativamente alla loro tenuta pag. 213.

Ruoli annuali pe' Detenuti Militari, e de' Presidiari pag. 215.

S

Sale di disciplina — I Sotto-Uffiziali e Soldati detenuti in esse son considerati come presenti pag. 77, e 127.

Sale reggimentali per gl' Individui attaccati da malattie leggiere — In qual modo si provvede a questo ramo di Amministrazione interna de' Corpi pag. 51, 128, e 218.

Digitized by Google

Sanatorie ne' casi d' interruzioni di servizio pag. 91, 199, e 210.

Scandagli — V. Materiale del Genio.

Scrivano di Razione, e suoi Sostituti in Sicilia — Egli è incaricato esclusivamente della formazione degli aggiusti di liquidazione e de' pagamenti a saldo pag. 32, 241, e 250 — Sua responsabilità in fatto di rendimento di conti pag. idem.

Scuola Militare — V. Istituti di Educazione Militare — Particolari disposizioni per gli Alunni pag. 10.

Segnalamenti — Registro delle rassegne de' cavalli e muli pag. 214.

Seguito — Competenze dovute agli Uffiziali al seguito de' Corpi attivi, sedentanei, o delle piazze pag. 107, e 109 — Inibizione di ammettersi in rivista degl' individui al seguito — Casi di eccezione — Responsabilità in cui r' incorre pag. 220.

Sequestri — Gli averi de' Militari sono insequestrabili del pari che le pensioni pag. 40, e 205.

Servizi ignobili — In che consiste questa specie di punizione, e quali ne sono gli effetti pe' Sotto-Uffiziali pag. 77, e 187.

Servizio — Certificati da rilasciarsi alla fine di ciascun mese da' rispettivi Superiori per contestare il servizio prestato pag. 227, 234, e 236.

Sezioni di Gendarmi Veterani — V. Gendarmeria Reale — Ne' casi di passaggio a' Battaglioni attivi dell' arma, e viceversa pag. 119.

Sindaci — In quali casi son chiamati a funzionare da Commissari di Guerra pag. 26 — Indennità loro dovuta quando accompagnano a' Consigli di leva il contingente del rispettivo comune pag. 66 — Parte nella quale i Sindaci debbono concorrere in ciò che sia servizio di trasporti Militari pag. 136, e 158 — Anticipazioni che dalle casse comunali essi debbono talvolta fare a' detenuti Militari pag. 183.

Soccorsi estraordinari — Fondo particolare stabilito per la Gendarmeria Reale — Da quali cespiti si forma pag. 58 — Quali spese vi gravitano, e modo di amministrazione pag. 59.

Soldati adibiti da traragliatori pag. 101, 102, e 129.

Soldo — Tariffa generale e complessiva pag. 34 — Quale parte di soldo spetta agli Uffiziali alla terza, e quarta classe pag. 93, 109, e 110 — Ne' casi di congedo e di proroga pag. 154 — Ritenuta che vi gravita per ogni giornata di Ospedalità pag. 172, e 176 — Stando sotto giudizio pag. 178 — Fasi cui va soggetto il soldo in seguito del giudizio pag. 184 — Nel liquidarsi la pensione al ritiro pag. 196.

Soldo detto di Sicilia — V. Soprappiù di averi.

Soprappiù d' averi pag. 73 — Fasi cui questa competenza individuale va soggetta ne' casi — Di promozione pag. 89 — Di sospensione in linea economica pag. 91 — Di passaggio ad altra destinazione pag. 110, e 116 — Di congedo pag. 154 — Pel tempo che si è rimasto all' ospedale pag. 172, e 177 — Stando sotto giudizio pag. 178 — In esito del giudizio pag. 184, e 185 — Passando al ritiro pag. 202 — Ripassando per avventura dal ritiro all' attività pag. 203.

Digitized by Google

Soprappiù di prest pag. 74 — Fasi cui va soggetta questa competenza individuale ne' casi — Di promozione pag. 89, e 91 — Di sospensione pag. 92 — Di degradazione pag. idem — Di passaggio ad altro Corpo pag. 120 — Di diserzione pag. 148 — Andando in congedo pag. 154 — Sortendo dall' ospedale pag. 173 — Sotto giudizio pag. 179 — In esito del giudizio pag. 185 — Passando al ritiro pag. 202.

Soprassoldo — Tariffa distinta per arma pag. 35 — Ne' casi di congedo o proroga pag. 154 — All' Ospedale pag. 172, e 177 — Stando sotto giudizio pag. 178 — In esito del giudizio pag. 184.

Sospensione di grado — Laddove questa specie di punizione avesse luogo in linea economica, o in seguito di condanna pag. 77, 91, 185, e 188.

Sotto Direttore degli Ospedali Militari pag. 29 — Competenze, che gli son dovute pag. 104.

Sotto-Ispettori di Artiglieria, e Genio pag. 17 — Competenze loro dovute pag. 100 — Trovandosi in missione estraordinaria loro certificati di esistenza pag. 234.

Sotto-Uffiziali — Loro diversi gradi pag. 82 — Sotto Uffiziali provvenienti dagli Instituti Militari pag. 87 — Ne' casi di promozione ad Uffiziali pag. 88 — ad Ajutanti, Porta bandiera, o Porta stendardo pag. 89 — Prima messa di Vestiario pag. 90 — Individui promossi a Sotto-Uffiziali pag. idem — Sotto-Uffiziali sospesi di grado ritenuta sul prest pag. 91 — Degradati pag. 92.

Sotto-Uffiziali e Soldati — Competenze loro dovute ne' casi di passaggio da un Corpo all' altro pag. 117 — Non giungendo in tempo pag. 118 — Venendo assoggettati a castighi militari pag. 127 — Ammalati nelle sale reggimentali pag. 128 — Essendo distaccati in talune isole pag. 129 — Facendo parte di Truppe in marcia pag. 135 — In colonna mobile pag. 138 — Imbarcati su legni da guerra, o da trasporto pag. 140 — Chiamati come testimoni pag. 143 — Ne' casi di diserzione pag. 145, e seg. — In congedo temporaneo pag. 150 — Non restituendosi a tempo debito pag. 156 — Andando infermi agli Ospedali pag. 159 — Sortendo dagli Ospedali pag. 173 — In istato di demenza pag. 177 — Sotto giudizio e giudicabili da Consigli di guerra pag. 179 — In esito del giudizio pag. 186 — In caso di condanna pag. 187 — Destinati al ritiro come figurare pendente la liquidazione pag. 196 — Norme per regolare la loro rispettiva pensione pag. 200 — Venendo congedati dal Real servizio pag. 206.

Sovvenzioni estraordinarie — De' Sotto-Uffiziali e Soldati congedati possono in talune circostanze avervi diritto pag. 207.

Spese della Guerra in generale — Come vanno distinte pag. 21 — Come scritturate pag. 247.

Spese di giudizî Militari — Indennità a Cancellieri, e modo di pagamento pag. 192.

Spese di giustizia — Sono a carico dell' Amministrazione del Registro e Bollo pag. 193 — Ove de' Militari venissero condannati a pagarne l' importo pag. idem,

Digitized by Google

Spese di Officio — Tariffa pag. 39 — Esse son dovute alle funzioni pag. 81, e 93 — In quali casi possono cumularsi pag. 94 — Ne' casi di funzioni interine pag. idem — Di cambiamento di destinazione pag. 116.

Spurgo di effetti — Norme da seguirsi per lo spurgo tanto de' generi di Vestiario appartenenti ad Individui morti in seguito di malattia contagiosa, quanto degli effetti di pertinenza dell' Ospedale usati da quest' istessi individui pag. 175.

Stati estimotivi — V. Materiale del Genio.

Stoto Civile de' Militari — Fa parte delle attribuzioni degl' Ispettori d' Arma pag. 16 — Il contenzioso n' è devoluto all' Alta Corte Militare pag. 20.

Stoto Discusso pag. 21 — Distinzione delle spese in classi e capitoli pag. 22 — Quota da prelevarsi pei bisogni delle Truppe stanziate in Sicilia pag. 247 — In caso di esaurimento, e d' inversione pag. idem.

Stato Maggiore dell' Esercito pag. 15 — Competenze dovute agli Uffiziali che ne fanno parte pag. 97 — I medesimi marciando isolatamente per affari di Real servizio pag. 130 — Destinati presso una colonna mobile pag. 139.

Stoto Moggiore, e Minore de' Corpi di Truppe — V. I rispettivi organici.

Stato Moggiore Generale pag. 2 — Competenze dovute agli Uffiziali Generali che ne fanno parte ed a loro Ajutanti di Campo pag. 96, e 97.

Stato Moggiore Personale di S. M. pag. 1 — Competenze dovute agli Uffiziali Generali, ed altri che ne fanno parte pag. 96.

Stato Maggiore Territoriale pag. 8 — Competenze dovute a' Comandanti d' armi nelle Provincie o Valli pag. 97 — A' Governatori, Comandanti, ed altri Uffiziali addetti al servizio delle piazze pag. 107, e 108.

Stato Militare — Rami, onde si constituisce pag. 15.

Sussidio — V. Detenuti Militari.

Sussistenze — V. Pane — Foraggi — Viveri di campagna.

Svizzeri — V. Truppe Svizzere.

T

Tabelle delle Competenze in genere — Alloggio, e mobilia per gli Uffiziali pag. 37 — Numero e composizione delle razioni di foraggi pag. 38 — Effetti componenti il Vestiario delle Truppe colla indicazione delle rispettive durate per Corpo pag. 43 — Oggetti di Dotazione pag. 48 — Generi di cuojame pag. 49 — Generi di bardatura pag. 50 — Spettanze in locali per gl' individui di Truppa pag. 121 — Oggetti di Caserma ed effetti di Casermaggio pag. 122, e 123 — Combustibili in olio e carbone pe' Corpi di Guardia pag. 125 — Mezzi di trasporto per le Truppe in marcia pag. 136 — Viveri di Campagna pag. 139 — Razioni di passaggio a bordo pag 141 — Vitto spettante agli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e Soldati infermi negli Ospedali pag. 163.

Digitized by Google

Tariffe delle Competenze in danaro — Soldo pag. 34 — Soprassoldo pag. 35 — Indennità di alloggio e mobilia pag. 36 — Indennità di foraggi pag. 38 — Spese di Officio pag. 39 — Prest pag. 42, e 43 — Assegno di Vestiario pag. 44 — Assegno di massetta pag. 46 — Assegno di mantenimento pag. 74 — Indennità di viaggio pag. 78 — Trattamento di tavola a bordo pag. 79 — Diarie alle Truppe in Colonna mobile pag. idem — Spese di posta pag. 80 — Indennità migliatica spettante agli Uffiziali dell'Artiglieria e del Genio in missione straordinaria pag. 132 — Diarie dovute agli Uffiziali, Ingegnieri Topografici ed altri Individui addetti a' lavori di Campagna pag. 132 — Diarie, cui ànno diritto gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e Soldati in giro pel servizio della rimonta pag. 134.

Tariffe e tabelle di eccezioni — Per le Reali Guardie del Corpo pag. 53, e 54 — Per la Gendarmeria Reale pag. 56, e 57 — Per gl'Invalidi pag. 60 — Pe' Reali Veterani pag. 61 — Per le Compagnie di Deposito di Artiglieria pag. 62 — Per le Compagnie di Dotazione pag. 63.

Tariffe per Trasporti Militari — Esse son quadriennali — Commissione incaricata della loro formazione, dopo di che son sanzionate da S. M. pag. 137.

Tenenti di Re — V. Stato Maggiore Territoriale pag. 8.

Tesoreria Generale — Sue diverse Officine pag. 21.

Tesoriere Generale e suoi Sostituti in Sicilia pag. 21.

Testimoni — Militari chiamati a deporre pag. 143 — Eccezioni per gli Uffiziali Generali pag. idem — Individui paganti citati a comparire come testimoni ne' giudizi Militari, e viceversa — Spese a carico di qual ramo pag. 145.

Trasporti diretti — Modo di esecuzione, e di pagamento — Proporzione a serbarsi nel peso a caricare pag. 137.

Trasporti per via di mare a Corpi interi o Distaccamenti — In qual modo vi si provvede in assoluta, e comprovata mancanza di legni della Real Marina — Contratti di noleggio — Nel caso che si dovessero somministrare da' Padroni de' legni le razioni di passaggio — Quante volte i viveri si fossero somministrati da' Magazzini di Marina, o porzione di essi si trovasse non consumata nel momento dello sbarco in luoghi ove non esistessero Depositi di conto della Marina pag. 141, e 142.

Trasporti per via di mare a Militari isolati — Diritto ad imbarco di conto Regio — Casi di esclusione — Nel caso che si avessero de' Cavalli a condurre formalità ad adempiersi tanto nell'atto d'imbarco quanto nel momento di sbarco — Contratti di noleggio — Economia nel conto — Certificati negativi provvedendosi d'imbarco a proprie spese pag. 83, 89, 116, 118, 130, 141, 143, 144, 170, e 206.

Trasporti per via di terra a Militari isolati — Vi possono pretendere coloro, che viaggiano per affari di Real servizio mediante pagamento a prezzo di tariffa pag. 130 — Mezzi di trasporto dovuti a Militari infermi e che vanno a curarsi in un Ospedale; caso in cui durante il viaggio, e pria di entrare all'Ospedale l'indi-

Digitized by Google

viduo si ristabilisse pag. 160 — Dato che nell' entrare all' Ospedale non venisse riconosciuto infermo a carico di chi la spesa pag. idem — A mezzi di trasporto si può ancora aver diritto da que' che sortono dagli Ospedali e da que' che come inutili son congedati pag. 171, e 206.

Trasporti per via di terra alle Truppe in marcia — Mezzi di trasporto, cui si à diritto in ragion della forza, o numero di Battaglioni, Compagnie, o Squadroni pag. 136 — Modo di esecuzione, tariffe quadriennali, pagamenti, e loro regolarizzazione pag. 137 — Particolari disposizioni riguardanti le Truppe in Colonna mobile pag. 138.

Trasto — Quali ne sono i generi pag. 46 — Come si acquistano, e vanno somministrati all' individuo pag. 70.

Trattamento di tavola a bordo — Indennità pag. 79 — In quanto al diritto pag. 139, e 140.

Treno di Artiglieria — V. Corpi facoltativi.

Troppo percetto — Come regolarizzarsi pag. 240, e 241.

Truppe Attive — Quali esse sono pag. 3 — Gli Uffiziali debbon in preferenza ricevere l' alloggio e mobilia in genere pag. 95.

Truppe sedentanee — Quali esse sono pag. 7 — Gli Uffiziali debbon in preferenza ricevere l'alloggio e mobilia in danaro pag. 107 — Casi di eccezione pag. 108.

Truppe Svizzere — Loro organico pag. 6 — Loro averi in danaro, e competente in genere giusta le Capitolazioni Militari pag. 59.

U

Uffiziale di settimana — Suo intervento nella compilazione di processi verbali di diserzione pag. 146.

Uffiziali — Ove si trovassero assenti in commissione pag. 127 — In istato di arresto per misura di disciplina pag. idem — Ammalati in propria casa pag. 128 — Distaccati in servizio pag. 129 — Viaggiando isolatamente o in truppe riunite pag. 130, e 135 — Facendo parte di truppe in colonna mobile pag. 138 — Imbarcati pag. 139 — Chiamati in testimonio pag. 143 — Andando in congedo pag. 154 — Infermi all' Ospedale pag. 172 — In istato di demenza pag. 176 — Sotto giudizio pag. 178 — In esito del giudizio come *innocenti*, o in *libertà provvisoria* pag. 184 — In caso di condanna a pene correzionali pag. idem — Alla sospensione d' impiego, o alla destituzione pag. 185 — Destinati al ritiro e pendente la liquidazione pag. 194, e 195 — Non trovandosi essa liquidazione terminata nel prescritto termine pag. 201 — In caso di dimissione pag. 206.

Uffiziali alla immediazione de' Comandanti di Province, o Valli pag. 8 — Competenze loro dovute pag. 98.

Digitized by Google

Uffiziali alla immediazione di S. M. pag. 1 — Competenze loro dovute pag. 96.

Uffiziali alla prima classe — (Servizio attivo) — Competenze dovute pag. 95.

Uffiziali alla seconda classe — (Servizio sedentaneo) — Competenze loro dovuto pag. 107.

Uffiziali alla terza classe — (Attenzione di destino) — Competenze loro dovute pag. 109.

Uffiziali alla quarta classe — (Riforma) — Competenze loro dovute pag. 110.

Uffizioli al ritiro a carico del Gran Libro — Laddovo venissero a far temporaneamento parte di un Consiglio di Guerra pag. 202 — Venendo richiamati all'attività pag. 203 — Venendo impiegati presso Casa Reale pag. idem — In caso di malattia ammessi negli Ospedali Militari, e come calcolarsi la giornata di trattamento pag. 203 — Ove talun di essi venisse sottoposto a giudizio pag. 204 — Passando dal ritiro all'attività, e quindi ripassando al ritiro pag. 205.

Uffiziali al ritiro senza forma di liquidazione pag. 202 — Passando a carico del Gran Libro pag. idem — In caso di malattia venendo ammessi agli Ospedali Militari — Ritenuta d'Ospedalità a praticarsi pag. 204.

Uffiziali chiamoti a cariche civili pag. 117 — Eccezione per que' destinati presso Casa Reale pag. idem.

Uffiziali Delegati pag. 65 — Loro diritto alle competenze pag. 103.

Uffiziali destituiti per misura economica pag. 92.

Uffiziali di Dettaglio pag. 16, 17, e 18 — In quanto alle loro competenze pag. 94, e 103.

Uffiziali dimissionari pag. 206 — Soldo di gratificazione pag. idem.

Uffiziali di nuova nomina e provvenienti dal Collegio Militare — Come considerati in quanto al loro trattamento durante la remora del semestre pag. 86 — Ammalati ed ammessi all'Ospedale in questo periodo pag. 225.

Uffiziali di nuova nomina e provvenienti dalla Classe de' pagani pag. 83 — Termine assegnato per rendersi al loro posto pag. idem — Non giungendo a tempo debito pag. 84 — Giuramento — Possesso — Remora del semestre pag. 85 — In caso di abuso di congedo ottenuto durante la remora pag. 156 — Laddove fossero entrati all'Ospedale durante lo stesso periodo pag. 173.

Uffiziali di Ordinanza di S. M. pag. 1 — Competenze loro dovute pag. 96.

Uffiziali di salute — Dipendono dall'Ispezione degli Ospedali Militari pag. 17 — Gratificazione spettante a Chirurgi di nuova nomina durante la remora pag. 85 — In caso di requisizione pag. 86 — Venendo nominati titolari pag. 87 — Competenze dovute agli Uffiziali di salute in generale pag. 104 — Loro promiscuità in quanto a destinazione pag. 112.

Uffiziali Generali attivi e *sedentanei* pag. 2, e 8 — Competenze loro rispettivamente dovute pag. 96, e 107.

Uffiziali graduati pag. 82.

Digitized by Google

Uffiziali in Commissioni locali pag. 9 — Competenze loro dovute pag. 107, e 108.

Uffiziali isolati — Ruoli pag. 215 — Riviste mensuali pag. 233 — Non presentandosi, o non giustificando la esistenza per uno o più mesi pag. 234 — Aggiusti di liquidazione e verifica pag. 245, e 246.

Uffiziali Onorarî pag. 82.

Uffiziali passando da una destinazione all'altra — Competenze dovute secondo i casi pag. 112, e 113 — Non giungendo a tempo debito per causa di malattia, per mancanza d'imbarco, o per tutt'altra causa pag. 114, a 115.

Uffiziali promossi e provvenienti dalla Classe di Sotto-Uffiziali pag. 87 — Giuramento da prestarsi pag. idem — Cambiando di destinazione pag. 104 — Durante il semestre di remora trovandosi distaccati in taluna isole pag. 129 — Ovvero imbarcati pag. 140 — In congedo pag. 156 — All'Ospedale pag. 173.

Uffiziali sospesi di grado per misura economica — Competenze loro spettanti pag. 91.

Urgenza — Lavori di urgenza — V. Materiale del Genio.

Utensili — Per uso di Caserme pag. 123 — Per Corpi di Guardia pag. 126 — Per la polizia de' Forti e Piazze chiuse pag. 127 — Per le Prigioni Militari pag. 182.

V

Vestiario — Commissione incaricata di questo ramo pag. 29 — Competenze dovute agli Uffiziali che vi sono addetti pag. 107.

Vestiario — Competenze in danaro — Tariffa dell'assegno pag. 44 — Intorno alla liquidazione delle spettanze, ed alla regolarizzazione de' pagamenti pag. 240, e 249.

Vestiario — Servizio materiale — Norme, onde si provvede all'acquisto degli effetti che a Corpi di Truppa necessitano pag. 44 — Generi dovuti per prima messa pag. idem — Tabella de' generi componenti il vestiario delle truppe secondo l'arma rispettiva, e colla indicazione delle durate, e loro prolungamento pag. 45 — Norme a seguirsi per le grandi e piccole riparazioni, e ne' casi di vendita degli effetti inservibili pag. 45, e 49 — Ne' casi di passaggio da un Corpo all'altro pag. 118 — Andando in congedo pag. 153 — Entrando all'Ospedale pag. 161 — In caso di morte in seguito di malattia contagiosa pag. 175 — Stando sotto giudizio pag. 179 — Passando al ritiro pag. 196 — Venendo infine l'uomo congedato dal servizio militare pag. 209.

Veterani — Organico del Reggimento pag. 9 — Averi degli Uffiziali, prest, ed assegni pag. 61 — Individui di truppa destinati a Commissioni particolari pag. 110 — Veterani al seguito pag. 111 — In marcia isolatamente pag. 119 — Ne' casi di provvenienza da altri Corpi pag. 120 — Gratificazione agl'individui che marciano in distaccamenti pag. 137 — Itinerario raccorciativo pag. 138.

Digitized by Google

Vice-Intendente Militare pag. 24.

Vice-Intendenza Militare pag. 22.

Viveri di Campagna — Composizione della razione da somministrarsi agl' individui distaccati in Tremiti pag. 129 — Alla truppa in colonna mobile pag. 139.

Volontari — Durata dell' impegno — Età — Statura, ed altri requisiti — Facoltà data a' Capi de' Corpi per la loro ammissione pag. 10, e 11 — Competenze in danaro pag. 64 — In caso non venisse approvata l' ammissione di un qualche volontario dal Generale Ispettore pag. 65 — Inibizione di ammettersene, quando vi fossero degl' individui al seguito pag. idem — Non pervenendo approvata dall' Ispettore la filiazione per l' epoca della confrontazione della rivista pag. 224.

Z

Zappatori-Minatori — V. Corpi facoltativi.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE.

INTRODUZIONE . . . . . pag. III

NOZIONI PRELIMINARI.

PRIMA PARTE

Sull'attuale Stato Organico dell'Esercito . . . . . pag. 1

SECONDA PARTE

Dell'Alta Amministrazione della Guerra, e sue Dipendenze 14

Idee generali contenenti il piano dell'opera 31

TITOLO I. — *Delle diverse specie di Competenze in danaro.*

Cap. 1.° — Delle Competenze ordinarie 33
1.ª Sezione — Del soldo, soprassoldo, ed indennità accessorie . . ivi
§. 1. Del soldo 34
2. Del soprassoldo 35
3. Dell'alloggio e mobilia 36
4. Della indennità di foraggi 38
5. Della Indennità di rappresentanza 39
6. Dell'Indennità di spese di officio ivi
2.ª Sezione — Del Prest, e degli Assegni 41
§. 1 Del Prest 42
2. Dell'assegno di vestiario 44
3. Dell'assegno di massetta 46
4. Dell'assegno di mantenimento 47
3.ª Sezione — Delle Competenze di eccezione 52
§. 1. Reali Guardie del Corpo 53

Digitized by Google

§. 2. Gendarmeria Reale . . . . . pag. 56
3. Truppe Svizzere 59
4. Invalidi 60
5. Reali Veterani 61
6. Compagnie di Deposito di Artiglieria 62
7. Artiglieri Littorali ivi
8. Compagnie di Dotazione 63
9. Reclute 64
10. Figli di Truppa 71
Cap. 2.° — Delle Competenze individuali 72
1.ª Sezione — Del soprappiù di averi 73
2.ª Sezione — Del soprappiù di prest 74
Cap. 3.° — Delle Competenze estraordinarie 78
1.ª Sezione — Dell'Indennità di viaggio ivi
2.ª Sezione — Del trattamento di tavola a bordo 79
3.ª Sezione — Delle diarie alle Truppe in colonna mobile ivi
4.ª Sezione — Delle spese di posta 80

TITOLO II. — *Del diritto alle Competenze in danaro.*

Cap. 1.° — Delle competenze in rapporto al grado 81
1.ª Sezione — Del diritto positivo rapportato alla effettività del grado. ivi
2.ª Sezione — Delle variazioni, cui le competenze rapportate al grado vanno soggette 83
§. 1. Competenze dovute in ragion di nomina ivi
2. Competenze dovute in ragion di promozione 87
3. Competenze dovute ne' casi di sospensione di grado, o d'impiego 91
4. Competenze dovute ne' casi di destituzione o di degradazione. 92
Cap. 2.° — Delle Competenze in rapporto al servizio 93
1.ª Sezione — Del diritto positivo rapportato alla specie del servizio . ivi
§. 1. Competenze dovute agli Uffiziali ed Impiegati in piena attività di servizio (1.ª classe) 95
2. Competenze dovute agli Uffiziali ed Impiegati in attività di servizio sedentaneo (2.ª classe) 107
3. Competenze dovute agli Uffiziali ed Impiegati in aspettativa di destinazione (3.ª classe) 109

Digitized by Google

§. 4. Competenze dovute agli Uffiziali ed Impiegati alla riforma (4.ª classe) . . . . . pag. 110
2.ª Sezione — Delle variazioni, cui le competenze rapportate alla specie di servizio vanno soggette ne' casi di passaggio da un Corpo all'altro, o di cambiamento di destinazione . . . 111
Cap. 3.° — Delle Competenze in rapporto alla posizione 121
1.ª Sezione — Del diritto positivo rapportato alla presenza ivi
§. 1. Delle Competenze dovute a' Militari presenti sotto le armi o in residenza 126
2. Delle Competenze dovute a' Militari, che marciano isolatamente per oggetti di Real servizio, o in missione straordinaria. 130
3. Delle Competenze dovute alle Truppe, che marciano in Corpi interi o distaccamenti 135
4. Delle Competenze dovute alle Truppe in colonna mobile. . 138
5. Delle Competenze dovute a' militari imbarcati 139
6. Delle Competenze dovute a' militari chiamati in testimonio . 143
Disposizioni relative a' casi di diserzione, o di morte . . . 145
2.ª Sezione — Delle variazioni, cui le Competenze rapportate alla presenza vanno soggette ne' casi di assenza 150
§. 1. Delle Competenze dovute a' Militari in congedo temporaneo. ivi
2. Delle Competenze dovute a' Militari infermi 158
3. Delle Competenze dovute tanto a' Militari che sotto giudizio, quanto a quei che ne sortono 177
4. Delle Competenze dovute a' Militari al ritiro 193
5. Delle Competenze dovute a' Militari che si congedono dal Real servizio 206

TITOLO III. — *Degli elementi di regolarizzazione.*

Cap. 1.° — De' ruoli annuali 211
1.ª Sezione — De' ruoli de' Corpi di Truppa ivi
2.ª Sezione — De' ruoli degli Uffiziali isolati, e degl'Impiegati Militari. 215
Cap. 2.° — Delle riviste mensuali 216
1.ª Sezione — Delle riviste de' Corpi di Truppa ivi
Disposizioni particolari per le riviste mensuali de' detenuti Militari, e de' Presidiari 230
Delle riviste estraordinarie 231
Delle riviste eventuali ivi

Digitized by Google

2.ª Sezione — Delle riviste degli Uffiziali isolati, e degl' Impiegati Militari . . . . . pag. 233
Cap. 3.° — Degli aggiusti di liquidazione 237
1.ª Sezione — Degli aggiusti di liquidazione riguardanti i Corpi di truppa. ivi
Verifica degli aggiusti de' Corpi di truppa 244
2.ª Sezione — Degli aggiusti di liquidazione riguardanti gli Uffiziali isolati ed Impiegati Militari 245
Verifica degli aggiusti degli Uffiziali isolati, ed Impiegati Militari. 246

APPENDICE.

1. Sulla tenuta delle scritture 247
2. Del rendimento de' Conti. 250

FINE.

20533

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIB
by Go